MOTIVI

DELL' ESCLUSIONE DEI RELIGIOSI

della Compagnia di Gesù

DALLA FRANCIA

OPERA

DIVISA IN TRE TOMI

TOMO I.

MOTIVI

DELL' ESCLUSIONE DEI RELIGIOSI
della Compagnia di Gesù

DAI REGNI, E STATI
DELLA FRANCIA

Esposti nel conto reso delle loro Costituzioni
al Parlamento di Provenza

DAL CELEBRE

M. GIAN-PIER-FRANCESCO
DE RIPERT DE MONCLAR,
PROCURATORE GENERALE DEL RE, ec.

Tradotti dalla Lingua FRANCESE
nell' ITALIANA *favella.*

OPERA
DIVISA IN TRE TOMI
TOMO I.

IN VENEZIA, MDCCLXVI.
Per Vincenzo Radici.
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

LO STAMPATORE
a chi Legge.

IL desiderio, che ho, di giovarti, benigno Lettore, mi ha posto in cuore di presentarti quest' operetta, tradotta fedelmente dalla lingua francese nell' italiana favella, e divisa in tre Tomi, che contiene i motivi dell' esclusione de' Gesuiti dal Reame di Francia, esposti nel Conto reso, e nell' Arringa di M. Monclar, Avvocato Generale del Re al Parlamento di

Provenza. Due cose principalmente mi hanno indotto a preferire su questo punto i lumi, ch' egli ci somministra nelle due commemorate Scritture a quelli, che si contengono nelle Arringhe su tal proposito lavorate dagli altri Avvocati di Francia ai Parlamenti di Parigi, di Rennes ec. Il primo si è la celebrità dell' Autore, il quale ben si merita d'essere ad ogn' altro preferito sì per la fama d'altre sue opere, che si sono giustamente guadagnate l'approvazione e la stima di tutti gli uomini più savj e più dotti di quel gran Regno; sì per la perspicacia del suo veramente penetrantissimo intelletto; e sì finalmente per lo studio indefesso, che ha egli fatto, più che altro mai, dell'

dell' Iſtituto e delle Coſtituzioni dei Geſuiti, delle quali ha ſquitinato lo ſpirito, ha confrontato i paſſi, e le più oſcure ed intrelciate coſe ha poſto nel ſuo più chiaro lume, dandoci una giuſta, e per quanto e poſſibile, chiara idea dei loro Noviziati; dei Voti tanto ſemplici, quanto ſolenni; della loro dipendenza dal Generale; dei loro miniſterj, de' Superiori ſubordinati, delle varie loro Claſſi e diſtinzioni, e degli obblighi ed uffizj a tali Claſſi corriſpondenti; della loro potenza ed aderenze; della loro politica; ed in ſomma di tutto il loro ſiſtema riguardo all' interno della Società, ed in rapporto agli Eſteri. Quindi ſembra, nulla poterſi in queſto genere di più compiu-

piuto e di più perfetto desiderare. Gradisci per tanto, benigno Lettore l'operetta, che ti presento, e vivi felice.

IN-

INDICE

Dei Capi,

E delle Annotazioni poste alla fine di ciascun Capo, di questo primo Tomo.

CAPO I.

IDEA GENERALE DELLA SOCIETA'

Piano dell' Istituto . pag. 1.

Annotazione I. 23
Annotazione II. 25
Annotazione III. 27
Annotazione IV. 28
Annotazione V. 29
Annotazione VI. 31
Annotazione VII. 35
Annotazione VIII. 30
Annotazione IX. 40
Annotazione X. 49
Annotazione XI. 51

CAPO II.

Leggi della Società. 59
Annotazione XII. 69
Annotazione XIII. 72

CA-

C A P O III.

Stabillimento dalla Società in Francia.

Querele contro l'Istituto. 73
Annotazione XIV. 103
Annotazione XV. 104
Annotazione XVI. 106
Annotazione XVII. 107
Annotazione XVIII. 109

C A P O V.

Governo della Società,

Parallelo con gli altri Ordini intorno la natura dell' ubbidienza, ed intorno il potere del Generale. 111
Annotazione XIX. 135
Annotazione XX. 141
Annotazione XXI. 143
Annotazione XXII. 146
Annotazione XXIII. 148
Annotazione XXIV. 155
Annotazione XXV. 159
Annotazione XXVI. 160

CA-

CAPO VI.

Continuazione del parallelo con gli altri Ordini.

Sistema d' uniformità di dottrina nella Società. Autorità di cangiare le Costituzioni. 162
§. I. *Uniformità di dottrina.* 163
§. II. *Autorità di cangiare le Costituzioni.* 169
Annotazione XXVII. 174

CAPO VII.

Proseguimento del parallelo con gli altri Ordini.

Noviziato e Voti della Società. Differenti Classi di Gesuiti. 148
§. I. *Maniere praticate da' Gesuiti nell' arrolar Soggetti.* ibid.
§. II. *Accettazione de' Giovani nella Società.* 189
§. III. *Noviziato.* 193
§. IV. *Voti semplici degli Scolari approvati.* 213
§. V. *Coadjutori spirituali.* 222
§. VI. *Professi de' tre Voti.* 229
§. VII. *Voti semplici dopo la Professione.* 235
§. VIII. *Professi de' quattro Voti.* 236
§. IX. *Del licenziare i Professi.* 245
§. X. *Riflessioni intorno i Voti.* 254
Annotazione XXVIII. 258
Annotazione XXIX. 259
Annotazione XXX. 262

An-

Annotazione XXXI.	266
Annotazione XXXII.	267
Annotazione XXXIII.	268
Annotazione XXXIV.	269
Annotazione XXXV.	270
Annotazione XXXVI.	271
Annotazione XXXVII.	288
Annotazione XXXVIII.	301
Annotazione XXXIX.	305

NOI RIFORMATORI
Dello Studio di Padova.

AVendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del Pubblico Revisor, *D. Natale dalle Laste*, nel Libro intitolato, *Motivi dell' esclusione dei Religiosi della Compagnia di Gesù dai Regni, e Stati della Francia, ec. Opera divisa in tre Tomi, ec. M. S.* non v'esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Principi, e buoni costumi: concediamo Licenza a *Vincenzo Radici* Stampator *di Venezia*, che possi essere stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 14. Gennaro 1765. M. V.

(Angelo Contarini Proc. Rif.

(Andrea Tron Kav. Rif.

(Girolamo Grimani Rif.

Registrato in Libro a Carte 265. al Num. 1640.

Daviddc Marchesini Segr.

MO-

MOTIVI
DELL' ESCLUSIONE
DEI RELIGIOSI
DELLA
COMPAGNIA DI GESÙ,
dalla Francia.

CAPO PRIMO.
IDEA GENERALE DELLA SOCIETA'.
Piano dell' Istituto.

LA Società, cui è piacciuto d'appellarsi del nome di Gesù, è una milizia istituita dà un fondator guerriero, (1) per servire sotto lo stendardo della Croce, ed il sommo Pontefice: *sub Crucis vexillo* (2) *Deo militare, & solo Domino, atque Romano Pontifici ejus in terris Vicario servire.*

Egli non è difficile il conoscere in tal linguag-

(1) *Ita ut bellator ille animus Deo jam ad alia arma vocanti obsecutus, militiam crederet se non deseruisse, sed permutasse.* Imago primi sæculi, Soc. Jesu Lib. 1. pag. 69.

(2) Istit. Societ. Jesu Pragæ 1757. Tom. 1. pag. 6. col. 1.

guaggio l'idee grandiose, che ne' secoli dell' ignoranza, avevano fatto del Papa una specie di Divinità sulla terra (*). Il Cristiano serve il Signore, ubbidisce alla Chiesa, e rispetta il Sommo Pontefice; il suddito serve il suo Re nell' ordine politico: il Gesuita dichiara non voler servire se non se Dio solo ed il Papa, e rifiuta qualunque altro Padrone o Signore. Da quì ne viene l'indipendenza da ogni podestà temporale, (1) da quì lo zelo per le pretensioni della Corte di Roma.

L'impegno di servire il Papa (2) e di non servir altri, che lui sulla terra, ignorato da tutti gli altri Ordini Monastici, suppone essere inseparabilmente unita alla Tiara la Monarchia universale: quest'è un' omaggio tributato sempremai dalle massime oltramontane le più opposte alla nostra libertà, e prontamente ricompensato con privilegj, che procedono da' medesimi principj, e non possono sussistere se non con essi.

Ciò

(*) *Veggasi l' Annotazione I., da cui si rileverà, in qual senso l' Autore siasi servito d' espressioni sì caricate.*

(1) Molina de Just. & jur. Tom. 1. tract. 2. n. 7. dist. 139. Bellarm. controv. 2. lib. 1. c. 28. 29. 30. Emanuel Sa ne' suoi afforismi. *v. Clerici*. Suarez, Defensio Fidei lib. 4. c. 4. 9. 10. e 16.; e de Relig. tract. 7. lib. 2. cap. 18. n. 12. Becan Theol. Scholast. part. 2. tract. 3. cap. 6. quæst. 11. p. 267. Lugd. 1683.

(2) Tom. 1. pag. 85. Bull. Greg. XIII. T. 1. pag. 119. col. 2. Bull. Urb. VIII. Comp. privil. v. exemptio §. 3. dist. 1. p. 297. Suarez de Rel. Soc. Jes. lib. 6. cap. 4. §. 38. p. 594.

Ciò supposto, parerebbe, che il Papa dovesse essere il vero Monarca (1) della Società. Ma è accaduto appunto nel caso nostro ciò si è sempre veduto nei Governi, che lasciano al Capo della Milizia un troppo vasto e troppo permanente potere. Il Generale si è insensibilmente impadronito di tutta l' autorità, e si contenta d' offerire al sommo Pontefice il tributo d' un rispetto esteriore. Vi sono stati dei Papi, che hanno voluto abbattere il dispotismo del Generale: ma troppo tardi; sicchè nulla ottennero. Contuttociò non si può negare, che i Gesuiti su certi punti non sieno stati fedeli a' loro impegni. Essi non hanno mai cessato di difendere co' loro scritti le false prerogative della S. Sede, que' medesimi, io dico, che scordati de' suoi giusti diritti gli negano un' ubbidienza legitima; e dopo aver ricevut' i più copiosi effetti del potere arbitrario del Papa, han travagliato costantemente a farlo riconoscere da per tutto ed a sottomettervisi: simili appunto a que' corpi numerosi, ed agguerriti, che si son veduti in parecchie Monarchie pagarsi de' loro servigj coll' indipendenza, e che non potendosi più riformare senza pericolo di rivolta, hanno ispirato più d' una fiata il ter-

 rore

(1) *Imprimis Summo Pontifici, deinde superioribus Societatis*. Const. 6. c. 1. §. 1. p. 407.
Il Papa è il Prelato supremo dell' Ordine, *Prælatus supremus*, Suarez de Religione Soc. Jes. lib. 3. cap. 9. §. 6. p. 476. *non solum quoad potestatem jurisdictionis, sed etiam quoad potestatem dominativam*. Ibid. lib. 4. c. 12. §. 9. p. 524.

rore al Sovrano, di cui avevano essi medesimi esteso l'impero.

Io non mi so determinare a lasciar da parte tali similitudini di milizia, e di guerra, che ci danno l'idea dell'impegno fondamentale dei primi Padri della Società. Questa non è già una di quelle fredde allegorie, che rigettate vengono dalla gravità del mio ministero; quest'è l'essenza dell'istituto, il di cui piano è stato come rivelato (*) a S. Ignazio, se prestiam fede alla tradizione della Società.

Negli Esercizj spirituali, che parimenti ci si fanno ravvisare come ispirati (1) il Salvator del Mondo è un Re della terra (2) che annuncia a suoi sudditi il disegno di sottomettere le nazioni infedeli, invitando quelli, che volessero essere suoi compagni, a divider seco le fatiche ed i travaglj. Nel seguito di queste stesse meditazioni propongonsi a contemplare due eserciti opposti (3) l'uno sotto Gerusalemme comandato da Gesucristo, e l'altro da Lucifero nella Babilonia. I Figliuoli di S. Ignazio hanno conseguentemente creduto d'essere la truppa eletta del campo misterioso di Gerusalemme. Una sì alta destinazione ha loro fatto obliare tutte le leggi della gerarchia. Dessi han voluto servire in ispirito

(*) *Veggasi l'Annotazione II.*

(1) Instit. Soc. Jes. tom. 2. p. 433. §. 2. *Scripsit Ignatius quidem exercitia spiritualia dictante Maria*... Imago primi sæc. lib. 1. p. 73. Bibliot. scrip. Soc. Jes. p. 1.

(2) Inst. Soc. Jes. Tom. 2. p. 402.

(3) Ibid. pag. 406.

rito di superiorità, e d'indipendenza un Dio, che debb' essere adorato in ispirito d'umiltà e di pace; ed il loro zelo geloso ha veduto con occhio di rivalità ogni buon successo degl' altri Corpi. Quest' è stata l'origine di molti torbidi nella Chiesa, e d'una grandissima copia di scandali nelle Missioni.

Essi dipingonci il lor pio fondatore, come un Conquistatore (1) maggior di Cesare e di Alessandro: I Gesuiti, dicon essi in un opera composta dall' intera provincia di Fiandra, nascon tutti colla celata in testa (2); questi sono uomini eletti, generosi leoni, fulmini bellici, il fiore della cavalleria. Noi non avremmo già raccolte dall' Immagine del primo secolo della Società queste metafore puerili (3) se desse non fossero conformi allo spirito delle sue leggi, alla formazione del

A 3 suo

(1) Veggasi l'Epitafio di S. Ignazio. Imago primi sæc. lib. 2. p. 280.

(2) Imago primi sæc. lib. 1. p. 34. lib. 3. p. 402. & seq. *Societas Jesu Ecclesiæ laboranti submissa*: Il Signore venendo al soccorso della sua Chiesa, le ha spediti i suoi soldati, la sua Legione; era già stata promessa alla Chiesa dal Profeta, ibid. lib. 1. p. 59. .... *Opportune conscripturum novam invictique roboris legionem, quam adeo suam, suoque nomine voluit appellari*, ibid. lib. 1. p. 59.... I Gesuiti sono gli Angeli tutelari, ed i protettori della Chiesa ... uno solo vale quanto un' intera armata. Ibid. lib. 3. p. 410.

(3) *Scimus Ignatium metaphoris a militia ductis delectatum, multa in hac sacra militia more quodam, rituque militari statuisse*, Imago primi sæc. lib. 1. pag. 69.

Vid.

suo governo, ed al principio generale, che anima tutt' il Corpo.

Sendo tutto militare il costitutivo di quest' Ordine (1) l' impero vi è assoluto, onde sia proporzionato al piano dell' Istituto; egli è anco al di sopra delle leggi militari comuni; l' ubbidienza (*) che è il nerbo della disciplina, non potendo essere troppo pronta fra truppe sparse in tutto l' universo (2) e sempre in azione, venne introdotto e portato fino agli ultimi eccessi il dogma fanatico d' una ubbidienza cieca e stupida al superiore riguardato come Dio medesimo. I voti sono una specie di arrolamento, (3) da cui legato non rimane se non il soldato; i gradi sono commissioni amovibili; non v' ha patria, non v' ha stato sicuro per un Gesuita; cangiando tutti di posto, e d' impiego al menomo

Vid. Inst. Soc. Jes. Tom. 1. p. 74. & p. 240. Const. 4. c. 8. §. 5. p. 390. & Congr. 5. decr. 47. pag. 555.

(*) *Veggasi l' Annotazione III.*

(1) *Est ergo hæc quarundam militum Societas*, Suarez de Relig. Soc. Jes. lib. 1. cap. 1. §. 10. pag. 385.

(2) Constit. 8. cap. 1. §. 1. & 3. pag. 423. Examen. cap. 4. §. 27. pag. 349.

(3) Quest' è la ragione, per cui il P. Coton in un discorso ad Enrico IV. riferito dal Jouvenci, pretende di giustificare il difetto di reciprocità nei voti dei Gesuiti: *Dum scribuntur a te, Rex, milites, perpetuam tibi illi operam spondent, adeout censeantur desertores, si a signis recedant injussu tuo, neque tibi facultatem adimis eos dimittendi*. Hist. Soc. Jes. part. 5. l. 12. n. 75. pag. 77.

mo segno del Generale, volando tutti ad una sua parola da una estremità all'altra della terra (1); egli elegge, e licenzia tutt' i sudditi, egli innalza, o annichila a suo piacimento; la regola piega sotto la sua volontà, ei dispensa quando gli pare e piace, e quando vuole incatena i sudditi coi vincoli più stretti della coscienza; i privilegj e le grazie alla Compagnia accordate non pervengono ai particolari, se non se pel suo canale, ed ogni Gesuita da lui solo riconosce la facoltà più o meno limitata di godere de' privilegj del Corpo.

I Capi delle legioni sparse nell'uno e nell' altro Emisfero, e quelli, che comandano nei posti minori, sono da lui nominati, e rivocabili ad ogni suo cenno; egli estende, o restrigne i limiti delle loro funzioni (*) non solo quanto alla loro durata; ma anco quan-

(*) *Veggasi l' Annotazione IV.*

(1) *Non habent firmum domicilium, sed ex vi Instituti parati esse debent ad peregrinandum, vel habitandum in diversis provinciis, ac regionibus.. in Societate non sunt filiationes domorum, vel Provinciarum... omnes tanquam ejusdem domus reputantur, & tota Societas tanquam una provincia.* Suarez de Relig. Soc. Jes. lib. 10. cap. 3. §. 16. pag. 733... *Domus veluti castra*, ibid. lib. 4. c. 10. n. 12. pag. 318.

La Congr. 7. Decr. 21. vuole, che nelle Case dell' Ordine si mescolino Gesuiti di varie Nazioni, *ne nationum discrimina paulatim magno Societatis totius damno, introducantur*, n. 3. pag. 594.

to al loro esercizio: sono in sua mano tutt' i poteri subordinati, sì quanto alla distribuzione, come quanto alla misura. Il titolo, ch' egli accorda non è sempre accompagnato dall' autorità reale corrispondente, ma egli ne recide ciò, gli pare dover a se medesimo riservare; e quello stesso potere, che imparte ad altrui, viene da lui medesimo limitato con ordini segreti; egli esercita, quando gli piace, un'autorità immediata sovra tutti i particolari; egli ha anco da per tutto de' sudditi soggetti alla sua giurisdizione diretta (1), ed esenti da quella de' Capi subalterni per tenerli in freno. La massa delle rendite non è che l'alimento d' una cassa comune, che serve a versar de' soccorsi ovunque egli lo giudica necessario. In una parola egli è l'anima universale, che fa movere a suo grado tutte le parti di questo vasto corpo.

Sendo la guerra dichiarata all' inimico della salute, ed a suoi aderenti, si ammettono quasi truppe ausiliarie tutti coloro, che si assoggettano alla direzione dei Gesuiti, o che abbracciano le loro Dottrine; non è permessa la neutralità. Quinci quel costume notissimo di riguardar come nemici tutti coloro, cui non è possibile arrolare sotto le loro bandiere.

La varietà delle imprese, i stabilimenti senza triegua moltiplicati esigono grandi spese, e finanze proporzionate: quinci il commercio, i magazzini di mercanzie, gli ammassi d' argen-

(1) Const. 8. cap. 1. §. 3. pag. 423. & in Declar. D. & E. pag. 425. & 426.

argento pei bisogni della Società, che crede tutto riferirsi alla maggior gloria di Dio: ella deve farsi dei protettori e delle creature; vi sono anche degli amici, ch' ella si compra (1) e degli ostacoli, che non si superano, che a forza di danaro.

Sendo sovra tutto necessario il favore de' Grandi, le costituzioni raccomandano da per tutto di procurarlo con un' affettazione, che sembrerebbe poco conforme allo spirito della vita religiosa, se non si riflettesse allo scopo, che s' è proposto una Società, che senza negligere la cura della salute de' suoi figliuoli, s' è prefisso nel tempo stesso per oggetto diretto, e principale la conversione del prossimo: conversione, cui ella attende dalla persuasione, dall'insinuazione, e da altri mezzi da lei posti in pratica. Posto ciò qual maraviglia, che ai Gesuiti sia stato rimproverato il culto delle terrene grandezze, l'intrigo ed il maneggio nelle Corti? Questi son mezzi per ricondurre un maggior numero d' anime o nel sen della Chiesa, o nella strada della salute. Questa carriera porta seco non v' ha dubbio de' pericoli per coloro, che vi en-

(1) *Cui dari debere ad Dei gloriam Generalis sentiret*, Const. 9. c. 4. in Declar. D. pag. 440.

Qui gratum animum non ostendit, etiam in his temporalibus bonis, juxta modum suo statui convenientem, non potest aliorum benevolentiam, & amicitiam conservare, quod est magnum incommodum etiam humanum ac temporale. Suarez de Rel. Tom. 4. tract. 8.; de oblig. Relig. lib. 2. cap. 26. n. 14.

entrano : ma il loro scopo principale si è la santificazione del prossimo.

Gloriansi i Gesuiti d'essere dispensati dalla preghiera comune, e dagli Uffizj divini (*): troverà la Chiesa altri Ministri in buon numero, i cui talenti sono limitati a soddisfare su questo punto la pietà de' Fedeli; un più sublime impiego è riserbato ai Gesuiti. *Illis, quos ad ea audienda devotio moverit, abunde suppetet, ubi sibi ipsis satisfaciant. Per nostros ea tractari convenit, quæ nostræ vocationis ad Dei gloriam magis sunt propria* (1)

Cantare le lodi di Dio, invocarlo in comune, come ci ha egli medesimo insegnato, è l'uffizio de' semplici: il Gesuita deve combattere, e vincere, la vita attiva è la sua porzione. Non debb' essere distratto dall' Orazione comune, nè indebolito dalla penitenza (2). Bisogna aver riguardo e al suo tempo e alle sue forze.

Lo spirito di conquista è l'anima d'una Monarchia militare, ed il desiderio insaziabile di aumentarsi è il mobile della Società; l'amor proprio, che si confonde con l'amore dell' Istituto abbraciato, dispone i particolari a desiderar l'avanzamento del loro Ordine, ed i proprj vantaggj. Questo presso i Gie-

(*) *Veggasi l'Annotazione V.*

(1) Const. 6. cap. 3. §. 4. pag. 412. Bull. Greg. XIII. 1576. Tom. 1. p. 54.

(2) Const. 3. cap. 2. §. 4. & 5. pag. 377.
Const. 4. cap. 4. §. 1. pag. 383.
Const. 6. cap. 3. §. 1. pag. 412. & in Declar. ibid.
Const. 10. cap. unic. §. 10. pag. 447.

i Gesuiti è un dovere essenziale, ed un punto di coscienza. Le costituzioni (1) sono tutte a quest' oggetto indiritte; in esso devon essere i Gesuiti perpetuamente occupati: dal che ne derivano i lamenti di tutt' i Corpi, che trovansi incessantemente alle prese con questi novelli venturieri; ed urtati senza triegua dagli assalti di questo Corpo inquieto, che cerca per ogni dove il suo ingrandimento.

Secondo il sistema delle Costituzioni la maggior gloria di Dio consiste nel miglior stato possibile della Chiesa; ed uno de' più grandi servizj che possano rendersi alla Chiesa (*), è procurare l' accrescimento della Società, che combatte per lei, e che è un' epilogo di tutta la Chiesa (**) secondo l' idea, che ce ne danno i Gesuiti medesimi. Si prova colle Costituzioni alla mano, che la Società riguarda, come uno de' suoi maggiori vantaggj, l' aumento de' suoi beni, e delle sue possessioni (2) e l' acquisto delle ric-

(*) *Veggasi l' Annotazione. VI.*

(**) *Veggasi l' Annotazione VII.*

(1) *Quum Constitutionum hic finis sit, ut universum corpus Societatis, & particularia ejus membra ad sui conservationem, & incrementum, ad gloriam Dei, & universalis Ecclesiæ bonum juventur.* Proœm. in Declar. Tom. 1. pag. 357. Const. 10. cap. unic. *de modo quo conservari & augeri totum corpus Societatis in suo bono statu possit.*

(2) Constit. 3. cap. 1. §. 9. pag. 371. & in Declar. lit. H. pag. 375.

Const. 3. cap. 2. §. 7. pag. 377.

Const.

ricchezze, di cui ella fa uso ne' suoi vasti e pii progetti. Quinci ne viene la gran sete di acquistare, ed il poco scrupolo nella scelta de' mezzi giustificati dall' utilità maggiore del fine propostosi, che è la gloria di Dio, alla quale tutto debb' essere sacrificato.

Le parole, alla maggior gloria di Dio, per il maggior bene universale, per arrivare al nostro scopo, per l'accrescimento della Società, che ripettonsi senza fine, esprimono le stesse idee.

Fin da principio vennero rimproverati i Gesuiti di desiderare i beni delle famiglie dessi sono stati rivali nel commercio ai negozianti, hanno levato i Collegj, e le Cattedre alle Università, si sono impadroniti dei Seminarj e de' Benefizj, han disputato ai Vescovi, ed ai Pastori del secondo ordine i diritti più sacrosanti; ed in fine il nuovo Mondo ha loro aperta una più vasta carriera, hanno conquistate Provincie intere, hanno regnato, ed i loro combattimenti che ne' principi altro non erano che controversie, che querele, e litigj, son divenuti vere battaglie.

Lo spirito di dominazione è inseparabile dallo spirito di conquista, ed il piacer sommo, che porta seco il dominare, compensa abbondevolmente tutt' i rigori della disciplina. Tanto più i Gesuiti si danno in preda a questo piacere, quanto che par loro di vedere nella potenza della lor Società il più gran bene possibile della Chiesa.

La

Const. 9. cap. 3. §. 17. pag. 438.
Tom. 2. pag. 148. n. 2. Reg. Proc.

La dominazione si stabilisce col gastigar i ribelli, e collo spandere le grazie ed i favori sovra coloro, che s' assoggettano, e fansi schiavi. Non si deve perdonare a chi s'oppone al più gran bene generale. Chiunque è nemico della Società, chiunque attraversa i suoi disegni, o ha l' ardire di screditarla, è nemico di Dio e della Chiesa: quinci quell' implacabil vendetta, che da lei si pone in opra contro coloro, che le resistono: quinci altresì quella ferale dottrina intorno l' omicidio (*), ed intorno la calunnia, sparsa ne' libri della Società.

Per opposto quelli, che si sottopongono debbon esser trattati con dolcezza, e ricevere favorevoli condizioni: quinci quella dottrina versatile, che è confederata eziandio coi riti superstiziosi dell'idolatria; quinci parimenti quella morale comoda, che patteggia con tutte le passioni.

La forza deve anch'essa soventemente essere impiegata per far alle anime una salutevol violenza; e viene in soccorso la frode alloraquando la violenza non riesce. L' uso n' è legittimo in una guerra santa e giusta: ciascuna Città, in cui la Compagnia ha voluto metter piede, è stata il teatro di molti combattimenti; è entrata nell' une con la forza, e nell' altre cogli artifizj. L' elezione di questi diversi mezzi dipende da una prudente politica; e la destrezza (1) nel maneg-

(*) *Veggasi l' Annotazione LXX.*

(1) Const. 4. cap. 8. §. 8. pag. 392.
Const. 7. cap. 8. in Declar. Lit. F. p. 419.
Const. 9. cap. 6. §. 12. p. 444.

Con-

neggiare gli spiriti viene sovra tutto raccomandata dalle Costituzioni.

Nell'elezione del Capo, che presiede a sì grandi imprese (1) prescrivono le Costituzioni, che debbasi aver riguardo alla nobiltà (2) del soggetto da eleggersi, ed alle ricchezze pria da esso nel secolo possedute, onde sia fregiato di maggiore autorità, ed abbiasi in maggior considerazione e nell'ordine, e fuori: ma sovra tutto in esso esigono una fermezza a tutta prova, per resistere alle minacce, ed alle preghiere delle Potenze terrene (3); un coraggio, che sia superiore alla favorevole sorte e sinistra, ed una grandezza d'animo, che lo dichiari un Monarca de-

Congreg. 1. Decr. 6. Interr. 9. p. 456.
Tom. 2. p. 53. §. 5., p. 64. §. 1. pag. 66. §. 1. p. 144. §. 1.

(1) *Ad ... res magnas in divino servitio aggrediendas; in eisque constanter, quando id convenit, perseverandum*. Const. 9. c. 2. §. 5. p. 435.

Constantia in prosequendis. Congr. 1. Decr. 6. Interr. B. p. 456.

(2) Const. 9. cap. 2. §. 9. pag. 435. Decl. C. pag. 436.

(3) *Non propter contradictiones (licet a Magnis & Potentibus excitatas) animum despondendo; nec ab eo, quod ratio, & divinum obsequium postulat, ullis eorum precibus, aut minis separari se sinendo, ut omnibus demum casibus, qui incidere possunt, sit superior: nec prosperis efferri, nec adversis deiici animo sese permittat*. Const. 9. c. 2. §. 5. p. 435. Vita di S. Ignazio del Bouhours l. 3. p. 307.

degno di comandare ad una potente Società. *Magnitudo animi ac fortitudo* (1).

Non è però nemmeno totalmente obliato nelle Costituzioni il linguaggio dell'umiltà; La Società parla in esse di se medesima coi termini più modesti, *hæc minima Congregatio*; ma questa stessa modestia puzza di superbia e d'alterigia: a canto di tali espressioni, colle quali onora se stessa la Società senza pregiudizio di sua grandezza, trovansi in ogni pagina idee le più fastose della sua vocazione, de' suoi successi; e nelle Bolle il confronto cogli altri Ordini torna sempre a vantaggio de' Gesuiti, il che è adattatissimo ad ispirar loro il disprezzo del Clero secolare e regolare, ed il più alto concetto della lor Società dei membri, che la compongono. Dal che ne siegue quella vanità, che loro viene sì costantemente rimproverata, e quell' amore sregolato del loro Ordine, che è una sorgente inesausta d'illusioni.

Furono alzate le grida contro il Gesuita Poza, che attribuiva alla sua Compagnia il privilegio d'essere infallibile: questo paradosso può essere fondato su' varj testi delle Costituzioni, che sembrano proporre il giudizio teologico della Società (2) come la regola

(1) *Animi etiam magnitudo ac fortitudo est ei pernecessaria*. Constit. 9. c. 2. §. 5. p. 435. *De magnitudine animi naturali & habituali in rebus aggrediendis & de constantia in prosequendis*. Congr. 1. Declar. 6. Inter. 3. p. 455.

(2) Exam. gener. c. 3. §. 11. p. 344.
Const. 3. c. 1. in Delar. O. p. 375.
Congr. 1. Decr. 6. Interrog. 6. p. 456.

gola del credere la più sicura; il che senza dubbio ha fatto dire agli autori dell'Imagine del primo secolo, esser ella il Razionale, ovvero l'oracolo (1) appeso al petto del sommo Sacerdote. Il Libro stesso colloca tutt' i Gesuiti nel ruolo de' Santi (2); egli serve di regola nella Corte Celeste, che Gesucristo degnasi andar incontro a tutti quelli, che mojono in quest'Ordine per riceverli.

Non temono punto i Gesuiti di pubblicare in uno de' tre sermoni sulla beatificazione di S. Ignazio stampati a Poitiers nel 1611. (3), che i loro Fratelli laici possono a cagione del lor talento e sapere far delle lezioni ai Consiglieri dei Re. Pretendon essi d'essere stati istruiti per supplire ai difetti di tutti gli Ordini; i loro Cherici (4) aventi la sola prima tonsura hanno diritto di predica-

(1) Imago primi Sæc. lib. 5. p. 622.

(2) Veggasi *Imago primi sæc.* p. 649., ove questo privilegio, almeno per tre secoli, è appoggiato sovra varie rivelazioni. *Hoc est hominum Societatis Jesu privilegium, ut mortuum Jesuitam obvius Jesus excipiat*. Ibid. p. 648.

(3) Predica di Deza, una delle tre dal Gesuita Sollier tradotte e fatte stampare a Poitiers nel 1611. presso Menier. Mem. presentata al Consiglio dalle Università nel 1625. p. 11.

Mor. prat. t. 1. p. 117.

Mercur. Francese t. 2. p. 145.

(4) Boll. Paul. III. 1545. t. 1. p. 11. Const. 7. c. 4. §. 7. p. 421.

dicare nelle pubbliche piazze (1), e d'istruire il Clero ed i popoli. Il titolo misterioso di Compagnia di Gesù appartiene loro a giusta ragione; essi sono i novelli Apostoli successori de' primi Padri del Cristianesimo. Questa non è già una nuova Congregazione (*); ma bensì il rinovamento dell'Istituto degli Apostoli, da quali non differiscono che quanto al tempo: ciò ricavasi parimenti dall' Immagine del primo secolo; ma questa successione degli Apostoli trovasi altresì accennata negli Esercizj spirituali (2), e nella Congregazione XI, ove viene felicitata la Società

(*) *Veggasi l' Annotazione VIII.*

(1) Questo privilegio ha due effetti principali. 1. non solo permette loro di predicare nelle pubbliche piazze, ma loro ancora ne conferisce il diritto di modo che non possono esserne impediti da qualsivoglia persona senza giusta causa, nemmeno da chi ha il dominio di tali piazze, o la giurisdizione temporale sul territorio. Suarez de Rel. Soc. Jes. l. 9. c. 1. §. 26. p. 670. Glossa marginal. in Clem. Dudum de sepult.

2. Chiude la bocca ai cattivi critici, che giudicherebbero indecente tal genere di predicazione. Suarez ibid.

Questo privilegio cotanto esteso emanò nel tempo stesso e dalla podestà spirituale, e dalla podestà indiretta sul temporale; siccome la facoltà di eriger case e Chiese in qualunque luogo senza il beneplacito e la permissione de' Principi, e de Vescovi.

(2) Eserciz. Spirit. hebdom. 2., die 4. punct. 2. & 3. pag. 406.

come con felice augurio per vederſi raunata in quel giorno ſteſſo, in cui la Chieſa celebra la feſta della diſceſa dello Spirito Santo ſull'Aſſemblea degli Apoſtoli, e de' Diſcepoli (1).

Fra i ſegni equivoci d' umiltà ſi può numerare il voto ſemplice (2), per cui ogni Profeſſo rinuncia a qualunque Dignità eccleſiaſtica, e a qualunque Prelatura, quando però il ſuo Superiore non lo obblighi ad accettarla.

Queſto Voto è ſeguito da un' altro, in virtù del quale ogni profeſſo, forzato dall' ubbidienza ad accettare qual ſi voglia Prelatura promette di perſeverare nella ſommeſſione ai conſigli del Generale, o di quella perſona, che ſarà da lui collocata preſſo il Geſuita Prelato.

Queſt' ultimo voto è limitato coll' apparente reſtrizione, ſe il Prelato giudicherà, eſſere il ricevuto avviſo da preferirſi ai proprj ſentimenti; ma queſta reſtrizione, conforme il ſolito, reſta bentoſto tolta di mezzo mediante la clauſula: *inteſo il tutto ſecondo le Coſtituzioni*, le quali preſcrivono, che debbaſi ſottomettere il proprio giudizio a quello del Generale. Se ſi riſponda, che l' ExgeſGeſuita divenuto Prelato non ha più alcun ſuperiore nell' Ordine, e che le Coſtituzioni ciò accordano eſpreſſamente (3), io domando, perchè mai ſi aggiunga nella formola

(1) *Die* 7. *Junii*, *qui felicibus auguriis incidit in tertium diem feſtum delapſi in cætum Apoſtolorum*, *&* *Diſcipulorum Spiritus Sancti*. Decr. 8. pag. 639.

(2) Inſtit. Societ. Jeſ. Tom. 2. p. 167.

(3) Conſt. 10. cap. unic. §. 6. p. 446.

mola de' Voti, che dovrà interpretarsi secondo le regole della Società una promessa, l' esecuzione della quale si riferisce al tempo dell' Episcopato: bisogna ben dire, che si conti almeno sul abito di piegare sotto l' autorità delle Costituzioni, e di riguardare gli oracoli del Generale come infallibili (*)

Io non mi porrò qui ad esaminare, come si giustifichi la temerità di questo Generale, che pretende assoggettarsi i Prelati, e dirigerli nell' ufficio Pastorale (1), che a lui in conto alcuno non è confidato.

Ciò, ch' io considero principalmente, si è, che malgrado la prerogativa attribuita al Generale sovra i Prelati esciti dalla sua scuola, ed una strada ben ampia quinci aperta per usurpare un grandissimo poter nella Chiesa, lo spirito della Società non è mai stato, di invadere le Dignità Ecclesiastiche, ma per opposto d' allontanarne i suoi figliuoli. Ella, ella stessa c' insegna, che teme di restar priva dei soggetti necessarj al fine, che si propone. Lo spirito del corpo e la ambizione permanente han fatto tacere un' ambizion passaggiera, *ne Societas his hominibus, qui ad propositum sibi finem sunt ei necessarii, privetur* (2)

Sono adunque i migliori soggetti quelli, che la Società vuol per se stessa. Le più celebri

(*) *Veggasi l' Annotazione IX.*

(1) *Procura, quam de animæ meæ salute, ac recta muneris mihi impositi administratione gerere debeo*. Form. Vot. simpl. n. 5. Tom. 1. p. 448.

(2) Const. 10. c. unic. §. 6. p. 446.

lebri Religioni rallegransi alloraquando la Chiesa trova nel loro seno uomini apostolici capaci d'occupare le più gran Sedi ; la Società più gelosa non vuole in conto alcuno essere privata de' suoi appoggj : le Costituzioni ce lo dichiarano apertamente.

Or siccome tutte le sue mire, tutte le sue risoluzioni tendono alla maggior gloria di Dio, bisogna supporre necessariamente, che un Gesuita (*), quando soddisfaccia ai doveri del suo Apostolato, sia più utile alla Chiesa, che un gran Vescovo : quest'è un opinione ben vantaggiosa dell'eccellenza delle loro funzioni.

Altre ragioni meno avvertite hanno influito al regolamento, che trovasi inserito nelle Costituzioni al Capo dell'accrescimento della Società. Era cosa essenziale per conservare l'indipendenza verso tutte le Potenze, il concentrare nell'Ordine l'ambizione, e lo zelo dei Gesuiti. Lo sforzo generale per l'ingrandimento del corpo sarebbesi infievolito, se i particolari avessero potuto ravvisar al di fuori onori più grandi da ottenersi, e maggiori beni da promoversi. Nulla v'ha di più capace ad ispirare a tutt'i sudditi un'alta idea della loro esistenza, ed un amor cieco del loro Ordine, quanto questo disprezzo politico delle Dignità Ecclesiastiche.

Nel frontispizio dell'Immagine del primo secolo si dipinge la Società sotto figura d'una donzella, cui tre Angeli incoronano, la Mitra, ed il Capello Cardinalizio sono a di lei piedi a mano sinistra ; simile appunto a quel

Po-

(*) *Veggasi l'Annotazione X.*

Popolo, i di cui Cittadini dominavano sovra una gran copia di Re, distribuivano le Corone, e non le riguardavano nè punto nè poco come oggetti della lor ambizione.

Ed ecco come potrebbesi trovare nell' Istituto, e Costituzioni il germe, che doveva necessariamente far nascere e i difetti senza numero rimproverati alla Società, e ciò ch' ella ha avuto di virtuoso; il bene, ch' ella ha oprato, ed i mali infiniti, che ha prodotti. Il suo ingrandimento, il suo bene particolare considerato come bene generale, il suo interesse temporale considerato come istromento della maggior gloria di Dio, e come mezzo promovente l' interesse spirituale de' Fedeli; il desiderio di piacere, e di dominare sotto lo specioso pretesto di guadagnare le anime, sono i principj, che presiedono alle Costituzioni ed alla Morale.

Suarez accorda, che l' obbligo e la cura di cercare le anime (1) assunta da un Ordine religioso come fine primiero e principale, a parecchj pericoli lo esponga, ed in particolarità all' orgoglio, all' ambizione, alla vanagloria, ed a' falli di fragilità. Ma questo secondo lui è talmente proprio dell' Ordin suo, che gli conviene perfettamente, e non conviene a verun altro; (2) d'onde conchiude, che lo Spir. Santo gli concederà quelle grazie,

 che

(1) Questa è un' objezione, che fa a se medesimo il Suarez, ma egli non mette in dubbio il principio, solo ne nega l' applicazione. De Relig. Soc, Jos. l. 1, c. 2. §. 4. p. 387.

(2) *Ita illi convenit, ut nulli alteri Religioni conveniat*. l. 1. cap. 2. §. 12. p. 390.

che sono proporzionate alla sua vocazione (1). Questa promessa de' soccorsi sovranaturali fondata sulla supposta direzione dello Spirito Santo nella formazione dela Società; non mette in calma lo spirito di coloro, che hanno conosciuti gl' inconvenienti dell' Istituto alla vista del primo piano: tutti gli eccessi, de' quali il mondo è stato successivamente testimonio, sono stati predetti nella sua origine.

I Cherici regolari trasandano per massima tutte le pratiche della vita regolare per appropriarsi sotto le insegne della Corte di Roma i sacri diritti de' Pastori, e l'appanaggio delle Università; un' Ordine novello, che sdegna la penitenza, la preghiera comune, e tutte le opere, che da' Santi fondatori dell' ordine monastico furono maggiormente raccomandate, per non occuparsi se non se nella conquista dell' universo; (*) un Religioso eretto in Monarca, e divenuto padrone assoluto d'un' immensa copia di sudditi destinati ad istruire e dirigere le Nazioni; privilegj ambiziosi, ed in certa tal qual maniera necessarj a codesti nuovi Apostoli per servir loro di salvocondotto nell' esercizio delle loro funzioni, e nelle loro scorrerie, per terra e per mare, debbono percuotere d'insolito stupore tutti gli spiriti non addormentati, e far presaggire le conseguenze di questo novello Istituto.

La

(*) *Veggasi l' Annotazione. XI.*

(1) *Gratiam vocationis ... verisimile est ei dari copiosiorem & majorem, quæ ad altiores effectus divinæ gratiæ assumitur.* l. 1. cap. 7. §. 10. p. 411.

La singolarità del piano decideva abbastanza del genio di codesta milizia, e dello spirito delle sue Leggi; si poteva prevedere, che stata sarebbe ardita e costante nelle sue imprese, varia ed astuta ne' suoi mezzi, audace ne' suoi sistemi, sempre unita nel suo corpo per sostenerli, e gelosa fino all'eccesso dell' ubbidienza cieca promessa con voto al suo Capo per dominare sul mondo tutto. I più grand'uomini della Chiesa e dello stato si scossero ed alzarono le loro grida alla vista delle prime Bolle confermative dell' Istituto, ed ai primi passi della Società nascente. Or che avrebbero eglino detto, se avessero vedute le Costituzioni, e gli avvenimenti posteriori?

ANNOTAZIONI

Citate nel decorso di questo Capitolo I.

Annotazione I.

Il Laynez, come riferisce Fr. Paolo nella sua Storia del Concilio di Trento l. 8, nella Sessione dei 16. Giugno 1563, disse, che il Tribunale del Papa era quello di Gesucristo. Il Teologo Hugonis si esibì di dimostrare, che questa proposizione era empia e scandalosa. Veggasi il Continuatore del Fleury, l. 164. n. 74. Il Gesuita Pallavicino l'ha levata dal discorso del Laynez; nondimeno egli l'adotta, e ne fa l'apologia in un'altro luogo della sua Storia. Questa proposizione, dice, ha un senso ottimo, e verissimo: non

volendo Iddio esercitare per se medesimo nel mondo la podestà giudiziaria, conveniva stabilire un Magistrato supremo umano, che l' esercitasse a suo nome, ed il cui tribunale fosse il medesimo che il supremo tribunale di Dio in terra. *Non volendo Iddio*, son sue parole, *esercitar egl' immediatamente la podestà giudiziale nel Mondo; convenne, che si ponesse un Magistrato supremo umano, il quale la esercitasse a suo nome; e che però il tribunale di quel supremo Magistrato fosse un medesimo col sommo tribunale di Dio in terra*. Istor. del Conc. di Trento l. 7. c. 14, n. 3. Il medesimo Pallavicino riferisce con ammirazione, e compiacenza i celebri ragionamenti del Laynez nella Sessione dei 20. Ottobre 1562, ibid. l. 18. c. 15, n. 1. seguent., nella Sessione dei 16. Giugno 1563. l. 21. c. 6. n. 3. e seg. nella Congregazione dei 2 Ottobre del medesimo anno, l. 23. c. 3, n. 30. Vi si vedranno tutte le nostre massime combattute col maggior ardore dal Compagno, e Successore di S. Ignazio; e convien confessare, che la lettera del Fondatore ai Gesuiti Portoghesi, è dettata dai medesimi principj, Inst. Soc. Jes. t. 2. p. 166, 20. Il Laynez vi aggiunse un' adulazione politica; e superò nel Concilio di Trento i più ampolosi adulatori della Corte di Roma. Lo spirito della sua Compagnia era quello, che parlava per bocca sua: Questo spirito non ha cangiato nè ponto nè poco.

Secondo gli Autori dell' Immagine del primo secolo, i Gesuiti si sottopongono ad una intera sommessione verso il Vicario di Gesucristo ad esempio degli Apostoli, che miravano sempre il Salvadore presente nella persona di S. Pietro. Sembra nondimeno, che

S. Pao-

S. Paolo vi abbia trovata della differenza ; poichè resistette in faccia a Cefa . I Gesuiti rispondono, che questo Cefa non era Pietro . Arduino in cap. 15. Act. Apost. & in cap. 2. Epist. ad Gal. Berruyer ; N. T. par. 2. pag. 14. e seg. Tesi sostenuta in Marsiglia nel 1753.

Dicon essi, che il menomo segno della volontà del Sommo Pontefice è per essi un'oracolo divino. *Ejusque nutum pro divino oraculo semper intuentur* . Imago 1. sæcul. Soc. l. 1, p. 65.

Il tribunale del Papa è quello di Gesucristo; egli governa il mondo Cristiano col soccorso dei Gesuiti, successori, ed imitatori degli Apostoli . Ecco secondo essi la Monarchia tal quale han voluto eglino stessi stabilirla in Inghilterra, e nel Giapone. Un menomo cenno del Papa è un'oracolo divino: ecco il fanatismo di quelli della Società, che ciò credono, e la politica di quelli altri , che ciò non credono.

Annotazione II.

L'entusiasmo dei Gesuiti pel loro Ordine è inconcepibile: io non sono già per intraprendere a darne una giusta idea; io , anco volendolo, nol potrei far a dovere , e non potrei mai dipignere co' colori abbastanza vivi l'alta opinione, ch'essi hanno della loro Società, ed il loro amore sregolato per questo idolo. Si vedrà in progresso , almeno in parte, ciò che essi pensano sulla grandezza , e nobiltà della lor sorte . La loro origine è celeste; Iddio gli ha suscitati, sono governati con leggi dettate dallo Spirito Santo : *Societas , quæ mediis humanis instituta non est.*

Const.

Conſt. p. 10, c. unic. §. 1. T. 1. p. 445. *Dominus Deus ideam totam Societatis noſtræ tum exteriorem, tum etiam quæ ad interiorem virtutum formam pertineret, ei (Ignatio), tanquam Capiti, & fundatori communicavit*. Procem. Direct. Exercit. §. 3. T. 2. p. 433.

Totam Societatis formam, & quaſi fabricam Ignatio divinitus oſtenſam creditum fuit. Imag. 1. ſæc. l. 1, p. 81.

Societas a Deo, non ab homine originem trahens. Ibid. 66.

Jeſus primus ac præcipuus Auctor Societatis. Ibid. l. 1. c. 3. p. 64. & c. 4, p. 66, & ſeq. *Ne neſciat Societas parere ſe legibus ab Jeſu & Maria magis quam ab Ignatio latis*. Ibid. p. 74.

Spiritum Sanctum fuiſſe principalem hujus Religionis Auctorem. Suarez de Rel. Soc. Jeſ. l. 1. c. 4. §. 4, p. 397. *Ignatium ſpeciali inſtinctu illuminando*. Ibid. & §. ſeq. *Unde fit, ut quantum attinet ad ſubſtantiam Inſtituti .... non ſolum credendum ſit, habuiſſe B. Ignatium quomodocunque Spiritus Sancti excitationem, & inſpirationem, ſed etiam ſpecialiſſimam directionem*. §. 13. p. 401.

Suarez non crede, ſieno ſtate dettate dallo Spirito Santo tutte le parole, come quelle delle Divine Scritture agli Scrittori Canonici; ma ſoltanto le coſe eſſenziali allo Iſtituto. Ibid. Il Laynez, conſultato da S. Ignazio, diede la medeſima deciſione, e S. Ignazio lo credette. Vita di S. Ignazio del Bouhours l. 3. p. 282. Parigi 1679. Checche ne dica il Suarez la comune opinione ſi è, non eſſere ſtate dettate agli Scrittori canonici le parole; quindi l'Iſtituto dei Geſuiti non è men divino delle Scritture, poichè egli ci aſ-
ſicura,

ficura, aver avuto S. Ignazio il movimento, l'ispirazione, e la direzione specialissima dello Spirito Santo. Questa pretensione è ben grande.

Annotazione III.

S. Ignazio ha voluto, che la ubbidienza, sì necessaria nello stato militare, fosse nella Società la prima e principale virtù. *Obedientiæ virtutem, summi in militia momenti, vult in Societate primam etiam, ac principem esse*. Imag. 1. Sæc. p. 69.

Veggasi l' Epistola di S. Ignazio ai Gesuiti di Portogallo (Instit. Soc. Jes. Tom. 2. p. 161.) la sommessione del proprio giudizio agli ordini del Superiore ivi è paragonata alla sommessione ai dogmi della Fede. Ibid. p. 165. num. 18. Si citano gli esempj d' Abramo, di S. Mauro discepolo di S. Benedetto, che si gittò in un lago; d' un Monaco, che andò a cercar un Leone. Ibid. Il Fondatore lascia agli altri Ordini la superiorità per quello riguarda i digiuni, le vigilie e le astinenze: l'ubbidienza cieca è quella, che debbe distinguere il Gesuita. Ibid. p. 161.... anche quando il Superiore manca di prudenza e di probità, *etiamsi Superior prudentia & consilio minus valeat*. Ibid. p. 161. col. 2. *Sive probitate... careat*. Ibid. p. 162. col. 1. Questa ubbidienza da S. Ignazio prescritta è lo stendardo della Società, secondo l' espressione di S. Francesco Borgia; quest' è lo scopo, al quale tutto si riferisce nella Compagnia di Gesù; quest' e il suo più saldo riparo. *Ad quam Societas omnia refert tanquam ad scopum & vexillum, quæque ejus est turris præcipua*. Epist. Præpos. Gener. Antuerpiæ, apud Meursium 1635. p. 63. Cosa sarà adunque di questa

Socie-

Società, se questa ubbidienza vien riprovata dal diritto naturale, e divino?

Ognuno sa, che i Gesuiti debbon essere tra le mani del Generale come un cadavere, ch' egli agita e muove a suo piacimento, o come un bastone di cui si serve a sua volontà. Const. 6. c. 1. §. 1. Queste celebri similitudini piamente adoprate da alcuni mistici sono difettosissime in un corpo di leggi, le di cui espressioni debbon esser esatte. Tuttociò le accompagna nel Codice Gesuitico, le determina al senso il più vizioso; e per altra parte non debbon essere tolerate dopo gli errori di Lutero, e la condanna, che ne ha fatta il Concilio di Trento, Sess. 6. Can. 4, e 5. *Si quis dixerit, liberum arbitrium a Deo motum & excitatum nihil cooperari .... sed veluti inanime quoddam nihil omnino agere, mereque passive se habere, anathema sit.* I Luterani insegnavano, che il libero arbitrio cedeva sotto l'operazione della grazia, come la creta fralle mani del Vasajo, e nondimeno essi rigettavano la comparazione del tronco inanimato. Il Concilio ha definito, non essere meramente passivo il libero arbitrio mosso ed eccitato dalla Grazia. La grazia necessitante di Lutero, e di Calvino non è più contraria alla libertà, di quello sia il comandamento al quale si cede, come il cadavere il bastone si lasciano movere ed agitare.

Annotazione IV.

Il Suarez osserva, che il Generale non può creare un Provinciale senz' alcuna sorte di giurisdizione; perchè la giurisdizione è essenziale a quest' uffizio; ma sta in arbitrio del Ge-

Generale l'accordargliene più o meno: essi dipendono assolutamente da lui per questo più, o questo meno, *quoad quantitatem jurisdictionis*.... a un di presso come i Vescovi dipendono dal Papa, *hoc fere modo pendent Episcopi a Papa*. De Relig. Soc. Jes. l. 10. c. 5. n. 3. p. 739. Questo confronto non è glorioso pe' Vescovi. Il falso sistema dei Gesuiti sul Episcopato è seguito costantemente. Quì si vede ove andavano a finire i ragionamenti del Lainez nel Concilio di Trento, e la lettera ai Gesuiti di Portogallo, che tutto tende all'unità del potere, dopo aver stabiliti gli precetti dell'ubbidienza cieca: un solo mobile universale, che fa girare tutti gli Cieli: un solo Dio, da cui dipendono le Gerarchie celesti subordinate le une alle altre: un Papa in terra, che comunica il moto a tutti gli membri della Gerarchia ecclesiastica, e ch' è la sorgente, d'onde derivano tutte le podestà, *in Hierarchia ecclesiastica.... cujus omnia membra & functiones ab uno generali Christi Domini nostri Vicario derivantur*. Inst. Soc. Jes. tom. 2. p. 166, n. 20.

Il P. Fontaine pretende, che i Vescovi debbano al Papa quella stessa ubbidienza, che debbono i sudditi fedeli al loro Principe, i Religiosi al lor Superiore, i domestici al Padre di famiglia, le donne ai lor mariti, gli orfani ai lor tutori, i figliuoli a' lor genitori. Const. Theol. propugn. t. 1. in prolog. p. 68, col. 2.

Annotazione V.

Paolo IV. voleva, che i Gesuiti assistessero al Coro, e che il Generale fosse eletto ogni tre anni. Il Laynez ricevette tali ordini con

le

le apparenze della più perfetta rassegnazione alla volontà del S. Padre, ma poi fece andar in fumo e l'uno e l'altro progetto. Il Cardinal Pacheco era stato mandato alla Congregazione, acciò si esaminasse, se conveniva, che il Generalato fosse perpetuo, o semplicemente triennale; il Laynez fece stabilire, che non si dovesse trattare di qualsivoglia affare, se non dopo l'elezione del Generale. Veggasi Congr. 1. Sacchini Hist. Soc. Jes. par. 2. l. 2. n. 19. Essendo stato eletto lo stesso Laynez, furono fatte istanze, acciò fosse conservato l'Ordine nella sua purità. Il Papa, se prestiam fede al Sacchini, sembrava inclinato alla perpetuità, ibid. n. 28. ma le sue disposizioni si cangiarono: questo era uno di que' spiriti veementi, che van soggetti a variazione, ibid. n. 58; egli insistette sulla necessità del Coro, e contro la perpetuità del Generale. Il Laynez raddoppiò la sua sommesione, e il suo rispetto; ma fece osservare alla sua Compagnia, che non doveva darsi pena del cangiamento progettato nel Generalato; ch' erano per accadere delle rivoluzioni nello spazio di tre anni; n. 63; che quanto al coro, bisognava cercar mezzi per dar soddisfazione al Papa: se ne fecero alcune dimostrazioni nella Casa professa. Il Cardinal Jacopo Puteo consolò molto i Padri, dicendo loro, che l'ordine del Papa non era se non un semplice comandamento, che spira colla morte di chi l'ha fatto. n. 65. Il Papa era vecchio, e non sopravvisse lungo tempo. Pio V. Domenicano, e prevenuto a favore degli usi del suo Ordine, non poteva approvare i voti condizionati, che fanno i Gesuiti; essi ressistettero,

ro, e il loro Storico pretende, che il Papa riconofceffe la forza delle loro ragioni. (Sacchini Hift. Soc. Jef. p. 3. l. 3. n. 22.), ma non fu poffibile di fargli capire i motivi dell'efenzione dal Coro. In vano gli fu rapprefentato, che queflo cangiamento ofcurerebbe tutta la glòria della Società, *ne Societas minuatur*, & *obfcuretur*, ibid. n. 16. I Gefuiti prefero il partito di dilazionare, *dilationis beneficio contenti fuere*, n. 25. Il rifpetto dovuto al fupremo Paflore gli rattenne dal fare de' più gagliardi movimenti *verecundia fummi Paftoris tenuit, ut ultra vehementius tenderent*, ibid. Pio V. diede altresì loro dell' inquietudine, fovra un articolo effenziale: egli vietò loro d' ordinar Sacerdoti a titolo di povertà quelli di loro, che non foffero legati con voti folenni. Il S. Padre credette, che quelli ch' erano giudicati degni del Sacerdozio, poteffero effer ammeffi alla profeffione. Dopo aver ifperimentati tutti gli efpedienti per rimediare à quefta innovazione, fi pensò durante quefto Pontificato, di accrefcere il numero de' Profeffi dei tre voti, n. 26. e 38.

Annotazione VI.

Il bene, ed il male della Società, è il bene ed il male della Chiefa; per confeguenza il maggior bene della Società, è la maggior gloria che Iddio poffa ricevere in quefto baffo mondo. Afcoltiamo l'Aquaviva nella duodecima delle fue decretali in data dei 29. Luglio 1611.

Noi, che da qui, come da un luogo eminente poffiamo con un'occhiata contemplare tutta

tutta la faccia del nostro Ordine; di leggieri conosciamo, che quantunque non abbiano mai mancato le tribolazioni, e persecuzioni per questa Compagnia, non sono però mai state nè sì universali, nè sì continuate come quelle, che di presente le vengono mosse in varie provincie da ogni genere di persone. Quindi è, che sollecitati dal dovere del nostro uffizio, eccitiamo ciascuno, e lo scongiuriamo per le viscere di Gesucristo di abbracciare unanimemente e di cuore questa causa, che non è soltanto quella della Società, ma eziandio quella della Chiesa di Dio, il di cui interesse è evidentemente, ed intimamente congiunto allo stato o infelice, o florido del nostro Ordine.

„ Nos sane, qui in hoc loco, tanquam
„ ex specula totius Ordinis nostri statum
„ uno aspectu contemplare possumus; facile
„ animadvertimus, licet nullo unquam tem-
„ pore, nunc hac, nunc illa ex parte, ad-
„ versa defuerint; tanto tamen & magis
„ universales & magis continuas tribulatio-
„ nes variis in Provinciis nunc esse, quæ a
„ multis, diversisque hominum generibus
„ inferantur, ut officii nostri necessaria qua-
„ dam instigatione permoti, excitare omnes
„ (1) cogamur, ac toto cordis affectu in
„ Chri-

(1) La traduzione della parola *omnes* non è letterale: significa egli questo termine tutti gli Gesuiti? significa tutti gli Fedeli? Si può dire, che il Generale non ha in vista che i soli Gesuiti; ma era egli necessario di esortarli tutti ad abbracciare la causa della Società. V' ha dell' apparenze, ch' egli ecciti tutti ad eccitar tutto il mondo.

„ Christi visceribus orare , ut communi stu-
„ dio , atque ope communem hanc causam
„ complectantur ; nec Societati modo nostræ,
„ sed ipsi etiam Dei Ecclesiæ communem ,
„ cujus cum rationibus conjunctissimus pro-
„ cul dubio status est , seu melior, seu dete-
„ rior hujus Religionis „ Epist. 12. Aquav. ec.
Antuerpiæ apud Meursium.

Questa confusione appunto d' interessi della Società , della Chiesa , e della gloria di Dio., è il punto di congiunzione dell' amor proprio , della superbia , e del fanatismo, da cui derivano come da sua radice gli errori , ed i delitti.

Sarebbe per verità una cosa assai curiosa lo scorrere le varie tribolazioni , di cui lagnavasi l' Aquaviva il dì 29. Luglio 1611.

I Domenicani ostinavansi a difendere la Dottrina di S. Tommaso contro i nuovi sistemi del celebre Molina.

Papa Paolo V. nel 1608. aveva permesso ai Religiosi con certe condizioni di predicar la Fede nel Giapone , il che derogava al privilegio esclusivo dei Gesuiti pel governo di codesta Chiesa. Gl' Inglesi non erano contenti della congiura delle polveri ; condannavano alla morte coloro, che n' erano stati li motori , e gli approvatori. Il Re Jacopo I. esigeva il giuramento di allegeance ; giuramento giustissimo e necessarissimo in quelle circostanze : i Gesuiti mettevano sossopra e cielo e terra per distogliere i Cattolici dal farlo. I Francesi piagnevano il più grande dei Re ; non volevano adottare la Dottrina regicida ; il Parlamento di Parigi aveva condannato alle fiamme nel 1610. il Libro del Mariana. L' Università non voleva

permettere, che venisse pregiudicato al suo privilegio riguardo all'insegnare.

La Signoria di Venezia pretendeva, che gli Ordini Religiosi dovessero sottomettersi alle Leggi dello Stato; ed in conseguenza non voleva più i Gesuiti. Erano stati sforzati in Dantzich a restituire un Monastero di Religiose, ed in Thorn la Chiesa maggiore, di cui s'erano impadroniti. Il falso Demetrio, ch'era montato sul Trono di Russia pei loro intrighi, sendo stato ucciso, essi erano stati costretti a sortire dalla Moscovia, ed a rinunziare agli stabilimenti fatti per opra dell'Usurpatore. Sigismondo tutto dipendente dai loro consigli aveva perduta la Svezia, e la Polonia era agitata in conseguenza di molti falsi passi di questo Principe, di cui erano essi medesimi stati gli autori. Si possono vedere in una memoria presentata alla Dieta del 1607. i varj eccessi, che loro vengono rimproverati sotto questo Regno, e sotto il precedente. E per finirla in una sola parola, tutti gli torbidi, che desolavano l'Europa da molti anni, sono riferiti da questa memoria alla smisurata ambizione, che avevano i Gesuiti di regolare gli Stati, e gl'Imperj (il Tuano l. 138.) Contuttociò l'Aquaviva gli aveva avvisati ad andar cauti, acciò non si sospettasse, che i Gesuiti volessero movere tutto l'Universo, *ne videantur nostri omnia movere*. Inst. Soc. t. 2. p. 377. n. 7.

Siccome è un dovere per essi lo accrescere ed ingrandirsi, ed una necessità il dominare pel bene delle anime; così essi credonsi vessati da tutti quelli, sovra cui non possono dominare. Tutti quelli, che si oppongono

no a lor progressi per conservare i beni, i diritti, ed i privilegi, di cui sono in possesso, sono rispetto a loro una specie d'usurpatori.

Annotazione VII.

L'origine della Società è divina; la sua destinazione è subblime: è stato prevveduto dai Profeti, che sarebbe venuta alla luce ne' tempi stabiliti per difendere e proteggere la Chiesa; ella ha adempiuto la Profezia di Malachia spargendosi per tutto l'universo: *Societas toto orbe diffusa implet Prophetiam Malachiæ*. Imag. prim. sæc. l. 2. p. 318. Gli Scrittori della Società le applicano ciocchè il Profeta Reale ha pubblicato di Sionne, vale a dire della Chiesa di Dio: *gloriosa dicta sunt de te Civitas Dei.... ipse fundavit eam Altissimus*. Ibid. l. 5. c. 1. p. 582. Siccome Gesù è nella Nave della Chiesa, così è nella Nave della Società, ibid. lib. 4. c. 1. p. 483. Suarez asegna per indizio della direzione dello Spirito Santo sull'Ordine dei Gesuiti, la conformità di questo stabilimento con quello della Chiesa: egli prova con questo parallelo, che l'Autore della Religione è altresì l'Autore della Società, egli cava i suoi argomenti dalla eminente santità de' primi Istitutori della Compagnia di Gesù; e da varj altri rapporti: la costanza nelle persecuzioni; l'accrescimento pel sangue de' martiri, la dilatazione pronta e rapida, il mondo convertito da un picciol numero d'uomini, l'unione de' membri col capo. " Sic " ergo ex perfecta unione charitatis mem" brorum hujus Religionis inter se, & unio-

 " nis

„ nis perfectæ, & singularis obedientæ to-
„ tius Religionis ad summum Pontificem,
„ evidens conjectura fit, eundem spiritum
„ fuisse hujus Religionis principalem Aucto-
„ rem, qui fuit ipsius Ecclesiæ. „ Suarez de Relig. Soc. Jes. l. 1. c. 4. n. 9. p. 399.

L'Aquaviva nella sua terza Pistola non compara la Società alla Città santa, ma al Tempio di Salomone. Egli vuole, che i Gesuiti considerino quello edifizio magnifico innalzato da Dio con una sì sublime architettura; che se ne esamini la struttura, la solidità delle colonne, l'altezza de' portici, gli ornamenti de' capitelli, le ricchezze in oro, l'utilità di quel gran vaso, ch'era appellato col nome di Mare, la santità dell' Altare, la varietà de' Sagrifizj, e mille altre cose maravigliose, ch'è facile applicare in un senso spirituale all'edifizio divino della Società; e che i Gesuiti trasportati fuor di se stessi alla vista di tante eccellenti stupende bellezze, gridino in una santa ubbriachezza: oh quanto sono amabili gli vostri tabernacoli Dio delle virtù, *quam dilecta tabernacula tua Domine virtutum*. Epist. Præpos. Gener. p. 314. Quindi esorta tutt' i membri della sua picciolissima Congregazione, *huic minimæ Societati*, ad umiliarsi nell' abisso del loro nulla, *humilietur in abysso sui nihili*, pag. 316.

Annotazione VIII.

L'umiltà dei Gesuiti non può loro tener nascosto il rapporto della loro Congregazione con quella degli Apostoli. Gli Apostoli erano Religiosi, portavano il nome di Gesù

per

per tutta la terra; questo è il medesimo Istituto. " Perspicuum est, Societatem Jesu
" ab Apostolorum Instituto, ac Religione
" non differre, nisi tempore; nec esse no-
" vum Ordinem, sed tantum instaurationem
" quamdam primæ istius Religionis, cujus
" Auctor unus, & solus fuit Jesus. " Imag.
prim. sæc. lib. 1. c. 1. p. 65.

" Petrum Christus caput Ecclesiæ dedit;
" Ignatium Societati; & utrumque Romæ
" rerum summæ praeesse voluit. ibid. pag.
84.

" Societas.... Apostolorum munus; quoad
" discurrendum per orbem ad prædicandum
" Evangelium, participat. " Suarez de Rel.
Soc. Jes. l. 7. c. 1. n. 4. p. 626.

Veggasi il confronto tra S. Pietro e S. Ignazio, S. Paolo ed il Xaverio, Imag. prim. sæc. l. 1. c. 6. p. 83. & 84, & cap. 7. Veggasi ibid. lib. 1. c. 3. & 4, ed i quattro Sermoni sul Nome di Gesù ispirato per via di rivelazione a S. Ignazio, p. 121. *Jesum in molienda Societate prorsus admirabilem extitisse*, pag. 116. Siccome la virtù dello Spirito Santo si diffuse sul collegio degli Apostoli nel cenacolo congregati; così ella si diffuse sopra S. Ignazio novellamente riconciliato con Dio col terremoto medesimo e collo stesso strepito. Imag. prim. sæc. l. 5. p. 635. *Quasi in Apostolorum cœtum sancti se spiritus virtus infunderet*. I Gesuiti affettano presentemente di disprezzare questo Libro, quantunque un Autore approvatissimo nel loro Ordine abbia assicurato, essere tutto vero, ciocchè i Fiamminghi vi hanno avanzato.

Il celebre Suarez sarà anche quì il loro mallevadore. La Società nel suo Apostolato

ha preso S. Paolo per modello. De Relig. Soc. Jes. lib. 4. cap. 7. §. 13. pag. 507... Ella è il braccio destro della Santa Sede Apostolica, ibid. lib. 1. cap. 7. § 5. p. 410.... Il fine del suo Istituto è il medesimo coll' Istituto degli Apostoli...... Egli si avvicina assaissimo al fine della venuta del Salvadore, *maxime accedit ad finem adventus Christi*. ibid. §. 7. p. 411.... Egli è simillissimo al fine dell' Incarnazione, *proximus & simillimus fini incarnationis Christi*. Lib. 1. c. 9. §. 9. p. 418.

Il nome di Compagnia di Gesù gli appartiene a buona ragione, perchè ella è a lui strettamente unita per cooperare specialmente alla efficacità della Redenzione: *Christo specialiter conjungitur, ut ei circa efficaciam redemtionis, & salutem hominum, quam nomen Jesus præ se fert, specialiter cooperetur*. Lib. 1. cap. 1. §. 13. pag. 386. Altre Religioni possono tendere in qualche maniera a questo grande oggetto; ma la Società vi è dedicata d'una maniera perfetta: ella lo cerca sempre, e con azioni nel loro genere le più perfette: *Quamvis multæ Religiones eundem possint finem intendere aliquo modo, tamen Societas perfecto quodam modo se ostendit in illum propensam: nam per actiones in suo ordine perfectissimas, & per omnes, quæ moraliter desiderari possunt, illum inquirit*, lib. 1. cap. 8. §. 7. pag. 411..... I Gesuiti di tutte le Nazioni tengono lo stesso linguaggio: ecco le parole del Berruyer.

„ L'autorità della Sinagoga fu trasferita
„ irrevocabilmente alla Chiesa di Roma; da
„ dove i Successori di S. Pietro Vicarj di Ge-
„ sucristo, e Pastori destinati di tutto il gregge
„ hanno continuato, e continuano ancora

„ ogni

„ ogni giorno a dilatare, o conservare la
„ Religione cristiana col mezzo d'uomini
„ apostolici, che rivestiti della loro podestà,
„ e mandati sotto i loro auspizj, hanno por-
„ tato il nome di Gesucristo fino all'estre-
„ mità della terra. „ N. T. t. 7. p. 329.

Per questa stessa ragione il Laynez scriveva ai Gesuiti dell'Indie, che nei loro travagli e nei loro pericoli camminavano sulle pedate degli Apostoli, e dei Discepoli, dei quali eglino erano in qualche modo gli emoli per la natura ed il merito delle loro funzioni: *Æemulantes in tam sancti charismatis exercitio, & merito, ipsos sanctos Apostolos, & Discipulos, quorum vestigiis insistitis, portantes nomen ejus coram gentibus*. Epist. Præp. gener. Antuerpiæ 1635. apud Meursium, p. 46. Contuttociò i Gesuiti, secondo il Suarez, non han preso il nome d'Apostoli, che loro è stato dato in molti luoghi per una pia e probabile analogia; non essendo la somiglianza un titolo sufficiente, onde possano accettare una tale denominazione senza sospetto di superbia. *Hoc nomen secundum quamdam analogiam, & participationem intellectum nec falsitatem, nec magnam invidiam habere videtur. Tamen etiam caret sufficienti auctoritate & impositione, & nonnihil arrogantiæ habere videretur, si propria voluntate esset acceptum; verum ut dixi, nostri Religiosi illud non usurpant; sed potius quantum in ipsis est, cohibere & emendare student*. Ricusano adunque per modestia un tal onore, quando loro viene offerto dalla pietà de' popoli; e si sono contentati del titolo di Compagnia di Gesù, *unicum ergo ac proprium nomen hujus Religionis est Socie-*

tas Jesus. Suarez ibid. l. 1. c. 1. n. 7. & 8. p. 384.

Annotazione IX.

Riferirò in questo luogo la formola di questi Voti semplici secondo la traduzione, che ne hanno data i Gesuiti.

1. Io N. Professo della Compagnia di Gesù prometto a Dio onnipotente, avanti la Vergine sua Madre, e tutta la Corte celeste, ed avanti il R. Padre N. Generale, oppure avanti il N. Luogotenente del Generale, che io non procurerò mai in qualsivoglia maniera, nè acconsentirò al cangiamento dei Regolament fatti intorno la povertà dalle Costituzioni della Società, se son in caso; che per giuste cagioni le circostanze sembrassero esigere; che questa povertà fosse ancora maggiormente ristretta.

2. Prometto di più, che non procurerò giammai, nè pretenderò anche indirettamente d'esser eletto, o innalzato a qualunque Prelatura, o a qualunque siasi dignità nella Società.

3. Prometto in oltre; che non cercherò, ne procurerò di ottenere alcuna Prelatura o dignità fuori della Società, e che non acconsentirò alla elezione, che potesse esser fatta di me, per quanto da me dipenderà, quando io non venga forzato dall'ubbidienza; che io devo a chi mi può comandare sotto pena di peccato.

4. Di più prometto, che se mai verrà a mia notizia, che alcuno pretenda o procuri una o l'altra di queste due cose, io dinunziarò lui, e tutte le circostanze di questo affare alla Società, o al suo Generale.

6. Pro-

5. Prometto altresì, che se mai accadesse, ch' io fossi collocato dall' ubbidienza alla testa di qualche Chiesa; attesa la cura ch' io devo avere della salute dell' anima mia, e per la buona amministrazione dell' incarco addossatomi, farò tanto conto del Generale della Società, ed avrò tanto rispetto per lui, che non ricuserò mai d' ascoltare i consiglj; ch' egli si degnerà darmi o per se medesimo in persona, oppure per lo mezzo di qualsivoglia altra persona della Società, cui egli sostituirà a questo effetto. Ed io prometto d' ubbidire sempre a questi consiglj, quando gli giudicherò migliori delle idee, che mi verranno alla mente. Inteso il tutto conformemente alle Costituzioni, ed alle Dichiarazioni della Società di Gesù. Nel tal luogo; tal giorno, tal mese, tal anno ec.).

Io mi tratterrò poco sul primo di tali Voti. Tuttociò riguarda la povertà è illusorio nella Società. Tutti gli Professi promettono di non acconsentire a verun cangiamento nei Regolamenti fatti per la povertà, se non in caso, che per giuste cagioni sembrassero richiedere le circostanze, che fosse ancor maggiormente ristretta. Suarez ci avvisa, doversi altresì eccettuare il caso, in cui per giuste cagioni sembrasse convenevole al bene della Società il mitigare i Regolamenti sulla povertà; imperciocchè egli è di natura d' ogni Voto, che cessi la sua obbligazione, quando la sua materia è divenuta inutile, o serve di ostacolo, al maggior bene. De Relig. Soc. I. 6. c. 6. §. 11. p. 599. & seq. Questo Voto così inteso non esige verun commentario.

Il secondo ed il quarto sono poco interessanti.

Il terzo merita qualche attenzione. Io lascio ai Teologi l'esaminare quale obbligazione possa risultare da questo Voto, di non accettare alcuna Prelatura senza il comandamento espresso del Superiore: si può vedere il pro ed il contra nel Suarez l. 6. c. 8.

I Canonisti sostengono, che per diritto comune un Religioso non deve accettar Prelature fuori dell'Ordine senza il consenso del suo Superiere. *C. si Religiosus de elect. in 6. Clement. cum concessa de elect.*

Presso i Gesuiti il consenso del Superiore non basta, è necessario un precetto. Si può domandare chi debba intimar questo precetto. La formola de' Voti comanda a chi può comandare sotto pena di peccato. Ma chi è questi? E il Papa, o il Generale, oppure e l'uno, e l'altro?

L'autorità del Papa è certa, non era necessario farne menzione, e non è possibile l'immaginarsi, che abbiasi avuto in vista il Sommo Pontefice: la formola sarà certamente stata concepita co' termini più decenti e più rispettosi: non si parla del Capo della Chiesa con termini generali, e la suprema dignità non è mai confusa con le inferiori. Per altro è cosa difficile l'attribuire questo diritto al Generale: per qual ragione ed a qual titolo comanderà egli ad un Religioso sotto pena di peccato d'accettare un Vescovado? Ciò eccede tutt' i limiti del potere dei Superiori dell'Ordine. La Glosa sovra il capo *omnis qui gemebat* 36. cauf. 7. quæst. 1. v. *coacte* dice, che il Superiore deve unicamente impiegar le preghiere, che può però comandare per far cessare la resistenza, e far nascere la volontà; ma che il Papa solo ha di-

diritto di sforzare all' accettazione ; io chiamo sforzare ad accettare, quando si comanda sotto pena di peccato. Quest'autorità non esiste nei Superiori Regolari ; e presso i Carmelitani Scalzi , che sembrano aver copiato questo Voto dai Gesuiti , non si parla della pena di peccato. Const. Fratr. Discalc. p. 123. Parisiis 1638.

Ma ciò non conclude contro il Generale dei Gesuiti ; egli è più che Prelato regolare, egli è Vicario del Papa. Quindi io non dubito punto, che le Costituzioni lui abbiano unicamente in vista in questa perifrasi ambigua.

Forse alcuno mi obbietterà , che secondo le Costituzioni, il Generale non deve dare il suo consenso ad alcun Gesuita per accettare un Vescovado , se a ciò non venga costretto dal Papa. Const. 9. c. 3. §. 13. p. 437. Chi non può acconsentire ad una cosa , potrà egli comandarla ?

Io senza punto esitare rispondo che sì. Quello, secondo il Suarez l. 6. c. 9. §. 20. p. 616, non è già un precetto pel Generale , è una semplice regola , e regola di politica . La Società ha potuto stabilir questo debito, perchè quando il Generale acconsente, vien considerato semplicemente come Prelato regolare ; ma ella non gli può legare le mani quando comanda, perchè allora egli opra come Vicario della Santa Sede. Ecco la ragione del diritto , eccone una di politica.

Il Generale non comanda , nella pienezza della sua supremazia, se non pel bene dell' Ordine, *supra Societatem .... ad bonam gubernationem*. Bulla 1550. Instit. Soc. Jes. T. 1. p. 23, col. 2. Egli potrebbe dare il suo con-

consenso per compiacere i Sovrani, per la Chiesa, che domanda il Gesuita, pel Gesuita medesimo, pei protettori del Gesuita: conviene mettere al sicuro il Generale dalle importunità, provate da S. Ignazio in rapporto al suo Compagno Le Jay. Il Bouhours nel l. 4. p. 32. Questo è il motivo, per cui celasi il potere del Generale nella formola dei Voti, e si fa sembiante di restringerla nelle Costituzioni.

Passo sotto silenzio le Bolle di Greg. XIII. p. 80, di Paolo V. p. 117, d'Urbano VIII, p. 143, perchè una seconda Bolla d'Urbano VIII. del 1643. p. 147. ha troncato il nodo, riservando questa facoltà al Papa, ed interdicendola a tutti gli Generali e Legati *a Latere*; il che termina di provare, che fino dal 1643. il Generale era quello, che veniva indicato nella formola dei Voti. Ma e perchè sussiste questa formola nei medesimi termini anche dopo questa Bolla? Perchè non si dice nettamente, che si promette a Dio di non accettar Vescovadi senza un comando del Sommo Pontefice?

Io fo questa osservazione, perchè è impossibile il sapere su che contare coi Gesuiti. 1. Ciò dipende dall'intenzione del Professo nel fare il suo Voto; perchè s'egli promette di non accettar Vescovadi senza il comando del suo Generale, non v'ha ragione per cui debba sottomettersi ad aspettare un ordine del Papa. 2. Il Generale può far ripristinare, con un oracolo di viva voce, le disposizioni tutte o sia delle Costituzioni, oppure dei privilegj, che fossero state cangiate, oppur anche ristabilirle di sua piena autorità. Bisogna dunque rinunziare alla speranza di veder

der chiaro nella maggior parte delle costumanze della Società: quello che chiarissimamente si vede, è l'affettare in tutto l'oscurità.

Io mi trovo in obbligo di estendermi maggiormente intorno il quinto articolo di questa formola, perchè il poco, che da me è stato detto, è divenuto l'oggetto di controversia.

Questo quinto Voto contiene due promesse: la prima d'ascoltar sempre, e di non mai ricusar di ricevere i consiglj del Generale, o del suo delegato; la seconda di seguirne il consiglio, se gli sembrerà migliore del proprio parere. Lascio per ora da parte le frasi sospette, che accompagnano queste parole nella formola dei Voti. L'obbligo di ricevere i consiglj del Generale s'estende alle cose appartenenti al governo della Chiesa, *ac pro recta muneris mihi impositi administratione*: Con qual diritto questo Capo dei Gesuiti vuol egli intromettersi nel governo delle Diocesi, e divenirne responsabile co' suoi consiglj?

L'Episcopato è un peso così gravoso, che si esige da tutti gli Professi il Voto di fuggirlo: e perchè dunque il primo de' Professi vuole senza missione e senza vocazione incaricarne la propria coscienza? il dono del governo è una conseguenza della Consegrazion Vescovile: il Generale, ed i suoi delegati sono estranei rispetto alle pecore al Vescovo confidate; eglino non hanno nè la sollecitudine, nè la grazia del Pastore.

Ma, si risponde, il Prelato rigetterà il consiglio, se non sarà conducente al ben migliore. Chi sa, se l'autorità del Generale non

non sia per fargli illusione? Ma non è ancor tempo d'esaminare questa quistione; primamente io osservo, che secondo il Jus comune il Vescovo non è tenuto a fare in ogni occasione, ed in forza d'un Voto, tutto quello, che v'ha di più perfetto; il che sarebbe troppo gravoso, ed anco pericoloso, secondo il Suarez, *esset enim onerosa valde, & periculis exposita obligatio*. Il Vescovo Exgesuita vi è obbligato dacchè il Generale, oppure il suo delegato lo stimolano ad abbracciare quello v'ha di più perfetto; non basta più il bene, è necessario il meglio; chi veglia sovra di lui d'ordine del Generale, ha diritto d'obbligare a ciò il Vescovo ogni qualvolta in conseguenza del suo voto, lo giudicherà spediente. Questa è per una parte una gran dipendenza, e dall'altra un'autorità enorme: questo Voto è temerario in chi lo fa, ed in quelli, che lo esigono.

L'abuso, che se ne può fare è evidente, se si supponga, aver il Vescovo conservato alcuno dei pregiudizj del suo Ordine. Che sarà per esempio, se il consigliere gli esponga a nome del Generale, che la Società è nel bisogno, ch'ella serve la Chiesa; ch'egli è stato a lei unito coi più stretti legami, che nell'ordine più perfetto della carità, ella deve avere una parte abbondante nella distribuzione delle sue limosine? Questa insinuazione non è la più pericolosa tra quelle; alle quali il Vescovo è esposto a cagione di questa direzione sospetta.

Io ben mi aspetto, mi si risponda, che sta al Vescovo il decidere e determinare quale sia il più perfetto. Questa risposta non corrisponde alle obbjezioni da me fatte. Ma è

poi

poi cosa affatto sicura, che tocchi al Vescovo il definire? La formula aggiugne conseeutivamente, che il Voto debb' esser inteso e spiegato secondo le Costituzioni; e le Costituzioni dicono apertamente, essere necessario per la perfezione sottomettere il proprio giudizio a quello del Generale. Si reclamerà senza dubbio contro la mia proposizione sotto pretesto; ch'è cosa nelle Costituzioni conosciuta e confessata; non aver il Prelato alcun Superiore nell'Ordine, *non quod habeat qui Prelatus est aliquem de Societate Superioris loco*: Confesso; che i miei sospetti non sono nè punto nè poco calmati: questa regola della Chiesa è troppo notoria, perchè possano i Gesuiti affettare di non aderirvi, onde celare nel tempo stesso l'urto, che le danno; poichè questo è il lor metodo ordinario. Io non posso dire se non quale sia la loro rubrica rispetto ai Gesuiti divenuti Vescovi: cessano eglino d'essere della Società de' NOSTRI? S. Ignazio disse: *ex nostris non Episcopis*, *quam Episcopis*; ed una Bolla oscura dà al Generale giurisdizione anche sulle persone esenti; *etiam in exempts*.

Io per tanto facilmente m'indurrei a credere, che i Gesuiti divenuti Vescovi dipendano più dal loro Ordine, che gli altri Regolari; senza sapere a puntino determinare la misura di tal dipendenza; ed io di ciò sospetto con tanto maggior fondamento, quanto che questo Voto singolare e sconosciuto in tutti gli altri Ordini n'è una prova: il passo stesso, che viene allegato in contrario giustifica la congettura. Questo Voto di ascoltare e di seguire i consiglj risente molto dell'antica subordinazione: è ben lo sape-

ſapevano gli autori delle Coſtituzioni, e per isfuggir la cenſura, dicono, che il Veſcovo fa queſta promeſſa, non perchè riconoſca più verun ſuo ſuperiore nella Società, ma perchè egli *vuole obbligarſi con Voto ad aver ſempre tanto riſpetto pel Generale, che non ſarà mai per ricuſare d' aſcoltare e ſeguire i ſuoi conſigli, quando gli giudicherà migliori delle proprie ſue idee; il tutto inteſo ſecondo le Coſtituzioni.*

Ma queſta continuazion di riſpetto non debb' ella eſſere inteſa ſecondo le Coſtituzioni? Il Generale non è più ſuperiore, io lo veggo; quindi non gli comanderà più, nè riceverà le appellazioni dalle ſentenze giudiziali del Veſcovo: ma i di lui conſiglj, il di cui eſercizio è continuato, non ſaran eglino di maggior peſo che quelli di qualunque altro particolare? E' egli queſto il ſenſo delle parole: *il tutto inteſo ſecondo le Coſtituzioni?* Ci ſi ſpieghi adunque queſto enigma. I Geſuiti ſon gente ſtravagante, che vogliono ſempre riportarſi e ne' Voti, e nei Contratti a quelle Coſtituzioni, delle quali eſſi pretendono, aver ſoli la chiave.

Ma ecco l' interpretazione, che ſi preſenta. Il Veſcovo deve ſeguire il migliore ed il più perfetto, ſe il Generale glielo propone, queſto è il convenuto: queſta perfezione debb' eſſere inteſa ſecondo le Coſtituzioni, *juxta Conſtitutiones*. Queſte ultime parole ſignificano una di queſte due coſe: o che il più perfetto ſecondo le Coſtituzioni ſia di ſottomettere il proprio giudizio a quello del Generale; oppure, che ſi debba collo ſpirito delle medeſime Coſtituzioni definire, quale ſia l' opera da preferirſi pel maggior bene. Elegga-

gasi qual si vuole di queste due interpretazioni; io domando, che dirà il Vescovo, se il Direttore delegato gli proverà, che secondo le Costituzioni il ben migliore ed il più perfetto si è il procurare l'avantaggio, e l'ingrandimento della Società, che è tutta consegrata alla gloria di Dio; che il somministrare impieghi al suo zelo, ed a quello de' soggetti formati nel di lei seno, è il maggior bene possibile? Io sfido il Prelato a rispondere a questo argomento, purchè egli non voglia esser trattato da Giansenista. Veggasi l'Annotazione XXXVI. in fine.

Io domando finalmente, perchè non parlasi giammai di questo Voto nelle Bolle de' Papi? Perchè si è passato sotto silenzio nella Bolla, *ascendente Domino* (pag. 80.)? Se il Generale dei Gesuiti deve dirigere i Vescovi nel incarico pastorale, era almeno necessario far approvare dal Papa questa direzione, che è nuova nella Chiesa.

Annotazione X.

La Società è prossimissima allo stato Episcopale, *propinquissime videtur accedere ad statum Episcopalem*. Suarez de Relig. Soc. Jes. l. 1. c. 7, §. 5. p. 410.... *proxime accedit ad statum perfectionis Episcopalis*. Ibid. Ella in virtù de' suoi Voti è principalmente ordinata a comunicare ed esercitare la perfezione; e questo è appunto ciò, in cui principalmente consiste l'eccellenza del carattere Episcopale. Ibid. Ma siccome il Vescovo se ne stà racchiuso nel suo territorio, l. 6. c. 9. §. 15. p. 615, ed il ministero del Gesuita è universale, il Suarez conchiude senza esitare, che un dotto

Professo è più utile alla Chiesa nel suo stato di quello sarebbe accettando un Vescovado :, *Moraliter ac regulariter loquendo Professi Societatis docti & religiosi utiliores erunt Ecclesiæ in suo humili statu permanendo ; & ministeria Societatis fideliter exercendo , quam Episcopatus acceptando*, l. 6. c. 8. §. 22. p. 610. Osservate quelle parole *in suo humili statu* : i soli Gesuiti son quelli , che possano conservare l' umiltà in mezzo a tante idee si proprie a nutrire l' orgoglio . Nel medesimo senso si dice , *hæc minima Congregatio* ; ed il Richeome chiama la Società , questa debolettà Congregazione ; questo stile è loro proprio : Ribadeneira mette in bocca di S. Ignazio queste stravaganti espresioni (Vita Ignat. Lugd. 1585. l. 3. c. 14. p. 298.) , che la Chiesa raccoglie maggior frutto dal Gesuita non Vescovo , che dal Gesuita Vescovo : *quod uberiores perceptura sit fructus Christi Ecclesia ex nostris non Episcopis , quam Episcopis*.

Giovanni Floyde dice , che i Vescovi , che si fanno Religiosi , in certa maniera ascendono : questa è la ventesima quarta proposizione dannata dalla Sorbona il dì 15 Febbrajo 1631. la prova addottane dall' Autore si è , che i Religiosi non possono divenir Vescovi senza la permissione del loro Superiore . L' ordinazione dei Ministri della Chiesa è secondo lui la sola cosa , che rende un. Vescovo necessario . Propos. 11.

Sono stati attribuiti ai Gesuiti persecutori di Bernardino de Cardenas Vescovo del Paraguai alcuni versi satirici , nei quali si diceva , che niuno vorrà perdere per una formica di Vescovo l' amicizia dei giganti : *Perder amigos gigantes por un Obispo hormiga* . Memor. presen-

sentata al Re di Spagna nel 1652. da un Religioso di S. Francesco pel Vescovo del Paraguai, riferita nella Mor. prat. T. 5. p.102. Appena è credibile questo eccesso di temerità; ma nulla arreca maraviglia, allorchè si conosca il poco rispetto dei Gesuiti per l'Episcopato, e l'alta stima, che hanno di se medesimi. La Lettera di S. Ignazio ai Gesuiti di Portogallo prova, che l'Autore pensava come il Laynez intorno la Gerarchia, e che riferiva il potere de' Vescovi alla stessa sorgente; e nella Lettera ai Gesuiti di Spagna l'Autore li prega a considerare, quanto sia elevato, nobile, e reale il genere di vita al quale sono chiamati, non vi essendo funzioni più sublimi delle loro, nè frà gli uomini, nè fra gli Angioli: *Inde videre licet, ad quam celsum, nobile, & regale genus vivendi vos extulerit; quum nec in hominibus, nec in ipsis Angelis... nullum exercitium, officiumque sublimius reperiri possit*. Epist. Prep. gener. 1635. p. 31. Così la pensava sulla vocazione dei Gesuiti il più Santo, ed il più umile di tutti. Egli non voleva far loro mirar questa grandezza del loro stato, se non per animarli a raddoppiare il loro zelo; ma il sentimento di superbia ha prevaluto.

Annotazione XI.

Sono noti gli sinistri pronostici del pio e dotto Melchior Cano sovra questa Società proferiti: eccoci le sue parole nella Lettera al P. Regla Confessore di Carlo Quinto: „ Piacesse a Dio, che si dasse fede alle mie pa„ role... Se i Padri della Compagnia si la„ sciano camminare di quel passo, che han

„ cominciato , Dio voglia , che non venga
„ un tempo, in cui gli sovrani vorranno lo-
„ ro far resistenza, e non potranno".

Carlo Quinto Principe abile e consumato nel governo, ebbe sempre della diffidenza per quest' Ordine . Sacchini hist. Soc. Jes. part. I. l. I. n. 112.

Filippo II. conobbe il pericolo del lor governo, e della loro Dottrina; ma il suo matrimonio con l' Infanta di Portogallo era stato maneggiato dal Laynez. I Gesuiti sostennero sempre il suo partito in Inghilterra contro Elisabetta; essi gli sagrificarono il Regno di Portogallo; il suo Trattato con gli Guisi fu fatto per loro mezzo; essi subornarono Pietro Panne nel 1598. per assassinare il Principe d' Orange suo nemico; essi erano gli suoi spioni in tutta l' Europa; essi portavano il fuoco in tutti que' paesi, nei quali la sua politica voleva attaccare gl' incendj. Quindi era impossibile, che non avessero qualche credito alla sua Corte; contuttociò le sue istanze presso Sisto V, e Clemente VIII dimostrano, che non aveva perduti di vista gli avvisi del celebre Arias Montano, che pensava e scriveva dei Gesuiti come il Vescovo delle Canarie.

Era la prima aurora della Società, quando il dotto e pio Cano predisse tutti que' mali ch' ella era per cagionare: ei temette di non esser simile a Cassandra; le sue profezie hanno avuto un' esito più singolare, poichè vi sono per anco degl' increduli dopo il loro compimento.

Egli accusava i Gesuiti di volere in certa meniera concentrare nella loro Società la Chiesa, di cui eglino usurpavano il nome. Que-
sto

ſto è un fatto dimoſtrato colle Coſtituzioni alla mano, ch'eſſi giudicano la Dottrina, e riformano la Chieſa medeſima: i Decreti delle loro Congregazioni ſono Canoni. Si dice per coſa certa, aver eſſi una raccolta di atti di preteſi Santi del loro Ordine intitolata *Menologio*; e ſentonſi da per tutto echeggiare le loro voci colle quali dicono e ripetono, che la Religione ſenza di loro non può ſuſſiſtere.

Egli annunziava ai Principi, che verrebbe un tempo, in cui voranno far reſiſtenza alla Società, e nol potranno: noi abbiam veduto le ſue armate combattere contro le truppe di due Re unite inſieme.

Ma qual è adunque lo ſcopo, che ſi propone queſta formidabile Società? Queſt'è quel punto critico, per cui gli uni ſi danno in preda a qualunque ſoſpetto loro preſentaſi alla immaginazione, e gli altri ricuſano di vedere per fino ciocche hanno ſotto i loro occhj. I delirj, i vaneggiamenti dei più celebri Geſuiti ſulla loro origine, e ſulla loro vocazione ſon ſpaventevoli, ſe, come ve n' ha tutta l' apparenza, i progetti della Società ſono proporzionati alla idea, ch' ella ha di ſe medeſima, e della ſua deſtinazione.

Io mi attengo a quel tanto ci ſomminiſtrano le ſue leggi, e la ſua condotta: la Società è la Truppa eletta del campo di Gerusalemme; ella deve ſottomettere tutte le nazioni a Geſucriſto Re della terra; ella è mandata al mondo per la propagazione della maggior gloria di Dio; ella cerca di dilatarla col farvi concorrere i mezzi umani, impadronendoſi degli ſpiriti de' Grandi, che dan eſempio agli altri, guadagnandoſi l' af-

fetto de' Cardinali, de' Ministri, de' favoriti, esterminando gli Eretici, che non si vogliono convertire, maneggiando e negoziando trattati, aleanze, suscitando guerre e ribellioni per favorire gl' interessi di Religione.

Questa foggia di riguardare il dovere, che si è prescritto di procurare la maggior gloria di Dio la conduce naturalmente a voler attribuirsi la dominazione dell' Universo per principio di stato e di coscienza, e per meglio disporre i mezzi umani: così appunto nell' America ha terminato col regnare per assicurare l' opera di Dio e la salute de' popoli.

S' ella ebbe in altri tempi de' vasti progetti per Papi, e sovra i Papi, io sono persuaso, che sieno rallentati, e che di presente conti molto più sovra se medesima.

Io non dubito punto, che s' ella potesse stabilire un Califo Monarca dell' Universo, che fosse sotto la sua dipendenza, ella non fosse per applicarvisi con tutte le sue forze. E non n' ha di già ella formato il piano? o per meglio dire, non aspira forsi ella alla dominazione universale colla direzione, co' regali, col artifizio, colla vendetta, e colle innumerevoli cabale? io mi attengo a quest' ultimo, perchè le prove ne sono evidenti. Tutto il resto è credibile quando l' orgoglio, è arrivato fino al delirio.

Oserò dirlo? Questa maggior gloria di Dio, che è la parola di guardia in questa Milizia, mi sembra un' idea fastosa di Cavalleria Spagnuola, che infiammò lo zelo d' un Guerriero pio e penitente, e che essendo amplificata e malamente interpretata da' suoi figliuoli è divenuta la più pericolosa illusione,

che

che l'orgoglio abbia giammai fatto nascere nello spirito degli uomini.

Io non dirò, che questa espressione fosse incognita prima della Società: io non ho difficoltà di accordare, che anco di presente sia impiegata (1) in un senso ottimo e giustissimo: ma è costantemente nuova nel senso inteso dai Gesuiti; nel qual senso certamente non si trova nelle Scritture, nè nei Concilj. Gesucristo s'era contentato di cercare la gloria di suo Padre: *querit gloriam ejus qui misit eum*. Joan. 7, 18. S. Paolo si restringeva ad esigere, che i Fedeli facessero tutto a gloria di Dio: *omnia in gloriam Dei facite*. 1. Corinth. 10. 31. La Società ha delle mire più alte, ella s' impegna di procurare la maggior gloria di Dio.

Noi tutti preghiamo, che sia santificato il nome di Dio, *Catech. Conc. Trid. par.* 4. *in expos. Orat. Dom. pet.* 1. *n.* 5. Ciocchè noi

(1) La maggior gloria di Dio nell' Orazione della Messa per S. Ignazio è quella che già operava la Chiesa colla sua predicazione: ella viene contraposta alla minor gloria, ch' era resa a Dio mediante il culto giudaico. I Gesuiti secondo il loro sistema comparano la gloria da essi operata con quella, che Gesucristo riceveva dall' ordine gerarchico, e da tutte le Società religiose avanti il loro stabilimento. L' orgoglio altresì è quello, che fa, che prendano più parte di quello loro vuol dare la Chiesa in quelle parole dell' Introito della Messa: *In nomine Jesu omne genuflectatur cœlestium, terrestrium, & infernorum*.

domandiano a Dio i Gesuiti lo operano. Il Vangelo è la gloria di Dio, e di Gesucristo secondo S. Paolo 2. Corint. 4. v. 4. & 1. ad Thimot. 11, 4.; ma questo Vangelo, nel quale l' Autore ed il Consumatore della nostra fede trovava la gloria perfetta di suo Padre e la sua, non ha sufficientemente provveduto alla sua propagazione collo stabilimento del Ministero gerarchico; e la Chiesa non era abbastanza potentemente soccorsa dagli Ordini Religiosi già da lei approvati.

Un nuovo Ministero più fertile ne' suoi mezzi viene ad annunziare un nuovo Vangelo, ed a procurare a Dio una gloria maggior di quella, ch' egli riceveva dal Ministero stabilito da Gesucristo.

In fatti, se si consideri ciocchè è stato fin qui opiato nell' antica Legge, e nella nuova, nulla v' ha, che rassomigli ai Gesuiti per l' estensione ed universalità delle loro funzioni. Gesucristo ha ristretto la sua predicazione alla sola Giudea, i Gesuiti associati pel loro Istituto al fine della sua Incarnazione si spargono per tutta la terra. Gli Apostoli han portato il nome di Gesù fralle nazioni, ma non s' intendevano nè punto nè poco di politica, e non sapevano nè far regali per la gloria di Dio, nè maneggiare con destrezza una cabala utile alla Chiesa: essi non s'estendevano fuori della predicazione, e dell' operazion de' miracoli; queste stesse cose si sono vedute risplendere anche nella Società, ma ella ha poi altri mezzi ed altri segreti per rendere alla Chiesa de' servigi più importanti..

L' antico Ministero ecclesiastico non conosceva bastevolmente la mescolanza utile dei

mo-

motivi e dei mezzi umani per giugnere al fine sovranaturale; è quest'arte sublime quella, da cui risulta pel ministero dei Gesuiti la maggior gloria di Dio: essi hanno la pretensione di tutte le virtù; essi non lasciano inoperosa qualsivoglia abilità e talento, e la loro predicazione è molte fiate ajutata da quelli, che sembrano i meno abili all'Apostolato; guadagnano questi dei proseliti con l'ambizione, e co' regali, con servigi profani, con trattenimenti aggradevoli, ed il regno della Chiesa trovasi in un'istante stabilito fino col giuoco stesso delle passioni; interessano per la buona causa la cupidigia, l'ambizione, la vanità, la curiosità. Gli Apostoli altro far non sapevano che pregare pe' loro persecutori, e questa è una cosa lodevolissima: ma secondo i Gesuiti se si può disfarsene e sostituir loro destramente de' Principi meglio intenzionati, il fine è ben meglio adempiuto, poichè la maggior gloria di Dio consiste in moltiplicare gli adoratori.

I Gesuiti sono officiosi, compiacenti, pietosi, solleciti; e quando la politica religiosa lo esige, implacabili, e crudeli. Gregorio XIII. ha loro permesso d'esercitare la medicina, e d'impiegare per l'altrui mano il ferro ed il fuoco per sanare le piaghe; essi trattano nella stessa maniera, quando il bisogno lo esige le malattie del corpo politico. Lo stesso Papa ha loro accordato il commercio nel Giapone; ed essi han resa questa facoltà universale, perchè le loro ricchezze danno maggior forza al loro zelo. Sono mendicanti per l'amor di Dio, e desiderano d'esser ricchi per la sua maggior gloria. Sono Re nell'America, Mandarini nella China, Ne-

go-

gozianti da per tutto, Poeti, Compositori di favole e di balletti, Empirici, Matematici, Ingegneri, Ambasciadori, Ministri, Cortigiani: e per altra parte essi si dicono Apostoli, Dottori in Israello, e Martiri. Essi prendono tutte le forme per procurare in ogni tempo, in ogni luogo, e con ogni mezzo la maggior gloria di Dio; e siccome la maggior gloria della loro Società è il più possente mezzo per giugnervi, così quest' è quello, in cui si fermano,

Egli è evidente, che questi uomini universali non possono eser diretti da se medesimi in questa vasta e penosa carriera, che non fu giammai aperta se non da loro e per loro: che gli ostacoli saranno appianati, e che la gloria di Dio sarà perfetta, se la loro dominazione venga da per tutto pacificamente stabilita, e riconosciuta. Per venire a capo di tal impresa conviene unire insieme tutte le forze di questo corpo, nella maniera la più adattata ad accrescere la sua attività, la sua influenza, e la sua possanza: quindi il Dispotismo, e tutte le singolarità abusive del suo Governo. Uno spirito penetrante vede di leggieri la catena, che dalla ricerca ambiziosa della maggior gloria di Dio, ai più gran delitti conduce.

Un fine così sublime e sì poco a portata dell'umana fiacchezza ha prodotto dei Santi; ma ha anco fatto degli spiriti intriganti, de' visionarj, e de fanatici capaci di tutti gli errori, chè può la superstizione far nascere.

CA-

CAPO II.

Leggi della Società.

LE Costituzioni propriamente dette, che formano un sol tutto con l'esame generale, non occupano che circa cento pagine di codesta raccolta in due volumi, son comparite lungo tempo dopo la formola dell' Istituto. Furono stampate nella prima Congregazione nel 1558, e ve n'era gia un'altra edizione del 1573 alloraquando la quarta Congregazione ne ordino la ristampa nel 1581; ma tutte queste edizioni sono state tenute estremamente segrete fino a quella, che fu fatta in Roma nel 1606, e di Lione nel 1607.

Le Bolle de' Papi, il sommario de' privilegj, i decreti delle Congregazioni, l'ordinazioni de' Generali, e varj altri regolamenti fatti, o adoprati in diversi tempi dalla Società, formano il rimanente di questa raccolta di Praga, ove trovasi eziandio la lettera di S. Ignazio ai Gesuiti di Portogallo, i suoi Esercizj spirituali, ed il diretorio degli Esercizj composto da Polanco.

Io spesse fiate darò il nome generico delle Costituzioni al corpo completo delle leggi della Società. Io non parlo di presente se non se delle Costituzioni distinte dalla formola dell' Istituto, che le ha precedute, e delle leggi, che le hanno seguite.

Al fine di ciascun capitolo trovansi delle dichiarazioni, o commentarj, che non hanno

no minore autorità del testo (1) o per meglio dire, che ne hanno molto più; poichè sendo riguardati come Costituzioni posteriori, fissano il senso del testo, e decidono la pratica.

Egli è appunto in codeste Costituzioni ove trovansi delle spieghe fraudolenti intorno il Voto di povertà, e di mendicità, delle interpretazioni sempre favorevoli al dispotismo del Generale, e sovra ciascuna materia delle eccezioni inventate ad arte per servarne i principj, e per eludere, o corrompere il testo: Gl' interpreti delle Costituzioni sembrano essere stati quelli, che han partorito quella turba di casisti rilassati, coruttori della morale colle loro affatto vergognose sottigliezze.

Il testo delle Costituzioni viene comunemente attribuito a S. Ignazio; contuttociò alcuni critici han preteso, che Lainez e Salmerone, due politici di prima classe, sieno stati gli autori non solo delle dichiarazioni, ma eziandio delle Costituzioni: queste due opinioni si possono fra se medesime conciliare. Certamente la sostanza delle Costituzioni è opera del Fondatore; ma è uopo osservare 1. che il testo è stato considerabilmente alterato, 2. che tutto ciò è stato scritto da S. Ignazio non porta sempre l' impronto del suo spirito e del suo cuore.

Noi veggiamo essere stati fatti nelle Congregazioni varj cangiamenti al testo ad onta del rispetto, che si affettava, per non disgustar

(1) Const. 6. c. 1. in Declar. A, p. 408. Procem. Declar. p. 357. col. 2.

gustar i zelanti. Nel 1557 un'anno dopo la morte di S. Ignazio i Gesuiti scrissero al Papa, che non erasi per anco posta l'ultima mano alle Costituzioni (1). La prima Congregazione approvò una copia collazionata coll'originale, fatta da Polanco (2) con varie correzioni ed aggiunte, questa fu sottoscritta da tutti, e munita col sigillo della Società.

Nella Congregazione V. fu sostituita (3) a codesto esemplare un'altra copia, che fu sottoscritta dal Segretario Lorenzo Magio: ma queste copie, che tengono luogo d'originale erano in lingua spagnuola, e le edizioni sono in latino.

La prima Congregazione approvò una versione dallo spagnuolo in latino (4) dappoichè stati erano definiti molti dubbj del General Lainez alla testa d'una Congregazione particolare.

Nel 1573. (5) nella Congregazione III. fu osservato, esservi due edizioni latine assai fra se differenti, e fu la seconda preferita fino

(1) *Nec dum supremam manum adjectam, sed in primo Patrum Conventu addendam.* Sacchin. Hist. Soc. Jes. par. 2. l. 1. n. 77. p. 15.

(2) *Cum additionibus & emendationibus, quæ sunt in margine, auctoritate Congregationis factis.* Congr. 1. Decr. 78. p. 471.

Hist. Soc. Jes. auctore Sacchin. par. 2. l. 2. n. 49.

(3) Congr. 5. Decr. 61. p. 561.

(4) Congr. 1. Decr. 79. p. 471.

(5) Congr. 3. Decr. 26. p. 513. Decr. 34. p. 514.

fino a tanto che la Congregazione seguente avesse altramente determinato.

Nella Congregazione IV, nel 1581 (1) furono fatte varie correzioni per accostarsi, si dice, all'Originale; e nella Congregazione V, (2) si osserva, che l'edizione latina molto se ne dilungava; fu proposto di rimetterle sotto l'occhio di persone a ciò deputate, e si conchiuse di lasciar le cose, com' erano, *ea de re jam nihil agendum esse*.

Ma quello, che v' ha su questo punto di più rimarchevole si è, l'approvazione accordata dalla prima Congregazione alle aggiunte e correzioni fatte nella copia di Polanco; e la scoperta d'un corpo di Costituzioni, (3) che non erano in conto alcuno state sotto l'occhio di S. Ignazio, e che si deliberò d'inserire a suo luogo secondo l'ordine delle materie. La Congregazione ne approvò tosto una parte, e rimise l'esame del rimanente ad alcuni deputati, e di poi sentenziò intorno gli articoli, de' quali aveva sospeso il giudizio.

Di questo numero è il decreto, (4) ove s'insegna, essere necessario nell'accettazione delle fondazioni, scansarsi dal sottometersi agli aggravj, perchè il ministero dei Gesuiti debb' esser gratuito. Questa massima fu senza dilazione approvata, e riferita da capo a fondo nel testo delle Costituzioni. Ed

(1) Congr. 4. Decr. 8. p. 533. Decr. 33. p. 537. Decr. 50. p. 540.
(2) Congr. 5. Decr. 76. p. 564.
(3) Congr. 1. Decr. 72. p. 469.
(4) Congr. 1. Decr. 74. p. 470.

Ed ecco, che v' ha più che non è uopo per provare, che le Costituzioni, tali quali sono presentemente, son assai diverse da quelle, che uscirono dalle mani di S. Ignazio. Fra quelle, ch' egli ha da se stesso composte, le une sono state dettate dal suo zelo, le altre suggerite da Lainez, che gittava con destrezza i fondamenti dell' Impero (1) ch' ei seppe si ben stabilire dopo la morte di S. Ignazio, malgrado i lamenti di Paolo IV. e ad onta degli sforzi (2) di molti compagni del Fondatore.

Trovandosi molte volte le intenzioni di Lainez celate sotto le parole di S. Ignazio (3) ne risulta una mescolanza di divozione e di politica, che sarebbe meno perfetta e meno naturale, se l' artifizio solo avesse guidato l' opera. Lo spirito, che domina nelle dichiarazioni è più uniforme; esse sono opera di Lainez secondato dal Salmerone ed altri confidenti de' misterj di sua politica.

E' pos-

(1) Lainez era da lungo tempo il successore designato di S. Ignazio. Bouhours nella vita di questo Santo l. 6. p. 223. narra, aver egli predetto a Lainez alcuni anni avanti la sua morte, che sarebbe il secondo Generale dell' Ordine.

(2) Hist. Soc. Jes. par. 2. l. 1. n. 74. auct. Sacchin.

(3) S. Ignazio assuefatto alle idee militari, ei medesimo un po troppo era inclinato al comando assoluto, secondo il giudizio, che ne diede alla sua morte Papa Paolo IV. *Nimio imperio Societatem rexisse Ignatium*: Hist. Soc. Jes. par. 2. l. 1. n. 31. auct. Sacchin.

E' possibile, che S. Ignazio scrivendo le sue Costituzioni abbia poste a canto alcune note, destinate ad esser inserite nel testo in tempo della riduzione. Tal era verisimilmente la dichiarazione intorno il Maestro delle sentenze, che è stata nel tempo stesso e ampliata e mutilata (1) nella prima Congregazione per allontanarsi dalle intenzioni del fondatore. (*)

Ma non ci è permesso di pensare, che meditando le sue leggi abbia egli stesso composti de' commentarj pieni di sottigliezze per eluderle. Questo paradosso avanzato da Alegambe (2) è stato solidamente confutato: e quand' ancho non avessimo altra prova del contrario se non le precauzioni prese per dare a queste dichiarazioni un' autorità eguale al testo (3) senza dire, che sono della stessa mano, la cosa parlerebbe per se medesima. Ma come mai può sussistere alcun dubbio su questo punto, mentre che la prima Congregazione ci avvisa ella stessa nella prefazione, aver ella creduto dover aggiugnere queste dichiarazioni, che dovevano avere la stessa autorità del testo? *Visum est nobis, has declarationes & annotationes adjicere*. (4)

se

(*) *Veggasi l' Annotazione XII.*

(1) Const. 4. c. 14. In Declar. B p. 397. Congr. 1. Decr. 65. p. 468. Hist. Congr. de auxil. l. 1. c. 1. p. 5.

(2) Questa opinione è stata avanzata da Bouhours, vita di S. Ignazio l. 3. p. 318.

(3) Procem. Declar. p. 357. col. 2. Const. 6. c. 1. in Declar. A p. 408.

(4) In Procem. Declar. p. 357.

Se la stessa evidenza avesse bisogno di prove, la lettura delle dichiarazioni terminerebbe la dimostrazione. Io ne addurrò un solo esempio.

Le Costituzioni non hanno nulla stabilito intorno ciò si debba fare de' beni donati all' Ordine dai Religiosi, che vengono licenziati, la regola è di riserbarli. Le dichiarazioni; sul capitolo 4. dell' esame (1) si spiegano in apparenza più favorevolmente pel Novizio, che viene licenziato avanti i tre voti, e sembrano permettergli la restituzione di ciò aveva donato alla Società.

Ma questa disposizione dell' Esame è illusoria, poichè si rapporta alle dichiarazioni sulle Costituzioni, che definiscono il contrario (2) e che non si lasciano mai vedere ai Novizi. Questa è cosa evidente: imperciocchè le dichiarazioni sull' Esame dicono, che si debba restituire nella maniera prescritta nelle dichiarazioni sulle Costituzioni; e la maniera prescritta in queste dichiarazioni si è di cercar de' pretesti per non restituire. Non è possibile di riconoscere in ciò S. Ignazio.

Erasi da principio progettato d'aggiugnere successivamente delle nuove dichiarazioni alle antiche; ma fu deliberato di non farne altro (3) perchè i dubbj erano stati sufficientemente dichiarati in virtù de' Decreti delle Congre-

(1) Exam. gen. c. 4. §. 4. p. 346, & in Declar. B, p. 352.
(2) Const. 2. c. 3. in Declar. B, p. 369.
(3) Congr. 4. Decr. 34. p. 538.

gregazioni, e delle dichiarazioni dei Generali.

Esaminando il corpo intero della Legislazion Gesuitica si conosce, che tutte le disposizioni si riferiscono a due oggetti principali: Promovere il Dispotismo del Generale, e preparar le vie alla grandezza della Società. Le leggi dello stato non si contano per nulla; poco riguardo si ha alle leggi stesse naturali, e ai diritti degli altri uomini, se si oppongono all' oggetto principale; non v' ha cosa, che impedisca, quando si tratta di procurare e di ottenere il fine proposto sotto pretesto, che ne debba risultare il maggior bene universale.

Viene prescritto nella regola, che, salvi alcuni casi dalla politica eccettuati, si debbono costringere i sudditi a spogliarsi de' loro beni (1) quando son pervenuti all' età dalle Leggi richiesta. La Congregazione 15. spiegando queste parole (2) dichiara, che la Società senza pregiudizio de' suoi diritti, vuole, che ordinariamente in questo affare i Gesuiti si accomodino alle leggi dei Paesi. *Velle, ut nostri in hoc negotio ordinarie se patriis legibus accommodent* (*). Queste parole meritano d' essere ben ponderate: *se velle*, è la Società, che lo vuole, l' autorità non è nella legge; *ordinarie se accommodent*, ella ciò vuole ordinariamente, non obbliga in tutt' i casi; *se accommodent*, questo non è ubbidire per

(*) *Veggasi l' Annotazione XIII.*

(1) Exam. gener. c. 4. §. 4. p. 346, & in Declar. B. p. 354.

(2) Congr. 15. Decr. 8. p. 678.

per debito, ma adattarsi per convenienza. Con ciò si spiega il picciol numero di que' passi, in cui la Società fa menzione delle leggi civili, e sempre collo stesso spirito, non è sempre ugualmente permesso di seguire le loro disposizioni.

A cagione di esempio vien proibito ai Gesuiti citati (1) ne' tribunali per far testimonianza in materia civile, o criminale di comparire e d' ubbidire alla giustizia; I Gesuiti sono fra le nazioni come nazione independente: ma come non accorgersi, essere questa un' ingiustizia manifesta, ed un torto fatto al prossimo, ricusare una testimonianza spesse fiate necessaria allo sviluppamento della verità? I Gesuiti sono superiori a questi motivi di equità naturale, o di obbligazione civile, a cagione d' un riflesso politico, cioè che la testimonianza resa potrebbe accagionare degli odj contro la Società. Potrà non per tanto il Superiore accordare la facoltà di deporre, trattandosi di cause pie, quando la testimonianza sia profittevole ad una delle parti senza detrimento dell'altra. Egli accorderà altresì la stessa facoltà quando venga ricercata da persone, alle quali non si può negare. Ma nelle cause civili unicamente, e non già nelle materie criminali o infamatorie, il tutto per conservare la benevolenza universale per la maggior gloria di Dio.

Si potranno rinvenire in alcune Regole disposizioni a un di presso dello stesso tenore;

E 2 ma-

(1) Constit. 6. cap. 3. §. 8. & in Declar. litt. E. p. 413.
Regim. Præpos. cap. 6. n. 70. tom. 2. p. 96.

ma i motivi saranno diversi: ciò sarà per non intrigarsi negli affari secolareschi, e simili altre cagioni; non vi sarà alcuna eccezione per le persone, alle quali non si può dare la negativa, nè per quegli affari, ne' quali non si può obbligare uno, senza disobbligarsi l' altro; non vi si vedrà la benevolenza universale preferita all' Ordine pubblico ed ai doveri della giustizia.

Tal è lo spirito generale sparso su tutte le parti di quella raccolta, cui m'avete commesso di esaminare; trovasi da per tutto lo zelo per l' opera di Dio, guidato col metodo d' una prudenza pagana; il bene proposto per oggetto, ed il male impiegato come mezzo; una falsa prudenza, che si appoggia sovra se medesima, la confidenza presuntuosa nei talenti umani diretti verso un fine sovranaturale, e le massime del secolo adottate, per erigere con arte il meditato edifizio. Tutto è doloso, tutto è obliquo in questo conglobato di regole, e di dichiarazioni, che si limitano, si distruggono, e s' inviluppano in mille giri e rigiri: nulla v' ha che respiri quella simplicità evangelica, che è l' anima del Cristianesimo, l' espressione stessa di zelo ivi non è in conto alcuno il linguaggio dell' umile pietà; la Religione è stata trasnaturata, volendo estenderla con un sistema contrario a tutti i suoi principj; quest' è un codice di politica profana divotamente espressa, che può formare per l' unione del bene e del male, e secondo il grado di buona fede, o de' pii fanatici, o de' politici ambiziosi e raffinati, tutti ugualmente incatenati dall' amor cieco del loro Ordine, e tutti riu-

niti

niti in uno spirito di cabala, di cui gli uni sono i motori, e gli altri gl' istromenti.

La pietà fervida di S. Ignazio, la quale anch' essa non andava forsi esente da qualche sorte d' entusiasmo, ha somministrato senza volerlo uno specioso manto all'ambizione de' suoi Successori; le sue virtù e quelle de' suoi compagni sono state i fondamenti su i quali i Generali, che lo hanno seguito, han innalzato quest' edifizio d' orgoglio, e questo colosso di potenza. Vi sono anco di presente de' Figliuoli di S. Ignazio, e de' Successori di Lainez, e d' Aquaviva: lo zelo credulo divenuto fanatico pei pregiudizj dell'educazione, è messo in opra dalla politica.

Io ho creduto dover cominciare dal dar un' idea generale della Società, della sua politica, e delle sue leggi; e pria d' internarmi più profondamente nelle particolarità delle Costituzioni, la seguirò eziandio rapidamente nel suo stabilimento, nelle contradizioni da lei provate, nei torbidi da lei eccitati, nelle accuse fatte contro di lei, e nelle sue difese.

ANNOTAZIONI

Citate nel decorso di questo Capitolo II.

Annotazione XII.

S. Ignazio aveva raccomandato a suoi figliuoli di star sempre e fedelmente attaccati alla Dottrina di S. Tommaso. La Teologia di questo Santo Dottore, è la sola, di cui si

faccia espressa menzione nel suo Regolamento per le scuole della Società: *In Theologia legetur Vetus & Novum Testamentum, & Doctrina Scholastica D. Thomae; & in ea, quam positivam vocant, eligentur ii Auctores, qui ad scopum nostrum magis convenire videbuntur*. Const. 4. cap. 14. §. 1. p. 397. In Teologia si leggerà il Nuovo Testamento, e la Dottrina Scolastica di S. Tommaso; per quella, che appellasi positiva, si eleggeranno quegli Autori, che sembreranno più convenire al nostro scopo; tal è il testo delle Costituzioni. La dichiarazione è concepita in questi termini: si spiegherà altresì il Maestro delle sentenze; ma se col progresso di tempo, qualch'altra Teologia non contraria a questa fosse giudicata più utile agli studenti, come se venisse alla luce qualche opera in questo genere più adattata a' nostri tempi, si potrà spiegarla dopo un maturo esame: *Sed si videretur temporis decursu aliam Theologiam huic non contrariam studentibus utiliorem fore; ut si aliqua conficeretur, quae his nostris temporibus accomodatior videretur* ec. Congr. 1. Decr. 65. p. 468.

Sovra di ciò due cose debbono considerarsi, l'ordine degli studj, e la sostanza della Dottrina; il Professore potrà seguire il metodo di S. Tommaso, o quello del Maestro delle sentenze, oppur anche in progresso di tempo qualche nuovo metodo. Quest'è quello, che è stato in tutte le scuole praticato.

Quanto alla sostanza della Teologia, si seguirà quella di S. Tommaso, e non si adotterà una Teologia contraria a questa sotto pretesto, che l'ordine sia più metodico, *huic non contrariam* ... Queste parole riferisconsi

prin-

principalmente all' Angelo delle Scuole. Il libro di Pier Lombardo veniva indicato come metodo.

Il Laynez fece sopprimere questa clausula importuna; la sua propensione per le novità, che fece apparire nel Concilio di Trento, quantunque repressa dalle esortazioni del Fondatore, e dalla sua autorità, si manifestò senza ritegno dopo la di lui morte; la dichiarazione fu riformata nella seguente maniera. *Ma se in progresso di tempo si vedesse, che un' Autore fosse per essere più utile ai Teologi, come se venisse alla luce una Somma, o un libro di Teologia scolastica, che sembrasse più adattata ai tempi, si potrà spiegare*.

L' aggiunta del termine *Summa* sembra affettata e messa a bella posta per contraporla alla somma di S. Tommaso; ma quello v' ha di più essenziale si è, che si dà la libertà di prendere delle nuove guide non solo quanto al metodo, ma eziandio quanto alla dottrina, sopprimendone la clausola, *huic non contrariam*.

La Congregazione V. fa apparire la medesima intenzione. Decr. 56. præfat. ad Reg. de opin. p. 560. Si deve seguir S. Tommaso (si dice ivi) perchè Clemente VIII. lo desidera, perchè le Costituzioni ce lo raccomandano, *cum nobis commendant*, e perchè dovendo la Società scegliere la dottrina di qualunque Scrittore, che sembri più convenire ai nostri. (Const. 8. c. 1. Declar. K) non trovasi di presente Dottrina più sicura nè più soda di quella di S. Tommaso, *hoc tempore*; già non è più il solo metodo, ma è la dottrina medesima che si sottopone alla variazione secondo la varietà dei tempi. Proba-

bilmente S. Tommaso era per anco il Dottore di que' tempi; ed il Suarez non aveva scritto.

Si può vedere nell' Istoria della Congregazione de auxiliis cap. 1. quale sia stata nella Società l' epoca delle nuove opinioni da lei abbracciate, e nel capo 2. le conseguenze di questo progetto formato quasi fin dalla nascita d' abbandonare la dottrina di S. Tommaso.

Annotazione XIII.

La Società nella Congregazione 15. Decr. 81 dichiara di volere comunemente quanto alle disposizioni che fanno iGesuiti de' loro beni, accomodarsi alle leggi delle Nazioni; che hanno determinata l' età requisita per avere la facoltà di disporre. Ora convien sapere per intelligenza di questo Decreto, che nel sistema della Società la rinunzia de' beni debb' esser fatta non per via di testamento; che rimanga sospeso fino a tanto vengan fatti gli Voti di Coadjutore, o di Professo, ma per via di donazione che tosto obbliga il giovane Gesuita. Ora non è necessario secondo essi, che un Religioso aspetti l' età dalle leggi prescritta per disporre de' suoi beni, ma basta, che abbia l' età necessaria per essere Religioso nella Società: la legge civile è senza autorità; perchè i Gesuiti sono indipendenti da ogni secolare Giurisdizione. Queste massime sono perfettamente dichiarate dal Molina quasi cent' anni prima della Congregazione decimaquinta:

„ Quum vero tam hi, quam Novitii, exempti jam ab omni jurisdictione Princi-

„ pum

„ pum sæcularium de suis bonis disponant ;
„ atque in commune Ecclesiæ & religionis
„ bonum , ad finemque supernaturalem , id-
„ que efficiant ex Societatis Constitutionibus ;
„ ac Instituto a Sancta Sede Apostolica ap-
„ probatis ; consequens profecto est , ut ad
„ hoc , ut hujusmodi dispositio valida omni-
„ no sit ; necesse non sit , Religiosum attin-
„ gere vigesimum quintum suæ ætatis an-
„ num , sed satis esse , ut ejus sit ætatis
„ quæ sufficit , ut Religiosus nostræ Societa-
„ tis sit " . Molina de Just. & jur. Tom. I.
tract. 2. disp. 139. n. 7. p. 513.

Ma siccome vi sono Tribunali secolari così ingiusti , che non vogliono ammettere questi privilegj , così accaderà sovente , che le precauzioni prese per assicurare i beni del Gesuita alla Società , saranno di pregiudizio alla medesima ; e più che gli atti saran solenni , maggiore sarà il pericolo di perderne il frutto . Quindi il più sicuro partito si è d' accommodarsi alle leggi civili , avendo la Società il potere di anticipare , o di dilazionare il tempo della rinunzia .

CAPO III.

Stabilimento della Società in Francia .

Querele contro l' Istituto .

NAcque la Compagnia in tempo , in cui la Chiesa era vessata per ogni dove dall' Eresia ; quindi campioni novelli di que-
sto

sto nascente ceto offrironsi per la difesa di nostra fede in una circostanza, in cui il mal presente poteva chiuder gli occhi ai mali più lontani. Quelli, che furono di poi i Capi della Lega (1) aveano allora un' influsso grandissimo nel governo; l' opposizione (2) fu soffocata: frattanto i Gesuiti non furono ricevuti se non con varie restrizioni e modificazioni, ch' essi sforzansi in vano di non riconoscere.

Ed ecco che le nostre fatali divisioni aprìron loro la porta nel Regno, e la Società ha avuto sempre bisogno di seminare dei torbidi, per dare ad intendere ai semplici d' essere necessaria, e far obliare d' essere pericolosa. Fino a tanto che sussiste l' eresia, o il sospetto dell' eresia, ella ha un mezzo sicuro di render sospetti tutti quelli, di cui teme la penetrazione ed i lumi. I Magistrati (3) più rispettevoli, e più zelanti per la Religione

(1) Vid. Imag. primi sæc. lib. 2. p. 211.

(2) Gli Arresti del Parlamento su questo punto, ed il Decreto della Sorbona son conti a tutti. Vengon chiamati giudizj iniqui nell' Imago primi sæc. *Iniquis judiciis*, ibid..... La riprovazione dell' Istituto venne altresì attribuita al Calvinismo, che fomentavasi nei Parlamenti. *Nonnullos a Senatoribus occulte hæreticos languentium aut invidorum studia facile suas traxisse in partes*. I Senatori, occulti eretici, trassero facilmente i tiepidi e gl' invidiosi. Ibid. lib. 1. p. 503.

(3) Questa fu l' eresia, che sedusse il Parlamento, e la Sorbona quando si trattò di stabilire i Gesuiti. *Per suos illa mendaciorum mi-*

gione hanno incorsa successivamente la taccia d'eresia. Lo storico Juvenci (1) ha la temerità d'attribuire la condanna del libro del Suarez ad un fermento del Calvinismo; ed il supplizio del Guignard seguito dall'espulsione de' Gesuiti (2) all'odio contro la Società provegnente dalla stessa sorgente. M. Servin era fautore del Calvinismo, quando te-

nistros sapientissimam partem universitatis, gravissimum Senatum regium induxit in fraudem. Imago primi sæc. lib. 4. p. 501. . . . come appunto in altri tempi fra le barbare Nazioni il solo nome di Cristiano era una sufficiente accusa; *ita apud impios istos Jesuitam esse, capitale est, criminosum est, execrabile est.* Ibid. l. 4. pag. 523.

(1) *Invisum volumen Jacobus Angliæ Rex flammis addixerat; idemque ut in Hispania fieret, egerat apud Philippum; sed nihil apud Regem & nomine & re Catholicum assequi potuerat. Plus in Gallia profecit: & erant ejus Votis amica tempora. Multos adhuc habebat hæresis in regno Christianissimo patronos, complures adversarios Societas.* Hist. Soc. Jes. part. 5. lib. 12. num. 94. pag. 88. Il latino del Juvenci è più elegante di quello degli Autori dell'*Imago primi Sæculi*; ma il senso è il medesimo.

(2) Hist. Soc. Jes. Par. 5. lib. 12. num. 17. usque ad 30. Juvenci pretende, che il primo Presidente di Harlai, abbia posteriormente conosciuto d'aver agito troppo aspramente in tal occasione; e citasi in margine del n. 28. de Thou Lib. 132., ove certamente non trovasi veruna traccia di questo pentimento.

temendo per la vita del suo Re, alzò la sua voce contro la micidiale dottrina.

L' interna pace del Regno fu per sempre bandita dalla Monarchia da quel punto, in cui fu permesso ai Gesuiti di porvi il piede: e come in fatti vi può ella sussistere in mezzo agl' inimici di nostre massime, e quelli che vogliono difenderle? Pasquier aveva predetto, che questa Società sarebbe stata un seminario di parzialità (1), e Monf. de Belay osservò ne' suoi tempi, che i Gesuiti ci avevano insegnato ad odiarci l' un l' altro irreconciliabilmente (2).

Senza montare fino alla sorgente di varie querele, di cui essi son stati le cagioni ed i motori, la strana diversità, che regna nei giudizj che si formano intorno ad essi, basterebbe per nodrir la discordia. Quelli, che son prevvenuti d' una vantaggiosa opinione per la Società, veggono de'talenti e delle virtù in molti particolari, e non vogliono veder di più, nè mirar più innanzi; quelli, che osservano con occhio attento, e profondano ben entro, rimangono storditi del suo governo affatto singolare, degli effetti e conseguenze, che ne derivano, e della dottrina detestevole sparsa in tanti loro scritti, e costantemente sostenuta. Quest' è veramente uno stravagante fenomeno, che una stessa Società venga da molti Cristiani, per così dire, canonizzata, nel mentre che altri l' hanno in sospetto de' più grandi errori. In tal

(1) Arringa per l' università nel 1584.
(2) Arringa nell' Arresto del Parlamento di Tolosa sedente a Beziers de' 21. Marzo 1595.

tal conflitto, gli avversarj dei Gesuiti diffidano de' loro partigiani, ed i lor seguaci provano non poca difficoltà a riguardar come cattolici que', che non lo sono a modo dei Gesuiti. Questa divisione ha più d'una volta scoppiato nelle famiglie, e nel santuario stesso della giustizia.

Rifletta di grazia ogni uom sensato, e se vuol esser di buona fede, domandi a se medesimo, di qual edificazione possa mai essere nella Chiesa una Società carica de' più orribili sospetti; e qual inconveniente non sia per lo stato il nodrire nel suo seno uomini applicati sempre mai a dividerlo? Il Mariana avvisava in altri tempi i suoi confratelli, che mai sarebbero per riuscire utili, se una parte del mondo Cristiano gli avesse riguardati come perniziosi. La quinta delle loro Congregazioni (1) ha pensato della stessa maniera; ed avvisandoli di prevenire i sospetti anco ingiusti, soggiugne, non poter egli far alcun frutto senza il buon odore di Gesucristo.

Questo buon odore di Gesucristo si spargerà egli colla pubblicazione d'una folla di libri affatto detestevoli? Potrà ella mai la Società ragionevolmente gloriarsi di guadagnarsi la confidenza pubblica dopo tante infamie? Qual è adunque la sperienza, che le rimane? L'arte d'impiegare la frode, e di seminar il torbido e la confusione.

I sospetti, che si generarono nel punto, in cui ella si presentò, si sono sempre aumen-

(1) Bulla Pauli V, ann. 1606. T. 1. p. 112. Congr. 5. Decr. 54. p. 558.

mentati; sono giunti fino a segno d'alterare la tranquillità pubblica, e quella delle famiglie: si è creduto in tutt' i tempi di dover prendere delle precauzioni contro di lei; questa parola sola pronunzia la sentenza di sua condanna. I Gesuiti sono stati tolerati con varie modificazioni, non già come Religione, ma come Società e Collegi di Cherici, che studiano insieme uniti sotto la giurisdizione, e sovraintendenza de' Vescovi: essi hanno accettate queste condizioni per travagliare a infringerle; han cominciato a metter piede per guadagnar terreno. In seguito si esigettero degli ostagj, i quali sono divenuti altrettanti agenti utili al loro credito; poi de' giuramenti, ai quali hanno saputo sottrarsi, sapendo molto bene l'arte di eluderli; finalmente delle ritrattazioni, la di cui illusione è a tutti manifesta.

CAPO IV.

Privilegj della Società.

Rinunzie de' Privilegj ed altre precauzioni.

IO mi fermo su due punti principali, la rinunzia de' lor privilegj, e la dichiarazione di sottomettersi alle nostre massime: sarà ella mai cosa naturale il pensare, che il Gesuita Francese leggendo la raccolta dei privilegj, che il Generale trasmette ai Gesuiti, e ch'è stata trovata in tutte le loro case, non vegga in essa se non se un mostruo-

struoso conglobato d'abusi, ed il rovesciamento di ogni ordine civile ed ecclesiastico? Egli al certo deve così pensare, se ha le nostre massime nel cuore; ma permette egli mai il buon senso di sperar questo miracolo?

Questi privilegj sono di varj generi: tali ve n' ha, il di cui esercizio può essere segreto, e pericolosissimo; si può mai credere, che se n'asterranno? fra quelli, in cui l'esercizio è pubblico, molti ve n'ha, ch'essi godono quanto al fatto e per una vile e debole toleranza: il timore del loro credito, delle loro vendette, delle loro calunnie, ha lor sovente tenuto luogo di Giudici conservatori, che non hanno mai osato invocare in Francia, salvo che nella loro lite contro il Vescovo di Pamiers. Se i lor privilegj più strepitosi han trovato degli ostacoli, ciò è costato molto caro a coloro, che han fatta resistenza: e non è ella questa una malattia nello stato, l'esistenza cioè d'un corpo potente, che combatte incessantemente contro le leggi, che gli sono state prescritte? Se noi conserviamo per anco alcune delle nostre massime, ciò non è che a costo di molti pericoli de loro più generosi difensori, che sono sempre stati le vittime del loro zelo.

Io ometto l'enumerazione e le particolarità di codesti privilegj: settanta pagine (1) di foglio a due colonne han bastato appena per

(1) *Compendium privilegiorum* a fol. 261. usque ad 336. Questa è la raccolta, che nel primo tomo segue immediatamente la collezione delle Bolle de' Papi.

per darne il catalogo con note abbreviate, e si avverte nella Prefazione, (1) esservi altri privilegj, de' quali può il Generale permetter l'uso, che non sono in questo summario compresi. Quali sono mai questi privilegj incogniti ed occulti? Queli tanti oracoli di viva voce, de' quali parlasi sì sovente nelle Costituzioni e nelle Bolle stesse de' Papi? Il tempo non ci permette di ciò presentemente esaminare.

Contentiamoci di sapere, che i Gesuiti misteriosi in tutte le cose loro, dopo aver fatto pompa d'una immensa copia di privilegj portentosi, co' quali burlansi di tutte le Potenze temporali ed ecclesiastiche, e delle regole più sacrosante della Chiesa è dello stato, han creduto doverne celare una parte, de' quali non vogliono servirsi che in caso di bisogno, ed occultamente. Qual'idea dobbiam noi avere, argomentando da ciò ci è conto e palese, di quel più, che sta sepolto nelle tenebre e nel bujo?

Comunque siasi l'abuso enorme di questa numerosa falange di privilegj, non può certamente dissimularsi, essendo a tutti manifesto. Si risponderà forsi, che i Gesuiti han rinunziato in Francia a' lor privilegj (*); e che questa rinunzia rimedia a tutti gl'inconvenienti, che se ne possono temere.

Esaminiamo un poco con buona fede cio, che debbono pensare i Gesuiti ed i loro Terziarj intorno il valore di questa sforzata rinunzia. Essi affettano di spargere in questi tempi

(*) *Veggasi l'Annotazione XL.*
(1) Tom. 1. pag. 361.

tempi, non essere i lor pivilegj annessi all' essenza del loro Istituto. Questo linguaggio, che è nuovo, può egli mai essere sincero?

Essi sono chiamati Gesuiti dal nome di quello, ch'è il medico, ed il salvadore dell' anime, e di cui essi sono i cooperatori (*), diconsi ambasciadori di Gesucristo loro capo presso gli uomini per la loro rinconciliazione (1). Se rifiutano per modestia il nome di Apostoli e di pescatori degli uomini, che loro è stato dato in molte regioni, non è già, dicon essi, che questo titolo lor non convenga per una pia e giusta analogia (2)

La cura di guadagnar anime, e di assisterle ne' loro spirituali bisogni non è già nella loro regola (3), siccome in quella de Mendicanti, un fine accidentale e secondario; ma è il fine primario e principale della Società, ed è racchiusa ne' suoi Voti: il che distingue eminentemente quest' Ordine da tutti gli altri.

L'oggetto dell' Istituto non è soltanto l' emendazione, e la salute del prossimo (4), ma eziandio il guidarlo alla perfezione per mezzo di tutti gli atti gerarchici (5) *purgare, illu-*

(*) *Veggasi l' Annotazion XIV.*

(1) Suarez de Relig. Soc. Jes. lib. 1. cap. 1. §. 12. pag. 385.

(2) Ibid. §. 7. pag. 384.

(3) Ibid. cap. 2. §. 4. & 5.

(4) Ibid. cap. 6. §. 6.

(5) *Atque hæc omnia Societatem nostram ex instituto suo facere, cui convenit hoc munus doctrinæ Christianæ, confessionum ec.* Instrut. ad Provinc. 12. Tom. 2. pag. 523. n. 5.

illuminare, perficere: questo è il fine diretto, ed intrinseco, e tutti i suoi mezzi sono ordinati per esercitare e comunicare la perfezione, il che è la funzione propria dell'Episcopato (1). I maggiori privilegj sono indispensabilmente necessarj per adempiere una sì eccelsa vocazione.

Gli antichi Monaci non servivano la Chiesa se non se edificandola colla lor santità, ed assistendola colle loro preghiere, *vox Monachi, vox plangentis*. I nuovi Ordini religiosi hanno aggiunto alla vita comune, alla preghiera, ed al canto de' salmi, il desiderio di servire la Chiesa come ausiliarj; eglino sono come corpi di riserva, ch' essa chiama in ajuto nei bisogni: ma o ella l'impieghi, o li lasci per qualche tempo inoperosi, essi hanno nella vita contemplativa una esistenza sempre utile ed edificante per lei.

I Gesuiti han soppresse tutte le pratiche della vita regolare (2). Son dispensati dal Coro e dalla recita dell'Uffizio in comune: non hanno altre funzioni fuorchè quelle d' insegnare, di predicare, di confessare; ed in queste funzioni, che sono proprie dei Pastori, e naturalmente straniere ai Regolari; essi sdegnano d'esser chiamati come ausiliarj,

(1) Suarez lib. 1. cap. 2. §. 7.

(2) Essi non sono Regolari che per goder della loro esenzione ed indipendenza, mentre esercitano tutte le funzioni de' Cherici Secolari; il che, rendendo la loro esecuzione illusoria e viziosa, la fa rigettar in Francia; ma il loro credito enorme ha reso quasi inutili le precauzioni della Chiesa Gallicana.

ri , ma si presentano come principali operai nella vigna del Signore.

Non è lecito al Re d'approfittarsi dei talenti dei Gesuiti senza ordine espresso del lor Superiore ; e nemmeno i Vescovi possono senza l'appoggio di questa autorità impiegarli nella salute dell'anime nei più pressanti bisogni, anche in mancanza d'ogni altro, *etiam in defectum aliorum* (1). Questo è non per tanto il loro fine principale, ma non possono allo stesso vacare se non colla dipendenza assoluta al lor Superiore, e colla indipendenza d'ogni altra autorità. Consegrati all'ufficio degli atti gerarchici in virtù del loro istituto, e de' loro Voti, vengono in sussidio de' Vescovi, *in subsidium Episcoporum* (2) e non vogliono in conto alcuno a loro ordini soggiacere.

Confessori e Predicatori, ch' essi sono per professione unicamente, debbon essere necessariamente Confessori e Predicatori privilegiati, siccome essi medesimi han sostenuto in Poitiers nel 1620, ed in varie altre Diocesi; ed in qual luogo non lo sono in fatti, almeno fino ad un certo segno? Cosa sarebbe del loro Istituto, se le Università mantenute nel loro antico possesso, e non trovando verun ostacolo nei privilegj della Società, gli escludessero dall'impiego d'insegnare, e se i Vescovi lor togliessero la facoltà d'amministrare

(1) Bulla Gregorii XIII. 1584. Tom. 1.p.85. Compendium Privileg. verb. *exemptio* §. 3. pag. 297.

(2) Suarez de Religione Soc. Jes. lib. 1. cap. 2. §. 8.

ſtrare i Sagramenti, ed il miniſtero di predicare?

Sarà vero, che in certi paeſi queſti privilegj eſorbitanti patiſcono delle contradizioni; ma eſſi ne godranno almeno in parte, e conſerveranno le lor pretenſioni ſovra tutti, per ſervirſene in caſo di biſogno, e farli valere a tempo e luogo.

M. Servin ha notato un pezzo fa, eſſere queſt' Ordine fondato più nei privilegj, che nelle Regole: ed in fatti, parlando in rigore e giuſtamente, eſſi non hanno Regole; queſte non ſon altro, che maſſime politiche intorno l'eſercizio ſteſſo de'lor privilegj, ſulla forma del lor governo, ed amminiſtrazione, che ſpariſcono toſto ad un cenno del Generale, e che di loro natura ſono variabili ſecondo il biſogno, i tempi, e le circoſtanze. Per oppoſto i privilegj ſono eſſenziali e neceſſarj: è d'uopo, che una Società conquiſtatrice, ed ammaeſtratrice ſia munita di privilegj per adiempiere per ogni dove la ſua miſſione, e per ſormontare le contradizioni, che l' arreſterebbero ad ogni paſſo.

V' ha una correlazione neceſſariamente reciproca tra i loro impegni pel ſervizio del Papa, ed i privilegj, che ne favoriſcono l' eſecuzione. La fondazione di queſt' Ordine è un contratto: la Società ha promeſſo di formar uomini capaci d' inſegnare, di confeſſare, di predicare, quando ſaran deſtinati ad un tal miniſtero dal Papa, oppure dal Generale ſuo Luogotenente (1): la Chieſa per

(1) *Gerit vices Pontificis Præpoſ.* Suar. de Relig. Soc. Jeſ. lib. 6. cap. 4. §. 31.

per mezzo del Papa si è impegnata a somministrar loro tutt' i mezzi necessarj per questo stesso fine, come la facoltà di predicare, d' insegnare, d' amministrare i Sagramenti, e di stabilirsi in ogni luogo.

La Società dal canto suo ha adempiuto la sua promessa, ed ella non ha preteso in questi suoi impegni, di dipendere dalla volontà arbitraria di ciascun Principe e di ciascun Prelato: ella non abbisogna che della missione del Papa, attesa la sua Monarchia assoluta in tutte le cose spirituali, e la sua podestà indiretta sul temporale.

Essendo i privilegj una parte sostanziale del primordiale contratto, fu conceduto al Generale il poterli ristabilire di sola sua autorità (1) se mai accadesse, che col andare del tempo, loro in qualche parte si derogasse. Questo passo è una conseguenza dei primi, e nel tempo stesso gli vien proibito di soffrire la menoma alterazione nella forma del governo, e dei statuti della Società, ad onta delle sollecitazioni più possenti dei Re.

(1) *Decernentes, præsentes literas nullo unquam tempore per nos aut sedem prædictam revocari, aut limitari, vel illis derogari posse.... & quoties revocari, alterari, limitari, vel derogari contingat, toties in pristinum, & eum, in quo ante præmissa erant, statum restitutas, & de novo, etiam sub posteriori data per pro tempore existentem Societatis hujusmodi Præpositum generalem eligenda, concessas esse & fore...* Bull. Pii V. 1571. tom. 1. pag. 43. Bulla Pauli V. anno 1606. tom. 1. pag. 114.

La Bolla del 1606. (1) gli raccomanda fovra tutto di badar bene, che niuna Potenza della terra prettenda fiffare il tempo dell'amminiftrazione dei Provinciali e superiori locali, *fine ulla triennii, aut certi temporis præfixione*. (2)

Se per tanto accadeffe, che un Sovrano per un'effetto di fua faviezza voleffe moderare ne fuoi ftati quefto fpaventevol Governo, ei tenterebbe in vano la difficile opra di accomodare le leggi della Società ai principj efenziali di ftato. Il Generale refta avvertito di renderfene infleffibile; fe mai veniffe a cedere per debolezza, ed il Papa acconfentiffe, fon già ftate prefe le neceffarie precauzioni per rendere inutili tali mifure; l'edifizio è ben conneffo e legato in tutte le fue parti, e non può effernc diftaccata veruna pietra.

Le Coftituzioni nulla meno abufive de' privilegj, i decreti delle Congregazioni, le iftruzioni intorno la Regola fi rapportano da per tutto alle Bolle, e le Bolle confermano, e dichiarono le principali difpofizioni delle Coftituzioni, che allontanandofi in tutto dal diritto comune, dai fagri Canoni, e dalle regole della monaftica difciplina, hanno fempre bifogno dell'appoggio della Santa Sede. Quefte fono appunto quelle Bolle, che fingono

(1) *Hortantes & paterne monentes Præpofitum generalem illius.... ne humanis refpectibus, aut quorumcunque Potentium interceffionibus, aut minis* ec. Bull. Pauli V. T. 1. pag. 113.

(2) Tom. 1. p. 113.

gono d'abbandonare, le quali racchiudono ciò che la Società appella sue leggi essenziali e costitutive; queste sono parti dello stesso tutto; e quest'è l'unione di tutte quelle parti che i Gesuiti riconoscono per loro Istituto.

Non si volle ammettere in Poissy il loro Istituto quando si esigette la rinunzia de' lor privilegj. Essi sono inerenti al piano dell' Istituto, egli è nato con essi, e non può senz' essi sussistere; essi son necessari per conseguire il fine proposto, e per autorizzare i mezzi, che nel conseguirlo, vengono adoperati.

Bisogna, che la Società s'aumenti e che goda d'una gran considerazione nella Chiesa, e d'una indipendenza ancor più grande, o che cessi d'esistere, e si distrugga. Per essa lei non v'ha altro stato, che o l'esercizio degli atti gerarchici i più sublimi, o l' annientamento. (*)

La rinunzia de' privilegj è adunque impossibile ad esigersi. Dimostrato questo gran punto, è quasi inutile l'esaminare se sia stata valida una tal rinunzia, e fatta di buona fede. Non si deve aspettare che i Gesuiti sieno per sottoscrivere volontariamente e sinceramente alla lor distruzione.

1. Se i Gesuiti son fedeli allo spirito del lor Istituto, debbon riguardar queste concessioni come emanate da una legitima podestà, ed il ricusare di riconoscerli e d'ammetterli come un'attentato contro questa medesima autorità; non è lor permesso di rivocar in

(*) *Veggasi l'Annotazione XV.*

dubbio la superiorità del Papa sovra i Re, sovra i Concilj, e sovra i Canoni. Questi privilegj per la maggior parte son stati dati di proprio movimento; (1) essi sono accordati a tutto l'Ordine, e per conseguenza una parte dell'Ordine non vi può rinunciare; questo sarebbe un patto illecito secondo il Gesuita Pintereau, (2) quandanche la rinunzia fosse confermata con giuramento.

Tai privilegj sono fondati su' motivi riguardanti il ben pubblico, e quello della Religione, (3) e quindi sono irrevocabili, siccome ha sostenuto il Cellot; e se il Papa medesimo non può toccarli, a più forte ragione non posson essere annientati dalla debolezza e negligenza d'alcuni membri: essi sono muniti e difesi dalla pena terribile di scomunica, il che caratterizza il privilegio per pubblico, per assoluto, e non semplicemente facoltativo per le persone interessate;

2. I Papi han altamente dichiarata la nullità di tutto ciò fosse fatto ed ordinato contro questi privilegj da chichessia, da qualsivoglia autorità o scientemente o ignorantemente, fulminando censure contro tutti coloro, che fossero per turbare, contradire

(1) Bull. Pii V. 1571. tom. 1. pag. 42.
Veggasi intorno la forza delle clausule, *motu proprio*, *ex certa scientia*, *ex plenitudine potestatis*. il Suarez de Relig. Soc. Jes. Lib. 3. cap. 4. §. 9. & seq.

(2) Pintereau, impost. & ignor. n. 2. p. 83.

(3) *Tanquam in divini cultus favorem, & fidei augmentum, & propagationem concessas*. Bulla Pauli V. 1606. tom. 1. pag. 114.

dire (1) opporsi a tai privilegj; e quandanco i Gesuiti avessero data occasione per loro fallo alla privazione o dicadimento d'alcuni de' lor diritti, (2) essi ne son tosto reintegrati senza aver bisogno di restituzione. Tutti gli atti fatti in pregiudizio delle loro esenzioni e privilegj son nulli di pien diritto, e non portano verun danno alle grazie state loro una volta accordate. (3)

Posson eglino ignorare i Gesuiti, che il lor Generale ha diritto di tosto ristabilire i lor privilegj, cui una man temeraria avesse pregiudicato, o che fossero periti per lor negligenza? Debbon essi saper sovra tutto, che i membri della Società non godono di queste concessioni se non per la comunicazione, che ne fa loro il Generale, (4) e però, che a lui principalmente, e non a loro apparterebbe il rinunziarvi, se la rinunzia potesse esser legitima: ogn'atto qualunque siasi non può farsi senza esserne da lui autorizzato, e sovra tutto un'atto sì importante com'è quello della rinunzia de' privilegj: e se i Gesuiti gitteranno gl' occhj sulle loro Costituzioni, vedranno, che il Re di Spagna (5) avendo voluto farli rinunziare ad uno dei loro minori privilegj, mendicò il consenso del Generale e della Congre-

(1) Tom. 1. pag. 42, & ubique passim.

(2) Compendium. vid. Privilegia, §. 9. t. 1. p. 328.

(3) Compendium. verb. Privilegia §. 2, t. 1. p. 326.

(4) Constit. 9, cap. 3. §. 10, p. 437.

(5) Congreg. 5, Decret. 21, pag. 548.

gregazione, ed una Bolla del Papa per cimentare quest' atto.

Quindi confrontando questa rinunzia con l' abdicazione vaga, che n' è stata fatta in Francia, contradetta altamente del Generale Aquaviva, tacitamente condannata dalla Bolla di Paolo V. del 1606., ed incessantemente smentita dal fatto, i Gesuiti debbono necessariamente esser convinti, che i lor privilegj sussistono in tutto il loro vigore, e che non vengon loro contradetti in Francia, se non se perchè non si ha per la Santa Sede (1) tutta la dovuta sommesione secondo i principj e le massime uniformi ed invariabili della Società.

Se il buon senso basta per conoscere quali debbon essere su questo punto i sentimenti dei Gesuiti, l' Istoria poi è quella, che non ci lascia veruna ambiguità intorno al poco valore, ch' eglino danno alla promessa de' lor predecessori. Cosa non hanno essi intrapreso in pregiudizio di questo impegno? Leggasi la Lettera circolare dell'Assemblea del Clero del 1650, gli atti del gran Processo delle Università nel 1625, la memoria di quello di Reims del 1724 e tant' altri pezzi autentici, che

(1) La Chiesa Gallicana inviolabilmente unita alla Cattedra di S. Pietro non confonde colla Santa Sede quelli che la occupano, e che talvolta posson esser sedotti, o anco mossi da fini particolari di ambizione: i Gesuiti son quelli, che vogliono riferire alla Santa Sede i privilegj esorbitanti, ch' essi hanno dai Papi ottenuti.

che ci assicurano dei loro attentati contro la disciplina e le leggi del Regno.

Il Vescovo di Parigi vien delegato in una Bolla (1) del 1578 per mantenere i Gesuiti ne' lor privilegj i più contrarj ai diritti delle Università, ch' essi medesimi avevan promesso solennemente di rispettare.

Li 27 Marzo 1625 il Vescovo di Cornovailles (2) fu sforzato a fare contro i Gesuiti un' ordinazione (3) *perchè ascoltavano indifferentemente in confessione ogni sorta di persone, senza, dic' egli, aver avuta da noi per ciò fare alcuna giurisdizione*. Rispose a ciò il Rettore, *d' aver la giurisdizione da sua Santità, che ha la podestà universale su tutto il Mondo*. Si è citato l' atto significato al Vescovo di Langres nel 1624, la minaccia fatta al Vescovo di Pamiers nel 1667 di nominare de' Giudici conservatori, l' atto passato coll' Università di Reims nel 1609 con la clausula *salve nulladimeno le leggi del loro Istituto, ed i privilegj da essi ricevuti dalla Santa Sede;* e l' atto del 1623 con gli abitanti di Sens: *salvi però ai Reverendi Padri i loro privilegj ecclesiastici*. Gli esempj sarebbero infiniti, io mi contenterò di riportare alcuni fatti succeduti nel vostro distretto.

Nel 1668. i Gesuiti di Marsilia, della residenza di S. Croce fecero fabbricare la loro Chiesa entro i termini della Parrocchia di Ac-

(1) Tom. 1. pag. 67. Bull. Gregorii XIII.

(2) Di presente Vescovo di Quinper.

(3) Ordinazione di M. Guglielmo Lepretre Vescovo di Cornovailles, in data dei 27. Marzo 1625.

Accoules. L'Economo del Capitolo volendò metter in ficuro i diritti Parrocchiali, che dai Gefuiti erano poco rifpettati sì per quello riguarda i funerali, e sì ancora quanto alla benedizione delle Donne dopo il parto, prefentò a quefto effetto una fupplica al Luogotenente di Senechal, e frattanto domandò una proibizione provifionale per continuare la fabbrica della Chiefa, che gli fu accordata.

I Gefuiti domandarono la rivocazione di quefta proibizione, fondandofi *fulle Bolle e privilegj de' noftri SS. Padri i Papi, Paolo III, Pio V, e Gregorio XIII, in cui veniva conceduta ai Padri Gefuiti la permiffione di fabbricar delle Chiefe in ogni luogo, ovunque lo giudicaffero a propofito per la gloria di Dio, con proibizione a chicheffia d' impedirneli*. Effi non avevano nè la permiffione del Re, nè il confenfo del Vefcovo; ma i lor privilegj li difpenfano da tali formalità. Il Luogotenente confermò la proibizione, fi appellò alla Corte, e la lite terminò per via d' una tranfazione de' 26. Febbrajo 1669, che trovafi nelle fcritture del Notajo Ponty.

Quefta Bolla di Paolo III è anteriore al Colloquio di Poiffy, i Gefuiti già avevano rinunziato ai privilegj in effa contenuti; quelle di Pio V, e di Gregorio XIII fono pofteriori, ed i Gefuiti avevano promeffo di non più ottenerne. Quefta è una doppia contravenzione, che gli dichiara decaduti dallo ftato di toleranza, ovvero di prova, in cui fi è avuto la bontà di ammetterli. La Bolla (1) di Paolo III del 1549 loro permette di ftabi-

(1) Tom. 1. p. 17.

stabilir da per tutto Case , Collegj e Chiese senza il consenso de' Principi e de' Vescovi ; quella (1) di Gregorio XIII del 1576 minaccia di scomunicare i Re ed i Prelati , che oseranno opporvisi . Qual audacia di farsi sentire con tali titoli nei Tribunali Francesi !

Nel 1689 i Gesuiti ottennero in Marsilia per mezzo d' innumerevoli artifizj , e coll' abusarsi dal loro credito , la fondazione di tre Cattedre di Teologia a spese della Città , che soffre ancor di presente questo aggravio ; fecero essi destramente cascare nelle lettere patenti la clausula distruttiva delle Università , promettendo a tenore dei lor privilegj , chi i scolari sarebbero promossi ai gradi mediante gli attestati del tempo da essi consumato nello studio . Il Superiore nel contratto fatto con gli Schievini , stipulò sotto l' autorità del suo Provinciale, *il tutto inteso* , dic' egli , *secondo l' Istituto della Compagnia*.

M. de Foresta Vescovo d' Apt fondò un Seminario , che consegnò ai Gesuiti ; unì il seminario al Collegio d' Ain , e lo dotò co' migliori Benefizj della sua Diocesi , e nell' atto che i Gesuiti fecero con lui nel 1700. restò stipolato all' art. 3. „ che il Seminario sarebbe restato sotto la giurisdizione Episcopale „ quanto ai Seminaristi ; ma che quanto ai „ detti Padri Gesuiti , che avranno la dire- „ zione del seminario , non si sarebbe fatta „ novità alcuna derogativa alle condizioni „ contenute nelle lettere patenti dei nostri „ Re , ed in conseguenza delle quali la Com- „ pagnia de Padri Gesuiti è stata ricevuta e „ stabilita in questo Reame .

Qual

(1) Tom. 1. pag. 58.

Qual temerità è mai questa di voler sottrarne alla giurisdizione Episcopale i direttori del Seminario ; e di ricorrere in favore dell'esenzione dei Gesuiti alle condizioni del loro stabilimento, che la rigettano?

S'aggiugne nello stesso contratto all' art. 7. „ che per quello appartiene alle ducento e „ dieci lire destinate al Predicatore dell' Av- „ vento e della Quaresima dai RR. Padri Ge- „ suiti, il detto M. Vescovo pregherà il Re- „ verendo P. Provinciale a provvederlo d' un „ Predicatore, senza veruna obbligazione dal „ canto loro, conformemente al loro Istitu- „ to. " Quest'ultimo privilegio non è nè punto nè poco emanato dai Papi; la Società non lo ha che da se stessa, ella ha prescritte nelle Costituzioni (1) delle regole bellissime

(1) Cost. 4. cap. 7. §. 3. pag. 389. Congr. 1. pag. 470.

Se il fondatore si ostinasse in volere che la compagnia si obblighi, il Generale esaminerà, se convenga o no pel bene del servizio di Dio l'accettare. Cost. 4. cap. 2. §. 2. p. 380. S'egli accetta, e che poi la condizione sembrasse troppo gravosa, si potrà farla addolcire. Ibid. & const. 9. cap. 3. §. 17. p. 438..... Se dopo aver accettato, si venisse in determinazione di abbandonar l'opra; la Casa, il Collegio; il fondatore, oppure i di lui eredi faranno l'applicazione dei beni donati, se si è riservato questa facoltà nell' atto; e se non se lo ha riservato, la Società procederà secondo il suo Istituto per la maggior gloria di Dio. Const. 4. cap. 2. in Decl. A p. 381. Vid. Congreg. 1. Decr. 26. p. 463. Veggasi la formola

sime per accettar le fondazioni, come accetta i Voti, vale a dire legando gli altri, senza legar se stessa. Quest'è il suo sistema favorito.

Sembra cosa sorprendente, che il Prelato siasi indotto a sottoscriver tali clausule; ma in quant'altre Diocesi non troverem noi traccie della medesima condiscendenza? Mille differenti ragioni impegnano ad intendersela bene con un'Ordine tanto potente. Togliere ad un Gesuita la facoltà di predicare, di confessare, o ricusargliela, egli è un offendere una Società implacabile, e si è già veduto più d'un Vescovo calunniato nelle Corti, e reso sospetto quanto alla sua fede negli animi stessi dei Diocesani, per aver adempiuto il dovere del suo ministero.

Dicono i Gesuiti, che si presentano ai Vescovi per ottenere la facoltà di predicare e di confessare; ma sono poi convinti, essere loro necessaria l'approvazione (*)? Non è egli vero, che la riguardano come una semplice benedizione? Ed in fatti danno forse i Vescovi ai Gesuiti queste facoltà nella guisa stessa che le danno agli altri? Le tolgon loro colla medesima facilità? Quand'essi hanno soddisfatto a questa formalità, che loro sembra una pura ceremonia, non s'attribuiscono eglino il più esteso ed il più abusivo potere nell'assoluzione de' casi riservati? (*)

Io quì non parlerò di ciò vi può essere di se-

(*) *Veggasi l'Annotazione XVI.*

(*) *Veggasi l'Annotazione XVII.*

mola prescritta dal Lainez, e riferita nella seconda Congregazione. Tom. 1. p. 504.

segreto nell' esercizio de' lor privilegj: e non è egli in virtù delle lor Bolle, che si dispensano d' intervenire alle Processioni solennemente ordinate dai Vescovi, e che per essi loro non vi sia tempo fisso per le Ordinazioni? Questi privilegj sembrano poco importanti, ma essi derivano da tali Bolle, che non era permesso di ottenere o di far valere. Queste sono ritrattazioni delle rinunzie, ed atti possessorj di privilegj, da quali ne vengono in conseguenza oggetti assai più gravi.

Qual Ordine fu giammai in Francia più formalmente escluso dall' esenzione, e qual Ordine ne godette con maggior ampiezza? Qual Ordine ha dimostrato minor rispetto per l' Episcopato, e ne ha riportato più grazie e più favori? Qual Ordine ha giammai pubblicati tanti libri scandalosi, ed ha provato meno rigore nelle censure?

Tale è stato il risultato delle precauzioni imperfette, prese contro una Società, cui si è sempre procurato senza alcun frutto di cangiare e di riformare. Se la rinunzia de' privilegj è illusoria, la promessa di aderire alle nostre massime è ancor più ingannevole.

Le loro dichiarazioni sono sempre state imperfette, equivoche e sempre invalide per difetto d' approvazione dalla parte del Generale; e quand' anco la forza ed il timore li costrignessero a mettere talvolta la nostra dottrina nei loro libri, secondo la facoltà conceduta loro dalle Costituzioni d' accomodarsi ai tempi ed alle circostanze, sarebbe ella mai per questo ne' loro cuori? Essi diverrebbero inimici più pericolosi, coprendosi in apparenza del manto della nostra Libertà per distruggerne i fondamenti.

Di

Di grazia ci risovvenga, che i Gesuiti han promesso di combatterle, promettendo di servire il Papa secondo le massime della Corte di Roma; che quelle Bolle piene de' lor privilegj da Papi ottenute, impegnano i Gesuiti ad opporsi alle nostre Libertà; che la Dottrina è uniforme in questo corpo sotto un Generale dispotico ed oltramontano, che tiene tutt' i suoi sudditi in una dipendenza assoluta: e che finalmente in una Società, che ha ridotte in problema le verità immutabili della legge naturale, la tradizione è uniforme ed invariabile a favore dell' infallibilità del Papa, e della sua podestà almeno indiretta sul temporale dei Re.

Ecco per tanto, che i quattro articoli del Clero contengono altrettante proposizioni contradittorie alle leggi fondamentali della Società, e distruttive di tutte quelle concessioni ambiziose, che sono strettamente unite al suo essere costitutivo. Se queste massime sono vere, i privilegj dei Gesuiti, che suppongono il sistema contrario, son chimerici, e tutta la grandezza del loro Ordine va in fumo: se sono false, i Gesuiti hanno dei diritti legitimi, de' quali i nostri pregiudizj li spogliono. Supporre in questo stato di cose, che i Gesuiti abbiano ad unirsi a noi di buona fede per combattere le pretensioni della Corte di Roma, egli è un voler procedere contro ogni evidenza.

Ella è cosa chiara, che il lor maggior interesse si è di occultare la loro condotta, di screditare i Corpi ed i particolari capaci di manifestare i loro raggiri, di guadagnare quelli, che non è difficile il sedurre, e di travagliar senza tregua a cangiare lo spirito

nazionale (*), che si oppone alla introduzione de' lor privilegj, e delle loro massime favorite: quest'è ciò, che hanno già fatto in parte, e con maggior successo di quello si crede. I Gesuiti avrebbero nella Francia men protettori, se i principj della Chiesa Gallicana mantenuti nella lor purità, fossero ben radicati in tutti i cuori Francesi.

Qual acciecamento per tanto è stato mai quello de' nostri Padri, ed è il nostro? E come mai la Francia è stata sepolta in un così funesto letargo? Non temiam di dirlo, tutti gli Ordini han ragione di farsi dei reciprochi rimproveri, o piuttosto tutti debbono obliare e rimettersi scambievolmente i falli commessi per lo passato. I Gesuiti non pretendano trarne vantaggio: egli è un delitto di questa Società l'aver sì lungo tempo fatto tacer le Leggi, e sospesi fra noi i diritti della ragione. Non è però che la sonora voce della verità stata sia giammai soffocata, ma solo non poteva esser intesa; i Re erano ingannati, i popoli sedotti, gli occhi non erano disposti a riceverne lo splendore. L'arte d'impadronirsi delle coscienze, e di calmar i timori, lusingandone le passioni è il più pericoloso di tutti gli prestigj. Congregazioni, scuole, seminarj, cattedre, confessionali, distribuzioni di grazie erano alla Società altrettanti mezzi per sedurre, e tutti venivano adoprati.

Ella ha legate più d'una fiata le mani al Sommo Pontefice, ella ha spaventati i Re sul loro trono, o con maneggj fatti nell'altre Corti,

(*) *Veggasi l'Annotazione XVIII.*

Corti, ovvero colla sua influenza sovra de' sudditi superstiziosi; ella ha oppressi i sudditi mediante l'autorità del Sovrano, di cui si abusava. Ora opponendo il favore di Roma ai Principi mal contenti di sua condotta; ed ora incatenando Roma stessa col suo credito negli altri paesi della Cristianità; ella ha creati, guadagnati, intimoriti, e perseguitati parecchj Vescovi; ella ha ridotto per lungo tempo il Parlamento al silenzio.

Lo zelo è inconsiderato, alloraquando non sa ben scegliere il tempo d'oprar cose grandi. Il tempo d'esaminare l'Istituto dei Gesuiti non s'era ancor presentato. Chi 'l crederebbe, o Signori? Egli appunto è stato un tempo, in cui si sarebbe tenuto per un delitto di stato, e per una specie di rivolta contro la Religione, lo sviluppare i misterj di questa Società: si sarebbe accresciuta la sua potenza, opponendosi a suoi artifizj.

Dopo la morte crudele di un Re, che fu l'amore e la gloria di sua Nazione, il Parlamento di Parigi fu attraversato nelle condanne fulminate contro i libri pubblicati successivamente dai Gesuiti, per giustificare il parricidio dei Re. Le lagrime della Francia cadevano ancora, il figliuolo regnava, la vedova era Regente, ed il Consiglio fece degli Arresti per far cessar queste condanne.

Nel 1614. si volle assicurare la vita de' suoi Re, facendo conoscere l'indipendenza della Corona, ch'era combattuta da tutti gli scrittori della Società; la Camera del Clero si oppose a questa proposizione.

I Gesuiti ricevuti in Poissy nel 1561. colle condizioni, che ogn'uno sa, ristabiliti nel 1603. per quelle ragioni medesime, per le

quali ne dovevano per sempre restar esclusi, si presentarono a questa Corte nel 1621. chiamativi dai Consoli d' Aix per reggere il Collegio eretto in questa Città; i nostri Predecessori richiesero, fosse loro comunicata la forma dell' Istituto; ed il Provinciale ricusò di farlo, siccome altresì negò di prestare il giuramento, ch' esigevasi dalla Corte circa l' indipendenza della Corona. L' autorità reale venne in soccorso di coloro, che distruggevano tutt' i suoi diritti; i Gesuiti furono autorizzati a celare le loro Leggi, ed a manifestare le loro false e pericolose opinioni contro l' attributo il più essenziale della Corona. La ragione resta ad ogni passo confusa, quando si scorre la storia di questa Società: sembra, ch' ella abbia il potere d' oscurare lo stesso Sole, e che renda a sua voglia gli uomini sordi e ciechi.

Alla fin fine l' incantesimo è sciolto, e dissipata la nebbia, e gli avvenimenti, che han prodotto questo cangiamento, hanno, per dir così, del prodigioso. La Società resa gonfia pe' suoi successi, e per la sua potenza, non ha saputo distinguere i tempi e le circostanze; il passato le ha fatto illusione sul presente, e sull' avvenire; lo spirito di vertigine, e d' errore s' è impadronito di lei; ciocchè alle persone illuminate e sagge era già noto da due secoli è divenuto notorio a tutti.

Accusati d' un vergognoso traffico fino dalla lor nascita, negaron ciò asseverantemente nel 1594. nelle difese prodotte contro il ragionamento, e l' accusa di Monsig. Arnaud, portando per ragione, che il commercio era loro vietato da' Sagri Canoni; citarono

no (1) l' Epistole dell' Apostolo a Timoteo, ed a Tito, che proibiscono ai Cherici lo spirito d' avarizia ed il negoziare, e le parole di S. Girolamo, che raccomanda di fuggire come la peste i Cherici negozianti. Si sono anche difesi della cosa stessa in una lite recente, servendosi per loro giustificazione delle regole sante, che gli accusano; ma l' artifizio è stato smascherato e confuso con prove le più evidenti.

Hanno avuto l' imprudenza di chiamar in loro soccorso delle Costituzioni, cui il proprio interese e le loro Leggj gl' impegnavano a tenere nascoste. Coll' ingiustissimo disegno d' eludere il pagamento dei loro debiti han chiamato in soccorso quelle regole fraudolenti, che han eccitata la pubblica indignazione; e mentre in addietro il loro Istituto era sembrato un presagio sicuro della condotta futura della Società, lo scandalo della condotta presente ha richiamato all' esame delle Costituzioni, che ne sono il principio.

All' esame di queste Costituzioni s' è aggiunto naturalmente l' esame d' una morale, che ne deriva, e che da sì lungo tempo è screditata: il velo è caduto; tutti gli occhi, che non erano tenuti chiusi dalla provenzione si sono aperti.

Dicono i Gesuiti per lor difesa, che la morale insegnata dai loro autori è simile a quella d' una folla di Casisti, e che le disposizioni, che state sono nelle loro Costituzioni censurate, trovansi nelle regole d' altri Ordini

(1) Hist. Univers. Paris. Tom. 6. pag. 873.

dini religiosi. Alcuni dei loro emissarj aggiungono sotto voce, che si può addolcire, e correggere nell'Istituto ciò, che ferisce troppo apertamente le nostre massime ed i nostri usi, sapendo bene, che nell'esecuzione l'artifiziò farà svanire questo simolacro di riforma: altri più sinceri dicono apertamente, che l'Istituto è un tutto indivisibile, da cui non può esserne distaccata veruna parte.

Quind' il forte della lor difesa consiste in accusare tutt' i Teologi particolari, e tutt' i Corpi, i Legislatori ed i Moralisti di tutti gl' Ordini; sembra quasi, che vorrebbero, se fosse possibile, strascinare nella loro caduta l' intera Chiesa. Se qualche Ordine ha conservato nel Codice delle sue Leggj qualche vestigio ignorato dei pregiudizj degli ultimi secoli; se qualche Teologo o Casista s'è lasciato scappar dalla penna dei principj pericolosi senza trarne le conseguenze orribili, che trovansi nei libri Gesuitici, questa scoperta diviene materia di trionfo: i più Santi dottori non sono esenti dalle accuse dei loro partigiani: per coprire gli eccessi dei più infami Casisti, cercano delle macchie e dei nei, nei più risplendenti lumi della Chiesa (*), senza riflettere allo scandalo, che ne risulta, ed al pericolo terribile d'accreditare gli errori più funesti con nomi rispettevoli: Non imputiamo ad altri che ai Gesuiti medesimi i deplorabili traviamenti, ove strascinano coloro, ch' eglino stessi seducono.

A N-

(*) *Veggasi l' Annotazione LXX.*

ANNOTAZIONI

Citate nel decorso di questo Capitolo XIV.

Annotazione XIV.

Veggasi il Suarez de Religione Soc. Jes. l. 1. c. 1. §. 5. p. 383. La Società prende a giusto titolo il nome di Compagnia di Gesù secondo il Suarez, ma ella non chiama i suoi figliuoli Gesuiti. Ibid. §. 6. p. 384. s'è già veduto nell' Annotazione VIII. che questo nome fastoso di Compagnia di Gesù ha delle conseguenze più serie di quello, che oggidì comunemente si pensi. Non è stato al certo senza gravissimi motivi, che i più grand' uomini reclamassero contro questa usurpazione di origine, e che la Chiesa Gallicana la condannasse. Ella è una cosa ben singolare, che quello è stato prevveduto avanti l'avvenimento, rimanga oscurato dopo che l'esperienza ha confermato la congettura. Il nome misterioso di Compagnia di Gesù contiene tutte le pretensioni ambiziose di quest' Ordine, che nutriscono il suo orgoglio; i Gesuiti tengono fissa in mente l'idea della successione all' Apostolato, ed il sistema, che concentra la Chiesa nella Società, ed applicano da per tutto a se stessi quelle parole di S. Paolo: *fidelis Deus, per quem vocati estis in Societatem filii ejus Jesu Christi*. Melchior Cano nel suo trattato de loc. Theolog. l. 4. c. 2. dopo aver dimostrato, che la Compagnia di Gesù indicata dalle parole di San Paolo, è senz' alcun dubbio la Chiesa, aggiugne queste parole: guardinsi coloro, che

questo nome usurpano di non imitargli Eretici che pretendono essere la Chiesa racchiusa fra i limiti della lor setta : *quæ sine dubio Societas quum Christi Ecclesia sit qui titulum illud sibi arrogant , hi videant , an hæreticorum more penes se Ecclesiam existere mentiantur* . Il Suarez risponde, che la parola Società si applica comunemente alla guerra ed al commercio ; e che in questa guerra santa , ed in questa spirituale negoziazione ella conviene perfettamente alla Compagnia d' Ignazio ; ch' ella ha preso il nome di Gesù , perchè questo nome adorabile restasse più profondamente scolpito in tutt' i cuori .

Alla obbiezione del Cano, essere cioè un' orgoglio insopportabile l' arrogarsi un titolo, che è quello della Chiesa universale , replica il Suarez, niuno potersi accusar d' arroganza se non quando attribuisce a se stesso un bene, che non ha operato, e virtù da esso lui non possedute , o che riferisce a se medesimo quello che è di Dio ; che sotto questi due punti di veduta non può farsi alcun rimprovero alla sua Compagnia. Dopo quest' umile dichiarazione mette fuori i titoli della sua Compagnia per far vedere , esser ella e per lo spirito , e per le funzioni, se non quanto al tempo ed al luogo la Compagnia di Gesù suo capo , da cui ella conosce la sua origine, ed i suoi progressi. l. 1. cap. 1. §. 12. p. 385. Gli Autori dell' immagine del primo secolo non avrebbero meglio parlato.

Annotazione XV.

Gli Cherici , che vivono in comune , e non pregano mai in comune , s' allontanano evi-

evidentemente dalle massime del Vangelo. L'idea di rendersi in tale guisa più utili alla Chiesa co' loro talenti, e colle loro orazioni non è nè umile, nè cristiana; questo è un appoggiare la sua confidenza nelle proprie forze, e ne' mezzi umani.

Vi sono degli Ordini approvati, che non sono destinati ad uffiziare il Coro, ma nei quali vi sono ogni giorno degli esercizj di orazioni comuni. Le Congregazioni occupate specialmente nelle funzioni dal zelo e dalla carità ispirate, celebrano gli uffizj in Coro almeno in que' giorni, nei quali i doveri della Religione chiamano i Fedeli alle Chiese. I Gesuiti ne sono dispensati; e quest' è di sostanza del loro Istituto. Suarez l. 10. c. 14. §. 3. p. 781.; essi però si contentano d'assoggettarvisi quando ciò è necessario per mettere in voga i loro pulpiti, ed i loro Confessionali. Const. 6. cap. 3. Declar. B. p. 413.

Per altro essi non hanno per regola nè preghiere pubbliche, nè orazioni comuni: poichè io non favello delle loro Litanie della sera, la cui epoca ed oggetto han dato luogo a tanti commenti satirici. Essi hanno delle ore di meditazione particolare, che da persone studiose convertonsi di leggeri in riflessioni pel componimento dei sermoni, o di opere di letteratura.

Mai si uniscono insieme per implorare gli ajuti del Signore, senza di cui l'uomo non fabbrica che sull' arena; mai si radunano per celebrare le sue lodi nel suo Tempio, e per domandargli di preservargli colla sua grazia dalla superbia, dall' orgoglio e dalle altre miserie della umanità.

I loro

I loro momenti son troppo preziosi; sono pressati a far conversioni, e non vogliono consumare il loro tempo a pregar in comune, acciò il Signore disponga i cuori.

Questa è una cosa inconcepibile in una società religiosa, che piccasi di unir insieme nel più alto grado la vita contemplativa con l'attiva; ma quello, ch' è ancor meno edificante si è, che si fan gloria di questa specie di distinzione: questa nutre l'opinione, che hanno della sovreminenza del lor ministero: lasciano ad altri l'impiego troppo volgare di pregar in comune; la gloria della Società, secondo il Sacchini, ne rimarrebbe oscurata; loro son riserbate opere più luminose e piu strepitose. Const. 6. c. 3. §. 4. p. 412. Quest'è la loro porzione, nè fa mestieri, che alcuno degli Ordini destinati a cantare l'uffizio intraprenda di disputargliela.

Gesucristo, e gli Apostoli hanno costantemente uniti insieme gli esercizj comuni, e pubblici della preghiera colle funzioni esteriori del ministero evangelico; *Nos vero* (dicevano gli Apostoli) *orationi & ministerio verbi instantes erimus*, Act. 6. 4. eglino travagliavano con un infaticabile zelo pel bene delle anime, e pregavano Dio nelle radunanze de' fedeli, perchè si degnasse di versare le sue benedizioni sulle loro fatiche e sudori. Quelli, che non veggono essere il sistema della Società contradittorio allo spirito del Vangelo, sono ciechi.

Annotazione XVI.

Il Suarez accorda, che dopo il Concilio di Trento è necessario presentarsi al Vesco-

vo

to per chiedergli la permissione di confessare; quest' è un effetto, dic' egli, della bontà del Papa, *quamvis ex benignitate ipsius Pontificis requiratur consensus Episcopi ut conditio necessaria*, de Rel. Soc. lib. 9. c. 1. §. 8. pag. 666. Ma non si può mica dire, che questo consenso del Vescovo sia una grazia per un Gesuita, nè una vera delegazione o concessione di giurisdizione ..... Il Vescovo non può con giustizia negarla, se il soggetto è idoneo. *Nunc vero, stante privilegio, non possunt juste negare hanc licentiam, si persona sit idonea, quia est contra Pontificis voluntatem, & intentionem, qui hac ratione absolute concedit hanc facultatem*. Ibid. Anzi la giurisdizione viene dal Papa, *unde per se ab illo manat*. Ibid. Ma il Gesuita deve riceverla per mezzo del Superiore, ed è il Superiore, che gli conferisce la facoltà sostanziale d' ascoltare le Confessioni, e la giurisdizione necessaria a questo effetto: *substantialis facultas, ut sic dicam, audiendi confessiones, & jurisdictio necessaria*. Suarez ibid. l. 9. c. 2. §. 3. p. 675.

Annotazione XVII.

I Gesuiti assolvono dai casi riservati al Vescovo, Suarez de Reg. Soc. l. 9. c. 2. §. 14. p. 677. assolvono anche da' casi riservati al Papa. Quindi il Gesuita, avendo ricevuto il consenso del Vescovo, esercita nel tribunale di penitenza un potere maggiore di quello del medesimo Vescovo .... Alessandro VII. ha condannato questa pretensione quanto ai casi riservati al Vescovo; sembra essere stata abbandonata nel *Compendium privileg. v. Absolu-*

solutio t. 1. p. 265. .... Clemente VIII. nel 1601. e Paolo V. nel 1617. avevano proibito ai Regolari d'assolvere dai casi riservati ai Vescovi ; ma il P. Bauny diceva , che queste Bolle non erano mai state ricevute in Francia , che non obligano se non quelli , che sono di là da monti . La Sorbona condannò queste proposizioni nel 1641. 14. Aprile ; e questo è il capo undecimo della censura . I Gesuiti vi si sottoscrissero ? La Congregazione de' Cardinali in conseguenza d'un' ordine d'Urbano VIII. derogò alla facoltà de' Regolari per l'assoluzione dei casi riservati ai Vescovi ; ma il Bauny rispose , che questo parere dei Cardinali non era giammai comparso in Francia con le forme requisite , *che sono la pubblicazione , ed accettazione di quelli , pe' quali , ed a quali il fatto appartiene* : queste son sue parole. Egli è rimarchevole , che i Gesuiti abbiano voluto far valere in Francia i lor privilegj contro le nostre Libertà , e far valere le nostre Libertà contro le modificazioni , che la Corte di Roma medesima metteva ai lor privilegj.

Quai torbidi non han eglino eccitati nella Chiesa di Francia colla loro ostinazione nel voler confessare senz'alcuna sorte d'approvazione dell'Ordinario? La disposizione del Concilio di Trento era , dicevan essi , essenzialmente ripugnante al loro Istituto . Congr. 3. p. 529 : il loro zelo per le nostre massime loro non permetteva di sottomettervisi .

Erano Oltramontani per godere delle condizioni dell'atto di Poisy , e Francesi simulati per sottrarsi alle disposizioni del Concilio le più conformi alla nostra disciplina.

Tut-

Tuttociò è ſenza rimedio. Fino a tanto che i loro privilegj ſaran tenuti per legitimi nella loro opinione, eſſi troveranno i mezzi di abuſarſene, o di nuocere a coloro che gl' impediranno il goderne.

Il Papa, dal quale hanno havuto i lor privilegj è Ordinario degli Ordinarj; egli ha tutta la podeſtà nella Chieſa. L'Iſtituto è neceſſario alla Religione; i privilegj ſono ſtati conceduti pel ben comune delle anime. Fino a tanto non cangianſi ſiffatti principj, tutto ſi deve temere per parte della Società; ma quando gli cangieranno i Geſuiti?

Se il Papa limita o ſoſpende qualcuno di queſti privilegj, queſt' è per bontà, che ha il Papa, e pe' Veſcovi *ex benignitate*: queſti motivi di bontà poſſono ceſſare, o cadere ſovra altre perſone. E' altresì neceſſario, che il Generale abbia parimenti la bontà di non riſtabilire gli privilegj: vi ſono anche mezzi oneſti per conciliare tutti gl' intereſſi.

Supponiamo per eſempio, che un privilegio, il quale ſia comune loro con gli altri Regolari, cagioni degl' inconvenienti per la ſua generalità, venga rivocato per dar qualche ſoddisfazione all' Ordine Epiſcopale, e tolgaſi anche dal catalogo dei privilegj della Società. Un' oracolo di viva voce lo reſtituiſce al Generale; i Geſuiti, perſone più abili, e più utili ſe ne ſerviranno in ſegreto, ed in caſo di biſogno, e ne faranno un' uſo prudente e moderato. Proem. compend. Privil. p. 261. *Moderatus & prudens*. Conſt. 10. c. unic. §. 12. p. 447.

Annotazione XVIII.

Fu un Geſuita il primo che fece ſtampare

in

in Francia la Bolla *in Cœna Domini*, che quei della Lega vollero introdurre. Enrico III. fece mettere in prigione il Gesuita editore, ed il stampatore; poco vi mancò, che non gli facesse morir ambidue, se prestiam fede al celebre Giovanni Boucher, Curato di San Benedetto. Egli aggiugne, che il Re odiava i Gesuiti, che furono sempre odiosi agli eretici; che impedì il loro stabilimento in molte Città, ov' erano desiderati dalla più sana parte de' Cittadini; che il Gesuita Campian fu giustiziato, ed i Gesuiti perseguitati in Inghilterra, nel tempo, in cui vi era il Duca d' Alencon fratello d' Enrico III. Tutti questi pretesi atti tirannici sono rimproverati ad Enrico III. da questo Autore nel suo abominevole libro, *de justa Henrici III. abdicatione* p. 139. edit. 1591.

„ Anno 1580. Patrem S. J. qui Bullam „ Cœnæ Domini imprimi curaverat una cum „ Impressore in carcerem trusit, & quin „ utrumque necaret parum absfuit. Colle„ gia etiam flagitantibus civibus quibusdam „ in civitatibus fieri noluit, & totam So„ cietatem hæreticis maxime invisam odio „ habuit: quin etiam quo tempore ejus „ Frater Alenconius in Anglia erat, sevi„ tum acerrime in Catholicos, extincto tum „ etiam Campiano Societatis ejusdem pres„ bytero".

Il Boucher ebbe l' ardimento di mettere il suo nome alla testa di quest' opera nella prima edizione fatta presso Nivello, e la cui impressione non fu ultimata che poco dopo la morte funesta d' Enrico III. Il medesimo Boucher pubblicò poi anche l' Apologia del

G. Cha-

G. Chatel, e dei Padri e Scolari della Compagnia di Gesù. Il suo trasporto per questa Società fondato sulla uniformità de' sentimenti, punto non s'intiepidì nella sua vecchiezza; approvò anco il libro di Giovanni Foyd contro la Gerarchia, *argum. oper. P. Aurelii p.* 3.

CAPO V.

Governo della Società.

Parallelo con gli altri Ordini intorno la natura dell' ubbidienza ed intorno il potere del Generale.

ELla è principalmente la loro ubbidienza cieca (1) e fanatica, che i Gesuiti hanno voluto giustificare con gli esempj. S. Benedetto ha detto, che bisogna ubbidire nelle cose anco impossibili: S. Basilio, che i Religiosi debbon essere tra le mani dei Superiori, come l'accetta tra le mani del Faglialegne: S. Bonaventura che l'uomo veramente ubbidiente è come un cadavere senza resistenza: San Giovan Climaco, che l'ubbidienza è il sepolcro della volontà: e secondo la Re-

(1) *Cæcitatem quamdam, hic vobis imperat; itaut in imperiis Præsidum nihil videre nos velit, nisi Deum imperantem & nascentem hinc inviolabilem obediendi legem*. Imago primi sæc. l. 1. p. 94.

la Regola dei Certosini, bisogna immolare la propria volontà, come l'agnello del Sagrifizio.

Quì non parliamo del sagrifizio della volontà, la vera difficoltà consiste nel sagrifizio dell'intelletto (1). Le Costituzioni dei Gesuiti non riguardano come virtù l'ubbidienza limitata all'esecuzione fedele e pronta; ella comincia ad aver qualche merito, quando il cuore adotta pienamente la volontà del Superiore, *in affectu consensio* (2); ella poi è perfetta, alloraquando sottomette il giudizio e l'intelletto, *obedientia intelligentiæ*. Il Gesuita non adempie questo dovere in tutta la sua estensione, se non se esequendo prontamente tutto ciò viene ordinato dal Generale, volendo ciò, ch'ei vuole, pensando ciò, ch'ei pensa con quella pronta adesione, che noi diamo con tutto il nostro

(2) *Voluntatem & judicium proprium pessimos obedientiæ hostes*. Imago primi sæc. l. 1. p. 93. *Qui inviti, ac dissentientes, actu exteriore duntaxat jussa Præpositorum exequerentur; hos inter vilissima mancipia, vel pecudes potius numerandos ajebat*. Maffei de vita S. Ignatii l. 17. c. 7. p. 175.... *negabatque; o'edientis nomine dgnum haberi oportere qui legitimo superiori non cum voluntate judic um quoque submitteret. Ii enim domum esse Deo gratissimum holocaustum, quum omnes animi vires, ac præsertim intelligentia & mens, quæ summum in homine obtinet locum in obsequium Christi cogantur*. Ibid.

(3) Epis. S. Ignat. tom. 2. n. 5. pag. 162. Maffei de vita Ignat. lib. 3. c. 7.

nostro spirito alla credenza de' Dogmi della fede (1).

Per appoggiare somiglianti precetti, bisogna necessariamente trasferire alla creatura gli attributi della Divinità, che sola ha diritto di cattivare il nostro intelletto; quindi le Costituzioni dei Gesuiti, mettono da per tutto il Superiore in luogo di Dio e di Gesucristo. E' stato notato da altri prima di noi, che con una manifesta affettazione tali espressioni trovansi ripetute nelle Costituzioni più di cinquecento volte.

Secondo la Lettera di S. Ignazio, la cui frequente lettura è comandata ai Gesuiti (2), e ch' è lo specchio della loro ubbidienza, si deve riguardare nella persona del Superiore non un uomo mortale soggetto anch' egli all' errore ed alle miserie, ma quello che è la somma sapienza, e che non può ingannare, nè essere ingannato. Quest' è coerente al genere di acconsentimento che si esige, simile a quello, che diamo alle verità rivelate: strana idea e propriissima a far nascere un entusiasmo pericoloso nella testa di chi comanda, e di chi ubbidisce!

(1) Tom. 2. pag. 163. §. 9.

(2) Instr. ad Super. cap. 4. n. 1. tom. 2. p. 295.

Indust. ad Cur. cap. 5. de defec. obed. n. 2. t. 2. pag. 360.

Epist. B. Franc. Borgiæ ad Aquitan. p. 63. in collect. Epist. Præposit. gener. Antuerpiæ apud Meursium an. 1635.

Epist. Mutii Viteleschi ad Patres Congregat. Provinc. pag. 441. ibid.

I Gesuiti hanno avuta la temerità di prendere S. Paolo per garante, quando nell' Epistola agli Efesini cap. 6. n. 5. raccomanda ai servi, d'ubbidire ai lor padroni secondo la carne, come a Gesucristo.

Qual abuso del sagro testo! Non si tratta già in questo passo di sottomettere l'intelletto del servo a padroni ben sovente idolatri, ma di sublimare la loro ubbidienza riferendola a Dio, che n'è il principio, perchè egli vuole, che adempiamo i nostri doveri nello stato in cui ci ha collocati. Non gli servite soltanto, siegue l' Apostolo, allora quando vi tengono gli occhi adosso.... servite con affetto, non già in riguardo al uomo, ma come servendo il Signore.

Non v' ha cosa, che abbia meno di rasomilianza colla massima, che riproviamo: S. Paolo non esenta il Padrone secondo la carne dagli errori e dalle miserie dell'umanità; egli non lo ha in conto alcuno rivestito della sovrana sapienza, dell' immensa bontà, e della incapacità d'ingannare, e d'essere ingannato.

Questi sono gli attributi, cui la Lettera ai Gesuiti di Portogallo fa ravvisare in un Superiore meno illuminato e men prudente, *sine consilio aut prudentia minus valeat*; e quest'è la ragione, per cui ella esige l'intero consentimento del cuore, e la piena sommessione dell' intelletto ai suoi comandamenti. A quali eccessi non si precipiterà, se si arriva a persuadere, che tutti gli ordini d'un fazioso, o d'un visionario sono altrettanti comandamenti della Divinità? la parola d'un uomo, per quanto virtuoso ei si supponga, può ella mai legare infallibilmente

mente ed immediatamente all'atto, ch' egli prescrive, la volontà dell'Onnipossente?

Da tali viziosi principj han cavato le Costituzioni conseguenze le più pericolose, tutte l'espressioni più avanzate, che sono quà e là sparse, sono state con diligenza raccolte ed esaggerate; ne sono state aggiunte delle nuove, che non trovansi in alcun luogo, ed io non so, che veruna regola monastica abbia giammai prescritto ai Maestri de' Novizi di tentare la loro ubbidienza, come il Signore tentò quella di Abramo: *eosdem tentando ad majorem ipsorum utilitatem Spiritualem eo modo, quo Dominus Abraham tentavit, ut specimen virtutis suæ præbeant; & in eadem crescant. In eo tamen, quoad ejus fieri possit, mensura & proportio juxta uniuscujusque vires, ut discretio dictabit, observetur.* (1).

In un senso assai diverso S. Ignazio nella Lettera ai Gesuiti di Portogallo, che gli viene attribuita, erasi servito dell'esempio di questo santo Patriarca. Dopo aver lodata la triplice ubbidienza d'esecuzione, di volontà e d'intelletto tratto dal movimento cieco e rapido d'un anima, che non cerca se non di ubbidire; sembra, dic'egli, che anche Abramo facesse uso di questa triplice ubbidienza, alloraquando gli fu comandato di sagrificare il suo figliuolo Isacco. la comparazione, avvegnache difettosissima, cade sulle disposizioni di chi ubbidisce, e non sulla

 quali-

(1) Const. 3. cap. 1. §. 1. pag. 407. & 408. Examen general. cap. 4. §. 27. pag. 349. Tom. 2. pag. 277. §. 9.

qualità degli atti, che gli sono prescritti. Non è lo stesso nelle Costituzioni: Tentare un giovane Novizio, come Dio tentò Abramo, egli è l'ultimo eccesso del fanatismo: si aggiugne, che bisogna nondimeno aver riguardo alle loro forze, misurandole con discrezione e discernimento. Cosa ci presagiscono coloro, che saran giudicati degni di sostener tali prove della loro virtù? Quali allievi, e quale scuola!

Io lo confesso, o Signori, lo stordimento, e l'orrore, che cagiona un tal delirio, agghiacciano il sangue; il mio spirito non può nè dar un libero corso a sui pensieri, nè trattenerli: può egli mai concepirsi, che a' giovani Novizj pongasi in mano il pugnale per provare la loro ubbidienza? Se i maestri della vita spirituale hanno voluto talvolta qualche prova straordinaria, o qualche strepitoso prodigio di ubbidienza, hanno bentosto attestato, aver ciò fatto per Divina ispirazione. Saran eglino forsi i Direttori dei Noviziati de' Gesuiti altrettanti Taumaturghi da Dio sempre ispirati?

Il Gesuita rassodato nell' abito dell' ubbidienza cieca debb'essere pronto ad ogni azione, che gli verrà comandata dal suo Generale per l'agiuto del prossimo, *ad quamvis actionem... exercendam* (1) ei deve soffocare tutt' i lumi del suo intelletto, *omnem sententiam ac judicium nostrum contrarium abnegando*; persuadersi che Dio parla mediante l'organo del suo superiore: e non ascoltando se non la sua voce, eseguir prontamente e con gioja

ciò gli

(1) Constit. 9. cap. 3. §. 9. pag. 437.

ciò gli sarà prescritto per soccorrere il Corpo intero della Religione, *ad auxilium totius Corporis Religionis* (1)

Forse vorrà taluno farci osservare, qualmente l'oggetto di questa ubbidienza è lodevole. Ma appunto questo sovvenimento del prossimo, quest' assistenza del Corpo intero della Religione son quelle idee, che ci spaventano: queste son sempre state il pretesto de' più gravi delitti commessi da una cieca superstizione.

Si crederà forse di assicurarci col promettere, che nella Società si ricuserà di ubbidire, ogniqualvolta il precetto del Superiore contenga un manifesto peccato?

Ricordiamci, che l'ubbidienza debb' esser pronta, senza discussione, senza esame; il moto d'ubbidire cieco, impetuoso, indeliberato, *cæcus impetus*. (*) Qual precetto si può mai supporre, ch' essendo colorito col pretesto di soccorrere l'intero Corpo della Religione, apparisca contenere un peccato manifesto a' giovani assuefatti a riguardar Dio nel lor Superiore, ad ascoltare la sua voce come un' oracolo; in un' Ordine dedicato al Probabilismo, i di cui Dottori più rispettati, insegnano una dottrina micidiale? Vorrem noi credere, che questo corettivo, il solo proposto nella Lettera attribuita a S. Ignazio, ed il solo adottato definitivamente dalle Costituzioni, sia tale, che possa bastare a calmare i nostri timori? Per farci tremare basta solo, che certe azioni encomiate dai

 più

(*) *Veggasi l' Annotazione XIX.*
(1) Constit. 6. cap. 1. §. 1. pag. 408.

più celebri Gesuiti, non sieno peccati manifesti agli occhi d'un giovane Novizio nodrito nel seno del fanatismo.

Riconosciamo per tanto con tutti gli Scrittori della Società, che il piano del loro Istituto (1) non è punto simile agli altri, e che si diversifica sovra tutto da ogn'altro per la natura dell'ubbidienza (2): questa doppia differenza è un doppio pericolo.

Generalmente parlando bisogna convenire, che l'ubbidienza cieca non è quella de' Cristiani, la cui sommessione, secondo l' Apostolo debb'essere ragionevole: le similitudini de' corpi morti, e dei legni non son fatte per un corpo di Leggi, le cui disposizioni si estendono a tutte le persone ed a tutt'i tempi; debbon esser espresse con precisione, e con esattezza; esse degradano l' ubbidienza, e la rendono stupida, e guidano agli errori del Quietismo. Molinos, nelle proposizioni dannate vuole che l'anima interiore annientisca le sue potenze, e che sen resti come un corpo senz' anima.

L'ubbidienza non era cieca nello spirito degli antichi trattati ascetici, se non se per ispirar ai discepoli de' più gran Santi una giusta confidanza nelle loro guide sensibil-
mente

(1) Tom. 1. Bull. Gregor. XIII. 1584. p. 82 Suarez de Relig. Soc. Jes. lib. 6. cap. 4. §. 24. pag. 591.

(2) Tom. 2. pag. 161. n. 3.... L'ubbidienza è diversa *quoad mensuram*, & *quoad modum*. Suarez de Relig. Soc. Jes. lib. 1. cap. 2. §. 11. pag. 390. Vid. Maffei, de vita Ignat. lib. 3. cap. 7. pag. 179.

mente animate dallo spirito di Dio, per soffocare la curiosità e la mormorazione, e per chiudere i loro occhi ai mentiti colori, co' quali la concupiscenza e l'amor proprio possono coprire le loro insinuazioni, *cæca est ad ea, quæ cupiditas, seu amor proprius suggerit* (1). Non si esaminava se il precetto fosse troppo rigoroso, e quasi superiore alle forze umane; s'era dato fuor di proposito, e un'altro dovesse piuttosto esserne incaricato, se vi era dell'affettazione per parte del Superiore, *quod indiscrete (precipiatur) Imo Malo, & averso animo*. In questo senso doveva esser cieca e senza discussione; ma diveniva poi oculata, attenta e circospetta, ogni qualvolta potevasi temere la trasgressione della Divina legge, *tota luminosa, & undequaque prospiciens & attendens* (2).

Ciò non era soltanto in caso di manifesto peccato, ma altresì di semplice timore del male, di cui potevasi dubitare: si esaminava allora, si discuteva, si disubbidiva, *undequaque prospiciens & a tendens*. L'eccezione del peccato manifesto è illusor a; poichè escludendo ogni discussione, estingue i primi lumi della ragione e della coscienza, e tutto decide a favore del Superiore, se l'evidenza del peccato tosto non la ferisce. Quindi l'opinione meglio fondata non basterà per mettersi in guardia: il che è contrario alla Legge di Dio; e per altro c'è obbligo di disubbidire non solo alloraquando il precetto umano è

(1) Van Espen Part. 1. tit. 28. cap. 9. n. 5. pag. 177.
(2) Van Espen Ibid. n. 7.

no è direttamente contrario al comandamento divino, m' ancora quando ne può indebolire, o viziare l'osservanza: *quod mandato Domini, aut repugnet aut ex parte vitiet, contaminetve* (1). Questo indebolimento in qualche parte del precetto divino può non presentare un peccato manifesto; egli nondimeno esige discussione, e rifiuto di ubbidire.

Nel primo fervore della vita monastica, quando gli uomini consegrati alla penitenza ubbidivano al più santo ed al più umile di tutti, i comandamenti dell' Abate erano racchiusi in un circolo ben stretto e limitato; l' ubbidienza cieca dell' inferiore aveva il merito dell' annegazione assoluta di se medesimo senza veruno inconveniente, la pratica dei punti della Regola, l' esercizio d' alcune virtù relative ad uno stato così perfetto, erano tutto l' oggetto di questa ubbidienza, che non aveva altro rapporto che a loro stessi, ed al proprio spirituale profitto. Quella dei Gesuiti è universale, *in omnibus rebus, ad quas potest cum charitate obedientia se extendere* (2)... *etiam in non obligatoriis*. Ella abbraccia tutti gli atti non obbligatorj, ai quali dall' ubbidienza può estendersi l' amor di Dio e del prossimo; ell' adunque non è già racchiusa soltanto nei limiti della Regola (*): e fuo-

(*) *Veggasi l' Annotazione XX.*
(1) Van Espen Ibid. cap. 2. n. 10.
(2) Const. 6. cap. 1. §. 1. pag. 407. Const. 9. cap. 3. §. 20. pag. 438. Index, v. Obedientia.

e fuori della Regola il Superiore non è più il Ministro, ed il Luogotenente di Gesucristo; non si può più riguardare il suo precetto come emanato dal medesimo Dio.

La sommessione oltre, e sopra la Regola non è più ubbidienza propriamente detta; ella è un' altra virtù, che non è virtù se non secondo i motivi, e secondo la misura della confidanza, e questa confidanza deve sovra tutto essere circospetta ed occulata, allorchè trattasi dell' interesse d' un terzo. Ella è cosa assai importante per le famiglie, per la Chiesa, e per lo Stato, l' internarsi profondamente nei principj della sommessione promessa con voto dai Gesuiti al lor Generale, poichè, avendo essi dei rapporti essenziali col mondo intero, e framischiandosi anche negli affari secolareschi sotto l' ispezione del Superiore, la loro ubbidienza s' estende a tutti gl' interessi del prossimo, *ad quamvis actionem ex eis, quibus uti ad proximorum auxilium Societas solet, exercendam* (1).

Appunto nel luogo medesimo delle Costituzioni, in cui i Gesuiti son trasformati in cadaveri, ed in legni, lor si comanda di volare al soccorso dello intero Corpo della religione (2): quest' è un frammichiar insieme il quietismo, e la frenesia. Non è lecito di precipitarsi col capo basso, e con gli occhi chiusi in sì grand' imprese: questa massima fanatica potrebbe partorire illusioni troppo funeste.

Uomini, che dirigono, che insegnano, che go.

(1) Const. 9. c. 3. §. 9. pag. 437.
(2) Const. 6. c. 1. §. 1. p. 408.

governano Seminarj, e Collegj, che reggono numerose Congregazioni, che penetrano in tutte le famiglie, che s'insinuano in tutte le Corti, che confessano i Re ed i Principi, con obbligo espresso di procacciarsi il lor favore per la Società, ed avvertirli de' mali, che accadono per i falli de' lor ministri (1), possono mai essere paragonati con uomini separati dal commercio de' viventi, e già, per così dire, discesi nel sepolcro, quali sono quelli, a cui S. Basilio, e S. Benedetto raccomandavano l'ubbidienza cieca?

Io ho provato, che sotto lo stesso nome, il genere d'ubbidienza è essenzialmente diverso; e lo diviene molto più diverso per la differente destinazione degli Ordini religiosi. Gli antichi Monaci non s'occupavano, che nel grande affare della loro salvezza: i Gesuiti hanno in vista principalmente quella del prossimo, che non può essere l'oggetto d'un' ubbidienza cieca.

Essi sono per professione Dottori in Israello, ed Apostoli nelle Nazioni; ed han fatto voto di sottomettere il proprio intelletto al loro Superiore: queste idee sono contradittorie.

A queste riflessioni tratte dalla destinazione della Società, s'aggiungono altresì quelle, che ci somministra la natura del suo governo; l'ubbidienza cieca, è men sospetta, quando il governo è temperato. Io non mi farò ad esaminare quale sia stata nella sua origine la costituzione de' primi Monasterj: la sicurezza degli Stati poteva esser intera, quan-

(1) Tom. 2. p. 261. n. 8.

quando Angeli comandavano ad altri Angeli nella solitudine, nel ritiro, e nel silenzio.

Di presente la costituzione degli Ordini Monastici è almeno temperata d' Aristocrazia, loco *Monarchiæ absolutæ cum ea simul Aristocratiam amplexatæ sunt*; e nella maggior parte ella è puramente aristocratica, *fere omnes Religiones... regimen aristocraticum elegerunt, relicto monarchico* (1).

Egli è certo, che il governo temperato nella regenza spirituale è più conforme allo spirito della Religione, ed alla costituzione della Chiesa medesima. I soli Gesuiti (2) si son sottomessi ad una Monarchia assoluta: e questa è una conseguenza del loro falso sistema intorno la Gerarchia (3): presso di loro tut-

(1) Gibert, corp. jur. Canon. Tom. 2. tract. post. de Eccl. tit. 13. p. 490.

Tambur. de Jur. Abb. Tom. 3. disput. 1. q. 2.

(2) *Monarchicam tamen & in definitionibus unius Superioris arbitrio contentam esse decrevit*. Bul. Greg. XIV. 1591. T. 1. p. 102.

Unico imperio sciebat (Ignatius) nihil tutius, nihil tranquillius, nihil diuturnius. Rerum universitati præesse unicum principem Deum; Ecclesiæ Pontificem, ditioni fere cuilibet Regem. Imag. primi sæc. p. 145.

(3) *In Hierarchia Ecclesiastica, cujus omnia membra & functiones ab uno generali Christi Domini nostri Vicario derivantur*. Epistol. S. Ignat. n. 20. Tom. 2. p. 166. *In hac Religione, quæ Hierarchiam Ecclesiasticam maxime imitatur*. Suarez de Relig. Soc. Jes. lib. 7. c. 2. §. 9. p. 629. & l. 10. cap. 1. §. 2. pag. 725. & §. 10. p. 727.

tutto è connesso con gli errori contrarj alle nostre libertà. La Corte di Roma pretende, che i Papi sieno Monarchi assoluti nella Chiesa, e che da loro scaturiscano tutte le altre podestà come dalla loro sorgente (1).

I Gesuiti ne pensano alla guisa stessa, e siccome la Società è in tutto simile alla Chiesa, secondo l'Immagine del primo secolo; così han stabilito la stessa forma di governo nella lor Compagnia. Ciò non è già una semplice congettura, S. Ignazio medesimo ci ha manifestato questo piano del suo Istituto nella Lettera ai Gesuiti di Portogallo (2).

S. Francesco Borgia (3) spaventato per l' apparizione d'una Tiara costantemente situata sulla sua testa, fu libero dal timore allorchè la sua elez one al Generalato spiegò questa visione. Il Generale dei Gesuiti è per essi un vero Papa; quindi ei deve esser simile al Sommo Pontefice in genere di potere, ed i Papi hanno approvato questo potere illimitato, come representativo del poter loro, e come altronde più comodo per mettere in moto una Società, che travaglia per estendere la loro possanza, Se questo sistema è ripugnante alla vera costituzione della Chiesa, egli è certo; che le Potenze temporali debbono ancor meno accomodarvisi.

Questa non è più una Monarchia racchiusa en-

(1) Veggasi il titolo della p. 9. delle Costit. p. 434. *de iis, qui ad caput Societatis, & gubernationem ab eo descendentem pertinent*,
Vid. Const. 8. c. 1. §. 6. p. 424.
(2) Tom. 2. p. 166. n. 20.
(3) Tom. 1. p. 181.

entro un Chiostro, oppur nel recinto d'una folta foresta ; ma è una Monarchia sparsa e dilatata su tutta la superfizie della terra, che racchiude nel suo seno migliaja di sudditi, cui ella distribuisce presso i varj popoli del mondo, e che corrispondono da tutte le parti col loro Capo ; tutti soggetti all' ubbidienza precipitata d' esecuzione, di volontà, e d' intelletto, e che governa collo stesso impero una folla innumerevole di persone d' ogni età, d' ogni sesso, e d' ogni stato, delle quali tengon essi al lume chiuse le pupille. Tutti coloro, che non saran spaventati alla vista d' un sì fedele ritratto, saranno di questo numero.

La Monarchia del Generale ha ben presto degenerato in Dispotismo : egli dispone de' beni della Società, e dello stato di tutt' i membri, che la compongono ; egli regna sulle coscienze ; il che eccede il Dispotismo medesimo ; il di lui potere si mantiene appunto come quello di chi esercita un potere affatto dispotico, vale a dire per via di pene imposte senza alcuna forma di giudizio, di spie, e di delazioni segrete.

Tosto che noi supponiamo un Monarca, o piuttosto un Dispoto, l' ubbidienza cieca diviene infinitamente più pericolosa ; ella non è più semplicemente promessa, ma è quasi forzata. Io non mi fermerò più sulla parità del cadavere e del bastone, ma bensì sull' impossibilità morale di conservare una giusta libertà colla resistenza. Il Provinciale può esser deposto, degradato, cacciato dall' Ordine ; il Professo de' quattro voti già carico d' anni e già spogliato de' suoi beni può essere licenziato, senza osservar alcuna for-

ma, e

ma, e senza lasciargli alcun mezzo di sussistere (*). Ella è cosa evidente, che questi uomini sono per forza ciò, che hanno voluto essere per falsa coscienza; essi divengono per necessità, siccome per pregiudizio, l' accetta nelle mani dell' Artigiano.

In una dipendenza meno assoluta certe espressioni caricate potrebbero ridursi al suo giusto valore; ma nel caso nostro non son più l' espressioni, che spaventano, è la realità.

Voi senza dubbio mi dispensate, o Signori, di riferire in questo luogo tutt' i testi, che dimostrano l' assoluto potere del Generale (*): io mi rapporto ai conti resi a Parigi ed a Reunes, e frattanto mi contenterò di rispondere ad alcune obbiezioni.

Si fa valere, che il Generale può essere in certi casi deposto (1): questa è la sorte dei Despoti, e l' unico rifugio della schiavitù. Questa specie di sollevazione dei Provinciali fra se uniti, simile alle sedizioni, che rovesciano l' Idolo negli Imperj dispotici, può bensì servire di contrapeso al potere assoluto in favore d' alcune teste principali dell' Ordine, ma nulla opera per la sicurezza de' Principi, e degli stati, massimamente se questo potere viene adoprato secondo i principj della Società per suo ingrandimento, o per sua vendetta.

Si di-

(*) *Veggasi l' Annotazione XXI.*

(*) *Veggasi l' Annotazione XXII.*

(1) Questo caso non è mai accaduto. Il Generale può anche essere scacciato dall' Ordine. Cost. 10. c. 4. §. 7. p. 440, quest' è quello, che non succederà mai.

Si dica quanto si vuole, che nel corso ordinario dell'amministrazione il Generale governa Sudditi, cui non ha alcun interesse d'opprimere, e che questi vivon contenti sotto il suo impero: ciò ch' io esamino principalmente si è l'uso ch'egli può fare del suo Dispotismo a vantaggio del suo Ordine e a danno altrui; e su questo punto tutto ci mette in timore, e nulla ci rassicura. Non si è in conto alcuno convocata la Congregazione per far render conto al General Ricci della sua condotta verso il Re di Portogallo; ne sarà giammai convocata per somiglianti cagioni.

Si pretende altresì, che riguardo a certe cose l'autorità del Generale sia limitata da alcune leggi, che il Generale è tenuto a rispettare, ch'egli divide il potere legislativo con la Congregazion Generale (*), ch' egli non può dissolvere le Case ed i Collegj.

Rispondo, non esservi alcun potere sulla terra, che non sia tenuto a rispettar certe istituzioni, e certi usi sotto pena di deposizione ed anco con pericolo della vita. Scorriamo frattanto questi pretesi limiti del potere del Generale.

Egli non può cangiare le leggi essenziali, e costitutive dell'Istituto, che importa, mentre queste leggi stesse, che sono in picciol numero, gli assicurano tutto il potere: son queste appunto, che gli attribuiscono l'autorità assoluta del comando, la distribuzione di tutt'i gradi (1), e di tutti gl'impieghi,

(*) *Veggasi l'Annotazione XXIII.*

(1) Bull. 1550. T. 1. p. 22. Bull. 1584. p. 78. Bull. 1591. p. 100. Conto reso in Rennes, p. 57.

Con-

ghi, la facoltà di licenziare i sudditi senza forma giudiziaria, l'ispezione su tutte le coscienze, che debbon essergli aperte, ed i soccorsi, ch'egli cava dalle spie, e dalle mutue denunciazioni.

L'impotenza pretesa di cangiar queste leggi è una prerogativa pel Generale, poichè questa impotenza gli è comune con la Società, o per meglio dire, ella non esiste che nella Società. Il Generale ha trovata più d'una volta la maniera d'alterare (*) a suo prò questo picciol numero d'Articoli essenziali dell'Istituto, e di far gradire al Papa alcun'importanti cangiamenti. La Società sola è legata senza poter rompere la sua catena (26): non è permesso ad alcun particolare il sospirar sotto il giogo, quest'è una tentazione; pensarvi è un delitto; parlarne, il maggior de' pericoli: l'anatema è fulminato, ed i Spioni tengon da per tutto l'orecchie aperte, e tutt'odono.

Il Generale ha trovato il segreto di far decidere, che le Congregazioni anco generali non abbiano a trattar più queste quistioni (*); e che a lui appartiene il dichiarare, quali sieno gli articoli essenziali dell'Istituto; il che priva, quanto al fatto, la Società della libertà di prendere delle misure per far cangiar ciò, che dovrebb'esser cangiato, e da

(*) *Veggasi l'Annotazione XXIV.*

(*) *Veggasi l'Annotazione XXV.* Congr. 5. Decr. 44 e 45. pag. 554. e Decr. 58. pag. 560.

(1) Congr. 5. Decr. 54. p. 558. Congreg. 6. Decr. 2. p. 566.

e dà al Generale il mezzo in mano di erigere in legge fondamentale qualunque uso, o regolamento, che favorisca la sua politica.

La sua autorità non è sufficiente per sciogliere le Case ed i Collegj: questo altresì è un debolissimo argine al suo Dispotismo. L' interesse del Generale è di aumentare e non mai diminuire il suo impero. Nondimeno se queste Case, se questi Collegj sono di poca importanza ei può distruggerli secondo la Congregazione 17 (1), e se l'oggetto è più considerabile, egli può ancor disporne senza radunare la Congregazione, raccogliendone i suffragj per via di Lettere (2): e quai suffragj! Quelli degli Uffiziali principali, cui egli stesso ha nominati, e cui può deporre, privare d'ogni uffizio, mandare nell' estremità della terra, ed anche scacciar dall'Ordine.

Gli è proibito il dare i beni dell' Ordine a' suoi parenti; ma egli ha il noto diritto di disporne per far elemosine, ed anco, se occorre, per far regali e donativi per la maggior gloria di Dio. Egli non può alienare i beni immobili (3); ma egli gl'impegna per via d'ipoteca; ed avendo egli solo la facoltà di contrattare (*), egli contratta quanto gli piace o per se medesimo o per mezzo de' suoi uffiziali: egli dà le dis-

I pense

(*) *Veggasi l' Annotazione XL.*

(1) Congr. 17. Decr. 14. p. 589.

(2) Const. 4. c. 2. in Declar. A, p. 381.

(3) Dalle Costituzioni il Generale non ha quest' autorità; ma l'ha acquistata per via di Bolle.

pense per qualunque regola, o le fa eseguire; quindi esse non servono se non ad accrescere la sua potenza. Egli, dicesi, non ha il potere di far delle leggi; ma fa delle ordinazioni generali. *Solus Præpositus generalis ha et auctoritatem regulas condendi* (1): queste Ordinazioni obbligano le Case particolari, le Provincie, la Società intera (2); esse sussistono dopo la morte del Generale fino a tanto vengano espressamente rivocate.

Egli interpetra tutt' i dubbj intorno le Costituzioni con dichiarazioni generali (3), che veramente non son leggi, ma che debbon essere fedelmente in pratica eseguite, *ad praxim bonæ gu'ernationis*. Quindi il Generale Everard dichiarò (4), che i professi dei tre voti debban, sottoporsi a fare i voti semplici di non accettare alcuna Prelatura senza suo ordine, e di deferire ai suoi consigli dopo averla accettata (*), e questa decisione è stata sempremai immobile ed inalterabile.

Speta

(*) *Veggasi l' Annotazione IX.*

(1) Congr. 1. Can. 3. t. 1 pag. 698.

(2) Sive toti Societati, sive particularibus Provinciis, sive domiciliis... Congr. 17. dec. 12. p. 689. Congr. 4. Decr. 3. p. 531. Cong. 7. Decret. 72. p. 604. Il General successore può cangiare le Ordinazioni del suo Predecessore, e non può rivocare i decreti delle Congregazioni; in cio consiste la differenza. Suarez de Rel. Soc. Jes. l. 10. c. 14. §. 14. q. 785.

(3) Congr. 5. Can. 21. p. 713.

(4) Congr. 4. Decr. 19. pag. 535.

Spetta al Generale il dichiarare, che il tale articolo delle Costituzioni è relativo alla sostanza dell' Istituto (1), e d' indi in poi diviene un tal articolo una legge sagrosanta (*). Se insorgono dei dubbj intorno i privilegj (2), a lui appartiene l' interpretarli, ed è punto di regola, che tale interpretazione sia fatta a favore della Società.

Sembra per tanto, che al Generale nulla resti a desiderare quanto al potere di far Ordinazioni generali, e dichiarazioni obbligatorie. E' vero, che non può cangiare le leggi generali fatte nelle Congregazioni, perchè il fondo del potere legislativo risiede in apparenza in quest' Assemblea; ma le Congregazioni e tutt' i membri, che le compongono, sono nelle sue mani. Tutte le leggi sono a suo vantaggio; e perchè vorrà egli cangiarle? Ciò, che è essenziale per lui, si è, che nemmeno la Congregazione stessa può temperar quelle, che hanno stabilito il potere assoluto, e l' ubbidienza passiva, e ch' egli può ristabilirle di sua sola autorità, se avessero sofferto qualche pregiudizio da qualche autorità straniera. Adunque il Dispotismo è legale in questa Società. Se è contrapesato con qualche Istituzione reprimente, ciò non è già per rallentare la sua impetuosa attività, ma per dargli una direzione costante,

I 2 da uni-

(*) *Veggasi l' Annotazione XXVI.*

(1) Bull. an. 1584. t. 1. p. 83. Cong. 7. Decr. 40. pag. 600.... Compend. privil. verb. *Generalis* §. 6. p. 306.

(2) Compend. privil. verb. *Generalis* §. 6. t. 1. pag. 306.

ed uniforme. Questa maniera di Governo, che moltiplica le sue forze per la propria velocità, le diminuisce comunemente per le sue variazioni, e pe' suoi capriccj. Si son prese delle precauzioni per impedirgli, che non rendasi dispreggevole, lasciandogli tutto ciò, che può, farlo temere. Il Generale tiene nelle sue mani tutte le volontà e tutte le forze riunite, e la sua volontà, che da cos' alcuna non è ritenuta, è determinata a seguire la politica del Corpo. S' egli cammina su questa linea, da cui gli sarebbe pericoloso l'allontanarsi, tutti gli enti divengon sotto il suo impero, altrettanti cadaveri o bastoni.

L'Ordine è in qualche modo libero, perchè tal' è il suo spirito dominante: tutti gli sudditi sono schiavi. La Società in corpo ha conservati alcuni diritti: ma ella dà in balia al suo Capo tutt' i particolari; ella ha preso certe precauzioni pe' suoi beni, ma il potere che lascia al Generale nella loro distribuzione, è eccessivamente vasto per la sana politica d'ogni Stato, ed il potere, ch' egli ha diritto d'esercitare sulle persone, e sulle coscienze è inconciliabile con la sicurezza pubblica. Quanto più questo governo singolare è favorevole alla politica della Società, tanto più deve esserci sospetto: ciò che limita il Dispotismo nell'interiore della Società, ad altro non serve, che a renderlo più formidabile al di fuori.

Ella è una legge nel diritto pubblico del Reame, che uno straniero non può esercitare veruna giurisdizione sovra i sudditi del Re. Come poi potrem noi ammettere l'autorità spirituale, immediata ed assoluta d'un Ge-

Generale d'Ordine sottoposto ad una residenza straniera, e legato a massime ed a principj direttamente opposti a' nostri? Non si ricevono in Francia i decreti della Santa Sede emanati di proprio movimento; e poi si soffrirà, che in tutta l'estension del Reame una grandissima copia di Case religiose e di Collegj, sia governata dalla volontà arbitraria del Generale de' Gesuiti, mentre i suoi ordini influiscono sulla direzione dell'anime, e sull'educazione della gioventù? Il Papa non può sentir cause di appellazione, se non delegando de' Giudici sopra luogo; ed il Generale dal fondo del suo gabinetto, deciderà della sorte d'una moltitudine de' Gesuiti Francesi?

Ma, si dice, non risiedono a Roma anco i Generali d'altre Religioni? Questo è un'obbiezione fatta con mala fede, e non può essere ripetuta se non per ignoranza.

Il Governo di tutti gli Ordini religiosi, che hanno un Generale fuori del Regno, è l'aristocrazia Francese, che ne ha il governo. Le regole sono fisse e conosciute, e non dipendono dal capriccio d'uno straniero. Le Case hanno le loro doti separate; le assemblee capitolari amministrano i loro beni; le loro rendite non passano in tributo ad una terra straniera: vi sono Capitoli generali o provinciali, che nominano in Francia i Superiori locali, che il Generale non può rivocare. Tutti gli Ordini dovrebbero avere un Vicario Generale in Francia, e se in pratica si è rilasciato alcun poco su questo punto riguardo ad alcuni Ordini, la ragione si è, perchè i respettivi Provinciali, cui il celebre arresto del Consiglio del dì 8. Gennajo 1676,

chiama Superiori maggiori, ordinarj, e legitimi, tengono il luogo, e fanno le veci di questo Vicario generale, ciascuno nella sua Provincia. Il Generale non può mandar alcun Religioso fuori del Regno, e le ubbidienze ch' egli mandasse per passar semplicemente da un Convento all' altro, non sarebbero eseguite, se il Provinciale non desse il suo consenso in iscritto.

L' autorità dei Provinciali non dipende da quella del Generale; ma l' hanno dal Capitolo, che gli ha eletti, e dalla regola che determina il lor potere senza che si possa restringerlo; e ciò, ch' è essenzaiale, essi non dipendono dal Generale durante il loro uffizio, e nulla temono da lui dopo ch' egli è terminato. Ogni Religioso è sicuro nel suo stato; niun Professo può essere licenziato; niun Superiore e deposto, senza almeno osservare le forme sostanziali giudiziarie.

L' appello come di abuso loro è aperto in caso d' oppressione, e riconoscono i Tribunali del Regno; non hanno in verun conto quelle corrispondenze politiche, quelle delazioni, quelle spie, e quelle relazioni periodiche, che s' estendono agli affari esteriori: e per dir tutto in una parola, il Generale debb' essere ascoltato e rispettato, quando parla pel bene della disciplina regolare; ma egli non ha alcuna forza d' obbligare senza la permissione del Re data nelle forme requisite, e' riceve gli appelli, ma con obbligo di nominare sopra luogo commissarj Francesi. Non può visitare veruna Casa senza la permissione in iscritto; e niun suo rescritto può essere eseguito senza le Lettere patenti del gran sigillo maturamente verificate.

Egli

Egli è facile di comprendere su questa esposizione, che i Gesuiti nati Francesi han cessato d'esserlo, e che non possono sotto il loro abito conservare lo spirito della loro Nazione. Essi vantansi d'aver disubbidito il lor Generale nel 1681., per conformarsi alle leggi del Regno. Quando si conosca la disposizione, in cui essi erano allora con la Corte di Roma, e con quella di Francia, si conosce anco facilissimamente, che il Generale approvava la lor condotta, e che la politica esigeva questa apparente disubbidienza, e questo cencerto effettivo e formale.

Proseguiamo questo parallelo della Società con gli altri Ordini, e vedremo in tutt'i punti, ch'ella non si discosta dalle regole ordinarie della Chiesa sul governo regolare, se non per minacciare, o il riposo degli Stati, o la sicurezza de' particolari.

ANNOTAZIONI

Citate nel decorso di questo Capitolo V.

Annotazione XIX.

Il Superiore, che comanda in virtù d'ubbidienza, ha diritto di esigere, secondo la regola, d'essere ubbidito sotto pena di peccato mortale. Const. 6. c. 5. §. 1. p. 415. Conflit. 9. c. 3. §. 20. p. 438. Purchè il di lui precetto non contenga un manifesto peccato, l'ubbidienza debb'essere pronta e cieca con sagrifizio intero della volontà e dell'intelletto.

E' cosa evidente, che l'eccezione del peccato manifesto è insufficiente. Poichè se l'evidenza del peccato non ferisce tosto e senza pensarci, il tutto è deciso a favore del Superiore; il Religioso, che teme di peccare col disubbidire e coll'ubbidire, non ha l'arbitrio e la facoltà di dubitare, e di deliberare; l'autorità del Superiore tira a se l'ubbidienza pronta e rapida, se il peccato non si fa veder manifesto alla prima occhiata.

Tutta questa teoria d'ubbidienza Gesuitica, che è la base del lor governo, essendo manifestamente viziosa, crolla tutto l'edifizio fino da suoi fondamenti. I Gesuiti vorrebbero scappare a questa obbiezion vittoriosa; i loro emissarj spargono delle nuvole sovra i Testi i più luminosi, ed è necessario opprimerli colle prove.

Non si negherà certamente, che la eccezione del peccato manifesto, sia la sola nella Lettera di S. Ignazio. *Omnibus in rebus, quæ cum peccato manifesto conjunctæ non sunt*. Tom. 2. p. 165. n. 18.

Ecco la regola data dal medesimo Fondatore; si deve presumere, che la Società non si sarà punto da sifatta regola scostata, poichè il governo n'è sempre divenuto più assoluto. Nel Trattato dell'industrie per guarire dai malori dell'anima cap. 5. de defect. obed. t. 2. pag. 360. viene raccomandata ad ogni Gesuita la più attenta lezione di questa Lettera per esser ella lo specchio della lor ubbidienza, *ibi tanquam in speculo suas maculas intueatur*; essi debbono scegliere qualche giorno per meditarla, Instr. 1. ad Super. cap. 4. n. 1. p. 295. Tutti gli Autori dico-

dicono unitamente, che l'ubbidienza da loro praticata è quella, che loro è stata prescritta da S. Ignazio. S. Francesco Borgia nella sua Lettera ai Gesuiti d'Aquitania, li manda alla Lettera del Fondatore, per apprendervi il modello dell'ubbidienza, senza nulla aggiugnere, nè diminuire, *omni dignam admiratione, quippe cui nec quidquam addi possit, nec detrahi*. Epis. Præpos. Gener. p. 63. E Mutio Vitelleschi scrivendo ai Padri delle Congregazioni Provinciali, gli scongiura a ricordarsi sempre, che questa Lettera divina, e mai abbastanza lodata, ha sostituito l'ubbidienza nella Società a tutte le penitenze e macerazioni degli altri Ordini. Ibid. pag. 441.

Si obbietta, che nella terza parte delle Costituzioni, cap. 1. n. 23. p. 373. si dice semplicemente, doversi ubbidire in tutte le cose, se non vi si vegga peccato, *in omnibus rebus, ubi peccatum non cerneretur .... proposita sibi voluntate ac judicio Superioris pro regula suæ voluntatis & judicii*. Io non posso qui omettere di dire, che dilungandosi da un tal principio nelle dichiarazioni su questo stesso capo, Lettera v. p. 376. si ordina al Superiore di tentare il Novizio come Dio tentò Abramo: prova assai chiara, o di non esservi alcun peccato, che dispensi dall' ubbidienza, o piuttosto di non doversi mai riguardare come peccato ciocchè viene dal Superiore ordinato.

Si obbietta in secondo luogo ciocchè leggesi nella Par. 6. c. 1. n. 1. cioè che si deve essere come un cadavere o un bastone quando non si può definire, incontrarsi alcuna specie di peccato nell'atto prescritto, *ubi defi-*

definiri non possit, aliquod peccati genus intercedere.

Ecco due testi formali, nei quali non si esige, che il peccato sia manifesto per disobbligare dall' ubbidire. Ma questi Testi, che si dice essere del medesimo S. Ignazio, non combattono la sua Lettera, ove tratta a fondo la quistione; essi adunque debbono essere spiegati con la medesima Lettera.

Per iscoprire il peccato nel precetto del Superiore, per definirlo, è necessario nel sistema di S. Ignazio e de' suoi figliuoli vederlo manifestamente. In questo senso le dichiarazioni hanno inteso i due Testi, che vengono obbiettati; è cosa nota, che le Dichiarazioni hanno la medesima autorità delle Costituzioni, e ch' essendo posteriori fissano il senso delle prime; il che è tanto più palpabile nel presente caso, quantoche le Costituzioni nel luogo essenziale mandano alle Dichiarazioni sul capo 1. della Part. *6. Litt.* B., e quivi si dice, che si deve ubbidire in tutte quelle cose, nelle quali non v' ha peccato manifesto: *hujusmodi sunt illæ omnes (res) in quibus nullum manifestum est peccatum.*

Quindi gli due testi, che si fan valere fuor di proposito ed a controsenso, avanti vengono interpretati dalla Lettera di S. Ignazio, e posteriormente dalle Dichiarazioni. Il Suarez, l' oracolo dei Gesuiti, ce ne ha dato egli stesso il commento in tre luoghi del trattato che ha composto sull' Istituto della Società, lib. 1. c. 2. §. 2. p. 390. Lib. 1. c. 3. §. 7. p. 393. e lib. 4. c. 15. §. 18. p. 539. Bisogna, dic' egli, che costi del peccato, acciò il Religioso sia dispensato dall' ubbidire;

sicco-

ficcome bisogna, che l' ingiustizia della guerra sia sensibile agli occhi del soldato, perch' egli possa legitimamente ricusar di combattere. Questa è la regola seguita da S. Ignazio nella terza Parte delle Costituzioni c. 1. §. 23., ch' egli spiega nella sesta Parte cap. 1. §. 3. ove si manda alla Dichiarazione. *lit.* B. ed in questa Dichiarazione si definisce, doversi sempre ubbidire, quando il peccato non sia manifesto, che è il linguaggio della sua Lettera sull' ubbidienza: *Ubi in Declaratione litt. B. dicitur: hujusmodi sunt illæ omnes (res) in quibus nullum manifestum est peccatum. Et simili modo loquitur in epistola de obedientia.*

Quindi è, che nell' Indice dell' Istituto, in cui si ricapitolano tutti questi testi alla parola *obedientia*, trovasi quanto siegue. *Obedientia cæca ut cadaveris vel baculi .... in omnibus rebus etiam non obligantibus, nisi præcipiatur peccatum manifestum.*

Niuno adunque ci condanni in questo articolo essenziale, ma ogn' uno confessi, che il Gesuita deve ubbidire, 1. rinunciando ai lumi del proprio intelletto, *judicium proprium abnegando*: 2. che deve sempre ubbidire, salvo che se il precetto del Superiore contenesse un peccato manifesto. Veggiamo ora, quale sia per un Gesuita il peccato manifesto, il che non è certamente facile a definire. L' esempio de' Novizj tentati come Abramo ci dimostra, che gli atti alla Legge naturale contrarj, non apparifcano in questa Società peccati manifesti, quando son comandati dal Superiore. La Dottrina probabilistica, dalla quale ella non si scosterà giammai, c' involge nella maggior incertezza.

Il

Il Suarez definisce in primo luogo, esser lecito di due opinioni probabili seguire in pratica la meno probabile, ed essere necessario il seguirla quando il Superiore lo comanda, ed abbandonare questa discussione di maggiore o minore probabilità in grazia dell' ubbidienza. *Non potest ille excessus probabilitatis tantus esse, quin merito prætermittatur propter virtutem obedientiæ* .... Suar. de Rel. Soc. Jes. lib. 4. cap. 15. §. 21. pag. 540. Quindi la più leggiera probabilità decide a favore del Superiore, e la probabilità contraria, per quanto grande possa essere, non dispensa dall' ubbidienza, perchè l' autorità del Superiore aggiugne un peso preponderante nella bilancia della probabilità.

Quando adunque si dovrà disubbidire? Quando il peccato è talmente probabile, che non v' ha la menoma probabilità in contrario, perchè allora si ha la certezza, e l' evidenza morale della malizia intrinseca dell' atto.

Nondimeno in questo stesso caso v' ha un riflesso importante da farsi, cioè, che se il Superiore, che comanda è dotto e prudente (i Superiori dei Gesuiti lo sono tutti), la sola sua autorità rende probabile ciocchè non lo era per lo innanzi. *Considerandum est, aliquando, talem posse esse personam Superioris, ut ejus auctoritas possit, probabilem efficere partem illam, quæ antea talis non apparebat, nec judicabatur, ut si non solum religiosus & pius, sed etiam doctus satis & prudens habeatur*. Egli non può più essere moralmente certo, essere peccaminoso in se stesso ciocchè comanda un tale uomo, perchè è cosa nota, essere un' opinione probabile

bile quando è adottata da un grave Dottore. Il Superiore per tanto viene distinto in due persone; come Dottore genera la probabilità, e rende l' opinione probabile col peso del suo suffragio; e come Superiore ei la rende preferibile in virtù della sua giurisdizione. *In eo casu non obeditur contra judicium moralem certum, neque consideratur Prælatus formaliter tantum ut Prælatus est, quod ad obedientiam spectat; sed consideratur ut homo doctus & prudens est: & ut sic prius præbet auctoritatem rei præceptæ, tollitque consequenter moralem certitudinem prioris judicii, & hunc locum habet obedientiæ efficacitas.* Ibid. §. 23. p. 540. Questo metodo può essere necessario per giustificar l' ubbidienza, egli poi è utilissimo per conformare più facilmente il proprio giudicio a quello del Superiore. *Potest id esse necessarium ex parte materiæ obedientiæ ad justificandam illam, & regulariter etiam est utile ad facilius conformandum proprium judicium cum judicio Superioris.* Io penso, che il Suarez ci abbia appalesato il segreto dei Gesuiti: eglino giammai si scosteranno dal Probabilismo, che è troppo connesso col lor Governo.

Annotazione XX.

Gli Ordini Monastici in generale non prescrivono l' ubbidienza che secondo la misura della Regola, *secundum certam Regulæ mensuram*. Suarez de Relig. Soc. Jes. l. 1. c. 2. §. 11. p. 390. I Frati Minori debbono ubbidire in tutto quello, che non è contrario al bene dell' anima ed alla Regola. I Certosini promettono una sommessione assoluta. Ibid. l. 1.

l. 1. c. 3. §. 7. p. 393; Il che è sempre racchiuso tra i limiti della Regola, o nella pratica d'alcune virtù analoghe: *sed tantum in his, quæ ad professionem suæ regulæ spectant, directe vel reductive*. l. 6. c. 4. §. 21. p. 591. Il dire, che tutte le virtù morali sono riducibili alla Regola della Società, perchè il fine del di lei Istituto è universale, è un puro sofisma; questa non è più un ubbidienza regolare, la quale deve avere una misura certa, ma è una ubbidienza universale, che si rende al Generale, supponendo in lui degli attributi, che non possono convenire alla natura umana. *Epist. de virt. obedient.* n. 16. t. 2. p. 165. Posta una tal massima tutti gli abusi dell'ubbidienza passiva in un governo, il cui oggetto è sì vasto, sono allo scoperto e nel lor principio e nei loro effetti. L'ubbidienza, secondo lo stesso Suarez, nella Società non è limitata dalla Regola scritta, ma dalla regola viva, che è il Superiore nell'estensione di tutto l'onesto, vale a dire di tutto quello, che non porta seco l'evidenza del peccato, *idest in quibus nullum manifestum est peccatum*. lib. 4. c. 12. §. 7. p. 524. e §. 14. p. 525. Il fine dell'Istituto è sì universale, che sembra abbracciare tutte le azioni morali: *finis & institutum Societatis adeo universalia sunt, ut omnes actiones hominis, quæ moraliter loquendo in usum venire possunt, comprehendant*. Ibid. §. 14. Il caso, in cui il precetto del Superiore non obbligasse, è, per così dire, metafisico. Ibid. §. 15. La misura dell'ubbidienza Gesuitica è di non aver alcun limite; e perciò i Gesuiti superano tutti gli altri Ordini, *quoad mensuram obedientiæ*; essi gli supe-

ſuperano altresì quanto alla maniera, onde viene eſercitata, *quoad modum*; ella debb' eſſere cieca, precipitata, coll' intero ſagrificio del proprio intendimento; biſogna ubbidire con tutta l' anima, con tutto lo ſpirito, con tutte le forze. Ibid. l. 1. cap. 2. §. 11. pag. 390. ed anco con pericolo della propria vita, l. 4. c. 12. §. 15. p. 526. E perchè dunque voler giuſtificare l' eccesſo di queſta ubbidienza con comparazioni, e con confronti, mentre ſi fa ſua gloria d' averla fatta giugnere ad un grado e ad un ſegno, a cui non giugne quella degli altri Ordini religioſi? Il comando è univerſale, l' ubbidienza univerſale e ſempre cieca.

Annotazione XXI.

La profesſione presſo i Geſuiti è di due ſorti: la prima, che conſiſte nell' emisſione dei voti ſemplici dopo gli due anni di Noviziato, e la ſeconda, ch' è ſolenne: ma l' intervallo dalla prima alla ſeconda è asſai lungo, ed a queſta pochi ſono gli eletti. Lo ſtato d' un Geſuita in queſto intervallo di tempo, è difficile a definirſi: egli è vero Religioſo, perchè ciò è deciſo da Gregorio XIII; egli è Profesſo, e non lo è. Gregorio XIV. vuole venga riguardato come Profesſo, ed in tal qualità egli vien ordinato Sacerdote a titolo di povertà, *ſub titulo paupertatis*. Ma ſiccome può eſſere diſcacciato ſenz' altra cagione che d' eſſere d' aggravio al ſuo Ordine, naſce toſto la difficoltà di provvederlo del ſuo ſoſtentamento. Queſto Sacerdote, il quale s' è impegnato da bel principio a ſpogliarſi de' ſuoi beni, e che realmen-

mente se ne spoglia in seguito del suo stato di Religioso, non deve esser ridotto a mendicare (veggasi il Suarez l. 3. cap. 2. §. 7. p. 452.) . La Società ha sempre preteso di non esser tenuta a somministrargli cos' alcuna, perchè ella fa valere il suo diritto (Congr. 2. Decr. 77. p. 501.). Si vorrà ricorrere ai Vescovi, che lo han ordinato; ma ciò non è da proporsi, e questa medesima se onda Congregazione tenuta nel 1565. riconosce, non poter essere i Vescovi obbligati a somministrar gli alimenti, perchè il Religioso vi ha rinunziato facendosi ordinare a titolo di povertà. Dovrà egli adunque morir di miseria? Pio V, che salì sul Trono Pontificio nel 1566, non aggradiva punto questi voti condizionati; ei si ridusse ad esigere, che i Gesuiti ammettessero alla solenne Professione tutti quelli, che presenteranno alla Chiesa pel Sacerdozio; e non avendo potuto vincere la loro resistenza, proibì di promovere agli Ordini sagri a titolo di povertà i Gesuiti, che non fossero legati co' voti solenni. Dopo la di lui morte, essendo Gregorio XIII, che gli succedette, tutto dedicato alla Società, il Regolamento fu malamente osservato, e quindi ricominciarono le querele. Sisto V. volle provvedervi per un' altra strada, ed ordinò, che la Società somministrasse ai Religiosi Sacerdoti discacciati una pensione alimentaria di quaranta scudi d' oro. *Barbosa de offic.* Epis. alleg. 19. n. 7. *Theolog. Salmant.* tom. 6. tract. 28. n. 756. & seq.

Ma la Società mai ha voluto sottoscriversi a questo Regolamento; le sue ragioni sono assai diffusamente esposte, e con più arte, che buona fede nella settima Congregazione Dec. 3. p. 587. Ella

Ella finalmente ottenne una Bolla da Benedetto XIII. nel 1728. tom. 1. pag. 200. per metterſi una volta per ſempre al ſicuro d'ogni ricerca.

Siſto V. voleva altresì, che i Novizj foſſero ricevuti dalle Congregazioni Provinciali, t. 1. p. 106; ed aveva concepito de' progetti ancor maggiori di riforma per la Società; ma morì avvelenato: la fazione Spagnuola cadde generalmente in ſoſpetto; la ſteſſa fazione era ſtata accuſata d'aver voluto accorciare la vita di Paolo IV, che non amava i Geſuiti: eran eglino complici di tali attentati? Queſt'è ciò che non ſi può aſſerire ſenza le neceſſarie prove. Dopo la morte di Siſto Quinto, Urbano VII. non occupò la Sede di Roma che per tre giorni. Gregorio XIV. proteggeva la Lega ed i Geſuiti, e non regnò neppure un'anno intero. Il Cardinale Aldobrandino fu eletto col nome di Clemente VIII; queſto Pontefice ſaggio e pio era comendevole per mille virtù; ma aveva il difetto di non eſſere troppo bene affetto alla Società, *fama vulgaverat, eum non eſſe nimis Societati deditum*. Hiſt. Soc. Jeſ. par. 5. l. 11. n. 15. p. 5. *auctore Juvencus*. Durante l'aſſai lungo ſuo Pontificato fu ſempre occupato in coſe ſpettanti ai Geſuiti: ei voleva riformare molti punti dell'Iſtituto, e la loro dottrina ſulla grazia; quel deſtro uomo dell' Aquaviva reſe inutili tutte le ſue miſure. Stanco della reſiſtenza del Generale gli ordinò di partire per andare a viſitar la Spagna; egli era in procinto di pubblicare la ſua Bolla ſulle diſpute agitate nella Congregazione *de Auxiliis*. Aquaviva cadde malato a cagione dell'ordine

K rice-

ricevuto, ed il Papa morì dopo averlo dato. In vano il Generale erasi gittato a' suoi piedi per fargli cangiare questa risoluzione; in vano tutt' i Re, Principi, e Arciduchi avevano scritto al S. Padre, per riparar questo colpo alla Società; in vano i Medici avevano attestato, che un tal viaggio metteva a pericolo la vita del Generale: il Papa inflessibile aveva risposto, che il viaggio era necessario, e che bisognava intraprenderlo tosto che la sanità lo avesse permesso; ma egli stesso sorpreso da una malattia mortale spirò poco dopo, ed il Generale fu liberato da questo viaggio. *Interea ipse Clemens morbo tentatus, eodem paulo post extinguitur, & Aquaviva imperato itinere solutus est*. Hist. Soc. Jes. part. 5. l. 11. n. 104. Gli nemici della Società concepirono dei sospetti, che non è lecito di leggermente adottare; ma la maniera, con cui il Juvency riferisce questa morte, con una specie di trionfo, sembra anzi che no rimarchevole. Molti altri Papi hanno isperimentati ribelli i Gesuiti, sia per difendere e sostenere il loro governo, o sia per la loro morale: io non andrò rintracciandone l'istoria, ch' è nota a tutti, e la cui descrizione andrebbe troppo in lungo.

Annotazione XXII.

Il Generale, ch' è il Capo supremo interno, aduna in se stesso tutto il potere della Società, eccettuate alcune cose, che gli sono espressamente proibite: *In Generali, tanquam in supremo capite interno (ut sic dicam,) est tota potestas, quæ in Societate esse potest, exceptis solum his, quæ expresse prohiben-*

bibentur. Suarez de Relig. Soc. Jes. l. 2. c. 4. §. 10. p. 441. Da questo interno Capo proviene l' influsso, che anima e fa movere tutte le parti del Corpo. Const. 8. cap. 1. §. 6. pag. 424. Il Generale Monarca, mentr' ancor vive, nomina quello, che debb' essere dopo la sua morte, e in tempo dell' Interregno il Regente, col nome di Vicario Generale. Cons. 8. cap. 4. §. 1. p. 429. La Chiesa non ha unque mai fin' ora veduto alcun Generale di qualsivoglia Ordine fregiato d' un sì vasto potere, ed il di cui influsso sia cotanto immediato in tutte le parti del governo: *in quo maxima est potestas, & ejus immediatior influxus, seu gubernatio, quam in nulla Religione inveniatur*. Suarez de Relig. Soc. Jes. l. 1. c. 3. §. 7. pag. 393. Perchè dunque procurar di scusarsi un' altra volta con comparazioni cogli altri Ordini, quando si confessa chiaramente, che non han punto che fare colla Società? Perchè piuttosto non si prende il partito di dimostrare, che il potere assoluto, perpetuo, ed immediato del Generale è compatibile con le nostre massime, e cogl' interessi dello Stato.

Il Suarez confessa, che si può abusarsi d'un sì vasto potere; ma questo timore, dic' egli, non basta per impedire lo stabilimento d' una potenza necessaria al buon governo; altrimenti bisognerebbe dire, non aver dovuto Gesucristo lasciare un Vicario in terra con una sì grande estension di potere: *Nunquid ob eam causam non est hominibus committenda potestas ad regendam rempublicam necessaria; alias nec debuisset Christus Vicarium in terris relinquere cum tanta potestate*. De Rel. Soc. l. 3. c. 2. §. 11. p. 453. Questo di-

ſcorſo è falſo in molti punti: 1. il Papa non ha quel poter aſſoluto, che ſuppone il Suarez, e che ſervirebbe piuttoſto alla diſtruzione, che alla edificazione; la primazia di giuriſdizione, che gli dà il diritto divino, non ha nulla di ſomigliante al diſpotiſmo del Generale dei Geſuiti. 2. Era neceſſario, che la Chieſa aveſſe un Capo, e non è per nulla neceſſario nè ch' eſiſtano i Geſuiti, nè che queſti Geſuiti ſieno governati da un Diſpoto.

Annotazione XXIII.

Nelle Caſe, e Collegj della Società non ſi ſa coſa ſieno le raunanze capitolari. I Geſuiti ſono enti inanimati ſotto la dipendenza di quello, che il Generale ha nominato Prepoſito; egli fa debiti quanto gli piace, anche oltre il valore de' beni della ſua Caſa, ſenza che niuno poſſa aprir bocca, ed anco ſenza che ſi ſappia; egli non è reſponſabile che al Generale.

Le Provincie ſono parimenti governate da un Commiſſario del Generale ſotto nome di Provinciale: hanno eſſe nondimeno una ſpecie di Capitolo, o di Congregazione provinciale, ma ſenz' alcuna giuriſdizione. Queſta Congregazione Provinciale non ſi celebra che per eleggere de' Deputati, i quali debbono col Provinciale intervenire alla Congregazione generale, quando queſta viene convocata, o per nominare ogn' anno un Deputato col nome di Procuratore, che deve portarſi preſſo il Generale, per formare inſieme con lui e gli Aſſiſtenti un Capitolo, che appellaſi Congregazione de' Procuratori.

Que-

Questa è una specie di Capitolo generale in ristretto, che altro non ha per oggetto se non di decidere, se debba convocarsi il vero Capitolo generale; la risoluzione deve passare almeno colla pluralità di due voti. *Form. Congr. Procur.* t. 2. pag. 43. n. 8. Congr. 14. Decr. 6. Il Generale ha in essa due voti, e la sua autorità personale debb'esservi d'un peso ancor più grande, perch'egli conosce meglio di alcun'altro i bisogni della Società: *cui magis perspectus est universæ Societatis status*. Form. Proc. n. 6. t. 2. p. 43. Const. 8. c. 2. in Declar. C. p. 427.

Per soprapiù la facoltà di convocare la Congregazione generale non è libera alla Congregazione dei Procuratori, ma è necessario, che la materia, sovra cui deve versare, ecceda l'autorità del Generale. Const. 8. c. 2. §. 2. Questo caso è tanto difficile ad accadere, che questa Congregazione de' Procuratori, la quale dovrebb'essere triennale, si celebra rade volte, secondo la testimonianza del Ministro pubblico del Parlamento di Parigi.

Se per qualche improvvisa cagione e difficile ad immaginarsi, la Congregazione detta de' Procuratori stabilisce la celebrazione della Congregazione generale, tocca al Generale il determinare il luogo, il mese, ed il giorno. Il Capitolo generale, ha giurisdizione su tutta la Società; egli rappresenta il Corpo intero, cioè la risurrezion dei cadaveri: il miracolo non è facile ad oprarsi, se la morte del Generale non restituisce loro la propria esistenza.

Vivente lui non si tiene alcuna Congregazion generale, se non ne' casi dell' ultima

importanza, e ch' eccedono il suo potere. Quali son eglino?

Il Generale non può deporre senza il consenso della Società gli Assistenti, ch' ella stessa gli ha assegnati; ma egli sostituisce in caso di morte (1) o di lunga assenza, Congr. 1. Dec. 87; egli può allontanarli. Const. 9. c. 5. in Declar. A. p. 441; sospenderli, Congr. 1. Decr. 87; egli sa trovare i mezzi per farli rinunziare all' uffizio: si può vedere nel Juvency, come l' Aquaviva fece intendere ad Hoffeo, assistente della Germania, che bisognava rinunziare. Histor. Soc. Jes. par. 5. l. 11. n. 66.

Egli non può far leggi, cui i Successori sieno obbligati a mantenere; ma egli fa delle Ordinazioni generali su tutti gli oggetti del governo, che obbligano dopo la sua morte fino ad una espressa rivocazione.

Egli non può disfare le Case ed i Collegj, che sono di qualche considerazione, ma lo può raccogliendo i voti per via di lettere. Const. 4. c. 2. §. 5. & in Declar. A. p. 381.

Non può alienare i beni immobili. Constit. 9. cap. 3. §. 5. p. 436; le Bolle gli danno su questo punto un più ampio potere. T. 1. pag. 60. e 61. 71. e 72. Veggasi Congr. 1. Decr. 100. veggasi T. 2. p. 284. col. 2. Il suo Vicario Generale può alienarli per l'uti-

(1) Il Generale deve fare questa sostituzione coll' approvazione della maggior parte dei Provinciali dell' Europa. Const. 9. cap. 5. §. 3. pag. 440. Congr. 1. Decr. 84. Congr. 4. Decr. 24. Il Generale è quello, che nomina e depone i Provinciali.

l' utile della Società, tom. 2. pag. 49. n. 10; con maggior ragione adunque lo potrà il Generale istesso; e per evitare ogni difficoltà, si servirà dell' ispediente delle Lettere.

Egli non può abrogare di sua sola autorità le leggi generali della Società; ma elleno sono quasi tutte a suo vantaggio; ed egli dispensa da tutte nei casi particolari, Constit. 9. c. 3. §. 1. p. 436.

Gli altri articoli al Generale proibiti sono certe deferenze alla Congregazione raunata, come di non scioglierla senza consentimento della stessa Congregazione. Form. Congreg. gener. t. 2. cap. 7. n. 75. p. 24. di non cangiare i Superiori locali, durante la Congregazione senza parteciparne la stessa Congregazione.

Ella è cosa assai difficile, com' e chiaro, di trovare, nel difetto di potere del Generale, de' motivi per raunare il Corpo della Società; esaminiamo ora, se l' autorità e le facoltà, ch' esercita questo corpo insieme unito nelle Congregazioni, possa rendere necessaria una tale unione. Eccoli.

1. Eleggere il Generale, non potendo la Tiara essere ereditaria. Il Generale è tenuto a nominare un Reggente, che amministri durante l' interregno, e convochi la Congregazione.

2. Deporre il Generale ne' sei casi stabiliti (1), che non accadono mai. Const. 9. cap. 4. §. 7.

(1) 1. Peccati mortali resi notorj con atto esterno, e nominatamente il peccato di carne: 2. Ferire alcuno. 3. Convertire a suo uso le rendite dei Collegj. 4. Donarli ad alcuno

. §. 7. pag. 440. ; e fralle quali punto non si fa menzione dell' oppressione dei sudditi, nè del cattivo governo, nè della anco volontaria negligenza. Congr. 1. Decr. 48. In caso di deposizione toccherebbe agli Assistenti a convocare la Congregazione, oppure ai Provinciali ad unirsi da se medesimi, *Alii alios vocando*, Const. 9. c. 5. §. 4. Ma in fatti il Generale non è mai stato deposto, e questo caso è metafisico.

3. Far delle Leggi nuove, o cangiar le antiche. Il Generale fa delle Ordinazioni pel governo, che le Leggi vecchie non l' obbligano

gano

cuno fuori della Società. 5. Alienare i beni immobili delle Case, o dei Collegj. 6. Avere una dottrina cattiva.

Il primo caso ed il secondo non debbono supporsi. Sul 3. e 4. si dice nelle Dichiarazioni, che il Generale potrà far de' donativi a persone essere per la gloria di Dio. Egli impresta quanto vuole, e l' articolo delle spese segrete è considerabile. La sua spesa personale è frugale; la sua grandezza sta riposta nella dominazione, e nel credito, e non nel fasto: agli occhi della vera ambizione il lusso è frivolo. Il quinto articolo non ha più in pratica verun' applicazione per le ragioni già addotte. Nel sesto consiste il gran pericolo: il Generale ha molto a temere, se si allontana dalla dottrina della Società. In una parola il Dispotismo esercita tutt' i suoi diritti per l' accrescimento della Società; ma è un poco affievolito nelle cose, che contribuirebbero ad indebolire la possanza del Corpo.

gano in pratica; ecco adunque che per questa parte non v' ha cosa, che obblighi a far questa unione.

4. Alienare beni immobili: questi rade volte vengono alienati: e poi vi son altri mezzi per farlo.

5. Disciorre le Case ed i Collegj: le riflessioni sono le medesime su questo articolo.

Secondo la Bolla di Giulio III. del 1550. toccava alla Congregazione il dichiarare i dubbj, che posson nascere intorno le Leggi dell' Istituto; ma il Generale ha fatto trasferire in se stesso questo importante diritto dai Papi e dalle Congregazioni medesime. Da tuttociò ne risulta, non essere giammai necessario il raunare il Corpo della Società, salvo che per l' elezione del Generale; e quindi questo è il solo caso, in cui la Congregazione Generale sia convocata: pochi esempj contrarj si sono veduti da più di due secoli, e questi esempj hanno avuto delle particolari cagioni, le quali già da molto tempo hanno cessato.

Ella è per tanto una quistione più curiosa, che utile, il mettersi ad esaminare l' estensione dei diritti, che darebbe alla Congregazione, nel tempo di sua durazione, il potere capitale, primario, e fondamentale, che risiede in lei medesima, qualor essa volesse esercitarlo. Il Suarez le accorda un potere ideale amplissimo, di cui ella giammai ha fatto uso, e di cui nemmeno deve unque mai farne, per quanto egli dice. Egli confessa nel tempo stesso esservi certe cose, ch' ella non potrebbe mai intraprendere; queste sono appunto quelle, che dalle Bolle nominatamente e specialmente al Generale ven-

vengono attribuite. Concede, non aver ella il diritto di scacciare i Professi dalla Società, e riserva questa facoltà al Generale, il quale se ne serve quando gli piace, quantunque non gli appartenga a più giusto titolo. Veggasi l' Annotazione XXXVII.

Lasciando da parte tutte queste quistioni intorno questo poter ideale, io mi contenterò di osservare essere stata la Società sì aliena dall' usurparsi cos' alcuna sulle prerogative del Generale, ch'ella stessa lo ha obbligato a nominar prima di morire un Vicario, che continui a governare dopo la sua morte, e ch' eserciti come Vicario del Generale, e come Vicario della Società, tutti gli atti del poter supremo, eccettuati soltanto quelli, che non richiedendo alcuna celerità, debbon essere riserbati al Monarca futuro.

Avendo la Congregazione la podestà legislativa, potrebbe stabilire di dover essere convocata dopo un tempo fisso, v. g. di sei in sei anni; ma ella e ben lontana dall' avere questa tentazione.

S. Francesco Borgia volle proporre questo regolamento nella seconda Congregazione, decr. 19. p. 492. ma non potè giugnere a farlo adottare. I Papi han procurato d' indurre la Società ad acconsentirvi piu d' una volta; Innocenzo X. ne avea già fatta la Legge, tom. 1. p. 149. La Società non ha cessato di travagliare per farla sospendere, e finalmente rivocare. Congr. 11. Decr. 12. pap. 640. Congr. 12. Decr. 2. p. 649. Congr. 16. p. 681. Decr. 6. Bulla Alexand. VII. p. 159. Clem. IX. p. 162. e 163. Bened. XIV. p. 221.

Si raccomanda al Generale medesimo di non convocar con frequenza le Congregazioni;

ni; Conft. 8. cap. 2. §. 1. p. 427. cap. 4. §. 2. pag. 429. Niuna adunanza ebbe mai una più manifesta avversione alla sua esistenza, nè una sollecitudine più costante di affaticarsi pel suo annichilamento.

Quindi è, che per una parte la Congregazione composta come lo è, non è nè può essere un freno al Dispotismo; e dall' altra che il Dispotismo non è già nella Società una malattia di governo, ma una politica istituzione conforme al genio, ed agl' interessi del Corpo.

Annotazione XXIV.

Il primo cangiamento dell' Istituto trovasi nella Bolla di Giulio III. del 1550., che è diversa da quella di Paolo III. del 1440. Il Fondatore adunque è quello, che ha fatto questo cangiamento, o forse chi sperava succedergli. La Bolla di Paolo III. riserbava alla Congregazione Generale gli affari gravi, la decisione de' quali esser doveva perpetua, *in rebus gravioribus & perpetuis*; ed al Generale, assistito da tutti gli Professi della sua residenza, la decisione delle cose meno importanti e passaggere.

Giulio III. specifica le cose più importanti, che sono il diritto di fare, o cangiar le Leggj, la dichiarazione dei dubbj intorno le parti essenziali dell' Istituto, ed altre, come lo scioglimento delle Case e Collegj. Fissando la natura delle cose più importanti, egli in qualche maniera le limita; e quanto agli affari passaggeri vuole, che il Generale li definisca non già colla pluralità de' suffragj dei Professi della sua residenza, ma col soccorso de' consiglj de' suoi Fratelli, cui egli consulterà in quella maniera, ch' egli giudi-

chera

cherà più spediente: *ex quo intelligimus, hanc fuisse ultimam Fundatoris cogitationem ac resolutionem, ut extra ea negotia, quæ generalis Congregationis propria sunt, in reliquis omnibus Generalis supremam potestatem habeat*. Suarez lib. 10. cap. 1. §. 15. p. 728.

Non avendo più i Professi della residenza il diritto di suffragio decisivo, anzi neanco consultivo nelle materie passaggere si convenne, che la Congregazione nominasse degli Assistenti (1) al Generale; questi sono i Fratelli, del consiglio de' quali potrà servirsi per ajuto, secondo la Bolla di Giulio III.; ma egli non è tenuto a seguire il lor consiglio, anzi nemmeno di domandarlo o di riceverlo; questi sono i di lui Ministri. Congr. 5. Decr. 64. e 65. p. 562.

Tre cose sono riserbate come più gravi alla Congregazione dalla Bolla di Giulio III. 1. il fare, oppur cangiare le Costituzioni, 2. il dichiarare i dubbj sull' Istituto; 3. l' alienare, o estinguere le Case ed i Collegj. Si è veduto nell' antecedente annotazione, che il Generale provvede a tutti questi oggetti.

Il

(1) Const. 9. c. 5. §. 2. & seq. dapprincipio erano quattro soli, ibid. c. 6. §. 10. pag. 443. la Congregazione 6. Decr. 1. ne stabilì il quinto per la Francia, e la Congregazio 18. Decr. 10. un sesto per la Polonia e la Lituania. Oltre questi Assistenti la Società ha altresì presso il Generale un' ammonitore, Const. 9. c. 4. pag. 439. questi può essere uno degli Assistenti. Congr. 1. Decr. 81. Egli è nominato e sostituito nella stessa maniera degli Assistenti. Congr. 3. Decr. 42. pag. 516. Congr. 4. Decret. 24. pag. 536.

Il secondo cangiamento è nei Voti semplici, che sono condizionati per la sussistenza dell'Istituto; il Generale ha fatto aggiugnere, che il Voto semplice di castità costituisca un impedimento dirimente al matrimonio; il che è contro la natura del Voto semplice, e tende a legare vie più la persona colla Società, la quale non ha preso dal canto suo verun impegno con esso lui.

Un terzo cangiamento più importante si è l'interruzione totale delle Congregazioni, che non si tengono più se non per eleggere il Generale, e che non possono trattare di qualsivoglia affare prima dell'elezione. Dalle prime Bolle par si raccolga, che le Congregazioni dovessero tenersi ogni tanto tempo: le Costituzioni, alle quali non s'è posta l'ultima mano, che nel 1558. diciottò anni dopo la Bolla di Paolo III. dicono, che ciò dovrà essere rarissime volte: questo *rarissime volte* è passato nella Bolla del 1591. Tom. 1. p. 106. e quanto al fatto, significa *mai*; imperciocchè io non conto la quinta tenuta per ordine espresso di Clemente VIII. che voleva si facessero le Congregazioni Generali; così la sesta, che fu una conseguenza dei torbidi interni della Società, e che terminò il trionfo del Generale; e finalmente l'undecima, e la quattordicesima tenute in esecuzione del Breve d'Innocenzo X. che le intimava ogn'anno, e che il Generale fece dapprincipio sospendere, e poi rivocare: le altre tutte non sono state tenute che nella vacanza del Trono, ed appunto per prevvenire la necessità della loro convocazione, per ogn'altro affare le Congregazioni medesime hanno spogliato se stesse di que' diritti, che

loro

loro erano riserbati. A questo stesso fine s'è trovata la maniera onde il Generale possa senza di loro distruggere i Collegj onerosi, e gli è stata trasferita la facoltà di dichiarare i dubbj intorno l'Istituto: sono state prese tutte le necessarie misure, onde la Congregazione mai più in eterno sia convocata se non per eleggere il Generale.

Un quarto cangiamento essenzialissimo si è l'espulsione arbitraria de' Professi dei quattro Voti. Io confesso, essere ciò stabilito dalle Costituzioni medesime, ma non vé n'ha certamente traccia alcuna nell'Istituto, e nelle Bolle fondamentali. Chiunque abbia fatto questa disposizione nel 1558. non è stato mai lecito ai Gesuiti l'aggiugnere al loro Istituto un regolamento sì stravagante. La facoltà conceduta ad un Corpo di far delle Leggj, non può mai comprendere quella di stabilir delle Leggj contrarie al gius comune. Dicono i Gesuiti, che Gregorio XIII. ha approvato questo regolamento nel 1582. nella Bolla *Quum alias*, Tom. I. p. 73. Io credo di poter dimostrar il contrario; ma questo non è il luogo di far una tale dissertazione: mi basta il dire, che se Gregorio XIII. l'ha approvata, questa è un innovazione nell'Istituto della Società a favore del Dispotismo. Il Suarez vuole scusarla sotto pretesto, che vi sia un patto tacito nel Voto solenne del Gesuita, che lo sottopone all'espulsione; ora l'Istituto non riconosce per Voti condizionati se non i soli Voti semplici, ed anche questo era ben molto.

An-

Annotazione XXV.

Per conservar l'Istituto nella sua purità era stabilito da molto tempo, che nelle Congregazioni anco Generali non si dovessero in conto alcuno mettere in quistione gli articoli essenziali dell'Istituto: *Sancitum olim fuerat, ut nihil tractaretur in Congregationibus etiam Generalibus, quod ad Instituti, ut vocant, substantiam pertineret*. Hist. Soc. Jes. part. 5. l. 11. n. 112. autor. Juvency. Congr. 1. Decr. 16. p. 461. Congr. 2. Decr. 6. p. 489. Formul. Congr. gener. t. 2. p. 23. n. 66. & 68. Con più rigore poi si vieta ai particolari il parlarne sotto pena d'esser puniti come perturbatori dell'Ordine. Bull. 1574. t. 1. p. 82. Bull. 1591. t. 1. p. 104. Cong. 5. Decr. 54. p. 558: questo decreto è fulminante. I Provinciali secondo la Congregazione 6. debbono fare nelle loro Provincie le più severe perquisizioni. Congr. 6. Decr. 2. p. 566. Era stato anche proposto di fare su questo punto un nuovo voto, ma la Congregazione si contentò di proibire sotto certe pene alle Congregazioni Provinciali, il tratttar di cose sostanziali all'Istituto, oppur anco di articoli, che ad esso possono aver relazione, quantunque dubbiosi. Congr. 4. Decr. 26. p. 536. Congr. 6. Decr. 12. p. 569. e Decr. 19. §. 3. p. 572. Congr. 7. Decr. 35. p. 599. e p. 718. §. 3. Per maggior precauzione si proibisce altresì alle Congregazioni Provinciali il proporre alcun cangiamento nelle Costituzioni; ed è loro semplicemente permesso di far osservare gl'inconvenienti, Congr. 6. Decr. 13. p. 569. purchè nondimemo tali inconvenienti non versino

su que'

ſu que' punti , che ſono relativi allo Iſtituto , o che poſſono avervi relazione , quantunque v' abbia del dubbio. Ibid. Decr. 12. Le Congregazioni poſſono cangiare le Coſtituzioni con due terzi de' voti , Congr. 6. Decr. 11. p. 569. Ma non debbono in niun conto trattare de punti relativi alla ſoſtanza dell' Iſtituto. Eſſendo , come chiaramente appariſce , talmente diſpoſte le coſe , che neſſun Geſuita può laſciarſi ſcappare una ſola parola , nè in comune , nè in particolare, intorno i cangiamenti da farſi in tali articoli , è impoſſibile , quanto al fatto , che la Società prenda intorno ciò miſura alcuna , poſto che il Generale non vi trovi il ſuo intereſſe. Era permeſſo dalla Bolla *Eccleſiæ Catholicæ* del 1591, t. 1. p. 104. lo indirizzarſi alla Congregazione per proporre dei cangiamenti ; ma ella hà deciſo di non voler trattare ſomiglianti quiſtioni; ella ha vietato non ſolo ai particolari , ma anco alle Congregazioni provinciali il proporglieli . Si potrebbe anche ricorrere al Papa: ma qual ſarà quel particolare tanto coraggioſo e temerario , che ſia capace di far un tal paſſo , ſenza ſaputa o preſentimento de' ſuoi Confratelli ? Quindi altro non rimane , che ſupplicare il Generale , ſecondo queſta ſteſſa Bolla ; egli ſolo avrà i mezzi di operare e di ſollecitare tali cangiamenti ; ma perchè mai vorrà egli ſteſſo cangiar quelle diſpoſizioni , che tendon tutte ad aſſodare la ſua autorità?

Annotazione XXVI.

Dopo che la Congregazion generale ebbe proibito a ſe ſteſſa il trattare de' cangiamenti, che

tì, che potrebbero parere desiderabili nell' Istituto, ella fece uso ancora per lungo tempo del diritto di dichiarare in caso di dubbio, quali sieno gli articoli essenziali di questo medesimo Istituto : le quali due cose sono fra se diverse. La Congregazione quinta fece uso di questa facoltà nei decreti 44. 45. e 58, e d'una maniera vantaggiosissima al Generale; ella unì irrevocabilmente alla essenza dell' Istituto varie Disposizioni delle Costituzioni, la cui relazione col fine dell' Istituto non è nulla meno ch' evidente. La sesta Congregazione in virtù dello stesso potere dichiarò nel Decreto 18 p. 571, che i Professi ed i Coadjutori potessero essere alimentati a spese dei Collegj senza punto contravenire alla proibizione d'applicare le rendite di queste Case a sollievo della Società professa; finalmente la settima Congregazione Decr. 40. p. 600 determinò di non ultimare il catalogo degli articoli essenziali dell' Istituto incominciato dalla quinta Congregazione, e di trasmettere il tutto nelle mani del Generale per la decisione de' dubbj. Ecco per tanto attribuita al Generale la Dichiarazione dei bubbj intorno l' Istituto; bisogna confessare, che il suo diritto potrebbe sembrare chiaramente stabilito dalla Bolla, *Ascendente Domino* del 1584. t. 1. p. 83. che trasferisce al solo generale il diritto di dichiarare i dubbj, conceduto dalle Bolle anteriori del 1540, e 1550 non al Generale solo, ma al Generale posto alla testa della Congregazione. Quindi si può credere, che le Congregazioni 5 e 7 non dichiarassero i dubbj intorno l' Istituto se non in virtù della toleranza ed opprovazione del Genera-

 le, ed

le, ed atteso il buon uso ch' esse fecero di questa facoltà: imperciocchè ella è una massima certa nella Società, che ciò appartiene al Generale in virtù di tali Bolle, non può essere pregiudicato dalle Congregazioni. Nel *Compendium Privilegiorum v. Generalis*, §. 6. p. 306. viene attribuito al Generale solo il diritto di dichiarare i dubbj intorno l' Istituto in virtù della Bolla del 1584; il che giustifica la mia congettura, e conferma l' opinione della Società.

CAPO VI.

Continuazione del Parallelo con gli altri Ordini

Sistema d' uniformità di Dottrina nella Società. Autorità di cangiare le Costituzioni.

NOn si troverà certamente Ordine alcuno o tra gli antichi, oppure tra i moderni, il quale nel codice delle sue leggi abbia preso per oggetto suo capitale il suo ingrandimento e la sua potenza. Le Costituzioni de' Gesuiti tendono perpetuamente a questo scopo, sorgente feconda d' illusione fra di loro, e di discordia con gli altri. Scorransi da capo a fondo tutte le Regole monastiche, non si troverà in conto alcuno un metodo ricerato per cattivarsi la benevolenza dei Re per mezzo de' Confessori, per guadagnar amici, per procacciarsi il favore de' Grandi del secolo, per dimostrare una riconoscen-

noscenza atta a sollecitare beneficenze sempre nuove: tutta questa politica era riservata ai Gesuiti.

§. I.

Uniformità di Dottrina.

LE precauzioni, che prendono i Gesuiti per istabilire nella Società la uniformità della Dottrina, riserbandosi però sempre la libertà d'accomodarla alle circostanze de' tempi e de' luoghi, meritano tutta la nostra attenzione. Questa è una cosa tutta loro particolare, e non ve n' ha certamente alcun esempio.

Vi sono nella Chiesa opinioni lasciate alla libertà delle Scuole; ma ciò, che non è in conto alcuno libero a' Cristiani ed a tutti coloro, che hanno qualche probità, ed una Religione illuminata, si è, il parlare contro il testimonio della propria coscienza, ed insegnare tutto il contrario di ciò, che si pensa: nulladimeno bisogna confessare, che, per certe ragioni, cui troppo lungo sarebbe il dichiarare, questo genere di prevaricazione e di mala fede nella Dottrina non è tanto raro, quanto dovrebb' esserlo. I Gesuiti non sono i soli, che abbiano un linguaggio per Roma, e quando occorre, un' altro per la Francia. Ciò, che v' ha di nuovo si è il vedere una Regola, che indica questo politico contegno.

In tutte le opinioni fra Theologi dibattute la Società ha preso un partito, che è rimarchevolissimo; cioè di togliere a suoi figlivoli la libertà del proprio sentimento lascia-

ta loro dalla Chiesa, e di lasciare secondo il bisogno la libertà d' insegnare contro il proprio sentimento.

Si trova scritto per ogni dove nelle Costituzioni: dobbiam esser tutti d' un sentimento medesimo (1): seguano tutti la Dottrina adottata dalla Società come migliore ed a' nostri più conveniente (2). Se la Dottrina è giudicata migliore, perchè far valere questo merito di convenienza? Quando si esprime un somigliante motivo, si dà luogo di credere, esser egli preponderante. Comunque siasi, l' uniformità è sembrata una cosa di convenienza per la Società, ed ella non trasanda nulla per farvi giugnere i suoi figliuoli: l' intenzione sua si è, che i Gesuiti di tutte le nazioni (3) non abbiano se non uno spirito, ed un' anima sola. Ma siccome questa uniformità potrebbe avere i suoi inconvenienti per la varietà de' pregiudizi delle nazioni e delle scuole, il linguaggio vario supplisce al bisogno, conservando sempre

(1) Idem sapiamus, idem, quod ejus fieri possit, dicamus omnes. Constit. 3. c. 1. §. 18. p. 372. Congr. 5. Decr. 50. §. 2. p. 556. *Doctrinæ differentes non admittantur*. Const. 3. c. 1. §. 18. p. 372. *In opinionibus, in quibus Catholici Doctores variant inter se vel contrarii sunt, ut conformitas etiam in Societate sit, curandum est*. Ibid. in Decl. O. p. 375.

(2) *Ut melior & convenientior nostris*. Const. 8. c. 1. in decl. k. p. 426.

(3) *In hac familia idem sentiunt* ec. Imag. pr. sæc p. 33. Prol. Ved. la Raccolta delle Asserzioni p. 5. e 6.

pre un' inviolabile fedeltà alla dottrina della Società, che in apparenza si depone, gittandone destramente de' semi per farla un giorno prevalere.

Non si deve volontariamente e senza necessità scostarsi da un sentimento adottato da tutto il Corpo; ma tacer si deve in certi casi per prudenza e per politica. Niuno insegni o difenda opinioni in luoghi, ove si sà, che offendono i Cattolici (1); e se è necessario in certi paesi far professione esteriore d' una dottrina, che non ferisce nè la fede, nè l' integrità de' costumi, converrà farla in conseguenza d' uno stesso precetto d' accomodarsi alle persone, con cui si vive (2).

Il testo non dice formalmente, che s' estenda tantoltre in caso di bisogno la connivenza, fino a fingere d' adottare l' opinion dominante; ma egli era suscettibile di questa estensione attesa la sua generalità, ed i Gesuiti l' hanno sempre spiegata in questo senso; sono note le risposte di Coton, di Fronton, e di tant' altri: Il Probabilismo è stato a questo uopo d' un utile maraviglioso.

 Quin-

(1) *Quæ opiniones, cujuscunque auctoris sint, in aliqua provincia aut Academia catholicos graviter offendere scientur, eas ibi nemo doceat, aut defendat*. Congr. 5. Decr. 41. n. 4. p. 553.

(2) *Ubi nec fidei Doctrina, nec morum integritas in discrimen adducitur, prudens charitas exigit, ut nostri se illis accommodent, cum quibus versantur*. Congr. 5. Decr. 41. n. 4. p. 553.

Quindi non sarebbe permesso ai Gesuiti Francesi d'aderire intimamente alle quattro proposizioni del Clero; ma loro e permesso il farne una professione finta e simulata.

Per assicurare questa cotanto desiderata uniformità di sentimenti, s'interroga un giovane proselito per sapere se abbia qualche sentimento singolare, che s'allontani dalla credenza comune della Chiesa e de' Dottori da lei approvati; e s'egli il confessa, si esige da esso lui la promessa di assoggettarsi al giudizio della Società (1). Questa idea ha sorpreso, ed è sembrata empia al la Nuza, ed a molti altri grandi uomini, scandalezzati da questo giudizio della Società sostituito a quello della Chiesa.

Rispondono i Gesuiti (2) nella Congregazione 5, ch'essi non vogliono in conto alcuno soffrire, s'introducano opinioni nuove. Se questo è il fine, era cosa molto più semplice e naturale il prescrivere al postulante di conformarsi alla comune opinione. La Società attribuendosi il diritto di giudicare, si rende sospetta di favorire le novità, piuttosto che contrassegnarne il suo allontanamento; ella cita, per dir così, la Chiesa al suo Tribunale, riserbandosi di dar sentenza o a favore, o contro l'opinione comunemente nella Chiesa adottata (*).

Lo stesso decreto 50. della Congregazione 5. ci avvisa, qualmente la promessa di sottoporsi

(*) *Veggasi l'Annotazione XXVII.*

(1) Exam. gener. c. 3. §. 11. p. 349. Const. 3. c. 1. in Declar. O. p. 375.

(2) Congr. 5. Decr. 50. p. 556.

porsi al giudizio della Società si estende non solo alle opinioni singolari, ma anco a quelle, che dividono gli Autori (1). Bisogna ugualmente sottomettersi a pensare come sarà prescritto dalla Società, *ut fuerit constitutum in Societate, de hujusmodi rebus sentire oportere* (1) E perchè mai la Società imprende a dar sentenza su ciò, che la Chiesa ha voluto lasciar indeciso? Fa questo, si risponde, per procurarsi il bene dell' uniformità: ma quest' uniformità nell' Ordine dei Gesuiti, non è già un bene per la Chiesa, egli è un pericolo.

Quand' ella lascia libere le opinioni, il suo interesse è la libertà, acciò resti rischiarata la verità, e si conservi la carità. Quelli, che non credono poterla conservar fra di loro, se son divisi intorno le opinioni indifferenti, non la conserveranno giammai agli altri, s' eglino sono fra se uniti. Ma, si soggiugne, i Domenicani seguon tutti S. Tommaso. L' eccellenza di questo S. Dottore, la preferenza, che gli dà la Chiesa, autorizza la sua scuola in questo attaccamento speciale e rispettoso. I Domenicani sieguono la Dottrina di S. Tommaso non per politica d' uniformità, ma perchè son persuasi di non poter trovare guida migliore. Egli è altronde facile di provare, che anch' essi differiscono fra di loro in una gran copia d' importanti quistioni, senza che mai l' Ordine abbia intra-

(1) *In quibus neutra opinio est adeo communis*. Congr. 5. Decr. 50. §. 2. pag. 556. Const. 3. c. 1. in Declar. O. p. 375.

(2) Congr. 5. Decr. 50. §. 2. p. 556.

traprefo d' obbligarli e farli fervire all' uniformità.

I Gefuiti non hanno per alcun Dottore quefta preferenza di fiducia e di venerazione; effi non fono impegnati fe non a far prevalere il fentimento, che adottano: la gloria di dominare è quella, che prefiede alle loro difpute. Effi han cangiato fiftema, ed hanno voluto effere uniformi ne' loro cangiamenti: l' uniformità, che vogliono ftabilir fra di loro, non è già limitata a qualche opinion teologica preferita nella lor fcuola, ma fovra tutte fi eftende. La lor politica è di marciare fempre in corpo per effer più ficuri della vittoria: l' uniformità preffo loro prefagifce de' combattimenti contro quelli, che penfano diverfamente, queft' è un ordine di battaglia.

Il lor Fondatore aveva loro dato per guida S. Tommafo, e il Maeftro delle fentenze (*): la fua volontà è ftata poco rifpettata; il di lui Succeffore aveva de' principj affai diverfi; ei fece alterare il tefto primitivo, e la Congregazione prima (1), rifervandofi la facoltà d' abbandonar S. Tommafo fenza ofare di nominarlo, preparò le ftrade ad una dottrina, che non doveva guari tardare ad efcir fuori.

Quando Molina diede alla luce il fuo fiftema, ei medefimo dichiarò, ch'era nuovo e contrario alla dottrina comune. Quindi quefto fiftema fu fottopofto a tenor della regola

(*) *Veggafi l' Annotazione XII.* Del Cap. I.
(1) Congr. 1. Decr. 65. p. 468.

gola al giudizio della Società, e non già a quello della Chiesa. Il Tribunale per mala sorte s'è dichiarato a suo favore: qual gruppo di mali non ha prodotto la passione uniforme e costante di far prevalere questi Dogmi Gesuitici alla dottrina di S. Agostino e di S. Tommaso!

§. II.

Autorità di cangiare le Costituzioni.

GL' Ordini religiosi distinguono nel deposito delle loro leggj la Regola, e le Costituzioni. Chiamano Regola (1) ciò loro è stato prescritto da' loro Fondatori, da Santi Vescovi, da Papi, i Brevi di riforma, o di mitigazione, in una parola, tutte le leggj fondamentali, alle quali il Novizio, che fa professione si rapporta espressamente nel Voto d'ubbidienza perpetua.

La Regola fissa d'ordinario la destinazione dell' Ordine, i mezzi indispensabili per soddisfarvi, ed alcuni precetti relativi a quest' oggetto. Se la Regola primittiva non è sufficiente, vengono con lei, per dir così, incorporate Costituzioni approvate dai Papi; e che non posson esser cangiate se non col loro consentimento. Quind' i Frati Minori nella loro Professione, promettono l' ubbidienza (2) secondo la Regola di S. Francesco, e le

(1) Van Espen, par. 1. tit. 24. c. 1. n. 17. p. 150. Ved. Suarez de Relig. Soc. Jes. lib. 10. c. 14. §. 1. p. 781.

(2) Const. Urban. Frat. Ord. Min. Convent. p. 60.

e le Costituzioni Urbane, così dette dal nome del Papa, che le ha confermate, dichiarandole immutabili, posto che la Santa Sede non ne approvi la derogazione.

Le Costituzioni distinte dalla Regola sono semplici leggj di pulizia, emanate in varj tempi da' Capitoli Generali, e che senza ricorso alla Santa Sede ponno esser cangiate dall'autorità stessa, che le ha fatte. Il Religioso deve sottoporvisi, perchè ha promesso di riconoscere l'autorità, da cui sono emanate.

Ma questa sorta di leggj nulla contengono di essenziale, sia pel governo dell'Ordine, sia per lo stato di Religioso. Se la cosa fosse altramente, il Magistrato politico non potrebbe autorizzare alcun Ordine, poichè approvandone il suo governo, e le sue leggj, bisogna necessariamente supporre la loro stabilità; egli non potrebbe ugualmente acconsentire a lasciar impegnare i suoi sudditi sotto un giogo, che non è loro noto, essendo incerto; ed il Voto di Professione sarebbe nullo ed abusivo, se avesse rapporto a leggj fluttuanti e variabili.

Quest'è ciò, che avviene nella Società, la quale gode d'uno strano potere di cangiare tutte le sue leggj. Le Costituzioni lasciatele dal suo Fondatore, e che sono riguardate negli altri Ordini come Regola primitiva e fondamentale, sono già state alterate in molti punti essenziali; e ponno esser annichilate totalmente secondo la Bolla (1) del 1543; quelle, che saranno sostituite saranno anch'esse di-

(1) Tom. 1. p. 10. col. 2.

distrutte, quando lo si giudicherà conveniente, ed il Papa sottoscrive pienamente a questi cangiamenti fatti, o da farsi.

Questa Bolla diretta a S. Ignazio ed a suoi Compagni, spiegasi in tali termini, che abbracciano qualunque tempo avvenire, e che caratterizzano una potestà capace d'esser trasmessa; le Bolle poi suseguenti non ci lasciano alcun dubbio.

Quella (1) del 1549. si estende a tutt' i futuri tempj; quella (2) del 1550. conferma nominatamente ai Successori di S. Ignazio la facoltà di fare e cangiare i statuti, *condendi & alterandi*. La Bolla del 1582. approva pienamente (3) tutte le Costituzioni future, ed in quella del 1584. Gregorio XIV. conferma tutt' i regolamenti fatti, e da farsi, e fulmina censure contro chi volesse esaminarli (4) e che osasse riprovarli.

D'onde ne siegue, che le Bolle confermative de' privilegj rassodano questa facoltà di cangiar le Costituzioni: ve n' ha quasi di tutt'i Pontificati, e con la clausula, che i privilegj saranno irrevocabili, che niuna Podestà possa mai contrastarli, e che in caso di rivocazione, il Generale avrà l'autorità di ristabilirli sotto quella data, che gli piacerà.

Somiglianti clausule a un di presso, quantunque meno forti, e men ripetute, trovansi forse in alcune Bolle accordate a qualche Università, o Capitolo, o a qualch' altro simile

(1) Tom. 1. pag. 19. Col. 1.
(2) Tom. 1. pag. 25. Col. 1.
(3) Tom. 1. pag. 77. Col. 1.
(4) Tom. 1. pag. 82. Col. 2.

mile corpo, che non lega i suoi membri con Voti, e che non avendo ricevute da Sovrani e da Papi le sue Leggj essenziali, altro non può fare se non Regolamenti di pulizia poco importanti.

Ma che un'Ordine Religioso, che alleva alla società un'immensa copia di soggetti, per unirli sotto il suo governo, abbia il potere di cangiare incessantemente le sue leggj, quest'è quello, di cui non avvi alcun esempio, se non se quello dei Gesuiti. Posto un tal privilegio, essi in qualche maniera non hanno torto di rifiutare la manifestazione delle loro Costituzioni: ciò sarebbe mostrare un'ombra fuggitiva. Esaminino i Magistrati, se possa mai esser ammesso un'Ordine con somiglianti condizioni.

Diranno i Gesuiti, non essere loro permesso di cangiare le leggi essenziali del lor Istituto: Ma quali sono queste leggi? L'autorità arbitraria nel comando e nella distribuzion delle pene e delle ricompense, il licenziare i sudditi senz'alcuna forma giudiziaria, l'aprimento di tutte le coscienze al Generale, la segreta dinunzia, questi sono i mezzi necessarj, dicono, per pervenire al fine dell'Istituto. E che! Non potrebbero travagliare i Gesuiti alla santificazione del prossimo colla predicazione, coll'istruzione della gioventù, senza conservare tutte queste massime di dispotismo! Questo sì che è ben strano e sorprendente. Una Bolla ha dichiarata la perpetuità del Generale, ed il suo diritto di nominare tutt' i Superiori locali senza veruna limitazione di tempo, le leggi immutabili: in questa Società altro non v'ha di fisso ed immutabile se non ciò, che è più

più assurdo ed abusivo, e ciò appunto, ch' esigerebbe sovra ogn'altra cosa cangiamento e riforma.

Per altro i precetti derivati dalla mano stessa del Fondatore, i regolamenti intorno i voti ed intorno le differenti classi della Società, e molt' altre leggi essenziali e costitutive, che sono dagli altri Ordini situate in quella parte di legislazione, che è fissa ed immutabile, son racchiuse presso i Gesuiti nel corpo delle Costituzioni sempre mobili, e soggette al cangiamento.

Il loro Istituto dalle Costituzioni separato, non ha altro che una sola parola, cioè la Monarchia dispotica del Generale: le Costituzioni regolano tutto, e possono sempre variare.

Quindi è, che negli altri Ordini religiosi, le leggi ricevono poco cangiamento, oppure non ne ricevono se non sovra punti di poca considerazione; e fino a tanto sussistono, sono eseguite, e ciascun particolare vi ritrova la sua regola e la sua sicurezza. Presso i Gesuiti, esse non hanno più di forza, che di stabilità; la legge viva non ha quasi più di autorità di quello ne abbia la legge morta e cassata; il Generale dispone, ordina, proibisce; la legge sen tace o non parla che di sua volontà, ed a suo beneplacito.

A N-

ANNOTAZIONI

Citate nel decorso di questo Capitolo VI.

Annotazione XXVII.

La legge suprema della Società si è, che tutt' i suoi Religiosi sieno sottoposti ed obbligati a pensare com' ella vuole ed ordina: e non v' ha alcun' altra legge, che sia più gelosa, e che debba dar motivo d' ombre più giuste contro di lei. Niun Gesuita è ricevuto che con questa condizione; Exam. cap. 3. §. 11. pag. 344. Qualunque professo la trasgredisce è discacciato; Const. 2. cap. 2. §. 4. p. 367. Niuno viene eletto Generale, se prima non ha dato argomenti sicuri di conformarvisi, Congr. 1. Decr. 6. interrogat. n. 6. pag. 456.

Non già dalla Chiesa, ma dalla Società riceve il Gesuita la legge per regolare la sua credenza. Ciò sembra fuori d' ogni verisimiglianza, eppure nulla è più vero. La Società dichiara nella Congr. 5. Decr. 6. pag. 545. di non pretendere d' arrogarsi il Magistero della Fede, e l' autorità di definire il Domma. Questa è la sola eccezione, che l' è piacciuto di ammettere senza pregiudizio del diritto di definire, se la Decisione della Chiesa sia dommatica, o non lo sia. Del rimanente ogni opinion teologica di qualunque sia natura, dipende nel ultima decisione del supremo Tribunale della Società, e questa politica importante ha due effetti principali.

1. Nelle opinioni, che dividono i Dottori, e non deffinite dalla Chiesa, il Gesuita

farà tenuto a rinunziare alla libertà, che gli lascia la Chiesa, e di abbracciare quella sentenza, che gli sarà indicata dalla Società. 2. Qualor la Chiesa, prendendo un partito, avrà adottata l'opinione la piu comune fra i Dottori, il Gesuita sarà autorizzato dalla Società ad abbracciare il sentimento contrario.

Intorno il primo punto, che sembra meno assurdo, e che lo è pur troppo, dicono i Gesuiti, che hanno voluto stabilire l'uniformità per mantenere l'unione. Io ho fatto vedere l'illusione ed il pericolo d'un tal pretesto, e posso anco aggiugnere, la falsità. I Gesuiti non vogliono già essere costantemente uniformi, ma basta loro d'essere disposti a divenire, qualor la Società lo comanderà per unir insieme le sue forze. L'uniformità non è sempre a proposito per la politica; l'arte esige talvolta della varietà, de' passi arditi, ed una contradizione apparente. La vera uniformità consiste in prendere tutte quelle sembianze, che prescriverà l'interesse del Corpo, ed a deporle al primo cenno: vi saran però sempre certi sistemi privilegiati, riguardo a' quali l'uniformità sarà di rigore, perch' essi sono stati adottati per punto d'onore, o per politica: L'Arduino ed il Berruyer combatteranno con libertà verità le più importanti; ma niuno sarà sì ardito di attaccare l'infallibilità del Papa, o di difendere presentemente la grazia per se medesima efficace.

Intorno al secondo punto, che mi sembra di maggior scandalo, dicono i Gesuiti, aver essi voluto proscrivere le nuove opinioni. Ed io per opposto pretendo, aver essi ideato

to queſto mezzo per aprir la porta a tutte le novità, che loro pareſſe convenevole di adottare. Ogni Geſuita, che avrà opinioni oppoſte alla Dottrina della Chieſa, ſarà tenuto a ſottometterle al Tribunale della Società, o egli le abbia ſoltanto ideate nella ſua mente, *conceptus*, oppure abbiano già fatto radice nel ſuo intelletto, *valde fixas* .... Loro non ſi ordina già di conformarſi al ſentimento nella Chieſa ricevuto, ma di riportarſi al Tribunale Geſuitico. Queſto non è mica un caſo metafiſico, ma è un'oggetto d'un'attenzione sì aſſidua dalla parte dei Legislatori, che non ſi può dubitare, non ſia una coſa, che ſta loro eſtremamente a cuore.

„ Interrogetur, an habuerit, vel habeat „ conceptus aliquos, vel opiniones ab iis „ differentes, quæ communius ab Eccleſia „ & Doctoribus ab eadem approbatis tenen- „ tur: & ſi quando hujuſmodi opiniones „ animum ſubierint, num paratus ſit ad ju- „ dicium ſuum ſubmittendum, ſentiendum- „ que, ut fuerit conſtitutum in Societate „ de hujuſmodi rebus ſentire oportere? E- „ xam. c. 3. §. 11. p. 344.

La Società è quella, che colla ſua ultima deciſione fiſſerà l'opinione di queſt'uomo, che non ha potuto ſottoſcriverſi al ſentimento della Chieſa. Se il giudizio ſupremo è a favore della Chieſa, ſarà ella coſa concepibile, che l'obbligo di ſottometterſi naſca dalla deferenza per la Società, piuttoſto che dal riſpetto alla Chieſa? Se l'oracolo decide contro la Chieſa, queſt'uomo non può più ritornare a ſottometterſi a lei; egli s'è impegnato a penſare come la Società deciderà debba-

debbasi pensare su tale materia, *ut fuerit constitutum in Societate, de hujusmodi rebus sentire oportere*.

La cosa stessa vièn ripetuta con termini ancor più forti nelle Costituzioni: *si quis aliquid sentiret, quod discreparet ab eo, quod Ecclesia, & ejus Doctores communiter sentiunt; suum sensum definitioni ipsius Societatis debet subjicere*. Const. 3. c. 1. in Declar. O. p. 375.

„ An opiniones habuerit aliquas valde fi„ xas, differentes a communi doctrina, & „ approbata in Ecclesia; & an paratus fue„ rit in hujusmodi judicium suum submitte„ re, necne". Congr. 1. Decr. 6. interrog. n. 6. p. 456. „ De obligandis nostris ad suum „ judicium submittendum, sentiendumque „ ut fuerit constitutum in Societate, de „ opinionibus ab iis differentibus, quæ com„ munius ab Ecclesia, & Doctoribus ab ea „ approbatis tenentur, sentire oportere „. Congr. 5. Decr. 6. p. 545.

E' più ch'evidente, per quanto mi sembra, che la Società non crede d'essere nel suo giudizio schiava dei sentimenti, che la Chiesa ha adottati, *quæ tenet Ecclesia*; ella sentenzierà o in favore, o contro, ed insegnerà al suo discepolo ciò si deve pensare, *ut fuerit constitutum, de hujusmodi rebus sentire oportere*.

Io vorrei ora, che i Gesuiti ci facessero vedere con qualche esempio, quale sia quel caso, in cui può esser lecito ad un corpo di Religiosi il condannare il sentimento, che la Chiesa ha preferito. Spero non si formerà un equivoca su quelle espressioni, comunemente e più comunemente, *commu-*

nius, *communiter*. Questa espressione indica assai bene la maniera, onde una sentenza è ricevuta fra i Dottori, ma non può applicarsi alla Chiesa senza assurdità: il sentimento della Chiesa non è nè più nè meno comune: sarebbe un impertinenza il supporre due sentimenti opposti nel medesimo corpo morale, uno de' quali fosse più comune, e l'altro meno comune nelle parti pensanti del medesimo Corpo.

Quì dunque trattasi d'un sentimento, cui la Chiesa ha preferito, perchè comunemente abbracciato dai Dottori da lei approvati: tutti questi passi non possono avere alcun'altro senso.

Ma se per una parte la Società riconosce di non dover *arrogarsi il Magistero della Fede*, *e l'autorità di definire il Domma*; come può dall'altra credersi in diritto di esigere da suoi sudditi, che regolino la loro fede non sulla definizione della Chiesa, ma sulla sua: *definitioni ipsius Societatis?* Questa è una di quelle apparenti contraddizioni, che incontransi soventemente nell'Istituto: esse vi sono state a bella posta inserite, per poter destramente schermirsi caso che, ad onta di tutte le precauzioni prese per tenere nel più impenetrabile segreto quelle Leggi, che venute a notizia non poterono non rivoltare a tutti lo stomaco, venissero a scoprirsi, e fossero combattute.

Ma l'ordine a tutt'i particolari ripetuto nella maniera la più precisa in varie parti dell'istituto, di regolare la loro credenza colla definizione della Società anche nelle quistioni, in cui la fede della Chiesa è manifesta, dimostra, esser questa in verità la

legge

legge di questo Corpo e che a solo motivo di paliare una legge cotanto assurda ella fa sembiante di riconoscere di non *arrogarsi il Magistero della fede, nè l'autorità di definire il Domma.*

Domando ora, ov'è questo Tribunale, che deve adottare o rigettare i sentimenti della Chiesa? Ov'è la sua sede? Chi lo compone? Io trovo da per tutto il giudizio della Società sostituito a quello della Chiesa, oppure anche preferito: la Congregazion generale non è quella, che lo pronuncia, poichè questa non si tiene che per eleggere il Generale. Si dice nell' *Examen* c. 3. §. 3. che in ordine a certe difficoltà e casi di coscienza, fa mestieri sottomettere il proprio giudizio a quello della Società, o del Superiore: s'è inteso; sicchè dunque il giudizio della Società è quello del governo; la Società non ha altro organo per far intendere i suoi oracoli, che il Generale, per lo cui mezzo, o de' di lui delegati sottrae quando gli piace i suoi sudditi all' impero delle decisioni della Chiesa. Ma egli deve consultare il voto, la tradizione, e l' interesse del Corpo.

Il dotto Melchior Cano dice, essere un' imprudenza ed una temerità il rigettare il sentimento comune delle scuole, *de locis Theolog.* l. 8. c. 4. Il governo della Società fa ancor più, rigetta, quando gli piace, questo sentimento comune anco quando è adottato dalla Chiesa, *quod Ecclesia, & Doctores communiter sentiunt ..... quæ communius ab Ecclesia & Doctoribus ab eadem approbatis tenentur ... a communi doctrina & approbata ab Ecclesia.*

Lascio ai Teologi il definire, se ciò sia o

nò l' eccesso della temerità e dello scandalo: e frattanto io mi contento di osservare, che la Chiesa e lo Stato tutto hanno a temere da un Corpo sì superbo, e sì audace.

CAPO VII.

Proseguimento del Parallelo con gli altri Ordini.

Noviziato e Voti della Società. Differenti Classi di Gesuiti.

§. I.

Maniere praticate da' Gesuiti nell' arrolar Soggetti.

IL desiderio della perpetuità dell' Istituto, che si è abbracciato, è naturale: tutti gli Ordini desiderano d' arrolar soggetti da sostituirsi ai trapassati; ma non ve n' ha alcuno, che abbia ridotto in principj, ed in regole l' arte di adescare e guadagnar de' soggetti alla Compagnia.

La Marteliere (1) rimproverava in altri tempi alla Società la sua premura di adescare la gioventù; e Montholon (2) rispondeva, che la vocazione allo stato Religioso non dipendeva dagli uomini. La massima è incontrastabile; ma appunto perchè è vera, le vocazioni fattizie sono più pericolose.

I Ge-

(1) Plaidoyer, pag. 22. e 28.
(2) Plaidoyer, pag. 112. e 117.

I Gesuiti hanno tre mezzi principali per travagliare alla propagazione del loro Ordine: i Collegj per scegliere e preparar i soggetti; le Congregazioni per incominciare ad ispirar la vocazione; e gli Esercizj spirituali per deciderla per via di entusiasmo.

I Professori delle classi inferiori, avranno cura d'inculcare i sentimenti di pietà ai loro allievi ne' loro trattenimenti particolari, di maniera che non sembrino gittar un' amo (1) per adescarli alla Società; e se si accorgono di qualche inclinazione per essa, li trasmetteranno al Confessore, lasciando a lui la cura di tutta l'opera, *ad Confessarium rejiciat*.

I Gesuiti debbono osservare cautele grandi per non disaffezionare gli esterni, e nuocere alla Società (2), se mai traluceffe, ch' essi procurano di tirare a se i giovani, massime quando questi sono loro allievi.

Ella è un' opra assai lodevole entrare nelle scuole degli altri, per far in esse delle esortazioni, e procurare d'allettare ed incitare la gioventù al tribunale della Confessione, *juventutem ad confessionem allicere* (3); ma sarebbe ancor meglio dispor i Maestri a far per se medesimi quest' uffizio.

Il Manuale (4) delle Congregazioni, dopo aver stabilito essere lo stato religioso il più perfetto, osserva, non esser cosa difficile il

(1) *Ita tamen, ut nullum ad Religionem nostram videantur allicere*. Tom. 2. pag. 203. num. 6.

(2) Tom. 2. p. 80. n. 32. e 33.

(3) Tom. 2. p. 312. n. 3.

(4) Manual. sodalit. Part. 6. p. 462. & seq.

conoſcere ſe alcuno vi ſia chiamato, ma che ben ſovente avvien l' inganno nella ſcielta dell' Iſtituto. Ei propone delle regole per definirne la preferenza: dimoſtra, che la virtù dell' ubbidienza è di maggior merito che le auſterità; che l' Iſtituto, il quale nel tempo ſteſſo propone e il fin più nobile, e i mezzi al fine più adattati, debb' eſſere preferito ſenz' alcuna eſitazione; (1) che trovanſi maggiori ajuti in un' Ordine ſparſo per tutto l' Univerſo, e commendevole per la ſua dottrina, che in certe Congregazioni oſcure e riſtrette. L' Autore in queſta lunga diſſertazione non nomina la Società, ma ei crede averla baſtevolmente indicata per lo ſtato il più perfetto, che poſſano i giovani abbracciare.

Nella prefazione del Direttorio (2) degli Eſer-

(1) Suarez ſi propone ad eſaminare in qual grado di perfezione debba eſſere ſituata la Società relativamente agli altri Ordini. Prova eſſer ella nel più alto grado: *Societatem ex vi ſui Inſtituti perfectiſſimam Religionem eſſe*; ma ſi aſtiene per modeſtia dal nominar equella che aver deve il primo luogo: *quævero in particulari penſatis omnibus perfectior ſit, non eſt meum indicare*. Suarez de Relig. Soc. Jeſ. l. 1. c. 7. n. 6. p. 410.

Finalmente il ſuo ſegreto gli è ſcappato di bocca nel numero ſeguente, in cui più non diſſimula, non poter eſſere alcun' altro Ordine comparato alla Società.

(2) La lettura di queſto Direttorio è raccomandata nelle iſtruzioni pei Superiori. Iſtruz. 4. Tom. 2. p. 311. num. 2. Egli fu veduto,

Esercizj spirituali composta da Polanco, si comprende, aver parecchj ricevuta la lor vocazione in questi Esercizj, e che questi stati sono il più possente mezzo per formare ed accrescere la Società (1).

Quindi l'uso di tali Esercizj è fortemente raccomandato dalle Costituzioni: si fanno massimamente servir (2) per coloro, che vogliono eleggere uno stato: per questi soltanto, e per alcuni altri pochi, atteso qualch' altro motivo particolare (3) si danno gli Esercizj interi ed a pieno; per gli altri tutti attenendosi soltanto agli Esercizj della prima settimana. L'elezion dello stato è il punto più difficile negli Esercizj, e quello, che ricerca la maggior destrezza (4) per parte del Direttore. Il Direttorio lascia trapellare, che per attraere più sicuramente i soggetti alla Società, è d'uopo tenerne loro nascosto il de-

duto, ed approvato dalla quinta Congregazione. Epist. 10. Aquavivæ. Epist. Præposit. gener. 1635. p. 290.

(1) *Hoc maxime medio, & initio coaluisse, & postea incrementum accepisse*. Proœm. direct. exerc. Tom. 2. p. 433. n. 7.

(2) Part. 3. cap. 1. n. 20. pag. 373. & in Declar. R. pag. 375.

(3) *Quando vero omnia tradentur, raris hominibus, vel qui de vitæ suæ statu deliberare velint, tradi oportebit*. Constit. 4. cap. 8. in Decl. E. pag. 391.

(4) *Nullus est difficilior locus, aut qui majorem dexteritatem & discretionem spiritualem requirat*. Direct. Exercit. cap. 22. num. 1. p. 455.

fiderio. (1) Questo consiglio dell' autore viene a maraviglia posto in pratica da lui medesimo nel Cap. 2. ove tutto è disposto per produrre una vocazione senza tampoco parlare dello stato religioso.

La strada piu perfetta è spesse fiate messa in campo (2) nel decorso di questi Esercizj, e massime nella seconda settimana, che corrisponde alla via illuminativa: (3) si deve preparar il soggetto di modo tale, che abbia ancora più di attrattiva a seguir i consigli, che i precetti; (4) massima strana, che si affetta d' attribuire a S. Ignazio.

L' ele-

(1) *Qui in hac deliberatione versantur, si id intelligant, aut suspicentur, eo magis retrahi solent... eo magis incitari, quum in nostris nullam talem cupiditatem animadvertunt.* Direct. Exercit. cap. 4. n. 8. p. 439.

(2) Ibid. cap. 23. n. 4. pag. 457.

(3) Ibid. cap. 18. n. 3. pag. 453.

(4) *Debere instructorem ita disponere eum, qui est in exercitiis, ut omnino resignatus sit tam ad consilia sequenda, quam ad præcepta; immo vero, quantum in ipso est, magis inclinatus sit ad consilia, si id majus Dei obsequium fuerit.* Ibid. cap. 23. n. 4. pag. 457. S. Bonaventura diceva, essere infinitamente meglio contentarsi della pia osservanza de' precetti, che obbligarsi alla perfezion de' consiglj, ed eseguirli con negligenza. *Compend. Theol. verit.* cap. 69. Questa è la massima contraria, ed è la vera. Guai a voi Scribi, e Farisei Ipocriti, che pagate scrupolosamente la decima dell' erbe di minor conto, mentre negligete quello v' ha di più importante nella

L' elezion dello stato consiste, dicesi, principalmente nell' alternativa (1) o di appigliarsi ai precetti del Vangelo, o di abbracciarne i Consiglj: e si aggiugne, che per poter stare in uno stato, in cui basta l' osservanza de' precetti, sono necessarj segni più certi della volontà di Dio, che per entrare nella strada de' Consiglj. (*) altra massima sorprendente, che parimenti vien proposta sotto nome del S. Fondatore a coloro, che fanno gli Esercizj.

Il Figliuolo del uomo, si prosiegue, ci ha fatto intendere, che lo stato, in cui basta adempiere i precetti, è pericoloso; ei c' invita chiaramente ad abbracciar i consiglj. La strada de' consigli è difficile a camminarsi fuori dello stato religioso: (2) l' essenziale ed il massimo si è, il ben scegliere l' Istituto, in cui consegrarsi, e quì è dove s' indica la Società per tutte quelle ragioni, che il Manuale delle Congregazioni ha amplificate. Quando poi la vocazione è venuta, è cosa pericolosa il lasciarla raffreddare. (3) Bisogna senza

(*) *Veggasi l' Annotazione XXVIII.*
la Legge. Cieche guide, voi grand' attenzione adoprate a far passare la vostra bevanda sul timore di tranguggiare un Moscherino, e poi tranguggiate senza difficoltà un Camelo. Matth. 23. v. 23. & 24.

(1) Direct. Exerc. cap. 25. n. 2. pag. 458.

(2) Ibid. n. 3. & seq. pag. 459.

(3) *Optimum est, hanc ipsam difficultatem profligare in exercitiis... imitanda est promptitudo Apostolorum, relictis statim retibus, & patre... nunc enim recens est Dei motio*. Ibid. c. 25. n. 7. pag. 459.

senza ritardo abbandonare il proprio Padre, e tutti gli attacchi, e profittare anche in tempo degli Esercizj stessi dell'avventuroso scuotimento dell'anima. Tocca alla prudenza del Direttore, il ritenere o lasciar oprare secondo la qualità (1) del soggetto, il movimento della divozione, che porterebbe a far dei Voti sul fatto istesso.

Certamente son già prese tutte le misure per dare all' anima l' impulso il più violento.

Si ritira assolutamente dalla Società civile (2) chi fa gl' Esercizj. Ogni conversazione co' suoi amici, ogni commercio di lettere gli è interdetto; debb' essere pienamente sommesso a chi è il Direttore degli Esercizj (3): si deve scieglier un luogo, che sia segregato dal consorzio umano; (4) se non ve n' ha alcuno più comodo della casa stessa de' Gesuiti, bisogna alloggiare l' esercitante in un cantoncino segreto, da dove non possa nè vedere nè intendere cos' alcuna. Vi sono delle persone alle quali è meglio amministrar gli Esercizj spirituali nelle lor case (5), perchè la cosa riman più segreta; una solitudine nella campagna, (6) è il luogo più proprio,

(1) Ibid. cap. 31. n. 6. p. 465.
(2) Ibid. cap. 2. n. 2. p. 436.
(3) Ibid. n. 6. & 7. p. 437.
(4) Ibid. cap. 4. num. 1. p. 438. Aquaviva vuole, che sieno destinati a questo uso alcuni appartamenti in tutte le case, ed in tutt' i Collegj della Società. *Epist. Præpos. gener. Antuerpiæ* 1635. p. 292.
(5) Direct. Exerc. cap. 9. n. 12. p. 444.
(6) Ibid. n. 13.

prio, e più favorevole per tal genere di persone.

La camera debb' essere oscura; (1) bisogna privarsi della chiarezza del giorno, se ciò non fosse per leggere, o per prendere il cibo.

Nel tempo destinato al terrore si deve bandir ogni pensiero atto a cagionar allegrezza, come sarebbe quello della risurrezion gloriosa del Redentore (2). E' necessario innalzare la propria immaginazione per applicare i sentimenti (3) a tutti gli oggetti della meditazione, vedere le caverne infuocate, udire i gemiti, sentir il fumo ed il zolfo, gustare l' amarezza delle lagrime e dei rimorsi, toccare i carboni accesi; e con un' altro giro d' immaginazione bacciar i luoghi (4) e le persone degne di venerazione.

Non occorre stupirsi degli effetti prodigiosi, che gli Esercizj han prodotto in certe teste. (*) Non si danno questi Esercizj soltanto a quelle persone, delle quali si deve regolare la vocazione, ma anche a uomini ammogliati, a femmine, a giovani d' ogni stato (5) e massimamente quando trattasi di de-

(*) *Veggasi l' Annotazione XXIX.*

(1) Exerc. Spirit. in addit. n. 7. T. 2. p. 400.

(2) Ibid. n. 6.

(3) Exercit. Spirit. Exerc. 5. p. 399.

(4) Direct. Exerc. cap. 20. n. 1. p. 454.

(5) Dall' interrogatorio di Giovanni Chatel apparisce, essere egli stato più volte introdotto nella camera oscura. *Respondit, se in hujusmodi cubiculum sepius admissum.* Juvency Hist. Soc. Jes. part. 5. l. 12. n. 21.

determinarsi su qualche azione importante. Si misurano e si addatano gli esercizj alle lor forze ed ai loro bisogni; e la meditazione de' due stendardi (1) di Babilonia e di Gerusalemme non è mica sempre riserbata per quelle persone, che hanno a fare l'elezion dello stato.

La principale disposizion, che ricercasi, è la rinunzia di ogni risoluzion anteriore, e la rassegnazione totale alla volontà di Dio, affinchè l'anima abbandonata all'illuminazione interiore (2) si sottoponga nel momento stesso al decreto della providenza, e non dubiti punto ad eseguire ciò ella conoscerà esserle prescritto.

Io non mi porrò quì ad esaminare, quali sieno quelle persone, che vengon spinte nella strada dei consiglj (3), abbenchè forsi non possano tampoco seguire la strada comune. Questo è certo, che l'immaginazione d'un ragazzo che si vuol guadagnare alla Società, e quella d'un giovanetto Novizio, che si vuole in essa ritenere, resisterà difficilmente a tante macchine impiegate per smoverlo.

§. II.

(1) *Neque hoc tamen impedit, quin hæc meditatio, sicut etiam quæ sequitur de duobus vexillis, tradi possit etiam iis, qui non sunt facturi electionem*. Direct. Exercit. cap. 19. n. 3. p. 453.

(2) Ibid. c. 2. n. 4. & 5. p. 436.

(3) Direct. Exercit. cap. 25. n. 3. p. 459.

§. II.

Accettazione de' giovani nella Società.

PEr quanta delicatezza affetti la Società nell' elezione de' giovani, ella genera dei sospetti assai gagliardi. La Sorbona le ha fatto questo rimprovero nel famoso decreto del 1. Dicembre 1554.

Vi sono cinque impedimenti principali (1), ch' escludono dalla Società.

1. Essere caduto nell' eresia, ovvero nello scisma. 2. Aver commesso un' omicidio, o essersi renduto infame con qualche enorme peccato. 3. Aver portato anco per un giorno solo l' abito d' un' altr' Ordine, o Congre-

(1) Exam. gener. c. 2. §. 1. & seq. p. 342. & 343. Quest' impedimenti sono irritanti, e rendon nulla la Professione, *Congr.* 7. *Decr.* 42. pag. 600. Ma può aver luogo la dispensa per tutti. *Exam. gener. cap.* 2. *in declar. D. pag.* 343. *Const.* 1. *cap.* 3. *in Declar.* G. *pag.* 362. *Reg. Prov. n.* 35. *t.* 2. *pag.* 80. V'ha un' altro impedimento, ch' è esclusivo senza essere irritante, cioè l' origine Giudea, o Saracena. Congr. 5. Decr. 52. pag. 557. *Ut nullus omnino ex hujusmodi hominibus, qui ex Hebræorum, aut Saracenorum genere descendunt, deinceps in Societatem recipiatur.* Quest' impedimento non è del numero degli essenziali, vale a dire di quelli, che annullano la Professione fatta con essi; ma non può essere dispensato, *non essentialis, sed indispensabilis impedimenti vim obtinere.* Ibid.

gregazione regolare. 4. Essere legato o col vincolo del matrimonio attuale, o con la catena della schiavitù. 5. Essere aggravato da qualche infermità del numero di quelle, che oscurano la ragione, o rendono poco sano.

Le dichiarazioni su l'esame (1) ci avvisano, 1. che l'impedimento della pubblica infamia non serve di ostacolo se non in que' luoghi ne' quali si è acquistata: 2. essere necessario osservare intorno tutti quest' impedimenti in generale, non doversi licenziare il soggetto, che si presenta, senz' aver consultato il Superiore, se scuopra in lui qualche dono di Dio luminoso.

Le costituzioni distinguono impedimenti assoluti (2), che sono quelli, di cui abbiam testè parlato, e gl' impedimenti del secondo ordine, che rendono il soggetto meno idoneo.

Secondo le Dichiarazioni intorno questo capitolo (3) l' impedimento dell' Eresia anche pubblica può essere dispensato dal Generale, quando non vi sia stata veruna condanna per sentenza del Giudice.

L'impedimento dell' omicidio sussiste, ma il Generale deciderà in caso di dubbio (4) se veramente vi sia omcidio, o nò, *num sit omicidium, necne*; e si comincia dal definire, che chi avrà comandato un assassina-

(1) Exam. gener. c. 2. in Declar. C. & D. pag. 343.
(2) Const. 1. c. 3. §. 2. & seq. p. 361.
(3) Const. 1. c. 3. in Declar. A. p. 362.
(4) Const. 1. c. 3. in Declar. C. p. 362.

namento, non avrà commesso un' omicidio, se non n' è seguito l' effetto. Questi adunque potrà essere ammesso nella Società, se l' assassino da lui incaricato di sua vendetta ha fallato il colpo.

L' infamia per delitti, *propter enormia peccata* non serve d' impedimento se non ne' luoghi, ne' quali i delitti (1) sono stati commessi, o ne' quali son notorj, Oltre di che nei casi, in cui questo impedimento può aver luogo, tocca al Generale decidere, quali peccati debban essere enormi riputati.

Che peccatori carichi di delitti sieno ricevuti nelle case di penitenza, in cui vogliano ritirarsi, ella è cosa semplice e naturale: ma che in un' Ordine geloso al sommo di sua gloria, esposto agli occhi di tutti, e dispensato da ogni penalità, perchè consegrato all' istruzione del prossimo, si ammettano degl' infami, de' peccatori enormi, de' cuori capaci di meditare ed ordinare un' assassinamento.; che uomini di questa tempra sieno associati alla missione della Società, per seminar la parola di Dio nel campo del celeste Padrone (2) sembra una cosa assai poco conveniente.

Io ho fatto vedere altrove, quali sieno le ricche disposizioni per entrare nella Società ricercate. Un Religioso irreprensibile può essere licenziato dopo più anni, perchè è di peso alla casa; e poi si ricevono degl' infami

(1) Const. 1. c. 3. in Declar. B. p. 362.

(2) *Ad bene & fideliter evangelizandum, & in agro Domini verbum divinum seminandum*. Exam. gener. c. 2. §. 6. p. 343.

mi perchè han ingegno e talento. (1) sono annoverati fra gl' impedimenti assoluti i mali di testa (2) che possono offuscar la ragione; e fra gl' impedimenti del secondo ordine i peccati di abito (3) con poca speranza di emenda, il difetto di giudizio (4) le divozioni indiscrete, e soggette ad illusioni, la mancanza di capacità per le lettere; il Papa, il Nunzio, il Penitenziere (5) possono dispensare dai cinque impedimenti assoluti; quei del secondo ordine restano facilmente ecclissati dai doni di Dio particolari,

(1) *Sane si nulla habita ratione vocationis & spiritus, quo quisque impulsus accedit, litteras modo spectemus, & alia exteriora talenta, ac dona; veniet tempus, quo se Societas multis quidem hominibus abundantem, sed spiritu & virtute destitutam mærens intuebitur: unde existet ambitio, & sese offeret solutis habenis superbia, nec a quo contineatur & supprimatur, habebit*. Epist. B. Franc. Borg. Epist. Præpos. gener. p. 53.

(2) *Capitis infirmitatem pati, unde accidat obscurari, & parum sanum esse judicium*. Const. 1. c. 3. §. 7. p. 361.

(3) *Passiones vel affectus, qui domari non posse videantur; vel peccatorum habitus, de quibus non magna emendatio speretur*. §. 9. & seq.

(4) Judicii defectus.

(5) Il Generale da questo impedimento non dispensa; ma si deve aver riguardo se il soggetto si distingua a cagione de' doni eminenti, affine di procurarne la dispensa.

ri , *præclaris Dei donis* (1) . Il Superiore ne deciderà consultandone il Generale.

Vi saranno adunque nella Società spiriti forti e spiriti deboli . Non è facile il vedere quali possano essere i doni di Dio eminenti in un cervello debole , se per avventura non fosse una disposizione prossima all' ubbidienza passiva nel più alto grado.

§. III.

Noviziato .

L'Età di entrare nel Noviziato è diversamente fissata da tutti gli Ordini religiosi , ma non può essere minore di quattordici anni compiuti, ch' è l'età della prima pubertà . Questo primo passo è una specie d' impegno , che non deve prenderfi prima dello sviluppamento della ragione : questo è lo spirito della Chiesa, e queste sono le sue regole . I Gesuiti vi si conformano nelle Costituzioni , secondo le quali l' età della probazione debb' essere dopo il quartodicesimo anno (2) . Il Provinciale non può ammettere al Noviziato prima dei quindici anni (3) ; ma siccome i Gesuiti non han regola fissa contro la volontà del Generale , egli potrà anticipare (4) colla sua dispensa l' età della probazione ; potrà anco , contro

(1) *Si in eo dona aliqua Dei illustriora cernerentur* .

(2) Const. 1. c. 2. §. 12. p. 360.

(3) Congr. 8. Decr. 35. p. 619.

(4) Const. 1. c. 3. in Declar. K. p. 362.

le regole della Chiesa , e la sicurezza delle famiglie , ricevere nel Noviziato prima dei quattordici anni (1) niun termine gli è prescritto (2).

E' vero, che i voti semplici , che tengon luogo di prima professione , non si possono fare prima dell' età requisita ; ma trattanto il primo passo è fatto , e si possono trovar mille maniere per procurare di renderlo irrevocabile. Tosto che il giovane, che aspira a farsi Gesuita è chiuso nella Casa di probazione (3), gli s' interdice ogni commercio al di fuori, vengon intercettate le lettere, non deve più dire , io ho un padre o dei fratelli (4), ma io aveva un padre o de' fratelli ; e quandanco ei dimostrasse una vocazione (5) dubbiosa ed incerta , le Costituzioni non vogliono , si lasci scappar dalle mani, se sia un soggetto distinto e ragguardevole ; si potrà trasferirlo in un' altra (6) Casa

(1) Sembra, che la Bolla del 1753. esiga, che sieno entrati nel loro quatordicesimo anno. t. 1. p. 256.

(2) *Quod attinet ad primum ingressum, certum est, nullam definitam ætatem esse substantialem*. Suarez de Relig. Soc. Jes. l. 2. c. 3. §. 12.

(3) Exam. gener. c. 4. §. 6. p. 347. Const. 1. c. 4. §. 4. p. 363.

(4) Exam. gener. c. 4. §. 7. p. 347. & in Declar. C. p. 352.

(5) *Intentio minus recta quam par esset ad Religionis ingressum*. Const. 1. c. 3. §. 10. pag. 361.

(6) Const. 1. c. 4. §. 3. p. 363. & in Declar. B. & C. p. 364.

Casa sul timore che rientrando nel mondo, non metta a pericolo la sua salvezza; gli Esercizi spirituali, la camera oscura, e le meditazioni de' due stendardi, e delle tre classi saranno il rimanente.

Il tempo di probazione è di due anni (1) presso i Gesuiti, ma il Generale può prolungarlo; egli può altresì abbreviarlo, ma non deve se non in certi casi far uso di questa facoltà (2). Di questi due anni di probazione uno ve n'ha di necessità assoluta per decreto del Concilio di Trento (3); quest' è una legge generale ed essenziale nella Chiesa.

Le Costituzioni han aperta una strada comodissima per eluderla: esse invitano il Novizio a fare prima e più presto che sia possibile de' voti segreti (4). Quindi il giovane vien persuaso e stimolato per motivo di

 divo-

(1) Const. 5. c. 1. §. 3. p. 402. & in Declar. C. pag. 403.

(2) Cong. 5. Decr. 12. & 13. p. 546. & 547. & Decr. 63. p. 561. Suarez de Relig. Soc. l. 4. c. 4. §. 9. p. 441. & l. 6. c. 1. §. 11. p. 576.

(3) Suarez ha variato su questo punto; ma si determina a credere che l'età di 16 anni, e la prova d'un anno sieno necessarie per la prima professione nella Società. v. de Relig. Soc. Jes. l. 2. c. 4. §. 7. p. 440. & lib. 3. c. 6. §. 3. & seq. p. 468,

(4) Exam. gener. c. 1. in Decl. E. p. 342. Const. 3. c. 1. in Declar. T. p. 376. Const. 5. c. 4. §. 6. p. 406. & in Decl. G pag. 407. Congr. 2. Can. 1. p. 702. Congr. 4. Decr. 62. p. 543. & t. 2. in Summa Constit. §. 19. p. 72.

divozione a prometter a Dio con voto segretò di fare a tempo e luogo i suoi voti: posto ciò egli si crede già impegnato anche prima che spiri l'anno delle prove necessarie. La Società lo tiene sotto il giogo, e non è per anco legato; quest'è presso a poco tutto ciò, ch'ella può desiderare. Questi voti non sono pubblici, ma sono espressi in iscritto; vengono rinovati nei tempi dissegnati: la formola è somigliante a quella de Scolari approvati; se ne fanno due copie, una delle quali si consegna nelle mani del Superiore, e l'altra nelle mani del Novizio (*).

Il cominciamento del Noviziato è contrassegnato presso tutti gli altri Ordini colla vestizione dell'abito, il quale non è sempre quello de' Professi. Questo segno esteriore della intenzione di cangiar stato, è essenziale alle prove dalla Chiesa richieste secondo la comun sentenza de' Dottori (1); egli serve se non altro a dimostrare la perseveranza d'un tal proposito: un giorno solo che lasci l'abito religioso obbliga a ricominciare il Noviziato.

La cosa non va così presso i Gesuiti: spetta al Superiore a determinare se s'abbiano a lasciare i vestimenti (2) portati dal secolo, o se

(*) *Veggasi l' Annotazione XXX.*

(1) *Regularem abitum esse de essentia probationis*. Suarez de Relig. Soc. Jes. l. 2. c. 4. §. 6. p. 440. & de Rel. tract. 7, l. 5. c. 13. n. 3. p. 189. c. 14. n. 9. p. 191. Ordinazione de Blois, art. 28.

(2) S. Ignazio ne ha datto egli stesso l'esempio: egli ha lasciato l'Abito del secolo ad

o se abbiasi a continuar a portarli. Uso egli è questo tanto più rimarchevole nella sua singolarità, quanto che, se crediamo al Suarez, (1), è permesso a chi aspira allo stato religioso di far professione in casa sua, purchè ei vi dimori col consenso del Superiore ed agli ordini suoi.

I Postulanti sono interrogati in tutti gl' Ordini, quando sono esaminati. La Società fa loro subire un' interrogatorio (2) assai esteso: loro ricercasi tra l' altre cose, quale sia la maniera di vivere de' loro padri e madri, se sieno poveri o ricchi, se abbiano fratelli e sorelle, quale sia il loro stato, se sieno o nò accasati, quale il loro impiego, e quale la maniera di vivere.

Il Postulante è tenuto a rispondere su tutti gl' articoli dell' esame secondo la verità

ad Antonio Araos suo parente, ed a un Cavaliere Napolitano, ch' era stato Capitano del Castello S. Elmo. *Vita di S. Ignazio del Bouhours lib. 3. p. 293.*

Judicio Superioris relinquitur, an cum eisdem vestibus, quas ex sæculo tulerunt, vel cum aliis probandi sint. Exam. gener. c. 1. §. 13. pag. 341. & alibi.

(1) *Jure communi potest quis profiteri aliquam regulam alicujus Religionis manens in domo sua ..... quod antiquum jus nullo posteriori revocatum est, nec potestas Prælatorum limitata; ergo integrum manet*. Suarez de Relig. Tom. 4. tract. 8. lib. 3. c. 7. §. 3. p. 228. Pelliz. Manual. Regul. tract. 3. cap. 1. n. 32. p. 141.

(2) Exam. gener. c. 3. §. 1. & seq. p. 344.

sotto pena di peccato riservato (1) a quello stesso, a cui era d'uopo palesare ciò che ha occultato.

Prima d'entrare nella probazione, o immediatamente dopo avanti l'esame generale, o qualche mese dopo questo esame a beneplacito del Superiore, il Novizio deve manifestare la sua coscienza al Generale, ovvero al suo delegato o per mezzo d'una confessione generale, o per altra via, che gli parrà più consolante, (2) non omettendo alcun peccato, nè alcuna circostanza della sua vita passata, e dichiarando non solo i peccati, ma altresì le inclinazioni, le affezioni, ed i movimenti dell'anima.

Questo scuoprimento della coscienza ha due oggetti: 1. acciò il Superiore conoscendo perfettamente i Sudditi, li diriga più utilmente nelle vie della salute: 2. acciò possa meglio disporne per l'utilità di tutt'il Corpo. (3)

La manifestazione della coscienza debb'essere rinovellata ogni sei mesi. (4) I Coadjutori

(1) Exam. gener. c. 3. in Declar. A. p. 345.

(2) Exam. gener. c. 4. §. 34. 35. 36. p. 350. Const. 3. c. 1. §. 12. p. 372..... Const. 9. c. 3. §. 19. p. 438. Inst. ad super. t. 2. Inst. 11. p. 321. & inst. 13. c. 2. p. 325. Instr. ad reddend. consc. ration. t. 2. p. 115.... Summ. Const. §. 5. t. 2. p. 70. vid. Suarez de Reg. Soc. l. 8. c. 4. & l. 10. c. 6.

(3) *Ut melius Superior possit ordinare ac providere quæ corpori universo Societatis conveniunt*. Exam. gener. c. 4. §. 35. p. 350.

(4) Exam. gener. c. 4. a §. 36. usque ad 41. p. 350.

tori formati, ed i Professi non sono a ciò tenuti che una volta l'anno, e più spesso, se il Superiore lo comanda. Il superiore, agl' occhj del quale la coscienza debb' essere sempre aperta, è il Generale, il Provinciale, ed il Rettore della Casa: (1) quindi la coscienza d'un Gesuita, pel cangiamento de' domicilj è ben presto conosciuta da tutt' i suoi principali confratelli. Pel Generale principalmente è necessaria questa cognizione di tutt' i soggetti, perchè questa influisce sul Governo. (*)

Qui non fa d'uopo osservare, non ritrovarsi in verun altr' Ordine un somigliante regolamento. L'inconveniente delle confessioni sforzate al Superiore è sì palpabile, che Clemente VIII nel celebre Regolamento de' Regolari ha proibito a tutt' i Superiori di confessare i loro sudditi religiosi, quando i suddito non lo domandi volontariamente, e di proprio movimento. (2)

L'oggetto di queste confessioni sforzate che riferisconsi al miglior governo della Società, si oppone altresì grandemente alle massime della Chiesa. La confessione è stata istituita per la remissione de' nostri falli, e non già per dar dei lumi intorno le nostre virtù ed i nostri vizj, relativamente al governo politico di qualsivoglia Corpo. Questo giog

 salu-

(*) *Veggasi l' Annotazione XLI.* Cap. VIII.

(1) Suarez de Relig. Soc. l. 10. c. 6. §. 2. p. 741.

(2) *Nisi subditi sponte aut motu proprio id ab iis petierint*. Fagnan. in cap. 24. *Ne Religiosi extra de Regular.* t. 3. p. 399.

salutare imposlosi pel bene dell' anime nostre non si deve aggravare eziandio per lo spirituale interesse del prossimo, sovra tutto se vi s' incontri alcun pericolo o scapito per parte del penitente.

Rispondono i Gesuiti, che la manifestazione della coscienza al Superiore non è sagramentale (1), che può farsi o sotto sigillo di confessione, o sotto quello del segreto naturale, o altrimenti. La replica meriterebbe una lunga dissertazione.

Vi sono nella Regola due precetti, che ugualmente patiscono non lieve difficoltà (2): l' uno obbliga alla confession generale ogni sei mesi, ovvero ogn' anno; l' altro ad una più ampla manifestazione della coscienza al Superiore nello stesso termine, o più spesso, s' ei lo vuole, la quale può farsi o per via di Confessione, oppure per altra via. Se si elegge di fare la Confessione al Superiore per adempiere nel tempo stesso ambidue i precetti, è necessario dargli la facoltà di servirsi della cognizione acquistata per questo mezzo (3). Se si elegge di far la semplice mani-

(1) Se la cosa fosse altrimenti, dic' egli, ne seguirebbero due assurdi, 1. che la confessione sarebbe forzata al Superiore, 2. ch' egli potrebbe servirsene pel governo. Suarez de Rel. S. l. 10. c. 6. §. 2. p. 741.

(2) Const. 1. c. 4. §. 6. p. 364. Vide Suarez de Relig. Soc. l. 8. c. 4. & l. 10. c. 6.

(3) *Necessarium est, ut hæc ratio & notitia extra confessionem, aut licentia utendi ea, quæ habita est ex confessione, a subdito detur*. Suarez de Rel. Soc. l. 10. c. 6. §. 10. p. 744.

manifestazione al Superiore, bisogna manifestargli tutta la propria coscienza, e fare inoltre al tempo debito la confession generale sagramentale.

Da ciò apparisce, che i Gesuiti in rigore non son tenuti a confessarsi dal proprio Superiore; ma son però obbligati a manifestargli tuttociò è materia di confessione, ed anco molto più (1) dispensandolo dal segreto Sagramentale.

In materia di confessioni ritroviam cose presso i Gesuiti, che fan orrore: nemmeno in tempo di Giubileo (2) hanno l'elezione libera d'un Confessore. Non v'ha che un solo Confessore ordinario per ciascheduna Casa: dovrebbon esservene almeno due secondo il regolamento di Clemente VIII.; ma i Gesuiti oppongono un'oracolo di viva voce (3) del Papa medesimo, il quale nella Congregazione quinta lor fece intimare espressamente (4) di conformarsi al regolamento. Clemente VIII ha siffatto il catalogo de' casi, che i Superiori possono riservarsi, vietando loro d'aggiugnerne de' nuovi: I Gesuiti ne hanno una lista molto più estesa, che pretendo-

(1) *Conscientiæ manifestatio multo plura includit*. Suarez l. 10. c. 6. §. 8. p. 743.

(2) Bull. Gregorii XIII. 1575. t. 1. p. 51. col. 2. Comp. privileg. v. *absolutio* §. 10. p. 267. *Fas non est nostris utendi Bulla Cruciata* Jouvency. Hist. Soc. Jes. par. 5. l. 11. n. 109. Congr. 6. Decr. 5. p. 567.

(3) T. 2. p. 253. col. 1.

(4) Congr. 5. Decr. 51. p. 557. Decr. 64. p. 562.

tendono sia stata approvata dallo stesso Pontefice.

Secondo questo celebre regolamento si deve dar con facilità al Confessore ordinario la facoltà di assolvere de' casi riservati, quando egli la creda necessaria, e riguardarlo come giudice principale del bisogno. La Società non ha voluto sottoscrivere a questi equissimi temperamenti; e fa valere per dispensarsene un' oracolo di viva voce; e se tanta durezza, e ristrettezza allontana il Gesuita dal Tribunale della penitenza, vien forzato a confessarsi col privarlo degli alimenti. (1) E' difficile il persuadersi, che tutte queste Istituzioni non abbiano per oggetto se non la santificazione del penitente. Quest' è il vizio perpetuo di codesto governo, cercare l' interesse del Corpo, ove non si deve badare che alla salute de' particolari, ed aver sempre in vista la politica persino nelle materie, che ne sono meno suscettibili.

Dopo l' ingresso nella probazione non è permesso tenere danaro, o averlo in deposito (2) presso un' amico dimorante nella stessa Città; si deve distribuirlo in opre buone, o darlo in custodia al Superiore della casa, che terrà un' esatto registro di quel tanto avrà ricevuto: s' interrogherà il Novizio per sapere se abbia danaro, e se sia disposto a farne quell' uso che vien prescritto.

I Ge-

(1) *Subtrahatur eis cibus corporis, donec cibum spiritus sumant.* Const. 3. c. 1. in Declar. G. p. 375.

(2) Exam. Gener. c. 4. §. 4. p. 346. Constit. 1. c. 4. §. 6. p. 364.

I Gesuiti secondo le loro Costituzioni, ritengono la proprietà de' loro beni (1) fino all' emissione de' voti di Coadjutore formato, o di Professo, di cui l' epoca poco conosciuta dipende dalla volontà del Generale: ma è molto più perfetto spogliarsi tosto d' ogni entrata; e se la cosa si differisce per qualche giusta cagione, si deve alla più lunga dopo il primo anno di probazione, promettere di lasciar i beni tosto che il Generale l' ordinerà (2).

L' atto, con cui si prende quest' impegno, non è un voto (3), ma una semplice promessa.

Secondo gli ultimi stabilimenti della Società in ordine a quest' abdicazione de' beni (4), ogni Gesuita recentemente ricevuto può conservarli per lo spazio di quattr' anni, ma non più, senza dispensa del Generale. S' ei vuole spogliarsene prima di questo termine per ispirito di perfezione, non può

(1) Exam. gener. c. 4. §. 2. p. 346. Constit. 3. cap. 1. §. 7. p. 371. & in Declar. F. p. 375. Const. 6. c. 2. §. 12. pag. 410. & in Declar. H. p. 411. Bull. 1584. t. 1. p. 80. .... t. 2. p. 65. n. 90.

Hoc votum paupertatis non facit incapacem dominii tam acquirendi, quam retinendi. Suarez de Relig. Soc. l. 4. c. 4. §. 4. p. 491. ma egli osserva, che per acquistare è necessaria l' autorità del Superiore. Ibid.

(2) Suarez, de Relig. Soc. l. 4. c. 4. §. 17. p. 496.

(3) Congr. 3. Decr. 19. p. 511.

(4) Congr. 7. Decr. 17. n. 3. & 6. p. 592.

può farlo se non col consiglio e permissione del Generale, *solius Patris nostri Judicio*; come pure se vuol spogliarsene dopo questo termine; sendo questa una massima riconosciuta (1) nella Congregazione quinta, che dopo l'emissione de' primi voti, qualunque disposizione (*) fatta senza il consenso del Generale viola il voto di povertà.

Il Novizio, che ha fatto i voti segreti per divozione, sarebbe anch' egli ugualmente trasgressore di sua promessa, se disponesse de' suoi beni altramente, che secondo la direzione del Superiore (2); e quandanco non avesse fatti i voti, il solo ingresso in Religione lo sottomette, come vero seguace della vita spirituale (3), a dirigersi in un' affare sì importante secondo il parere del Superiore. Fino a tanto resta sospessa l'abdicazione de' beni, ne resta la proprietà al Gesuita Novizio, o Scolaro approvato; ma gli è interdetta l'amministrazione, che debb' essere confidata al Provinciale, come a quello, il cui maneggio sarà più sicuro (4).

Sem-

(*) *Veggasi l' Annotazione XXXI.*

(1) Congr. 5. Decr. 59. p. 561.

(2) Suarez de Rel. Soc. l. 4. cap. 6. §. 1. pag. 499.

(3) Const. 3. c. 1. in Declar. G. pag. 375. Suarez. l. 4. c. 4. §. 4. p. 498. *Ea lege recipitur, ut nihil, nisi conscio, & approbante Superiore, dum inter nos esse voluerit, efficiat*. Molina de just. & jur. t. 1. tract. 2. disp. 139. n. 9. p. 514.

(4) Congr. 7. Can. 17. §. 1. pag. 721. Decr. 17. n. 2. p. 592.

Sembra non per tanto, che venga talvolta accordata ai particolari l'amministrazione de' loro beni, e di quelli da loro donati alla Società: la Congregazione XVII ammonisce (1) il Generale ad accordare di rado tal genere di dispense.

Quando è risoluta l'abdicazione de' beni o dopo i quattro anni, o prima di questo termine colla permissione del Generale, si pensa tosto a regolare il modo, onde convien procedere a questo spoglio. Quì sì, che resta allo scoperto il desiderio di procurare o in tutto o in parte i beni alla povera Società; ma se per una parte manifestasi una tal volontà, vi sono ben anco per l'altra i suoi lenitivi per temperare, o per coprire una tal intenzione.

Si comincia da bel principio dallo scartar i parenti. (2) Distribuir loro il proprio patrimonio è un'ascoltar la voce della carne, e del sangue, e non quella di Gesucristo, che ci parla a favore de' suoi poveri. Quandanco i parenti fossero anch'essi poveri, e nel più gran bisogno, convien isfuggire l'illusione, che produce l'affezion naturale, e lasciarsi guidare in questo importante affare dalla direzione di una, due, o tre persone (3) gravi, scielte coll'approvazione del Superio-

(1) Const. 11. Decr. 11. p. 688.

(2) Exam. gener. c. 4. §. 2. p. 346. Constit. 3. c. 1. in Decl. G. p. 375. Suarez de Relig. Soc. l. 4. c. 6. §. 7. p. 500. sembra, che le massime inventate dalla Società su questo punto abbiano eccitate delle mormorazioni. Congr. 2. Decr. 76. p. 500.

(3) Exam. gener. c. 4. §. 3. & 5. p. 346.

periore. Le Dichiarazioni aggiungono (1), che questa elezione deve restrignersi nei limiti della Società, quando però il Superiore non permettesse per giusti motivi di prendere al di fuori alcuno de' consultori. Queste precauzioni contro i parenti poveri e poverissimi, *propter parem, vel majorem ipsorum penuriam*, son ben rigorose, e ben sospette: assai minori son necessarie per assicurar l'esclusione di tutti que' parenti, che non son poveri. Lo scopo ed il fine di tuttociò, si è di condur quest' opra a quella maggior perfezione, alla quale deve tendere il Religioso, che fa il sagrifizio de' suoi beni; che s' egli prende il partito di donarli alla Società, non deve già, nè può applicarli alla tale o tale casa particolare (2), ma lasciarli alla disposizione del Generale; la qual cosa è più perfetta.

Se la Società ha de' bisogni, ella può esporli al Religioso; è anche secondo l'ordine della carità il soccorrere, preferendoli agli esteri, quelli, che ci sono uniti co' vincoli spirituali, (3) d'onde il Suarez conchiude, che

(1) Ibid. in Declar. A. p. 352.

(2) Const. 3. c. 1. §. 9. p. 371. & in Declar. H. pag. 375. Suarez de Relig. Soc. l. 4. c. 6. §. 7. p. 500. Ordinar. gener. t. 2. p. 241. n. 10.

(3) *Unusquisque debet magis diligere sibi conjunctos spiritualiter, quam extraneos...., ergo si Religio æque indigeat, per se loquendo, ordo caritatis postulat, ut Religiosus in distribuendis bonis suis eam præferat; ergo ut ipse valeat hunc ordinem servare, merito potest Reli-*

che la Società debb' essere preferita; e quando si fa la distribuzione dopo il voto di povertà, l'autorità del Superiore non è limitata al semplice consiglio, egli ha gius di ordinare ciò è più conforme all'ordine della carità; l'ubbidienza non è più unicamente di debito di subordinazione, ella è di necessità consecutiva al voto. (1)

Abbiamo già veduto, tuttociò viene donato alla Società essere senza regresso, (2) e che il Religioso rimandato al secolo dopo la donazione, non può pretender nulla. (*) La Congregazione X vuole (3) che l'atto dello spoglio, di cui comanda sia fatta una formula, sia perfetto, e concepito di maniera, che non si possa eluderne l'effetto sotto qualunque pretesto; ed il Generale Aquaviva nel suo regolamento su questa materia confessa, che l'esatta osservanza di questo punto interessa la Società, che lo tien a cuore.

Un testamento già fatto, ma per anco sospetto non equivale all'abdicazione de' beni; e se

(*) *Veggasi l'Annotazione XXXII.*
Religio necessitatem suam declarare, immo & rationem peculiarem, quæ in eo militat, aperire. Suarez l. 4. c. 5. §. 7. p. 499.

(1) *Quando Superior non tantum judicat, sed etiam vult id fieri quod melius est in tali materia, jam urget necessitas voti*. Suarez l. 4. c. 6. §. 5. p. 500.

(2) Exam. gener. c. 4. §. 1. p. 346. Ordin. gener. c. 2. p. 241. n. 10.

(3) Congr. 10. Decr. 2. t, 1. p. 634. & t. 2. p. 241. n. 10.

e se qualche Novizio aveva testato a favor de' parenti prima del suo ingresso in Religione, Molina è di parere (1) che dopo il primo anno di probazione gli si dica di rivocare questo testamento, e di disporre a favore di cause pie; (*) e se la Società ha avuta qualche parte nella distribuzione, siccome deve avernela avuta secondo l'ordine della carità, l'uscita del Novizio dalla Società non rivocherà la donazione.

Tutto l'opposto si pratica in tutti gli altri Ordini. E' proibito dal Concilio di Trento (2) e da Papi a tutt'i Monasterj d'accettare alcuna donazione per parte de' Novizi, se non due mesi prima della Professione, e con l'approvazione del Vescovo. Casca poi la donazione se non siegua la professione, *professione non secuta*. Queste leggi sì semplici e sì giuste, il di cui oggetto si è d'impedire, che la vocazione non divenga sforzata a cagione dello spoglio de' beni, non sono in verun modo riconosciute dai Gesuiti, come ce ne avvisa (3) la Congregazione III. nella raccolta de' decreti del Concilio, che sembrano contrarj all'Istituto ed ai privilegj della Società.

In vano si direbbe, aver le leggi del Regno provveduto a questi abusi. 1. Ciò punto non

(*) *Veggasi l'Annotazione XXXIII.*

(1) De just. & jur. t. 1. tract. 2. disp. 139. n. 10. p. 51. Suarez de Relig. Soc. l. 4. c. 6. §. 13. p. 502.

(2) Sess. 25. de Regular. cap 16.

(3) Congr. 3. pag. 529. & 530. .... Compen. privileg. V. *Bona* Societatis. §. 9. p. 279.

to non giustifica le Costituzioni, di cui si esamina lo spirito, che ha influito su quello della Società e di tutt' i membri, che la compongono. 2. Sfuggon sempre molte cose alle precauzioni delle leggi, quando vi sono Religiosi, che hanno leggi tutte contrarie, ch' essi credono poter metter in pratica secondo i pregiudizj della loro coscienza. Un giovine padrone de' suoi beni, che prenda l' abito della Società, può separarne una parte e donarla segretamente, durante il suo Noviziato. E' proibito agl' altri Ordini il ricevere e tenere un tale dono; i Gesuiti crederanno di poterlo ritenere. Le Dichiarazioni sull' Esame sembrano prometterne la restituzione al Novizio licenziato; ma le Dichiarazioni sulle Costituzioni definiscono, che s' abbia a restituire ciò ch' era in debito: non appartenendo più al Novizio quel tanto, che ha donato, esse esaminano, se convenga accordargli per compassione un po più di ciò, che gli resta di proprio, vale a dire, se abbiasi a fargli elemosina del suo proprio, che ha donato. La decisione di questa delicata quistione è confidata al Superiore; la Congregazione V la trova spinosa, e si conchiude (1) che il Generale quanto alla pratica ne sarà il padrone, e potrà determinare quanto giudicherà a proposito.

Aggiugnerò su questo punto, che quanto ai benefizj, dei quali i Novizj Gesuiti si spogliano, le Costituzioni lasciano trapellare lo stesso dissegno di procurarne l' unione a qual-

O che

(1) Congr. 5. Decr. 8. pag. 546.

che Collegio, e che quelli, i quali dopo il loro ingresso nella Società vogliono alcuna cosa determinare intorno le loro legitime (1) ovvero altri beni, che posson loro in seguito provvenire, non debbon farlo senza prima avvertirne il Generale.

Essendo terminati i due anni di probazione, si arriva finalmente a pronunciare i voti semplici, che legano alla Società, posto però, che il Generale non giudichi a proposito di prolungare le prove; ma bisogna prima, che quello, il quale vuol legarsi sia istrutto intorno la Regola. Si dice nell' Esame (2) generale, che debbon essergli mostrati i Decreti apostolici, *Diplomata apostolica Instituti Societatis*, e le Costituzioni e regole ch' ei deve osservare, ed anco più volte, acciò possa fare una sì grave e sì seria determinazione con una perfetta e piena cognizione delle sue obbligazioni e de' suoi impegni.

Queste ragioni sono eccellenti ed inculcate assaissimo nel testo. Ma conviene restar sorpreso nel trovar poi delle tracce più manifeste di ciò si affetta di celare al Novizio, che di quelle intorno ciò si ha cura di manifestargli. Si comanda di dargli nelle mani l' Esa-

(1) Congr. 3. Decr. 39. pag. 515.

(2) Exam. gener. c. 5. §. 13. p. 341. & in Declar. ibid. A & G, p. 342. *Præter litterarum Apostolicarum, & Constitutionum, & reliquorum, quæ ad ejus institutum pertinent.... considerationem*. Exam. gener. cap. 4. §. 41. pag. 351.

l' Esame (1), che è assai breve, e ristretto in quattro capitoli, e che si potrà anco per certi motivi presentargliene un' altro assai più abbreviato (2).

Si aggiugne, che se il soggetto è perfettamente cognito, si potrà procedere al suo ricevimento senza assoggettarsi alle regole prescritte in questo Esame, e non si dice fin dove possa giugnere questa dispensa. Tutto è incerto in quest' Ordine, l' età dell' ingresso, il tempo, la qualità delle prove, l' età dei Voti, la parte delle regole, che si mostra, o che si cela. Tutto ciò è fisso negli altri Ordini per via di leggj immutabili, quì giace in un mistero impenetrabile.

Il Regolamento di Clemente VIII. (3) niuna cosa raccomanda tanto, quanto d' istruire il Novizio minutamente di tutte le parti della Regola, ch' ei deve abbracciare, della natura

(1) *Elapsis duobus ac tribus diebus post ingressum in domum probationis examinari accuratius incipiat, prout in officio Examinatoris declaratur : & relinquatur ei scriptum examen, ut solus id maturius consideret.* Const. 1. c. 4. §. 5. p. 363. Vid. Regul. Exam. cap. 2. tom. 2. p. 100. & Reg. Mag. Novit. t. 2. p. 107.

(2) E' stato inserito nelle regole dell' Esaminatore un compendioso Esame, che consiste in soli diciasette articoli assai succinti. Tom. 2. p. 105. E' cosa certa, che non si usa di comunicar ai Novizj il libro intitolato. *Examen*.

(3) Apud Fagn. in Cap. 24. *Ne Relig.* extra de Reg. pag. 400. col. 2. tom. 3.

tura de' Voti essenziali di Religione, dello stato regolare, e di tutte l'Istituzioni e Costituzioni particolari del suo Ordine (1).

Non si tratta già soltanto d'istruirlo di ciò, ch'egli deve osservare, m' altresì di ciò, che gli altri a riguardo suo debbono osservare, acciò egli conosca perfettamente lo stato, che abbraccia, i suoi diritti, i suoi doveri, le servitù alle quali si sottomette. Crederem noi, che per esempio, sia permesso di celare ad un Novizio Gesuita, che il Generale potrà licenziarlo anche dopo avrà fatta la sua solenne professione?

Io discorrerei senza fondamento intorno le notizie, che si danno ai Novizj Gesuiti circa il governo, e circa l'Istituto: tutto è dubbioso, giacchè un'arte sospetta è la direttrice di tali notizie, e giacchè la reticenza è più o meno grande secondo la qualità dei soggetti. Sappiamo solo in generale, che non si debbono loro mostrare le Costituzioni (2), ma semplicemente un sommario delle Co-

(1) De regula, quam professuri sunt, tribus votis essentialibus statuque regulari, & aliis cujusque Ordinis peculiaribus Institutis, & Constitutionibus diligenter instruantur. Decr. Clem. VIII. Fagnan. t. 3. p. 400.

(2) *Non oportebit Constitutiones universas, ab iis qui novi accedunt, legi; sed compendium quoddam eorum, ubi quisque quid sibi observandum sit, intelligat: nisi forte Superiori videretur, alicui peculiares ob caussas, omnes ostendi oportere*. Exam. gener. Cap. 1. in Declar. G. pag. 342. & tom. 2. pag. 107. n. 11. & seq.

Costituzioni. E quando si crede a proposito di legger loro la famosa Bolla, *ascendente Domino* di Gregorio XIII. che fulmina censure contro gl' impugnatori dell' Istituto, si tace loro la parte della Bolla, che racchiude le obbjezioni fatte contro questo governo dispotico, *parte illa omissa, quæ agit de impugnatione Instituti* (1). Cosa mai pensare di questo metodo prescritto dall' Aquaviva confrontato col Regolamento di Clemente VIII.?

Il Novizio nel tempo del suo Noviziato, fa, come abbiam detto de' Voti segreti, di cui si tiene registro; non è istrutto delle Costituzioni nemmeno quando pronunzia i suoi Voti pubblici (*); la Società gli dimostra ciò, che può abbagliarlo, e tace e nasconde tutto quello, che può fargli nascere delle riflessioni. Quindi il Novizio si va impegnando poco a poco, e passo passo senza conoscere la natura di que' vincoli, da' quali volontariamente si lascia strignere.

§. IV.

Voti semplici degli Scolari approvati.

L' Emissione de' tre Voti, di povertà, di castità, e d' ubbidienza dopo il Noviziato, è una specie di Professione (2): nulladimeno questa non è una profession vera e reale.

(*) *Veggasi* l' *Annotazione XXXIV.*

(1) Ordinat. gener. tom. 2. p. 340. n. 1.

(2) I cinque anni da poter reclamare cominciano a correre da questo giorno secondo il Suarez l. 3. c. 6. §. 6. pag. 469. Questa emis-

le. Questi Voti si fanno alla presenza d'alcune persone della casa (1) *coram aliquibus domesticis*; sono pubblici (2). Non sono però solenni, il che non sarebbe sorprendente, se l'Ordine non avesse se non Voti semplici; ma ciò, che riesce stravagante si è, che in questa medesima Società vi sono varie sorti di Voti pubblici, de' quali gli uni sono solenni, e gli altri non lo sono in niun conto. La ragione, che se ne adduce si è, che questi non sono ricevuti da una persona a nome della Società, sono soltanto a Dio indirizzati (*).

La Società è quella, che esamina i Soggetti, che ammette a far i suoi Voti; questi si pronunciano nel di lei seno; ella ne tiene registro; e contuttociò si dice, non esservi per parte della Società persona, che li riceva. Abbenchè questi Voti sieno semplici, sono non per tanto riputati Voti sostanziali di Religione, costituiscono un impedimento dirimente pel matrimonio; e quantunque sieno riguardati come Voti sostanziali di Religione, il Generale può in essi dispensare (3).

Que-

(*) *Veggasi l'Annotazione XXXV*.

emissione de' primi voti è compresa sotto la parola Professione nel cap. 19. della Sess. 25. de Regular. del Concilio di Trento.

(1) Const. 5. cap. 4. §. 3. p. 406.

(2) Const. 5. c. 4. in Declar. A. p. 406.

(3) Suarez dice, non esser questo per modo di dispensa, ma piuttosto d'irritazione del voto: *non per modum dispensationis, sed per modum irritationis* lib. 3. c. 9. §. 5. pag. 475. .... La Società non è tenuta a dispen-

Questo è un rovesciamento assoluto delle regole osservate in tutt' i tempi nella Chiesa.

Il Novizio non divien Professo col far tali Voti, e nondimeno divien Religioso (1); egli non è nè punto nè poco Professo nel suo Ordine, eppure è simile ai Professi degli altri Ordini (2) quanto alle contratte obbligazioni. Il Voto non è solenne in ordine ad assicurarle lo stato; lo è, per dir così, in ordine al suo peso (3): s' egli abbandona la Società, è apostata; e la Società, che non ha ricevuto i suoi Voti, può esercitar sovra

O 4 di

pensare un Religioso a cagione dell' indigenza de' suoi parenti, che han bisogno del suo ajuto, perchè la facoltà di rimandare al secolo, cui ella si è riserbata, non è che a suo vantaggio: potrà farlo nondimeno quando il suo proprio interesse l' impegnerà a dar questa dispensa, vale a dire, quando sarà più conveniente pel miglior governo, *ad bonam ejus conservationem*, licenziar totalmente il soggetto, piuttosto che permettergli d' assister i suoi parenti in abito, e sotto il nome di Gesuita. Lib. 3. c. 6. §. 14. pag. 470.

(1) Egli non può più accettare un Vescovado senza la permissione del Generale. Suarez lib. 6. cap. 9. §. 19. pag. 616. const. 9. cap. 3. §. 13. p. 437.

(2) E questo è il meno secondo il Suarez: *illa ut paria ad minimum æstimaverit (Sedes Apostolica) præter Carthusiam.* Lib. 3. cap. 4. §. 23. p. 464.

(3) Vale a dire relativamente alla Società. Perchè generalmente parlando egli è professo per godere de' beni annessi a questo titolo;

di lui la giurisdizione, e può richiamarlo secondo tutto il rigore de' Canoni: s'ei prende moglie; il matrimonio è nullo. Ma se il Generale lo vuole, tutt' i suoi Voti restano annullati, l' impedimento dirimente sparisce, il Religioso rientra nel secolo, e s'impegna legitimamente nei vincoli del matrimonio.

Il Gesuita dopo i suoi Voti semplici, ne' quali si comprende quello della povertà, conserva, fuor della Francia; la proprietà dei suo' beni, e il gius di succedere e di ereditare: il che è assai utile alla Compagnia. (1) In Francia lo perde; ma con la permissione del Generale rientra ne' suoi diritti e vecchj e nuovi, e passati e futuri, il che è assai gravoso per le famiglie.

Cosa e adunque ciò, che il Novizio acquista nel suo Ordine col fare i suoi Voti in ricompensa di tutte le obbligazioni, cui egli si as-

tolo; e nelle cose di aggravio convien distinguere, se il decreto risguardi la Professione in se medesima, o se non la riguardi se non in quanto costituisce lo stato religioso. In questo ultimo caso solamente potrà il Gesuita essere riputato Professo. Suarez lib. 3. c. 5. §. 4. e 5. p. 466.

(1) Questo è un costume ricevuto e praticato in Ispagna, in Italia, nelle Fiandre, ed in tutti gli altri paesi, eccetto che nella Francia, ove i Parlamenti non han giudicato a proposito di permettere ciò, che la Santa Sede, ed il Concilio di Trento hanno accordato. Vita di S. Ignazio del Bouhours lib. 3. p. 302. V. Vita Petri Cotoni Auctore Roverio Lugd. 1660. p. 133.

si assume? Il titolo di Scolare approvato, ed il diritto di cominciar ben più lunghe prove, (1) dopo le quali il Generale disporrà di lui come più gli piacerà, o per licenziarlo, o per collocarlo in quella classe di Gesuiti, ch' egli giudicherà più convenevole. Certamente non v' ha alcuna uguaglianza, nè reciproco compenso in questo impegno.

Secondo la formola riferita nelle Costituzioni (2), il Gesuita candidato aggiugne ai tre Voti essenziali di religione, che promette d' osservare nella Compagnia di Gesù, una promessa speciale d' entrare nella Società per passarvi la sua vita, inteso il tutto secondo le Costituzioni. Questa stessa promessa è un Voto distinto da' tre altri, se prestiam fede (3) alla Congregazione V., la quale per vincolar maggiormente il soggetto, ha intrapreso di sola sua autorità di trasformare in Voto questa semplice promessa: vien ridotta in iscritto con un' atto separato, ove viene esposta con maggior chiarezza. Ivi il soggetto dichiara espressamente, ch' entrerà in quella classe, che gli sarà assegnata dalla libera volontà del Generale, secondo la formola registrata per esteso nelle Costituzioni.

Il Novizio per tanto diventa Religioso in vir-

(1) In Congreg. 6. can. 5. *fuit prudenter ordinatum, ut post exactum biennium probationis, & post vota Scholarium emissa, per alios duos saltem annos sub majori custodia & disciplina juniores contineantur*. Suarez de Rel. Soc. lib. 2. cap. 4. §. 4. p. 439.

(2) Tom. 2. pag. 168.

(3) Congr. 5. Decr. 5. pag. 545.

virtù dell'atto stesso, in cui fa Voto d'entrar un giorno nel suo Ordine: così è, si dice, perchè il rango, ch'egli acquista di Scolare approvato, lo lascia nelle prove pei gradi ulteriori (1). Egli promette altresì la stabilità perpetua nel medesimo Ordine, da qui forse sortirà nel dimani; il tutto debb'esser inteso secondo le Costituzioni. La relazione de' Voti alle Costituzioni è di diritto; ella è necessaria, ed è espressamente notata in tutt'i Voti, che fanno i Gesuiti.

Quando il Gesuita è passato dallo stato di Novizio alla classe de' Scolari approvati, non è facile di seguirlo nella sua carriera, è impossibile di prevvedere ciò, ch'egli diverrà, e difficilissimo d'indovinare, anche dopo lo stesso avvenimento e dopo il fatto, ciò sia stato deciso di sua sorte. Egli ha fatto Voto d'entrare nella Società secondo le Costituzioni, vale a dire, egli ha acconsentito ad abbandonare la sua vocazione nell'arbitrio del Generale, rimanendo in un'assoluta indifferenza. E' stato detto, che la classe degl' indifferenti è stata soppresa. Quest' è un giuoco di parole; tutti debbon essere indifferenti (2), ed aspettare il decreto del Generale sul lor destino.

Potrà dunque il Generale (3) tener per sem-

(1) Congr. 5. Decr. 50. n. 3. p. 556. tom. 2. p. 111. n. 57.

(2) Exam. gener. Cap. 1. §. 7. pag. 341. Congr. 5. Decr. 50. n. 1. p. 556.

(3) Exam. gener. Cap. 7. §. 1. pag. 355. Congr. 5. Decr. 5. pag. 545. & Decr. 50. n. 3. p. 556. Congr. 7. Decr. 39. p. 600.

sempre un soggetto nelle prove di Scolare approvato, licenziarlo, ridurlo nell' uffizio più basso della casa, nello stato di Coadjutore temporale (1), situarlo nella mediocrità de' Coadjutori spirituali, attribuirgli il grado illusorio di Professo de' tre voti, ovvero innalzarlo al rango supremo di Professo de' quattro voti.

Quind' il voto d' entrare nella Società è un voto, il cui oggetto è fluttuante, e abbandonato all' altrui volontà. Nè si dica, che chi fa tali promesse ne conosce tutta l' estensione: troppe cose essenziali gli son nascoste, siccome abbiamo veduto; quest' è un' abusare della semplicità della misera gioventù. In questo assoluto abbandonamento v' ha troppo di politica per parte de' Superiori, e troppo di pregiudizio o di lesione per parte del giovane Gesuita.

Un Religioso fedele a' suoi doveri ha diritto alla professione dopo le necessarie prove; questo è il fine a cui aspiran tutti quelli, ch' entrano in qualche Ordine regolare; questo è quello, che si propone, chi fa la promessa misteriosa contenuta nella formola de' voti semplici: non è cosa rara presso i Gesui-

(1) Siccome gli Apostoli presero i loro Coadjutori temporali nel Clero, così è sembrata cosa conveniente, che i Coadjutori temporali dei Gesuiti fossero Religiosi, e presi nel medesimo Ordine. *Sicut illi Coadjutores Apostolorum ex Clero assumti sunt, ita nostros Codjutores Religiosos esse, & ex eadem Religione assumi, decentissimum fuit.* Suarez ibid. lib. 7. cap. 3. §. 3. p. 632.

Gesuiti il vedere Religiosi edificantissimi, e laboriosissimi, che ne sono perpetuamente esclusi. Pio V. voleva (1) che tutt' i Sacerdoti fossero Professi; i Gesuiti non hanno giammai voluto abbracciare questo temperamento, Ma qual è codesta idea sublime annessa allo stato di Professo? E perchè mai chi vien giudicato degno del Sacerdozio, non lo sarà d'esser Professo nella Società?

Il Generale è quello, che ammette il Novizio nella classe degli Scolari approvati, vero Seminario della Società; egli solo è quello, che a suo arbitrio decide della loro promozione ai gradi ulteriori (2).

Non v'ha nulla di fisso, o sia per servir di regola a queste promozioni, o sia per determinarne l'epoca, perchè questa fissazione ripugnerebbe all'essenza medesima dell'Istituto: *Quum & nostri* (3) *Instituti substantialibus hoc plane repugnet*. Sarebbe cosa affatto inutile il voler confrontare queste leggi arbitrarie con quelle degli altri Religiosi.

La promozione fatta è ancora un mistero sepolto nell'interno della Società; ed il Pubblico ignora, se un Gesuita sia Scolare approvato, Coadjutore formato, Professo; de' tre o de' quattro voti. Il Provinciale, ed il Rettore della Casa professa sono certamente Profes-

(1) Hist. Soc. Jes. Auctore Sacchin. Part. 3. Vegganfi le Annotazioni V. e VI.

(2) *In cujus manu proprii cujusque gradus judicium nostri forma Instituti, & Apostolicæ Constitutiones esse voluerunt*. Congr. 5. can. 11. pag. 116.

(3) Tom. 1. Congr. 5. can. 11. p. 116.

Professi de' quattro voti; quest'è tutto quello, che si può sapere dalla lettura de' due volumi delle Costituzioni.

Trovasi soltanto nella Congregazione VIII, decr. 33, che la Professione fatta prima de' 33. anni da alcuno, ch' avesse tenuta nascosta la sua età, è valida, quantunque egli meriti la penitenza; il che può dar motivo di sospettare, che comunemente non si fa professione prima di questa età. Leggesi nondimeno nelle Costituzioni, che l'età (1) di venticinque anni è un'età conveniente per la professione, e per lo stato di Coadjutore: le regole sulle materie più importanti altro non sono che convenienze, la politica poi è quella, che decide.

Sta scritto nelle Costituzioni, che dopo gli studj, il di cui corso non è punto determinato, e le prove, che il Generale può sempre prolungare è moltiplicare, è necessario fare un nuovo anno di probazione per giugnere alla professione (2); comunemente dopo

(1) Const. Cap. 2. §. 12. pag. 360. Il Generale può dispensare nell' età di 25. anni. Ibid. cap. 3. in Declar. N. pag. 362. Suarez crede ch' egli non possa dispensare se non del compimento di venticinque anni. Lib. 6. cap. 1. §. 5. pag. 575.

(2) Constit. 5. cap. 1. §. 3. pag. 402. .... Non è già, dice, che la Professione debba immediatamente seguire dopo quest' anno. Questo termine d'un' anno è richiesto come necessario per lo meno. *Positus est tantum pro termino parvitatis*. Suarez lib. 6. cap. 2. §. 15. pag. 583. Il Generale può dispensarne. Congr. 16. Decr. 34. p. 685.

dopo quest' anno, e Dopo tutti gli esami, che lo sieguono, si fa la separazione degli eletti per la dignità de' Professi, e di quelli, che si pongono nello stato de' Coadjutori. Ma non si deve credere che l' oracolo sia tosto dichiarato: d' ordinario la professione viene più a lungo differita.

Per altro la Congregazione V. ci avvisa (1), che il Generale può ammettere alla Professione tosto terminato il Noviziato; ch' egli può altresì per motivi gravi accorciarne il periodo, affine d' accelerare questa professione anticipata. Quindi vi sono Professi privilegiati, che ammettonsi alla professione subito terminati gli due anni della prima probazione, e che anche ne sono almeno in qualche parte dispensati, poichè unicamente riguardo loro la Congregazione dichara, che possono trovarsi gravi ragioni di dispensa per la prima prova de' due anni. Questo passo non è il solo, che sia misterioso ed enimmatico intorno a questi Professi privilegiati.

§. V.

Coadjutori spirituali.

I Coadjutori spirituali sono di due sorti. Ve ne sono alcuni, i quali destinati immediatamente a questo stato, vi entrano dopo i due anni di probazione: quelli, che sono passati dal Noviziato nella classe degli Scolari approvati, son tenuti a fare un terzo anno

(1) Cong. 5. Decr. 13. p. 547. & Decr. 63. pag. 562.

anno di probazione prima di far i voti de' Coadiutori. Questo terzo anno è il velo, che copre quelli, cui non si è voluto innalzare al grado di Professi.

Quando il Generale dichiara, che destina lo Scolare ad entrar nella classe de' Coadjutori formati, il decreto è, per così dire, irrevocabile. (1) La gloria de' Coadjutori spirituali, è limitata ad essere li ajutanti de' Professi negl' esercizj spirituali, e nella educazione della gioventù: Nelle prime Bolle il numero era stato fissato a venti; poi con altre Bolle fu permesso di moltiplicarli. Sappiamo, che per essere professo de' tre voti, d' ordinario fa mestieri aver almeno la capacità sufficiente o necessaria per essere un buon Confessore. La misura de' talenti necessarj per essere Coadjutore è a un dì presso la medesima.

Generalmente la Società esige (2) una dottrina sana, della discrezione e del discernimento, un buon giudizio, della memoria, e della sodezza nel carattere; desidera della grazia nel discorso, una figura onesta, una buona sanità: l' unione e la mescolanza di tali differenti qualità, e l' uso che se ne fa, è ciò, per quanto sembra, che decide della sorte di quelli, che vengono rilegati nella classe de' Coadjutori; contuttociò se prestiam fede

(1) *Scholares sunt quodammodo in via. Hi vero jam in termino sunt*. Suarez de Relig. Soc. lib. 7. c. 2. §. 12. p. 630. *Non ultra tendunt ad gradum Professorum*. lib. 3. c. 3. §. 6. pag. 455.

(2) Const. 1. cap. 2. pag. 360.

fede ai lamenti fatti nel principio del diciassettesimo secolo, molti de' più santi e de' più dotti personaggi della Società erano condannati a questa funzione, per allontanarli così dalla partecipazione degl' affari.

I voti de' Coadjutori son diferenti in varj punti dai primi voti da loro fatti nel sortire dal Noviziato: essi non prometton più di entrare nella Società; la loro sorte e decisa, e verisimilmente non entreranno giammai nella classe trionfante de' Professi, ch' è la vera Società.

Essi fanno i loro voti in Chiesa, o nella Cappella della casa, oppure in altro luogo decente alla presenza d'alcune persone domestiche, e di alcune estere più o meno come pare a chi li riceve. Questi voti hanno altresì un grado di pubblicità di più de' primi voti; ma ciò, che ne li distingue essenzialmente, si è, che sono ricevuti da una persona delegata dal Generale; e che non si può più dire, che sieno fatti a Dio solo, *promitto tibi R. Patri N.* Nondimeno l'affetto è assolutamente il medesimo: questi voti sono puramente semplici, ad onta della loro pubblicità, e dell' intervento del Generale: perchè tale è l' intenzione (1) di chi gli ha fatti, e di chi gli ha ricevuti, cioè che non sieno solenni, *ut nec emittantur, nec admittantur ut solemnia*.

La perpetuità promessa non diviene più stabi-

(1) Const. 5. cap. 4. in Declar. A. pag. 406. Suarez de Relig. Societ. lib. 7. cap. 2. §. 3. p. 628.

ſtabile, (1) quantunque di preſente ſia formalmente accettata; il loro voto racchiude ſempre la condizion ſottinteſa, ſe la Società vorrà tenerli, *ſi Societas eos tenere volet*; (2) eſſi poſſon eſſere licenziati appunto come gli Scolari (3) approvati. Coſa dunque acquiſta il Coadjutore colla ſua promeſſa? Il vantaggio di entrare un po più avanti nella Società, con una ſpecie di ſicurezza di non entrarvi giammai in realtà. Ne' tempi andati erano d'ordinario promoſſi al Rettorato; (4) ma da qualche tempo vi ſon de' lamenti, perchè queſti poſti vengon loro bene ſpeſſo levati dai Profeſſi. Il più certo loro privilegio ſi è d'eſſer capaci di ricevere di quelle grazie, che ſi coſtuma comunicare ai Profeſſi pel ſocorſo delle anime. (5) Del rimanente il loro nuovo titolo, che non dà loro grandi prerogative, li ſottomette ad alcune nuove obbligazioni, e biſogna bene, che queſto ſta-

P   to ſia

(1) *Non fiunt ut abſolute perpetua, ſed ſolum ex parte voventium*. Suarez de Relig. Soc. lib. 7. cap. 2. §. 3. p. 628.

(2) Conſt. 5. cap. 4. in Declar. B. p. 406.

(3) Più difficilmente però, ſecondo il Suarez. Ma il più o il meno di difficoltà è laſciato all'arbitrio del Generale, *non eſt declarata hæc differentia ſecundum magis & minus, ſed arbitrio Generalis relicta*. Ibid. Suarez l. 7. c. 2. §. 11. p. 630.

(4) *Scholares etiam approbati Sacerdotes poſſunt eſſe Rectores Collegiorum, quia habent profeſſionem accommodatam ſtatui talium Conventuum*. Ibid. Suarez l. 7. c. 1. §. 8. p. 627.

(5) Exam. gener. c. 6. §. 2. p. 354.

to sia sembrato disgustoso ed umiliante a parecchi; poichè lor richiamando alla memoria l'obbligo di stare nella indifferenza intorno all'elezion delle classi, si vieta loro nell'esame di domandare di passar nel rango de' Coadjutori temporali, oppure de' Fratelli Laici. (1) Il che sembra dar fondamento di credere ai lamenti fatti in altri tempi sulla troppo grande autorità data dal Generale a questi Coadjutori temporali per un effetto del dispotismo, che innalza i soggetti del più basso stato.

Il Coadjutore è del numero di quelli, (2) che son ridotti a vivere d'elemosine; ma questa mendicità, non è a carico di alcuno nell'Ordine de' Gesuiti; ei non deve più essere mantenuto colle rendite delle Case e dei Collegj, e sempre con esse sarà mantenuto, egli è spogliato de' suoi beni, ma non si comprende troppo il perchè; (3) imperciocc-

(1) Exam. gener. c. 6. §. 5. p. 354. Suarez dice, che i Coadjutori riguardano i Professi come loro Padri, e questi i Coadjutori come loro compagni di milizia, *commilitones*. Ibid. l. 7. c. 2. §. 9. p. 629.

(2) Tutt' i Gesuiti sono mendicanti in realtà, e non per finzione, secondo il Suarez; lo Scolare lo è anch' egli. l. 4. cap. 4. §. 11. p. 493. ma egli non è membro di case mendicanti, come lo è il Professo, ed il Coadjutore.

(3) *Ex jure communi votum eorum non poterat hunc effectum habere, quum solemne non sit*. Ibid. Suarez l. 4. c. 4. §. 2. p. 491. I benefizj non restano vacanti in virtù dei voti del

ciocchè i suoi voti sono semplici come quelli degli Scolari, e non contengono circa di questo, se non le medesime obbligazioni; ma bisognava bene assegnare un termine a questa ritenzione de' beni, e la Società ha tutto il tempo necessario per prendere quelle misure, ch' ella giudica convenevoli a quest' oggetto dall' ingresso nella probazione fino alla professione, ovvero all' emissione de' voti di Coadjutore, cui il Generale in caso di bisogno trasporta innanzi e addietro come gli piace.

Il solo impegno che si assume il Coadjutore, sopra quelli degli Scolari, seguendone la formola de' voti, è l' obbligo di consegnarsi all' educazione della Gioventù, *peculiarem curam circa puerorum eruditionem*, questo impegno gli è comune co' Professi, i Scolari soli son quelli, che non sono sottoposti ad una tale obbligazione: e siccome tutto è bizzarro in quest' Ordine, quelli appunto, che non hanno codesta obbligazione in virtù de' loro voti, son quasi que' soli, a cui la Società imponga un tal uffizio; i Coadjutori, partecipano del voto, partecipano altresì della facoltà di lasciarlo senza adempimento. L' obbligo d' istruire i fanciulli è fondamen-

del Coadjutore. Congr. 1. Decr. 140. p. 482. La Congr. 5. Decr. 19. p. 548. vuole, che li Scolari rinunzino a' loro Benefizj dopo i due anni di Noviziato; ma da quando cominciò ad eseguirsi questo decreto, i Benefizj non vacano più in virtù dell' emissione de' voti, vacano soltanto per la dimissione del Gesuita. Bulla 1747. tom. 1. pag. 232. Lo stesso si verifica de' voti del Coadjutore.

damentale in questo Istituto secondo le prime Bolle; quest'è uno de' principali motivi, che S. Ignazio ed i suoi Compagni presentarono a Paolo III. per far approvare il loro Ordine nel suo nascimento. I Professi, che rappresentano il Corpo della Società propriamente detto, ne fanno un voto speciale; ma non han tardato a procurare di liberarsene. Le dichiarazioni intorno la formola de' voti (1) della professione insinuano, che l'obbligazione d'istruir i fanciulli, non è più rigorosa di quella di vacare agli altri esercizj spirituali pel soccorso del prossimo, e che il farsi menzione dell'educazione della gioventù nei voti, non è che per renderla commendevole, e per impedire, che le funzioni più luminose non la facciano perder di vista.

Nella Congregazione prima si domanda, se convenisse, che i Professi adempissero qualche volta in persona il loro voto della Cristiana istruzione de' fanciulli: la decisione ne fu rimessa al Generale, il quale rispose col raccomandare ai Professi di vacare a questo pietoso esercizio, siccome se n'avevano addossato l'obbligo co' loro voti, ed anco a tenore delle Bolle Apostoliche, avendo ordinato S. Ignazio a tutt'i Professi d'insegnare alla gioventù almeno per lo spazio di quaranta giorni in tutto il tempo di loro vita: *Pater quidem noster Ignatius injunxit singulis Professorum, ut semel per quadraginta dies id facerent* (2) Quest'obbligo ridotto a tali termi-

(1) Const. 5. c. 3. in Declar. B. p. 405.
(2) Cong. 1. Decr. 138. p. 481. Congr. 2. Decr.

termini, non è considerabile. La stessa decisione è stata data pei Coadjutori (1) dalla Congregazione II.

§. VI.

Professi de' tre Voti.

SOvra dei Coadjutori, e sotto de' gran Professi v' ha una classe di mezzo, in cui sono situati i Professi de' tre voti (2). I loro voti non son diversi da quelli de' gran Professi se non in questo, che non fanno il quarto voto d' ubbidienza al Papa per le Missioni (3). Nulla parimenti differiscono da quelli de' Coadjutori spirituali; concorrono gli stessi obblighi, le parole medesime, la stessa forma esteriore: nondimeno queste due formole di voti onninamente simili, producono differenti effetti, poichè gli uni sono semplici, e gli altri solenni: la direzione dell' intenzione è quella, che fa tutto nella Società.

Se di presente si domanda cosa opri a favore

Decr. 58. p. 498. Suarez, ibid. l. 6. c. 3. §. 12. pag. 588. Egli dice, che questa obbligazione non è sotto pena di peccato.

(1) Decr. 58. pag. 498.

(2) Const. 5. c. 2. §. 3. p. 403. Exam. gener. c. 1. in Declar. D. pag. 342. . . . *Nec gradum hunc esse (ut sic dicam) diversum a gradu spiritualium Coadjutorum; sed in eo esse quasi specialem exceptionem*. Suarez ibid. l. 7. c. 1. §. 6. p. 626.

(3) Non conviene, che la Società gli espon-

vore di questi mezzo Professi (1) la solennità riconosciuta de' loro voti, ed in che cosa li distingua dai Coadjutori spirituali; quest'è appunto ciò, che non è così facile a determinare. Essi sono inabili alle maggiori dignità, privi di voce attiva e passiva nell' elezioni, come lo sono i Coadjutori, e questi come quelli son spogliati de' loro beni. I Professi de' tre voti sono invitati alle Congregazioni per trattare degli affari, de' quali sono informati; (2) ma anche i Coadjutori vi sono chiamati, e massimamente quando sono

ponga alle Missioni Pontifizie .... Non debbono essere inviati alle Missioni come Capi, *tanquam capita Missionum*. Ibid. Suarez l. 7. c. 1. §. 3. p. 626. Suarez li compara ai Discepoli, ed i Professi de' quattro voti agli Apostoli. Ibid. §. 4.

(1) Non possono essere Assistenti *ordinario jure*. Const. 9. c. 5. Declar. A. p. 441..... Madridio è stato l'ultimo Assistente non Professo. Sacchin. Histor. Soc. Jes. Part. 2. l. 3. n. 1..... Secondo la formola della Congreg. gener. n. 78. t. 2. p. 25. gli Assistenti debbon essere Professi de' quattro Voti ..... I Professi de' tre voti non son chiamati alle Congregazioni Provinciali a titolo di lor Professione, *ex vi Professionis* .... c. 1. §. 1. t. 2. p. 41. *Congr.* 2. can. 29. t. 1. p. 706. .... Di diritto comune non posson essere nè Provinciali, nè Rettori delle case Professe. Const. 8. c. 3. in Declar. A. p. 428. Congr. 1. Decr. 42. p. 465. Congr. B. can. 13. p. 710. Suarez l. 7. c. 1. §. 8. p. 627.

(2) Const. 8. c. 3. §. 1. p. 427., & in Declar. A. p. 428.

sono uffiziali, come Rettori, Procuratori di qualche Casa, o Collegio. In che consiste adunque questa differenza? sarà forse cosa esenziale per introdurre una nuova classe nella gerarchia della Società, che non sia d'antica Istituzione, e che non sia stata da principio autorizzata se non da una clausula fuggitiva della Bolla di Giulio III. dell'anno 1550?

Sarebbe fors'ella una denominazione puramente onoraria (1), inventata per darla per loro consolazione a quelli, cui si ha riguardo d'umiliare col semplice titolo di Coadjutore? Suarez osserva, essere questa professione de' tre voti un mezzo utile per sciogliere certe persone da un matrimonio (2) rato e non consumato, senza ammetterle alla professione de' quattro Voti. Questo è un caso troppo raro per aver potuto servir di motivo sufficiente a questa istituzione. Quì ci si presenta un'altro dubbio intorno alle qualità, che possono di diritto comune procurare al Gesuita il leggiero vantaggio di questa professione imperfetta, o demeritargliela.

Il Coadjutore debb' essere Sacerdote, e fornito d'una scienza sufficiente per ajutare la Società nell'esercizio delle sue spirituali funzioni; il Professo de' tre Voti deve avere almeno una sufficiente capacità per esercitar

 l'uf-

(1) *Hi Professi trium votorum in Societate Coadjutores sunt spirituales, quos tamen speciali quadam prærogativa dignos judicat Societas.* Suarez. l. 7. c. 3. §. 4. p. 584.

(2) *Interdum potest expedire, aliquos recipi ad hoc genus professionis, ut sit in Societate modus dissolvendi matrimonium ratum,* non

l'uffizio di Confessore. La differenza (1) fra questi due Gesuiti non è sufficientemente sensibile, per poterne distinguere il loro stato: e per altra parte, perchè mai questo Professo de' tre voti, che si suppone illuminato, pietoso, zelante, e che s'è incanutito nelle fatiche e nei ministerj proprj del suo Ordine, non potrà egli esser promosso alla piena Professione? (2) Ogni Religioso ha un diritto naturale di arrivarvi a questo prezzo; e la politica sola è quella, che ne lo può escludere contro lo spirito della Chiesa.

Suarez, che riguarda questi Professi de' tre Voti come Coadjutori decorati, ci assicura, che i Coadjutori sono degni per ogni riguardo d'essere ammessi alla maggior Professione; ma che è sembrato bastevole per la loro salute l'incorporarli (3) alla Società in una maniera più semplice. Queste sono le ragioni,

non emittendo professionem quatuor votorum. Ibid. lib. 7. c. 1. §. 5. p. 626.

(1) Si ricercano a un di presso le medesime qualità nell'uno, e nell'altro: nei Professi si richiede qualch'eccesso o nei segni esteriori della santità, o nei servizj spirituali resi a Dio, alla Chiesa, oppure alla Società, o finalmente, qualche particolar cagione, ch'esiga per parte della Società questa scambievole riconoscenza. Ibid. Suarez l. 7. c. 1. §. 7. p. 627.

(2) Vid. Suarez, ibid. l. 7. cap. 1. §. 3. pag. 626.

(3) *Respondetur, non propterea hos Religiosos non admitti ad Professionem solemnem, quia*

tui, che si portano. Quando si è risoluto di nascondere le verità.

Non cerchiam dunque le ragioni, onde distinguere il Professo de' tre Voti dal Coadjutore in qualche picciola differenza di talenti, o di scienza. Le Costituzioni, le quali non ci parlano di questi Professi se non in uno stile il più laconico, ci lasciano intendere, che la specie n'è poco comune, e che non ne sono stati creati, che per motivi importanti e particolari, *raro tamen, & non sine causis particularibus* (1); e la Bolla di Giulio III. ci avvisa, esser questa una dispensa accordata ad alcuni soggetti in grazia della loro divozione, ed attesa la qualità delle persone, *propter ipsorum devotionem & personarum qualitatem* (2). La classe de' tre voti è stata in progresso di tempo aumentata. Si dice, che quella de' maggiori Professi è di presente più numerosa di quello sia stata ne' tempi andati. Non si trovavano (3) se non trentacinque Professi de' quattro voti in tempo della morte di S. Ignazio ad onta de' progressi rapidissimi della Socie-tà

quia non sunt probatæ virtutis, vel quia non possunt multa & gravia ministeria in Societate obire; sed quia ad illorum perfectionem & meritum satis est alio simpliciori modo Societati incorporari, & ut in suo gradu & humilitate conserventur, id melius est tum ipsis, tum etiam religioni. Ibid. l. 7. c. 2. §. 9. p. 629.

(1) Const. 5. c. 2. §. 3. p. 403.

(2) T. 1. p. 24.

(3) Histor. Societ. Jes. auct. Sacchin par. 2. l. 1. n. 20. Secondo i cataloghi presentati dai Ge-

tà, che contava fin d'allora dodici Provincie (1) e cento domicilj: ci è stata qualche Provincia dell'Ordine, che uno solo ne ha potuto somministrare, ed abbenchè il bisogno fosse pressante, la Congregazione non ardì crearne alcuno durante l'interregno.

Io non mi porrò a dicifrare enimmi, che si è voluto rendere impenetrabili: osservo solamente, esser un Ordine troppo misterioso, quando una lettura posata e riflessiva de' due volumi delle Costituzioni, lascia per anco tanta oscurità intorno una parte la più essenziale delle sue leggi. Noi apprendiamo nelle Costituzioni, esser cosa conveniente per la professione de' tre voti fatta secondo il diritto comune (2) che la persona abbia vissuto almeno sett'anni nell'Ordine; che oltre lo studio, e la perizia delle lettere umane, sia necessario aver studiata per quattr'anni la Teologia per esser degno d'esser Professo; che nondimeno può supplire alla mancanza di tale studio la scienza del Gius Canonico, oppure altri doni del Cielo per quello riguarda i Professi de' tre voti; e che anche per la Professione stessa de' quattro voti il Generale può dispensare dallo studio della Teologia con-

Gesuiti di questa Provincia, sono tutti o Professi de' quattro voti, o Scolari approvati, quindi non v'ha alcuno nè Professo de' tre voti, nè Coadjutore spirituale; ciò sembra strano; vi sarebbe forse in ciò dell'affettazione?

(1) Suarez, ibid. l. 1. c. 4. §. 8. p. 399.

(2) Const. 5. c. 2. §. 3. p. 403.

con persone veramente distinte (1) *Viri insignes*, e che una gran cognizione di belle lettere con qualche tintura di Teologia, può talvolta meritare la Professione de' quattro voti.

Ma quello v' ha d' infinitamente più rimarchevole si è, che il Coadjutore ed il Professo de' quattro voti debbon essere Sacerdoti, e che non sempre si esige il Sacerdozio (2) per la Professione de' tre voti: questa classe è capace d' ogni genere di dispense (*). Chi sono mai que' Professi, che sono dispensati dal Sacerdozio? Sarebbon forse quelli, che non han deposte le vesti secolaresche durante il loro Noviziato, e che dimorano nelle case loro agli ordini del Generale, e possono in esse, secondo il Suarez, fare la lor professione?

§. VII.

Voti semplici dopo la Professione.

La differenza più conosciuta, che passa fra i Coadjutori, ed i Professi de' tre voti, si è l' obbligo, che questi hanno di fare gli stessi voti semplici, ch' esigono dai maggiori Professi dopo la lor solenne Professione, e che consistono principalmente nella promessa di non domandare, o ricercare Dignità o Prelature, ed anco di non accettarle

(*) *Veggasi l' Annotazione XXXVI.*
(1) Const. 5. c. 2. in Declar. B. p. 404.
(2) Suarez, ibid. l. 6. c. 1. §. 4. p. 575, & lib. 7. c. 2. §. 13. p. 631.

tarle senza ordine espresso del Superiore ; e se vengono obbligati ad accettar per questa via, di diferire in tutta la loro vita ai consiglj del Generale , oppure a quella tale , o tale persona ch' egli a questo fine avrà in sua vece stabilita a tenore delle condizioni nella formola espresse (1).

La promessa voluta di seguire i consiglj del Generale nel governo d' una Diocesi , è un' attentato contro la Gerarchia (*) . Quest' ultima parte, che è la più importante di questi voti semplici , è riprensibilissima . Pare , che i Gesuiti abbiano voluto tenerla nascosta ai Papi . Le Bolle di Gregorio XIII. del 1584. e di Paolo V. del 1658. , ove la formola di questi voti viene riportata, non fanno veruna menzione della clausula , che sottomette i Vescovi exgesuiti ai consigli del Generale relativamente alle Costituzioni (2).

§. VIII.

Profressi de' quattro Voti.

I Professi de' quattro voti sono le colonne della Società (3) ; essi sono gli ossi ed i nervi di questo gran Corpo ; essi hanno vo-ce

(*) *Veggasi l' Annot. IX.* , *XXXVI.*

(1) T. 2. p. 167. t. 1. p. 448 , & 476.

(2) *Omnia intelligendo juxta Societatis Jesu Constitutiones* , *&* *declarationes* . T. 2. p. 167.

(3) *Columnæ* *&* *fundamenta* . Suarez l. 7. c. 2. §. 7. p. 629. . . . . *Ossa* , *ac nervi* . Sacchin , Histor. Soc. Jes. p. 2. l. 1. n. 20. Essi rappresentano

ce attiva e passiva in tutte le Congregazioni; essi possono soli occupare i posti eminenti dell'Ordine; essi soli sono gli elettori, e gli eligibili per la dignità suprema del Generalato: in una parola, la vera Società è la Società Professa, *Professa Societas*; ed il vero Professo è quello de' quattro voti: il quarto voto d'ubbidienza al Papa per le Missioni è quello, che lo distingue; ed è questo voto, che ha dato l'essere alla Società, la quale non è stata approvata se non per questo titolo.

Il Continuatore del Fleury osserva (1), che S. Ignazio, provando molte contradizioni intorno il suo nuovo Istituto, non spianò le difficoltà che col promettere al Papa un'ub-

tano gli Apostoli; siccome i Professi de' tre voti, ed i Coadjutori rappresentano i 70. Discepoli. *Suarez* l. 7. c. 1. §. 4. p. 626. ....

Essi sono legati alla Società con un vincolo indissolubile, e la Religione contrae riguardo loro un'obbligazione perfetta. Questa obbligazione non consiste già in non poterli licenziare, ma in non licenziarli liberi de' loro voti: *Nec votis liberos a se posset dimitti*. Ibid. c. 91. §. 7. p. 629.

Per essere ammesso a questo onore bisogna esser fornito di molta erudizione per insegnare la Filosofia e la Teologia, quando non vi sieno talenti distinti per la predicazione, o pel governo, *Nisi forsan ad gubernandum vel ad concionandum illustria talenta haberet, idque judicio Patris nostri*. Congr. 7. Decr. 33. n. 3. p. 598. Suarez l. 6. c. 5. §. 7. p. 596.

(1) Liv. 139. n. 74.

un' ubbidienza senza limiti, tale, quale erasi risoluto di promettere al Generale, che sarebbe stato eletto: questa promessa lusingò Paolo III. e decretò la prima approvazione dell' Istituto, che fu data secondo Orlandino per oracolo di viva voce (1).

Quantunque poi questo piano non sia stato esattamente seguitato nella Bolla, contuttociò il tutto fu disposto con reciproca e comune soddisfazione. I Gesuiti impegnansi nella loro supplica di servire il Papa, riconoscono, che l' ubbidienza universale da tutt'i fedeli ugualmente gli è dovuta, ciò intendendo nel senso, in cui lo intende la Corte di Roma; aggiungono un voto speciale (2) d'eseguire quel tutto, che il Papa loro prescriverà pel profitto delle anime, e la propagazion della Fede, di partir tosto in caso di bisogno per travagliare alla conversione degl' infedeli, Eretici, o Scismatici. Questo voto speciale sembra aver due parti. 1. L' esecuzione d' ogni ordine pel profitto delle anime; 2. Le Missioni. Nella Bolla (3) del 1584, la cosa vien ristretta alle Missioni; la Formola de' voti (4) è ugualmente limitata a quest' oggetto, e le Costituzioni

(1) Hist. Soc. Jes. part. 1. l. 2. n. 82.

(2) *Hoc votum directe fit Pontifici secundum se, etiamsi verum esset alias non esse Prælatum alicujus Religionis*. Egli raddoppia almeno l' obbligazione d' ubbidire al Papa in questa parte. Suarez l. 6. c. 4. §. 31. & per totum.

(3) T. 1. p. 80. col. 1.

(4) T. 2. p. 166.

ni (1) dicono chiaramente, che l'obbligazione del quarto voto non versa che intorno le Missioni, e che in questo senso debbono intendersi le Bolle, restando compreso e confuso nell'obbligo universale d'ubbidire al sommo Pontefice, il debito d'eseguire tutt' i di lui ordini pel profitto delle anime.

Questo Voto delle Missioni sotto gli ordini del Papa ha ricevuto un cangiamento ancor più sensibile riguardo al numero di quelli che vi si son sottomessi. Tutti lo erano da principio, *singulos*; (2) la stessa espressione vien ripetuta nella Bolla (3) del 1593: ma sono stati associati e moltiplicati i Coadjutori; s'è fatta una classe numerosa di Scolari approvati, son stati creati i Professi de' tre voti; e nella Bolla (4) di Giulio III. del 1550, si dice, che il voto non obbliga altri che i Professi; in quella (5) di Gregorio XIII. del 1584, che i soli Professi de' quattro voti sono a ciò tenuti; e nelle Costituzioni, (6) che questo voto obbliga soltanto la Società Professa, a differenza del voto d'ubbidienza, che sottomette agli ordini del Generale per le Missioni (7) i Professi.

(1) Constit. 5. c. 3. In Declar. C. p. 405.
(2) T. 1. p. 7.
(3) T. 1. p. 9.
(4) T. 1. p. 23.
(5) T. 1. p. 80.
(6) Exam. Gener. c. 1. §. 5. p. 341.
(7) Suarez pretende, che i Coadjutori, e gli Scolari approvati sieno tenuti ad ubbidire al Papa come Prelato dell'Ordine quanto alle Missioni; che pecchino contro l'ubbidien-

fessi, i Coadjutori, ed i Scolari approvati. E' stato di poi stabilito, e nella Bolla stessa di Paolo III. (1) del 1549, che il Generale possa richiamare quelli, cui il Papa ha mandati senza prefigere alcun tempo determinato. Le Costituzioni insinuano, (2) che il Superior naturale conosce meglio i soggetti proprj a questa funzione, ed i luoghi ai quali convengono, ed a poco a poco il Generale s'è impadronito di tutta l'autorità.

Se il Papa non ha avuto perfettamente il suo intento quanto al voto d'ubbidienza, i Gesuiti sono stati altrettanto più fedeli nel loro attaccamento alle massime della Corte di Roma; ch'è appunto la cosa per la medesima più essenziale. Comunque siasi, i diritti della Podestà temporale son certamente lesi e per l'una e per l'altra di queste due cose; i sudditi vengon sottratti all'ubbidienza de'lor Sovrani in virtù del voto, che li sottopone a portarsi in tutte le parti del mondo ad un ordine del Papa, o d'un Generale straniero. In Francia c'è questa regola, che il Papa non può obbligare alcun Francese a portarsi a Roma; che nessun Generale può far sortir dal Reame un Religioso, ed i Provinciali stessi, che sono Superiori nazionali, non possono dare un ubbidien-

dienza, se ricusano di farlo, ma men gravemente de' Professi. *Suarez* l. 6. c. 4. §. 29. p. 592.

(1) T. 1. p. 14.

(2) Const. 7. c. 2. in Declar. A. p. 418. Const. 7. c. 3. §. 1. p. 420.

bidienza (1) per qualsivoglia luogo situato fuori della Monarchia.

Ma, si dice, il suddito non partirà che col beneplacito del suo Sovrano: io mi appello all' isperienza. Si stabilirà almeno questa regola per l' avvenire: chi veglierà alla esecuzione della medesima? Ch' impedirà al Gesuita d' involarsi per ubbidire al suo Generale? Chi ne farà lamenti? Non è già la semplice esecuzione, che debb' essere subordinata alla volontà del Principe; è lo impegno medesimo, che non debb' esser contratto senza il suo beneplacito speciale. Preso una volta l' impegno, il Gesuita non è più padrone di fermare il movimento d' una falsa coscienza.

Il voto ch' esigesi presentemente, è assoluto, ed in conseguenza pregiudiziale all' autorità sovrana. I Gesuiti medesimi confessano, che diventano servi del Papa per quello spetta alle Missioni. (2) La condizione se il Principe acconsentirà, non è nè espressa, nè sottintesa: e chi potrà mai asserire con verità e senza rossore, che i Gesuiti, formando questo piano, hanno creduto di dipendere dalle leggi del Principe, e che han

(1) Biblioth. Canon. V. Religioso t. 2. p. 460.

(2) *Quoad hunc effectum... non manet sui juris, nec propriæ Religionis, sed tanquam servus Pontificis, quam servitutem tota ipsa Religio participat*. Ibid. l. 6. c. 4. §. 38. p. 594.

Eorum vitam perpetuo Domini nostri Jesu Christi, atque... Romanorum Pontificum servitio dedicaverant. Bull. 1550. t. 1. p. 21.

supposto, poter essere l'autorità Pontificia limitata da quella de' Sovrani?

Si oppone, che secondo la Congregazione seconda in ordine alla traslazione da un luogo all'altro prescritta dal Generale, si dovrà dipendere e conformarsi agli Editti Reali. *Edicta regia in hac re servanda esse*. (1)

1. La Congregazione non ha prescritti tali riguardi come un dovere di ubbidienza, ma come una precauzione per isfuggire i dissapori col Principe, *Principum habendam esse rationem, ne offendantur*. Le Costituzioni non adducono mai altri motivi d'ubbidir alle leggi. V'ha dell'apparenza, che tali Editti sieno quelli, che si oppongono alla introduzione de' Stranieri, che il Generale voleva far passare da un Regno ad un'altro.

2. Il decreto si riporta all'articolo delle Costituzioni, (2) che dà autorità al Generale di trasferire qualunque soggetto da un luogo ad un'altro: questo diritto gli vien mantenuto intero intero, e soltanto gli si raccomanda di servirsene in maniera da non disgustare i Principi. La sua autorità (3), per quello riguarda le Missioni, non vien toccata nè punto nè poco, non essendo ella l'ogget-

(1) *Propositum fuit & tractatum aliquot diebus... quæ ratio habenda esset Pragmaticarum, sanctionumque regionem... constitutum fuit... Edicta regia hac in re servanda esse.* Congr. 2. Decr. 12. p. 490.

(2) Const. 9. c. 3. §. 2. p. 436.

(3) Const. 9. c. 3. §. 9. p. 437. & Const. 7. c. 1. in Declar. B. & C. pag. 418.

soggetto d'un tal decreto: quella del Papa è al coperto d' ogni intrapresa; e chi mai avrebbe l'ardire (1) di limitarla? Forse i Gesuiti?

Adunque questo voto fondamentale o è illusorio, o pregiudicievole ai diritti de' Sovrani; egli è anche assaissimo sospetto se venga combinato con l'autorità del Generale riguardo all' inviare alle missioni, potendo il Generale sotto un tal pretesto chiamare de' sudditi in circostanze critiche, farli viaggiare e mandarli ove gli piace, dar loro dell' istruzioni, inviarli sovra luogo con maggiori inconvenienti di quello n' abbia avuto il loro semplice sortire dal Regno.

Io ho già provato altrove, essere l' ubbidienza, tale quale viene professata nella Società, contraria alle leggi del Cristianesimo, ed alla sicurezza degli Stati. Il voto di povertà è illusorio: il Religioso, che ha fatto voto di povertà, conserva per lungo tempo la capacità di succedere nella eredità, e la proprietà de' suoi beni, e spesse fiate anche l'amministrazione; il principale effetto di questo voto (2) è di nulla, disporre se non colla dipendenza e sotto gli ordini del Generale.

Il Professo viene finalmente spogliato (3) d' ogni proprietà, egli diviene membro delle case consegrate alla povertà, e che non deb-

(1) *Quis potest voluntatem Pontificis limitare, aut impedire?* Suarez l. 11. c. 2. §. 12. p. 791.
(2) Congr. 5. Decr. 59. p. 561.
(3) Congr. 1. Decr. 38. p. 464.

non sussistere che di accatto e di limosine. Questa mendicità è un'illusione di nuova stampa, per meritare alla Società i privilegj de' mendicanti, e cattivarsi l'affezione ed il seguito delle persone credule; i Collegj, le Case de residenza hanno le loro rendite, la Società professa non ha nulla, ma amministra tutto. Il Generale è il primo mendicante dell'Ordine, e dispone di tutt' i beni con un'autorità assoluta.

Dispensatemi, o Signori, di sviluppare tutti gl' artifizj posti in opra per poter applicare al mantenimento de' Professi (1) le rendite de' Collegj, delle quali è loro proibito il far uso; (2) perchè le Case professe accettino, e possedano beni, immobili, (3) abbenchè sia lor proibito di acquistarne; per-

(1) Congr. 6. Can. 6. p. 718. Congr. 4. c. 2. in Declar. F. p. 382. Const. 6. c. 2. in Declar. C. & D. p. 410. *Quum ipsi Professi ex illis bonis maxima ex parte sustententur*. Suarez ibid. l. 4. c. 10. §. 4. p. 517. Ibid. §. 12. p. 519.

(2) Exam. c. 1. §. 4. p. 340.... Const. 4. c. 2. §. 5. p. 381. Const. 6. c. 2. §. 3. p. 409.

(3) Tre eccezioni, *res minimæ*, Const. 6. c. 2. in Declar. D. & E. p. 411. *Senio confecti* & Bull. 2. Julii III. p. 27. *Necessarii Collegiis*, ibid. in Decl. C. Suarez l. 4. c. 11. §. 13. p. 519... si possono aggiugnere secondo le medesime Dichiarazioni tutt' i casi d' utilità e di convenienza, come quello d' un Professo mandato in un Collegio per comporre, *scribendi gratia*. E' necessario nondimeno, che il numero de' Professi e de' Coadjutori non ecceda il terzo nei Collegj.

perchè accettino elemosine perpetue, mentre non possono nè debbono aver rendite; perchè possano esigere i beni, che loro vengono donati, e per cui conseguire non hanno azione nel foro e ne' tribunali di Giustizia; perchè accettino a titolo di limosina ciò non è loro permesso di ricevere a titolo di retribuzione; io potrei riportare una folla di disposizioni riunite nel medesimo spirito; ma già sono state sviluppate e poste nel suo maggior lume.

§. IX.

Del licenziare i Professi.

PER quanto sia eminente nella Società il carattere di Professo, questo però non toglie, che il Generale non possa licenziare e mandare al secolo chi n' è rivestito. L' esercizio di questo diritto, che fu sì utile ad Aquaviva nel lungo corso del suo impero, è, per quanto dicesi, divenuto più raro a' giorni nostri. La ragione si è, che allora bisognava ben fondare e rassodare il dispotismo, e che di presente è troppo ben stabilito per poter esser scosso un sol puntino: ma questa sola facoltà dà al Generale un potere enorme ed affatto incognito in tutti gli Ordini Religiosi. Questa dipendenza assoluta, che impedisce, che verun Gesuita sia o possa esser sicuro nel suo stato, gli ritiene tutt' in un vero timor servile. Il Generale manda in esiglio, quando gli piace, fino negli ultimi confini dell' universo, col mezzo delle Missioni, un Religioso, che gli è sospetto; e quando vuole lo discaccia dall' Ordine.

Mai le Bolle hanno in lui supposto questo potere (*) : era quasi come ignorato prima dell'esame , che si è fatto in questi ultimi tempi delle Costituzioni de' Gesuiti ; e la singolarità di questo uso ha stordito tutto il mondo .

Gli Apologisti de' Gesuiti rispondono, che in molte Regole d'altri Istituti vien permesso di scacciare un Religioso incorreggibile, e contumace : questa difesa viene avanzata di mala fede . Come potrà mai costare nella Società , che un religioso sia incorreggibile ? In essa non v' ha alcun ordine , alcuna forma di giudizj . Quali saranno le prove del delitto ? Ogni prova è compita quando il Generale crede d' essere sufficientemente istruito . Chi sarà quello , che deciderà se il fallo commesso sia un delitto ? Il solo Generale . Un Professo , che ricuserà d' ubbidire al suo Generale , come Abramo a Dio , sarà il più reo ed il più colpevole di tutti gli uomini . Aquaviva ha bandito fino da suoi tempi , ed ha bandito per sempre chiunque avesse ardito d' impugnare , o di opporsi al dispotismo ; e si può senza nota di temerità sospettare , che sotto questo formidabile governo un Professo arrischierà più sovente il suo stato colla resistenza ad ordini e comandamenti ingiusti , che con veri falli e reità .

Si è creduto ne' tempi andati , essere stato licenziato dalla Compagnia il Gesuita Bernard (1) , perchè egli favoriva le parti del Re

(*) *Veggasi l' Annotazione XXXVII.*

(1) Articoli proposti da Teofilo Eugenio (Guglielmo Pachelin ex-gesuita) a Luigi XIII. per la riforma dei Gesuiti . p. 101.

Re contro la Lega (*). Egli veramente non era Professo: ma quando una somigliante condotta vien giudicata rea, la Professione non esenta il Gesuita dall'essere licenziato. Orazio Gentile (1) fu cacciato dall'Ordine per aver sostenuto, che la Congregazione V. non aveva potuto trasformare in voto la promessa, che fa lo Scolare approvato di progredire nell'Ordine secondo il beneplacito del Generale. L' Istorico non dice, che questo Religioso fosse Professo de' quattro voti; v'ha anche ogni apparenza, che non lo fosse; ma l'espressioni, di cui egli si serve, sono più che sufficienti per la proscrizione d'un Professo. *Membrum vitiorum a reliquis abscindendo*.

Ricusare di sottomettersi alle decisioni della Società, oppure non conformarsi alle sue massime è il maggiore di tutt' i delitti; per questo motivo principalmente, vale a dire, per ovviare a questo gran disordine, la Società non vuole obbligarsi a rispettare il vincolo del voto solenne.

Le Costituzioni dicono chiaramente, non essere necessario per licenziare un Professo, ch'egli sia incorreggibile. I Gesuiti, che vogliono oggidì cercare qualche conformità cogli altri Ordini, la rigettano in tempi non sospetti, pubblicando, che la prerogativa del loro ordine consiste nel cacciar gli Professi, la correzione de' quali non è disperata. D'onde ricavano essi questo privilegio? E qual pri-

(*) *Veggasi l' Annotazione XLVII.* Cap. IX.

(1) Histor. Soc. Jes. part. 5. l. 11. n. 90. aut. Jouvency.

privilegio è mai codesto? Si può non riconoscere il linguaggio della servitù? Nell' antica disciplina monastica era permesso di scacciare i Religiosi discoli, ed onninamente incorreggibili. Il Concilio di Meaux del 845. ordina, che niun Monaco possa essere discacciato che di autorità e consentimento del Vescovo. Gregorio IX. nel capo ultimo *extra de Regular.* ordina a tutt' i Monasterj di ricevere i loro apostati per penitenziarli, per timore che la loro vita vagabonda nel secolo non divenga pei Fedeli motivo di scandalo, e per essi un' occasione d' impenitenza.

Da questa Decretale, si conchiude con più forte ragione, che non era più permesso di discacciare i Professi sotto qualsivoglia pretesto. Alcuni Ordini Religiosi più premurosi di liberarsi da' cattivi membri che zelanti dell' onore del loro stato, se ne lagnarono: Urbano VIII. volle dar loro qualche soddisfazione (1), e dopo una lunga graduazione di pene, dopo varie prove, e penitenze: permette che si possano discacciare i Religiosi assolutamente giudicati incorreggibili, e di esiliarli per sempre sotto due condizioni, 1. che il Generale debba essere assistito nel suo giudizio da sei Religiosi Professi più gravi ed assennati, eletti dal Capitolo Generale; 2. che il processo debba esser fatto nelle debite forme.

Ad onta di questa decisione non si soffre nella Fiandra l'espulsione de' Professi, e noi abbia-

(1) Van-espen jur. Eccl. part. 1. t. 27. c. 7. n. 9. p. 175.

abbiamo in Francia il celebre Arresto (1) della Corte dei 17. Novembre 1644., che giudica dell' espulsione dall' Ordine abusiva : il che è di presente incontrastabile attesa la disciplina del Reame.

Ma nè la disposizione delle regole antiche, nè le pretensioni de' Monaci, nè il Decreto d' Urbano VIII. nulla han di comune col potere attribuito al Generale de' Gesuiti dalle Costituzioni : egli discaccia dalla Società i Professi per cagioni a lui note, di cui non rende conto a chichessia, e senz' alcuna istruzione, nè informazion precedente. La dinuncia basta per perdere un Religioso... *Licebit interdum Superiori ex ita cognitis... descendere ad dimissionem delati e Societate* (2).

Questo titolo di Professo, che significa uno stato fisso in tutti gli Ordini, e che nella Società si acquista con tanti penosi travagli, e dopo sì lunghe prove, non è al sicuro di un colpo d'autorità arbitraria.

Secondo le Costituzioni il Novizio è in qualche maniera del corpo della Società, lo Scolaro un po più, il Coadjutore ancor più, il Professo lo è perfettamente : ed il risultato di questa graduazione si è, che per congedare lo Scolare sono necessarj motivi gravi ; pel Coadjutore gravissimi ; pel Professo più che gravi ; ma tutti lo saranno (3) senza

(1) Bonif. t. 1. l. 2. tit. 31. ch. 14. p. 223.

(2) Ordin. Gener. c. 15. n. 7. t. 2. p. 268.

(3) *Quamvis caussas ad dimissionem dignas eo graviores esse oportet, quo quis arctius Societatis corpori conjunctus est ; quantumlibet tamen*

za processo, senza sentenza giudiziale, e senza osservare alcuna forma.

I motivi gravi necessarj per licenziare (1) gli Scolari ed i Coadjutori, possono non esser peccati: basta l'incapacità ed il difetto de' talenti. Non potendo questi motivi militare

tamen quisque sit conjunctus, in quibusdam casibus separari ab ea posset, ac deberet. Const. 2. c. 1. §. 1. p. 365.

(1) Const. 2. c. 2. §. 2. & 3. p. 366. La disposizione di questo cap. 2. è comune a tutte le classi de' Gesuiti; e se non è stato con più chiarezza distinto quello conviene agli uni e quello appartiene agli altri, quest'è; perchè si vuol conservare in tutto e per tutto l'arbitrario; e che nell'arbitrario ogni differenza rimane confusa.

La Congregazione 5. dice, che per licenziare chi non lo ha meritato con alcuna sua colpa, è necessario per equità consultare il Generale, *ex æquitate tamen, si nulla sit culpa, consulatur Generalis*. Decr. 50. p. 556; questa Congregazione parla degli Scolari approvati. Dei Coadjutori poi si dice nell'Esame c. 6. in Declar. A. p. 354, che sieno licenziati se non fanno il lor dovere, *quando non faciunt quod debent*. Fu proposto nella Congreg. 1. Decr. 23. p. 462. di cangiar tali parole, e di sostituirle le seguenti: quando non è conveniente che restino nella Società, *quum non convenit, ut in Societate maneant*... fu risoluto di lasciar sussistere il resto con un'annotazione, per cui si mandasse chi legge a que' passi, che trattano dell'espulsione degli altri.

ſtare per un Profeſſo, ſembra, quantunque non ſi dica, ch'egli non dovrebbe eſſer ſcacciato ſenza qualche grave colpa dal canto ſuo; ma baſta anche un fallo ſegreto. Il Generale procederà nel licenziarlo nel modo, che gli ſarà ſuggerito ed iſpirato dalla carità, e dal dono di diſcernimento, di cui egli ſarà dotato dal Santo Spirito. *Charitas & diſcretionis donum a Spiritu Sancto datum docebit modum, qui in eis dimittendis tenendus ſit*: vale a dire, ch'egli oprerà ſenz'altra regola fuorchè quella della ſua volontà (1).

Queſta diſciplina della Società è formalmente contraria alla Decretale di Gregorio IX., al Decreto d'Urbano VIII. ed al diritto comune. Per qual titolo ſarà mai permeſſo ai Geſuiti di far da ſe ſteſſi e di propria autorità delle Leggj, che tutte le maſſime canoniche condannano?

Il loro Ordine, dicon'eſſi, è più puro e più perfetto appunto a cagione di una tal diſciplina: ma qual è mai queſta perfezione immaginaria, che cercaſi in un orribile diſpotiſmo a pregiudizio delle regole della Chieſa, e della ſicurezza degli Stati? Il primo dovere degli Ordini monaſtici ſi è di conciliare le loro leggj coll'intereſſe della Società civile, che ſi compiace di ammetterli nel ſuo ſeno. Ogni perfezione affettata contro queſto dovere eſſenziale è un'illuſione pericoloſa.

Fu fatta iſtanza nella Congregazione V. tenuta ſotto Aquaviva, che prima di licenziare dalla Compagnia quelli, che avevano fatto

(1) Conſtit. 2. c. 3. in Declar. A. p. 368.

fatto i voti semplici, fossero castigati, e così si procurasse la loro emendazione; ma il Generale, di cui volevasi temperare il dispotismo, rimase superiore (1). La proposizione non poteva essere accettata; poichè le Costituzioni permettono di licenziar que' medesimi, che non meritano alcun castigo. La Società non vole servi inutili, ed il vantaggio suo debb' essere preferito al bene particolare da quel medesimo, che viene da essa sagrificato, se veramente è premuroso del servizio di Dio (2).

Questa preventiva correzione cotanto raccomandata da tutte le regole monastiche, e da' Decreti de' Papi, sembrerebbe almeno indispensabile per l' espulsione de' Professi; ma è ugualmente impossibile di stabilir questa regola, perchè questi posson esser discacciati per cagioni di differente natura, ed anco talvolta per falli occulti (3): potere esorbitante, ch' esercita il Generale in ogni tempo, il Provinciale sotto i di lui ordini (4) ed in sua mancanza il Vicario Generale (5) con la pluralità dei voti degli Assistenti; ma che non è mai

(1) Congr. 5. Decr. 31. n. 1. t. 1. p. 550. & t. 2. p. 263. c. 12. n. 5.

(2) *Quod quum universale sit, haud dubie bono particulari alicujus praeferri ab eo debet, qui sincere divinum obsequium quaerit.* Const. 2. c. 2. §. 3. pag. 366.

(3) Const. 2. c. 3. in Declar. A. pag. 368.

(4) Const. 1. c. 1. in Declar. in fine p. 366.

(5) Era proibito in altri tempi al Vicario generale di scacciare i Professi ed i Coadjutori. Congr. 2. Decr. 43 p. 504. Suarez crede, non

è mai stato riconosciuto ed approvato da' Papi nè negli uni, nè negli altri.

La conferma della Santa Sede era almeno necessaria per render valido un regolamento, che ripugna cotanto al diritto comune; ella era indispensabile in questo caso, poichè il quarto voto d' ubbidienza per le Missioni è fatto al Papa: non si può adunque senza violare apertamente il rispetto dovuto al sommo Pontefice discacciare dalla Società senza sua saputa un soggetto, che gli è legato con un voto speciale d' ubbidienza. Non v' ha nulla, che meglio dimostri, che lo spirito d' indipendenza de' Gesuiti s' innalza sovra tutte le leggi e tutte le considerazioni.

Ma ciò è per noi più essenziale da osservarsi si è, che la facoltà illimitata di licenziar i Professi, quando venga giudicato conveniente al ben comune della Società, ferisce nella sua escenza il contratto che si celebra nella Professione, e che debb' essere reciproco. *Professio est contractus ultro citroque obligatorius... non debet claudicare* (1).

I Monaci, i quali volevano in certi casi poter discacciare i Professi, non mettevano in dubbio questo principio; ma dicevano, che dopo aver in vano provati tutt' i rimedj del-

nòn pòtersi mandar fuori i Professi in tempo dell' interregno, l. 11. c. 2. §. 13. p. 792. Contuttociò la Congregazione 8. ha definito, che il Vicario Generale abbia quest' autorità colla pluralità de' voti degli Assistenti. Congr. 8. Decr. 46. p. 621.

(1) Fagnan. in cap. 1. extra de Regular. n. 36. t. 3. p. 312.

dj della correzion regolare, il soggetto giudicato incorreggibile era dicaduto dai diritti di sua Professione; ed i Papi, che pel bene della disciplina generale si son opposti all' esecuzione di queste regole monastiche, acconsentono, che il Religioso ostinato ne' suoi sregolamenti sia riguardato come dicaduto da' suoi diritti, e posto fuori della cura dell' Ordine; ma essi vogliono, che sia ritenuto nel Monastero e per carità verso di lui, e per evitare lo scandalo. Quest' è lo spirito della nostra disciplina: Nella Chiesa non vi sono che i Gesuiti, che abbiano preteso spogliare un Religioso dei diritti di sua Professione senza, convincerlo d' alcun delitto, senza osservare riguardo a lui nemmeno le forme sostanziali dei giudizj (1), e senza prima isperimentare per mezzo della correzione, e dei castighi le vie caritatevoli prescritte da' Canoni. L' espulsione de' Professi per motivi noti al Generale, vale a dire, l' espulsione arbitraria viola il patto solenne della Professione, che lega necessariamente il Religioso all' Ordine, e l' Ordine al Religioso.

§. X.

Riflessioni intorno i Voti.

IN tal maniera adunque la Società eseguisce dal canto suo questo contratto nel tempo,

(1) Questo è un' abasarsi stranamente della Bolla di Gregorio XIV. t. 1. p. 103. che non parla se non se di quelli, che non son Professi, e che accorda già anche troppo al Generale.

po, stesso in cui riconosce, esserne reciproca l'obbligazione. Nei primi voti pubblici, che appellansi presso i Gesuiti voti di prima professione, ed anco in quelli de' Coadjutori, l' intenzione della Società si è d'impegnare i soggetti in maniera, ch' essi dal canto loro non possano escire dalla Società. Per quanti sforzi facciano gli Scrittori Gesuiti, non arriveranno mai a giustificare l'inuguaglianza di tale impegno (*), ridotto fino a tal segno di arrogarsi l'autorità di scacciare i Soggetti pel solo e unico difetto de' talenti; ah che questo è un prender troppo avantaggio sovra i poveri giovani, che son stati sedotti!

La massima, che non si fa torto nè ingiuria a chi acconsente; patisce delle grandi eccezioni e quanto al diritto, e quanto all' equità; e questo appunto è il caso, in cui si uniscono tutte quest' eccezioni.

Se è permesso di fare in età di sedici anni i voti solenni, questa professione è un contratto reciproco, e non un'impegno inuguale, che leghi irrevocabilmente il Minore senza assicurare il di lui stato (*)

Ma quandanco si potesse supporre, che il difetto di reciprocità non fosse un vero abuso in questo primo voto considerato in se medesimo, lo è certamente considerato nelle Costituzioni della Società accompagnato da tutte le sue circostanze dispositive a questo primo impegno. Si attraggono soggetti con varj mezzi già di sopra posti in chiaro; si apre loro la porta fino, per così dire, dall' infan-

(*) *Veggasi l' Annotaziene* XXXVIII.
(*) *Veggasi l' Annotazione* XXXIX.

Infanzia s' imbrogliano e si circondano d' ogni parte, si tien lor celata la Regola, vengon legati con tutt' i nodi possibili.

Fino nel tempo della prima probazione (1) s' inducono a fare una prima promessa misteriosa d' osservar tuttociò loro è stato proposto; questa promessa, di cui non abbiamo distinta notizia, e ridotta in iscritto, l' impegnano a fare de' voti segreti, de' quali si tien registro; questi voti sono sovente rinnovati. Si esige un' altra promessa di rinunziar i beni quando al Generale piacerà: non si lascia al povero Novizio il tempo di respirare.

Quand' ei pronunzia i suoi voti pubblici gli si fa aggiugnere un' altra promessa d' entrare nella Società a quelle condizioni, ch' ella vorrà; vale a dire, egli s' impegna senz' alcun compenso per parte della Società, e promette d' impegnarsi ancor più: questa promessa è portata in un' altro registro; e quantunque ella sia distintissima dai voti nella formola, gli si fa credere falsamente ch' ella forma un quarto voto.

La Società ha avuto il suo interesse nel far riguardare i primi voti come semplici, sì per non impegnarsi ella stessa in conto alcuno, sì acciò il Religioso possa ritenersi libemente la proprietà de' suoi beni, ed accettare l' eredità: ma nel tempo stesso ella ha fatto decidere con una Bolla abusiva (2) di Gre-

(1) T. 2. p. 109. n. 26.

(2) *Quoad hanc partem Constitutio fuit dispositiva*. Suarez l. 3. c. 4. p. 457. & l. 4. c. 1. §. 10. & seq. p. 483.

Gregorio XIV., che tali voti, abbenchè semplici, costituiscono un' impedimento assoluto al matrimonio. Ella ha voluto crear di nuovo un' impedimento dirimente col beneplacito del Papa senza il concorso dell' autorità secolare, affine di strignere i legami di quelli, co' quali ella non vuole punto in conto alcuno impegnarsi.

Ella li obbliga a reiterar senza mai finire de' voti, cui ella non vuole per anco accettare. Divenuti Professi, ella teme ancora di lasciarseli scappare: essi promettono di non accettar le Prelature; oppure, se vien giudicato spediente che accettino, di deferire sempre ai consiglj del Generale.

Il voto di povertà è illusorio nel Corpo, e nei membri; quello di castità non è fissato, che col ricevimento degl' Ordini sagri fino a questo punto egli può sparire mediante la dimissione del Generale: quello d' ubbidienza è temerario; poichè il genere d' ubbidienza, che si promette, è contrario all parola Divina, ed il governo, a cui un ta voto sottopone, pernizioso. Il difettoso, che trovasi nel voto essenziale d' ubbidienza trae seco tutti gli altri difetti.

In una parola fra tutte le massime e pratiche della Società relative a quest' oggetto, altre ve n' ha, che costituiscono degli abusi nei voti, ed altre, che sono abusive nelle costituzioni sulla materia de' voti; ma questi abusi influiscon tutti sui voti medesimi, che si rapportano alle Costituzioni.

Quest' è un vizio capitale e comune a tutti, vale a dire questa relazione a Costituzioni sconosciute, e che loro tengonsi con manifesta frode nascoste; a Costituzioni mobi-

li che posson sempre variare ; a Costituzioni specialmente abusive sulla materia de' voti, e generalmente contrarie alla legge di Dio, alle regole della Chiesa, alla sicurezza degli Stati, ed al riposo delle famiglie.

ANNOTAZIONI

Citate in questo Capitolo VII.

Annotazione XXVIII.

Io protesto di bel nuovo contro l'attribuzione fatta senza prove a S. Ignazio della seguente massima: *Majora utique signa requiri ad statuendum, quod ea sit Dei voluntas, ut quis in eo statu maneat, in quo satis sit servare præcepta, quam ut viam consiliorum ingrediatur; quia Dominus tam aperte ad consilia exhortatus est, at vero in illo statu magna ostendit esse pericula*. Direct. exerc. c. 23. n. 4. pag. 457. Il che significa in poche parole, che per dispensarsi d'esser Gesuita è necessaria una vocazione, ed una volontà di Dio più distinta, che per entrare nella Società (1). Tal' è la lezione, che si dà al Direttore degli esercizj, acciò egli la presen-

(1) Io so benissimo, che il testo parla dello stato religioso in generale, e non già della Società in particolare; ma siccome l'Autore del Direttorio insiste sempre perchè si elegga l'Ordine più perfetto, e indica la Società di una maniera la più chiara; così la sua intenzione è assai evidente.

senti a quelli, che li fanno. Io non credo sia necessario confutare questi paradossi: l'impegno bastevole a condurci alla vita eterna è contratto nel Battesimo, vale a dire la promessa di adempiere i precetti. Non si deve in conto alcuno senza sode ragioni, e senza una grazia speciale aggiugnere a questa obbligazione quella di seguire i consiglj, la di cui pratica è lasciata in nostra libertà ed elezione. Il Salvadore non ha raccomandato indistintamente la pratica dei consiglj; anzi all'opposto ci fa intendere, essere necessario un gran coraggio, per assumersi questo grave impegno. S' egli propone l'assoluta povertà, ciò è a colui che aveva già osservati tutt' i comandamenti, Matth. 19. 21. e riguardo alla castità perpetua egli dice queste notabili parole: *Qui potest capere, capiat.* Matth. 19. v. 12. quest'è un dono, che non è comune, conviene consultare le forze prima d'imporsi un giogo sì pesante. Cosa significa dunque questo gruppo di sofismi, e questo abuso manifesto del sagro testo? Conviene che sia ben sregolato l'amore dell' Istituto, quando si mette a tesser e preparar delle reti per sedurre la credula gioventù.

Annotazione XXIX.

Si è esteso il termine di Ritiro anche agli Esercizj pubblici, che si fanno nelle Chiese a porte aperte, per raccogliere in certi tempi dell'anno i Fedeli dal dissipamento del secolo alla considerazione delle verità della Religione. Le Missioni anch' esse sono ritiramenti di questo genere; esse talvolta degenerano in una specie di spettacolo per dif-

fetto di coloro, che le danno; ma levino quest'abuso i Capi della Religione. Quanto allo Stato, per esso non v'ha alcun pericolo; egli può vegliare alla sua sicurezza, mentre questi esercizj son pubblici.

Non è lo stesso dei veri ritiramenti, che si fanno nel silenzio e nella oscurità: quanto più que', che si ritirano sono segregati dal secolo, tanto più sono soggetti alle impressioni del Direttore degli esercizj, non si conosce nè la guida, nè quelli, che si abbandonano alle sue lezioni, nè il pascolo, che si da alle loro anime. Questi ritiri particolari meritano tutta l'attenzione de' Pastori, e di quelli, che pressiedono all' ordine pubblico.

I Sacerdoti di S. Lazzaro ammettono nelle loro case quelli, che vogliono praticare de' ritiramenti particolari; dal che fin' ora niun' inconveniente n'è risultato, perchè questi Ecclesiastici son soggetti all' Ordinario, e perchè regna in codesta Congregazione lo spirito di simplicità e di disinteresse, che hanno ereditato dal lor Fondatore.

Questo non è già il ritratto dei Gesuiti, i quali vogliono essere indipendenti, vogliono arrichirsi ed accreditarsi. I loro ritiramenti somministrano de' mezzi segreti per far riuscire de' progetti nocivi alla pubblica tranquillità, o favorevoli al loro ingrandimento, ch'essi confondono col bene generale della Chiesa; essi acquistano con questo mezzo, e con poco strepito, de' proseliti, de' partigiani, degli affigliati, e delle persone divote e disposte a tutte le loro ispirazioni.

Il Direttorio ci avvisa, che gli Esercizj spi-

spirituali sono stati il mezzo principale, di cui s'è servito la Società per formarsi ed ingrandirsi; adunque ci debbon esser sospetti, giacchè ella se ne serve a suo vantaggio. I Gesuiti danno questi Esercizj o nelle loro Case, oppur in quelle de' lor penitenti, a più persone, oppur anche ad una sola.

Essi fanno giuocare tutte le forze della immaginativa, nel che consiste la gran destrezza. Il punto della meditazione, e tutti gli oggetti esterni, sono disposti in maniera adattatissima a favorire l'impressione, che la guida vuol produrre nelle anime: l'uso dell' immaginazione nelle meditazioni è pericoloso per quelli, che sono tardi a concepire, e per quelli, che hanno la fantasia viva; le teste, che non sono di tempra forte, ne restano soventemente pregiudicate, e ve n'ha degli esempj in tutte le Provincie. Quindi le illusioni, le immaginarie apparizioni, le rivelazioni, e tutte le chimere della falsa spiritualità.

Per altra parte le anime sensibili intenerite dalle verità della Religione lascianſi facilmente sedurre con ragionamenti entusiastici; le anime feroci spinte dal terrore alla disperazione, ed i cuori ulcerati da enormi delitti concepiscono i misfatti per vendicare la Religione, e per giugnere al martirio.

Finisco riportandomi al parere di quarantacinque Vescovi per provare, essere necessario, che i Pastori incaricati del governo spirituale abbiano la piena sovrintendenza ed ispezione su tal sorta di ritiramenti. Sarebbe da desiderarsi, che tutti fossero sul modello di quello del Salvadore co' suoi discepoli nel monte, Matth. cap. 5. La semplici-

tà sublime del ragionamento, che lo seguì, non si saprebbe imitare, ma si può almeno da esso imparare a parlar al cuore ed allo spirito, piuttosto chè alla immaginazione.

Annotazione XXX.

Si fa un vero abuso del testo del Vangelo per sedurre la gioventù negli Esercizj spirituali; si fa giuoco della disposizione del Concilio di Trento, legandola con voti segreti durante il noviziato, ed avanti sia spirato il primo anno. Quest' abuso il più da temersi, che possa mai immaginarsi, non è già sdrucciolato, dirò così, furtivamente nell' uso e nella pratica; ma è autorizzato dalle Costituzioni: il che merita d' essere ben bene ponderato. La Chiesa vuole, che un Novizio abbia un' anno intero di tempo per conoscere la sua Regola, per accostumarsi ad osservarla, per far esperimento delle sue forze. Il Concilio di Trento ha prese le necessarie precauzioni, acciò nello spazio di un tal anno nulla si facesse, e che facesse ostacolo alla libertà di ritornare al secolo: ecco lo spirito della Chiesa, ed ecco la pratica della Società.

Dopo qualche mese di probazione, s' impegnano i Novizj a promettere con voti segreti di fare a suo tempo i loro voti; con ciò si eludono tutte le leggi della Chiesa, e son rese inutili le sue precauzioni; questo Novizio, che si vuole sia libero, resta legato, o si crede legato, perchè i sentimenti fra i Teologi son divisi; quando la vocazione lo abbandona, lo scrupolo lo ritiene, e la Società s' assicura dei soggetti prima del termine prescritto da' Canoni. Si dirà, esse-

re

re lecito ad un Novizio il promettere con voto di fare la sua professione.

Ma io rispondo, che se questo voto non obbliga, siccome molti Teologi pretendono, *Theol. Salmanticen. tract.* 15. c. 2. p. 4. n. 27. egli è illusorio, ed in conseguenza illecito perchè non è lecito far voti vani (1) ed inu-
R 4 tili,

(1) La Società ha definito, che questi voti segreti obbligano, e lo fa intendere a' suoi Novizj: *noverint tamen, eos obligationem contrahere ad ea servanda*, Reg. Mag. 55. tit. 2. p. 111. Il Suarez esaminando un' altra quistione pianta un principio contrario a questa decisione: *professio non potest esse valida, quia per legem irrita facta est: ergo neque promissio ejus potest obligationem inducere*: De Rel. Tract. 6. l. 1. c. 8. n. 10. Nel trattato seguente procura di salvare le massime del suo Ordine. Ma pena molto a conciliarle col Concilio di Trento: *Fateor, conjecturam esse apparentem, esseque satis consentaneum menti Concilii, ut hæc vota nec consulantur, nec facile fiant: nihilominus affirmare non possumus, tale votum simplex irritatum esse a Concilio, quia irritatio voti est res gravissima, & expresse facienda esset, si fuisset intenta*: tract. 7. l. 4. c. 4. n. 6. Dunque secondo lui è cosa dubbiosa, se questi voti anticipati sieno nulli, ed è certo, che ripugnano allo spirito del Concilio. Non basta egli questo per condennare colla stessa sua confessione la pratica della Società? Questa pratica è tanto più odiosa, quanto ch' ella affetta di riguardar tali voti come obbligatorj. per fondamento di questa decisione si addu-

tili. Se poi il voto obbliga, come molti sostengono, di modo che non si possa più tornare addietro senza ragioni fortissime e pressantissime, egli è un voto imprudente, e precipitato contrario alle savie disposizioni della Chiesa. Ma qualunque opinione si abbia della promessa del Novizio, che anticipa i suoi voti in virtù d'un movimento di fervore, e senza essrvi indotto, ella è cosa affatto intolerabile, che un'Ordine abbia un tal metodo per impegnare i suoi Novizj a fare somiglianti voti segreti. Si dirà, che le Costituzioni veramente permettono tali voti, ma che proibiscono d'impegnarvi alcuno. Queste it astuziette, che sono eterne nelle Cost uzioni dei Gesuiti, rivoltano lo stomaco. A canto d'ogni disposizione viziosa, si trova un correttivo, o paliativo, che non si mette là per impedire il male, ma per allontanar la censura di ciò si vuol fare contro le regole. Le Costituzioni vietano d'impegnare alcun Novizio a far de' voti segreti: che ne avviene? che, per quanto si assicura, tutti li fanno, o quasi tutti, e certo che non può nemmeno essere altramente: l'Esame generale, le Costituzioni, le Congregazioni parlano incessantemente di tali voti per esaltarne il merito; quindi vengono proposti ai più ferventi, il che eccita una emulazione pericolosa alla libertà.

adduce un'ordinazione manuscritta del General Noyelles, e Atti M. S. d'una Congregazione. Il tribunale del governo della Società danno con atti segreti regole intorno i voti della stessa natura.

tà. Il Sommario delle Costituzioni, che si dà in mano dei Novizj per tenerne loro nascosto il testo insinua nel §. 19. che quanto più uno si lega strettamente con Dio, tanto maggiori grazie si guadagna, e quanto più è liberale verso di lui, tanto più riceve. Se il Maestro de' Novizj non aggiugne alcuna sollecitazione o invito, ciò si fa con quel medesimo spirito, che fa dire all' Autore del Direttorio, che per meglio guadagnar i soggetti conviene nascondere il desiderio di averli. Le Costituzioni han proveduto a tutto coll' innalzare e col lodare la volontà pronta, i vincoli più stretti, la maggior liberalità verso Dio. Questi voti sono ridotti in iscritto: questo, dicesi, si fa, acciò il Novizio li richiami alla memoria. La Società ne conserva una copia, probabilmente per ricordarsene anch' essa. Ogni sei mesi vengono rinovati, acciò si aumenti la divozione con questa frequente ripetizione. Io domando, se ciò sia, o nò un' indirettamente obbligare, ed un' attentato formale contro i Canoni? Qual sarà quel Novizio, che vorrà comparire men pronto, meno fervente, meno liberale verso Dio de' suoi compagni? In una parola questi voti sono fatti per sedurre la gioventù; giacchè le Costituzioni dimostrano d' invitarla a farli, e giacchè la Società stessa ne tien registro; essi sono fatti prima che sia terminato l' anno necessario per le prove, e comunemente prima dell' età di sedeci anni per la Professione prescritti: questa è una doppia trasgressione de' Canoni; adunque sono abusivi. Il vizio si comunica ai voti fatti in conseguenza d' un primo voto abusivo, che persuade falsamente,

te, essere necessarj gli altri. Tutt' i voti della Società sono attaccati alla medesima catena: la promessa fatta nel Noviziato impegna alla prima Professione; si crede non poter più liberarsene: e nei primi voti si promette di fare i voti ulteriori. Non mi si dica, avere lo scorso tempo resi validi per lo più quest' illegitimi impegni. Quì non si tratta di un qualche particolare, che si quereli dell' inganno, o della violenza seco praticata: quelli che son stati sedotti ignorano egli stessi, che abbiano il diritto di querelarsi. L'abuso non è già nell' ipotesi d' un caso particolare, ma nel metodo generale praticato da un' Ordine contro il bene dello Stato, le regole della Chiesa, e la sicurezza delle famiglie. Quest' abuso è contro il pubblico, e non fa prescrizione.

Annotazione XXXI.

Chi fa i primi voti ritiene la proprietà de' suoi beni per farne un giorno la distribuzione; giunto che sia il tempo, non può fare questa distribuzione in opere profane senza il parere, ed il consenso del Superiore. Suarez de Relig. Soc. Jes. l. 4. c. 6. §. 3. p. 499. Quì non v' ha alcun dubbio; ma ella è ben una quistione più gelosa, s' egli possa liberamente fare l' applicazione de' suoi beni ai poveri. Il Suarez dice, che siffatte disposizioni possono riguardarsi come approvate dalle Costituzioni, e che dando in elemosina i suoi beni ai poveri; senza la partecipazione del Superiore, sembra, che il Gesuita pecchi bensì contro la subordinazione, ma non già contro il voto di povertà. Contuttociò

tocciò egli decide, che resta violato il voto di povertà, non potendosi ciò più mettere in quistione dopo il Canone della quinta Congregazione, o sia, dic' egli, che questo Canone abbia introdotto un nuovo diritto, o sia, che abbia dichiarato l' antico; in quella guisa appunto che la Chiesa propone talvolta di nuovo alla credenza de' Fedeli delle verità di Fede già per lo innanzi da lei stessa definite: *ad eum fere modum, quo Ecclesia veritates aliquas denuo proponit credendas de fide*. Ibid. §. 10. p. 501. Sempre si sostiene il parallelo fra la Chiesa e la Compagnia di Gesù.

Annotazione XXXII.

Il Suarez esaminando il caso, in cui si può temere l' estrema indigenza del Religioso licenziato, dopo ch' egli ha donato i suoi beni alla Società, dice, che in pratica si sogliono restituire, *restitui solent*, de Relig. Soc. lib. 3. c. 2. §. 12. p. 454.; ma in un' altra opera, ove tratta *ex professo* la quistione, egli ammonisce la Società di non rendere tali restituzioni troppo frequenti sul timore, che non s' introduca il costume, ed il costume non passi in obbligazione. Egli accumula per persuaderla, varie ragioni d' amministrazione, e di coscienza, decidendo nondimeno, esserle permesso di restituirli per considerazioni di equità, e per toglier di mezzo ogni occasione di mormorazione. De oblig. Relig. t. 4. tract. 8. l. 3. c. 14. §. 21. & seq. & de Rel. Soc. l. 4. c. 4 §. 19. Il Suarez, come ogn'uno vede, definisce, che la Società può in coscienza restituire in certi casi i beni,

che

che le sono stati donati. Quelli che hanno fatto la Raccolta de' privilegj sono più rigidi; imperciocchè anche nel caso d'un Novizio licenziato prima dell'emissione dei voti essi temono, che la ritrocessione dei beni in tutto o in parte, sia una specie d'alienazione vietata alla Società senza la partecipazione della Santa Sede Apostolica. Compend. Privil. v. *bona Societas*, §. 9. *iu nobis*, p. 279.

Annotazione XXXIII.

Se il Religioso, che non s'è per anco spogliato de' suoi beni, fa un testamento a favore d'una causa pia senza saputa del Superiore, dice il Molina, che la disposizione è nulla; de just. & jur. Tom. 1. tract. 2. disp. 139. n. 11. Il Suarez è di parere, che il Superiore possa annullarla; ma osserva, che si cade nell'inconveniente d'aprire la strada alla successione *ab intestato* a favore de' parenti: d'onde conchiude, che il Religioso, il quale ha testato senza saputa del Superiore, può difficilmente, a cagione dello scandalo, scusarsi da peccato mortale, massimamente se avesse disposto in favore de' suoi parenti, o in altre opere profane, de Rel. Soc. l. 4. c. 6. §. 15. Cosa per tanto dovrà fare, dic'egli, trovandosi in pericolo di morire e lontano dal suo Superiore? Egli deve fare un testamento per impedire la successione *ab intestato*, e nello stesso testamento subordinare la sua disposizione alla volontà del Superiore con la facoltà di cambiarla in altre opere. Il fallo commesso da chi fa il suo testamento senza l'assenso del Superiore è men grande, s'egli non è che sempli-

ce Novizio, e non ha fatto per anco i voti, che s'appellano di divozione; egli non pecca se non contro l'ubbidienza figliale, e contro quella specie di convenzione, che si contrae tra la Religione, ed il Novizio; egli è un peccato veniale. Suarez ibid. §. 16. il Molina si persuade, che una tal disgrazia non sia per accadere nella Società, *quod, dante Domino, nunquam in Societate eveniet*. Ma se mai accadesse, egli non osa definire contro la validità del testamento, perchè il Nozio è per anco libero, *est sui juris*, §. 9. ibid. Molina n. 9. loc. cit.

Annotazione XXXIV.

I Novizj dei Gesuiti escono durante il Noviziato a cagione di varie prove, che sono il servizio de' poveri, la mendicità in pellegrinaggio, l'istruzion della gioventù, la predicazione. *Exam. gener.* c. 4. §. 9. pag. 347. Negli altri Ordini i Novizj non escono mai dal Chiostro; ma i Novizj dei Gesuiti sono simili agli Apostoli, ed ai Discepoli, i quali essendo per anco semplici Novizj durante la vita di Gesucristo, erano talvolta staccati per predicare nella Giudea, e preludevano in tale guisa alle funzioni del loro Apostolato. *Non semper in illo quasi Novitiatu, eos apud se veluti intra claustra retinuit, sed interdum ad prædicandum misit intra judæam solum, ut inde paulatim ad majora proficerent.* Suarez de Relig. Societ. lib. 2. c. 5. §. 10. Sembra, che il Suarez entri in una specie di delirio allor quando si mette a parlare del suo Istituto: conviene che questa malattia epidemica sia molto universale nella Società, poi-

poichè i più grand' uomini non ne vanno esenti.

Annotazione XXXV.

Le Costituzioni dicono formalmente, che i primi voti non sono accettati da alcuno, e che non sono fatti che a Dio solo. *Ut hoc votum soli Deo offertur, & non homini; ita nemo id admittit. Propterea in nullius manibus fieri dicitur.* Const. 5. cap. 4. in Decl. D. p. 406. & 407.

Se tali voti non sono fatti nelle mani di alcuno, se niuno li accetta, adunque non v' ha alcuna tradizione valida della persona del Novizio; adunque non è nè punto nè poco unito ed incorporato alla Società; ei non divien Religioso, come lo suppone la Bolla, *Ascendente Domino*. Il Suarez vede e il principio, e la conseguenza, l. 3. cap. 1. §. 7. Quindi è, ch' egli confessa, essere fatti tali voti in qualche maniera tra le mani del Superiore, e che v' interviene una tal quale accettazione per parte della Società, non già, per verità, assoluta, ma sufficiente per costituire lo stato religioso, ibid. §. 6. e 7. e cap. 3. §. 10. p. 456. simile a quella d' un padrone, che riceve la tradizione d' uno schiavo, e lo accetta, senza però obbligarsi a tenerlo, cap. 3. §. 10.

Questa specie d' accettazione è, dic' egli, bastevolmente spiegata nella clausula, *inteso il tutto secondo le Costituzioni*, c. 7. §. 6.

Le Costituzioni però dicono espressamente, che il voto non è accettato da alcuno; adunque la clausula, *inteso il tutto secondo le Costituzioni*, non significa, che la cosa debba

ha essere interpretata con le parole espresse in questo codice, ma collo spirito generale delle Costituzioni, vale a dire, secondo l'intenzione della Società, che le ha fatte, e che le interpreta, come le piace. Qual abuso, e qual illusione!

Annotazione XXXVI.

Il Sacchini fa menzione della morte immatura del Cardinale Roberto Nobili, la cui anima fu suffragata dalle orazioni di tutta la Società nella guisa stessa come se avesse menata sua vita nel di lei seno, perchè egli erasi tutto intero a lei dedicato, e che, se avesse potuto, si sarebbe arrolato più che volontieri fra i Socj, ed avrebbe co' medesimi convivuto. *Ejus animam veluti in Societate vixisset, quandoquidem se ille totum ei devoverat, nec per ipsum, quominus in convictum quoque veniret, steterat, cuncta Societas usitatis precum, sacrificiorumque suffragiis prosecuta est*. Hist. Soc. Jes. part. 2. l. 3. n. 1. Questo Cardinale avrebb' egli mai fatto il suo noviziato nella Porpora, e la sua Professione nel suo Palazzo, secondo il metodo approvato dal Suarez, e dal Pellizario?

Se esistono Gesuiti esterni, come si è sempre preteso; se il Generale, oltre tutt' i Gesuiti manifesti, ha nel secolo de' cadaveri, e de' bastoni; s'egli può per questo mezzo introdurre degli schiavi, e de' spioni in tutt' i posti della Chiesa, e dello stato, bisogna confessare, che questo terribil governo diviene mille volte più formidabile. Dicono i Gesuiti, esser questa una chimera, ed un conto fatto a capriccio; con tutto

ciò

ciò il Fondatore medesimo ne ha dato l' esempio con S. Francesco Borgia. Orlandin, l. 7. n. 55. l. 8. n. 69. Inst. Soc. Tom. 1. pag. 181. col. 2. I Gesuiti esterni sono quasi altrettanto antichi quanto lo è l' Istituto, essi han preceduto le Costituzioni. Presentemente si sostiene, che questo esempio non ha avuto seguito, ed i Gesuiti hanno ragione di rimover questo sospetto, perchè se fosse fondato, non ci sarebbe più caso di tolerare in uno Stato una Società sì pericolosa.

Io non ho per verità prove bastevoli per ismentirli: il Cardinale Nobili mi sembra un Gesuita travvestito; ma una congettura non è mica una dimostrazione. Io per tanto mi contenterò di provare, 1. che attese le leggj singolari della Società, ella ha de' mezzi per incorporarsi gli Esterni senza che si sappia; 2. che se posson esservi dei Gesuiti esterni, lo spirito ed il fine dell' Istituto non permettono, che si trascuri di crearne, quando presentisi l' occasione.

La mia prima proposizione è facile a dimostrarsi; la seconda è sì evidente, che io voglio invertir l' ordine, ch' erasi da principio alla mia mente presentato, e formo il mio argomento in questa maniera. Nulla è più conforme al fine dell' Istituto, che il creare dei Gesuiti Esterni; la Società ha delle leggj singolari, che loro ne somministrano i mezzi: adunque esistono questi Gesuiti.

La Società è una milizia istituita per promovere la maggior gloria di Dio, e per travagliare alla salute delle anime, sì degl' infedeli, come degli eretici, e de' Cattolici. Per pervenire a questo fine è necessario, ch' ella

ella penetri in ogni luogo, e si diffonda e spargasi da per tutto; ella è tenuta per debito di affaticarsi incessantemente per il proprio ingrandimento. Altro più non rimane a ricercarsi se non che, se nella distribuzione, ch' ella farà de' suoi soldati, se ne troverà di quelli, che combatteranno più utilmente nel secolo e sotto l' abito ordinario, che in una casa dell' Ordine con la divisa da Gesuita.

Questa quistione si scioglie da se medesima: chi non vede, che il tale o tale soggetto eccellente per la Società, sarà forse trattenuto dagli ostacoli, che lo impediscono d' entrare nel Chiostro; e che tal altro, il quale non ha verun impedimento, sarà uno stromento più utile alla gloria di Dio, conservando il grado, che ha nel secolo, che entrando in un Noviziato? E che? si dovrà rifiutare il primo? Si dovrà rigettar il secondo? Quest' è ciò, che non cadrà in pensiero a quelli, che conoscono lo spirito di quest' Istituto.

Ma quale sarà il vantaggio nell' associare un Cardinale, oppure un Ministro alla vita comune dei Gesuiti? Non già l' esercitarsi negli uffizj dei Gesuiti, mentre tutte le loro funzioni sono esteriori, non fanno nemmeno orazione in comune. Ma in contracambio quali servigj non posson eglino rendere alla Società, vale a dire alla Chiesa, restandosene nel posto, in cui la Provvidenza gli ha collocati, diretti dal Generale?

Le Costituzioni raccomandano da per tuttuto di procacciarsi il favore de' Grandi, come mezzo assai vantaggioso per guidare a Dio un maggior numero di anime: ora può mai

trovarsi un più sicuro spediente per guadagnarsi un gran Signore, quanto il trasformarlo in Gesuita? D'allora in poi non v'ha più bisogno di corteggiarlo, nè restan più a temersi le variazioni ed i capriccj, l'ubbidienza lo dirigerà in tutte le sue vie; e certamente niuno potrà mai immaginarsi, che un Gesuita Confessore sia più utile al ben comune, che un Gesuita Ministro.

Un Magistrato nel bel mezzo di sua carriera sentesi chiamato alla Società; il Generale sarebbe cieco, se tosto lo vestisse da Gesuita; converrebbe, ch'egli non avesse punto a cuore la gloria di Dio, ed il buon successo di sua milizia: di un tal proselito mai si farebbe nè un gran Predicatore, nè un Professore in Teologia: è molto meglio ed assai più utile lasciarlo nei Tribunali della terra, per difendervi la causa della Religione, che situarlo, dopo molti anni di prova, in un'oscuro confessionale.

Io non mi fermerò di più a dimostrare la stessa evidenza. Se l'istituzione degli Esterni è possibile, non v'ha cosa più valevole a fortificare la Società, e ad estendere le sue conquiste, quanto questi soldati segreti, che combattono per lei, senza che niuno ne abbia diffidenza.

Per questo mezzo maraviglioso i Gesuiti esclusi da una Città, che chiude loro le porte, vi s'introdurranno allor'appunto, quando si crederà averli esclusi, e quindi si apriranno le porte; saranno scacciati da un'altra senza escirne: i primi stabilimenti si faranno senza spese, e senza strepito, e daran mano a quelli, che si vorran fare in seguito. Il Gesuita opinerà in un Tribunale,

male , o in un Consiglio municipale quando si tratterà di deliberare se abbiasi da dare un Collegio alla Società , o se le Costituzioni sieno abusive.

Essendo così sensibile il vantaggio, i Gesuiti sarebbero inescusabili quando lo trascurassero , giacchè hanno tutt' i mezzi per metterlo in opera.

Una volta la professione non poteva farsi se non a Roma, ma di presente può farsi in ogni luogo , t. 1. p. 13. Col. 2. p. 19. col. 2. Altri professi non v'erano fuorchè quelli dei quattro voti , e non si poteva proporre ad un Ministro , o ad un Magistrato , oppure ad un Soldato di far voto d'ubbidienza al Papa per le missioni. Giulio III, ha tolta di mezzo questa difficoltà nel 1550, ed ha deciso, che si possa ammettere qualsivoglia persona alla Professione dei tre voti , attesa la di lei divozione , e le sue qualità , e colla permissione del Generale . *De licentia Præpositi generalis*, *propter ipsorum devotionem*, *& personarum qualitatem*, t. 1. p. 24. col. 2.

Il Suarez ci avvisa, qualmente questi Professi privilegiati possono essere dispensati dall' essere Sacerdoti, abbenchè i Professi dei quattro voti lo sieno tutti, ed anco i coadjutori Spirituali, essendo la Società una compagnia di Sacerdoti.

L'abito secolaresco non è di alcun' ostacolo , perchè i Gesuiti non hanno abito , che sia loro particolarmente attribuito e destinato , Const. 6. c. 2. §. 15. p. 410 : essi vestono come i Mandarini nella China , e come i Baniani nell'Indie . Il vestire l'abito è di essenza delle prove in tutti gli Ordini : la disposizione del Concilio di Trento, e quel-

la dell' art. 28 dell' Ordinazione di Blois, sembrano assai chiare. Questa regola non ha luogo presso i Gesuiti: i Novizj non sono tenuti a lasciare le vesti secolaresche; il Superiore è quello ne decide. Exam. gener. c. 1. §. 13. p. 341. & in Declar. F. p. 342. Const. 1. c. 4. §. 4. p. 363. Const. 3. c. 2. in Decl. C. p. 377. Vita di S. Ignazio del Bouhours, l. 3.

Si crede comunemente, che il Novizio debba fare le prove nella vita comune; ma il Gesuita Pellizario ci fa sapere, non essere ciò necessario quando il Superiore dispensa; egli cita per questa sua opinione l' Azorio, Emanuele, Sa, Castropalao ed altri, Manuale Regul. trac. 2. n. 8; e convien confessare, essere questa una cosa poco interessante riguardo ai Gesuiti. Non v' ha bisogno di far provare ai Novizj Gesuiti le austerità della Regola, nè gli esercizj della vita comune, giacchè essi non ne hanno: la vita Gesuitica è tutta al di fuori: v' ha obbligo di far escire anche i Novizj, che sono nelle case dell' Ordine, e delle sei maggiori prove, quattro ve n' ha, che sono fuori di Convento, Exam. gener. c. 4. §. 11. & seq: le due, che si fanno in casa sono la Confessione generale, ed un mese d' esercizj spirituali; ora il Direttorio ci fa sapere, esservi delle persone, alle quali conviene permettere di fare gli esercizj nelle loro case per maggior segretezza.

Il tempo del Noviziato è ordinariamente di due anni. La quinta Congregazione Decr. 12. e 13. e 63. non vuole che sia abbreviato questo tempo riguardo ai Novizj ordinarj, che sono destinati ad entrare nella classe degli Scolari approvati; e non permette di dispensare se non quelli, che dal Noviziato passa-

passano tosto alla Professione solenne. Questa dispensa sembra avere singolarmente in vista questi Professi dei tre voti, attesa la lor divozione e la loro qualità.

La Professione secondo la regola generale dovrebbe farsi in qualche casa dell'Ordine; ma tutt' i luoghi servono ugualmente per la Professione dei Gesuiti: e però è deciso, che la può ricevere anche uno, che non sia Gesuita, Const. 5. c. 1. in Declar. B. p. 402. Il Suarez dice, che si può far Professione anco nella propria casa, standovi colla licenza del Superiore ed ai di lui ordini, *manens in domo sua de licentia Superioris, & ad nutum ejus*. De Relig. t. 4. tract. 8. l. 3. c. 7. n. 3. Anco il Pellizzario ce lo conferma. Manual. Regul. trac. 3. c. 1. n. 32; e verisimilmente per somiglianti casi la Bolla di Paolo III. dichiara i Gesuiti soggetti alla giurisdizione del Generale in qualunque luogo dimorino, t. 1. p. 14. e qualunque esenzione godano pel loro grado e per le loro persone, *etiam in exemptos*.

Sembra, che per gli Esterni, i quali avranno la vocazione di far Professione, il tutto sia appianato: contuttociò ella è cosa più naturale il contentarsi che facciano i tre voti semplici, con la promessa solita d'entrar più innanzi nella Società, come vorrà il Generale (1). Si potrà far questi voti in se-

S 3 greto,

(1) Questa promessa non è essenzialmente necessaria e si può in essa dipensare. I Cavalieri dell'Ordine di Cristo possono essere ricevuti nella Società, quantunque non vi si luogo di credere, che vogliano far Professione.

greto, come gli fanno i Novizj per divozione nell' incominciamento delle loro prove.

Ciò si accorda talmente colle Costituzioni, che nulla meglio: Il Generale è padrone di prolungare le prove quanto gli pare e piace; l'abito, ed il soggiorno nella casa non sono nè poco nè molto cose necessarie per le prove; e tutti quelli, che le hanno incominciate, acconsentendo a vivere sotto la dipendenza del Generale, sono uniti ed incorporati alla Società. *Omnes eos, qui sub obedientia Præpositi generalis vivunt, etiam Novitios; & quicumque, quum propositum vivendi & moriendi in Societate habeant, in probationibus versantur*. Const. 5. cap. 1. in Declar. A. pag. 402.

Quindi non v'ha cosa più facile, quanto l'unire alla Società gli Esterni, lasciandoli nondimeno vivere nel secolo col loro abito ordinario. Quest'adozione dipende unicamente dalla volontà del Generale. Egli ha parimenti un'altra maniera di nascondere altri Gesuiti nel mondo, vale a dire il licenziamento (1) simulato, o limitato.

Un uo-

ne. *An seculares, qui emittunt vota in Ordine militari, vocato Christi, possint ad Societatem nostram admitti, licet credatur, non emissuros Professionem apud nos? Responsum est, admitti posse*. Cong. 1. Decr. 129.

(1) Il Professo licenziato, che non è passato in altra regola, deve secondo il Suarez affatticarsi incessantemente per farsi richiamare, De Relig. tract. 8. l. 3. c. 5. n. 4. & seq. Non è in potere di qualsivoglia Congregazione

Un uomo, che ha vissuto dieci, o dodici anni Gesuita, assume un'altro abito, ricomparisce nel mondo, e riassume tutt'i diritti di Cittadino, senza che vi sia chi se gli opponga. Tutti gli occhi sono assuefatti a questa metamorfosi; se ne conchiude, senza sapere il perchè, ch'egli non è più Gesuita, non si ricerca di più: ma quandanco egli mostrasse delle patenti fatte con tutte le formalità, ed una dimissione assoluta, chi può sapere le condizioni segrete?

Non dev'esser prosciolto interamente da suoi voti se non che assai di rado, chi domanda d'essere licenziato senza giusta cagione. Congr. 7. Decr. 22. n. 3. p. 595. La Società conserva sovra i licenziati una ispezione di carità, Const. 2. c. 3. §. 7. pag. 368: vi sono anco dei motivi passaggeri di licenziare, Const. 2. c. 4. §. 7. p. 369; vi sono Gesuiti, che ritornano da se stessi, o che ritornano essendo richiamati, *qui sponte sua redeunt, & ad-*

zione di rinunziar al diritto di richiamare i Professi giustamente, o ingiustamente discacciati, n. 8. ibid. Questo principio è rimarchevole nella Società, ella scioglie se stessa, come le piace dall'impegno contratto con i Professi, ed ella poi intende, che questo impegno abbia a sussistere dal canto loro anche dopo la stessa espulsione: d'onde si raccoglie, che il Professo arbitrariamente licenziato, potendo altresì essere richiamato, vive sempre nella dipendenza, o egli desideri, o tema d'essere richiamato questi è un Gesuita eterno, che si ripiglia, quando si vuole.

mittuntur, *vel reducti redeunt*. Ibid. in Declar. C. pag. 370.

Chi mai può distinguere fra questi, che ritornano, o non ritornano, quelli, che sono stati veramente sciolti dall'ubbidienza, da quelli, che non hanno se non la semplice permissione di restare nel secolo in abito ecclesiastico, o secolare, per rendere in esso maggiori servigj a Dio, ed alla Società, e viversi sotto la dipendenza del Generale, qualunque sia il luogo da essi occupato, *ubilibet commorantes*, *etiam exemptos*?

Se i Gesuiti non sanno trar profitto da tanti comodissimi mezzi, essi mancano di zelo pel loro Istituto, e per l'ingrandimento della Società: io non penso, che intorno ciò possano essere accusati.

I motivi medesimi mi determinano a credere, essere i Gesuiti Inquisitori per istato; forse eglino hanno de' titoli formali, che non mostrano, ma basta il piano del loro Istituto.

M. Servin, l. 7. p. 342. col. 1. prova col Direttorio dell'Inquisizione stampato in Roma nel 1585, ch'essi sono Inquisitori segreti: sarà per tanto lor dovere il tener celata questa prerogativa; ma vi sono indizj assai forti, onde iscoprirla.

Secondo la Bolla di Paolo III. dell'anno 549, Il Generale può richiamare quelli, che sono mandati come Inquisitori della Fede, e sostituirne altri. Egli adunque ha il potere di commettere per le funzioni dell' Inquisizione, e questa è una cosa semplice e piana; imperciocchè il Generale è Vicario nato del Papa in tuttociò ha rapporto all' Istituto, e l'oggetto dell'Istituto è la salute di tut-

di tutte le anime. *Quum Præpositus generalis aliquem Professum mittit in virtute hujus voti, proprie gerit vices Pontificis, & per specialem potestatem ab ipso datam, exigit promissionem Pontifici factam.* Suarez de Relig. Societ. l. 6. c. 4. §. 31.

E' bene il sapere per intelligenza di questo testo del Suarez, ch'egli riguarda questo quarto voto come quello, che racchiude in se stesso l'essenza dell'Istituto, e che non è del genere di que' che limitano l'obbligazione, che ne risulta (1): egli lo estende a tutti gli ajuti spirituali del prossimo, sia infedele, sia eretico, o sia cattolico: dal che si comprende, che il Vicariato del Generale è molto esteso.

In virtù di questo Vicariato ogni Gesuita deputato dal suo Generale a qualsivoglia funzione tendente al bene delle anime, riceve nel tempo stesso l'ordine, ed il potere. E' necessario premettere a certe funzioni certe formalità: ma i Gesuiti avendo soddisfatto a tali formalità, che si giudicano di pura convenienza, e che non ricercansi se non in certi casi particolari, esercitano tutt'i diritti di Delegati del Papa; essi da lui solo riconoscono la loro giurisdizione per mezzo del

(1) Per esempio un Gesuita può essere spedito in virtù di questo voto a negoziare la pace tra i Principi, ibid. §. 8. Il Papa può comandare ad un Gesuita di dimorare in una Città, e di escire dalla medesima se ciò è utile al profitto delle anime, §. 15: tutt' i ministerj della Società sono stabiliti a proporzione pel medesimo fine §. 18.

del loro Generale, Vicario del Vicario di Gesucristo.

Provasi colla Bolla di Paolo III. che fra le facoltà, cui il Generale suole loro comunicare, essi ricevono da lui il carattere d'Inquisitori, e nulla avvi, che abbia più di analogia al loro stato, ed allo spirito del loro Istituto; essi sono principalmente stabiliti per ismascherare gli eretici, per convincerli, per convertirli; o per far in maniera che vengano gastigati per edificare, e preservare i cattolici Lo stabilimento della Inquisizione, e quello dei Gesuiti, hanno dei rapporti manifesti col loro oggetto principale.

Non ebbe adunque torto l'Apologista di Gersone nell'asserire, che i Gesuiti per natura del loro Istituto sono destinati ad esercitare l'uffizio d'Inquisitori in tutti que' paesi, ne' quali non è stabilita l'Inquisizione. Apol. pro Gerson. p. 198. & seq. Consegrati alla maggior gloria di Dio, la loro sollecitudine dev'estendersi sovra i disordini d'ogni genere; essi debbon essere premurosi d'informarsi delle offese le più segrete contro la Maestà divina, e sovra tutto di conoscere coloro, che corrompono gli altri, o nella fede, o nei costumi. La curiosità stata loro tante fiate rimproverata è un dovere di stato. Pons de Thiard (1) li accusava in altri tempi, che corrompevano i Domestici per penetrare i segreti delle case: essi hanno nelle vostre case, diceva egli ai suoi Concittadini, de'Coricèi per iscoprire cioc-

(1) *Veggasi l'Annotazione LXVII.* Cap.IX.

ciocchè si fa nell' interno delle famiglie : *Famulitia vestra lenocinio verborum & suavitudine ficritia pietatis inescata, occultissima quæque illi aperiunt ; in domibus etiam vestris Coryceos* (1) *habent, a quibus abstrusa omnia expiscantur, nihilque arcanum, nihil clausum, & nihil in familiis vestris occultum, quod illis non prodatur*. pag. 57.

Pons de Thiard non sapeva, che i Coricèi, di cui favellava, erano ministri d'una Inquisizione ambulante, che trasmetteva tutt' i suoi Registri al suo Capo residente in Roma. Quando i Gesuiti furono discacciati da Venezia, essendo state prese le carte di questa Inquisizione, si pretese, ch' ella estendesse le sue ricerche sovra oggetti puramente politici, e si fece loro un delitto della *loro grande e molesta curiosità*. Ciò è talvolta necessario in que' paesi, ne' quali non si possono combattere colla forza aperta quelli, che pensan male intorno la Religione, o intorno la Società ; questi sono soggetti alla giustizia dell' Inquisizione Gesuitica : soltanto per via d' una condotta politica posson esser repressi, e posti nell' impotenza di nuocere. Que-

(1) Questi Coricèi erano certi famosi ladri abitanti d' una montagna di Jonia, appellata presentemente *Combrussia*, che andavano ne' porti per indagare destramente la strada, che dovevano tenere i Mercanti, affine di correr loro addosso, quand' erano imbarcati. Questo nome era passato in proverbio per significare un destro ladro, che spia tutto, e che dissimula per nascondere il suo giuoco.

Questo Tribunale segreto, non avendo alcuna coazione esterna abbisogna di destrezza e di condotta per far eseguire i suoi Decreti; è mestieri, che supplisca coi ripieghi alla forza pubblica, che gli manca. E d'altra parte l'Inquisizione ordinaria ha per oggetto il distruggere l'Eresia, ed è un ministero di rigore; quella dei Gesuiti è più ampia, nulla di tutto quello può servire alla maggior gloria di Dio l'è straniero; essi debbono sostenere i deboli, perfezionare i forti, e procurare in tutto il maggior bene, la loro sollecitudine è universale. E' ben fatto, che nulla ignorino, e sovra tutto, che la loro Compagnia sia informata di tuttociò viene tramato contro di lei, non cessando mai la podestà delle tenebre di eccitare de' temporali e delle tempeste contro quelli, che vogliono toglierle tutti gli uomini, e tutte le Nazioni. Convien confessare, che i Gesuiti Esterni sarebbero d'un maraviglioso soccorso per questa Inquisizione: e quest' è un nuovo motivo, che ci assicura della loro esistenza.

Dopo aver scritta quest' Annotazione, ho veduto l'eccellente ragionamento d'uno dei Signori delle Inchieste del Palazzo del Parlamento di Parigi; il quale è una dimostrazione completa. Io ho provato che dovevano esservi necessariamente dei Gesuiti Esterni, questo dotto Magistrato ha provato il fatto: conviene adunque achetarsi su questo articolo.

La dissertazione, di cui favello, e che testè ho letta, mi conferma ne' miei sospetti intorno il Cardinale Roberto Nobili. Non fa bisogno d'altro, che di confrontare il passo del

del Sacchino, ove si fa menzione di questo Cardinale, con quello dell' Alegambe intorno Alessandro degli Orsini.

In questa dissertazione vi sono esempj di ogni genere; ma si vede, siccome io avevo congetturato, che gli Esterni comunemente non fanno che i tre voti semplici. Il voto di povertà s'intende, per quanto lo stato può permetterlo. Bibliot. Script. Societ. Jes. 1676. p. 25. & 26. Con la Lettera 723. del P. Oliva, tom. 2. si dimostra, che il Generale dei Gesuiti ha dei mezzi per accordare il voto di castità col matrimonio (1), e per unire con questo Sagramento le palme dello stato Religioso. Atteso il racconto di Alegambe intorno Alessandro degli Orsini, sembra, non si possano fare se non i voti compatibili collo stato. Il Cardinale Donghy, Vescovo di Ferrara, si dedicò a Dio con un voto segreto d'ubbidienza, Lettera 723. t. 2.

Ciò

(1) Il vincolo del Matrimonio è uno de' cinque impedimenti principali; ma v' ha luogo alla dispensa di tutti cinque gl' impedimenti a favore di soggetti distinti. Exam. gener. c. 2. n. 6. & in Declar. D. Const. 1. c. 3. §. 2. usque ad 7. & in Declar. G. & Regul. Provinc. n. 35. tom. 2. Il Suarez prova assai diffusamente, che la castità conjugale, la quale consiste nella fedeltà conjugale, può bastare allo stato Religioso. De Relig. t. 4. tract. 9. De variet. Relig. l. 1. cap. 4. §. 13. usque ad §. 30. e che secondo l' Istituto, che si abbraccia, egli può avere una castità, una povertà, ed un' ubbidienza adattate a questo stato.

Ciò non basta per essere Religioso, perchè i tre voti di Religione sono sostanziali. Ma si può essere della Società senz'essere Religioso: l'essenziale di questa Religione è l'ubbidienza, si sarà della Società, e non si sarà, perchè questa parola secondo le Costituzioni s'intende in quattro diverse maniere: si dirà senza mentire tuttociò si vorrà. Il Cardinale della Rochefoucault, il Vescovo di Nantes avevano fatto i tre voti. (1)

Osservo, che nella Lettera 64. t. 1. p. 32. l'Oliva dispensò Lutozzo dal voto d'entrar in Religione: *Io lo dispenso da ogni vincolo di voto, che lo obblighi ad entrare fra noi*. Questa dispensa dimostra pur bene il Vicario nato del Papa.

Finalmente i Cardinali e Vescovi, che han fatto voto d'ubbidienza al Generale, spiegano

(1) Il Suarez esamina di proposito la quistione, se un Vescovo possa far professione in un Ordine Religioso, cosicche sussista il suo matrimonio spirituale colla sua Chiesa. Egli conchiude, che la professione non sarebbe nulla, ch'ella non è nemmeno espressamente proibita dal Gius Canonico, ma che secondo la più comune opinione è illecita; *probibitum esse Episcopo religionem profiteri*. De Rel. tract. 7. l. 6. c. 8. n. 12. p. 26. Che deve adunque fare un Prelato, che crede trovare nello stato Religioso un'accrescimento di perfezione? Egli può (dic'egli) con i voti semplici di povertà, e d'ubbidienza, colla preparazione dell'animo, ed il desiderio. Il Cardinale della Rochefoucault ha seguito il consiglio del Suarez.

no il voto femplice, che fanno i Professi, per lo caso che vengano promossi all'Episcopato. Io sono persuaso, lo confesso, che niun Vescovo Exgesuita sia sciolto dall'ubbidienza secondo lo spirito delle Costituzioni; egli debb'esserlo secondo le regole della Chiesa. Questo voto semplice non è stato inventato che per conservare l'autorità del Generale, e per derogare il diritto comune della Chiesa. Ma si dice, le Costituzioni confessano, che il Generale non è più soperiore del Gesuita Vescovo: senza dubbio; egli non è più superiore di diritto ed in titolo, e non riformerà le di lui ordinazioni, e non riceverà le appellazioni de' suoi uffiziali; ma il Vescovo gli resta soggetto, perchè egli stesso si è contentato di conservare il vincolo dell'ubbidienza personale; il che non è già una subordinazione gerarchia, ma è una subordinazione di volontà, in conseguenza d'un voto; il Generale non è superiore a ragione di dignità, ma la persona gli rimane soggetta a ragione di sua promessa: i due Gesuiti collocati presso il Cardinale della Rochefoucault ci fanno conoscere le funzioni di Monitore presso il Vescovo Exgesuita.

Giacchè i Vescovi estranei, che non appartengono alla Società divengono nostri durante il lor Vescovado, i nostri non cessano d'esserlo, quando accettano una Prelatura colla permissione del Generale. Quest'è l'oggetto di questo Voto misterioso, che non è possibile di metter in una maggior chiarezza, e di svolgere maggiormente.

An-

Annotazione XXXVII.

Non è necessario il dimostrare, che i Gesuiti Professi dei tre, e dei quattro voti possono essere licenziati, mentre è cosa nota. Const. 2. cap. 1. §. 1. & in Declar. C. & c. 2. & in Declar. per totum cap. 3 in Declar. A. Const. 9. cap. 3. §. 1. E giacchè il Generale medesimo può essere discacciato, Constit. 9. cap. 4. §. 7. si può conchiudere con più ragione, esser fatta la regola per tutti gli altri. Questa è una massima generale, che tutti quelli, i quali sono più intimamente uniti alla Società possono esserne separati in certi casi, *in quibusdam casibus separari ab ea*. Const. 2. cap. 1. §. 1. Ma quali sono questi casi, e come si deve procedere in questo passo di licenziare?

Egli è evidente, che per discacciare il Generale, si richiede un delitto reale, o riputato tale secondo le massime della Società, le prove, ed un giudizio della Congregazione.

La Società professa ha diritto di giudicare, e di scacciare il Generale, ed egli vicendevolmente di licenziare nominatamente ciascun Professo particolare: ma come giudica egli, e con quali regole? Ecco il punto della quistione. Notasi nel cap. 1. della 2. part. delle Costituzioni *in Declar. C. in fine* p. 366. che i Superiori locali non possono licenziare i Professi in virtù d'una delegazione del Generale, se non sia stato a lui in persona deferito, e s'egli non abbia definito dopo un maturo esame, convenire al servizio di Dio, ed al ben comune della Società, che un tal

uomo

uomo sia discacciato come incorregibile, per esempio, o contumace.

Questa dichiarazione s'allontana dalle massime comuni ai Regolari, in quanto che propone per modo di esempio quel solo caso, che nelle altre Regole cagiona la espulsione dei Professi; il che suppone, esservi nella Società altre cause per l'espulsione. Il Suarez dice apertamente, essere comune a tutti gli Ordini il diritto di discacciare gl'incorreggibili, ma che la Società ha delle facoltà più ampie in questo genere: *Sine dubio habet ampliorem in hoc genere facultatem, majoremque libertatem, quam regulariter aliæ Religiones*. De Relig. Soc. lib. 11. cap. 1. §. 2. Osservo di passaggio, che il preteso diritto di scacciare gl'incorreggibili è stato modificato da' Decreti dei Papi; e siccome questo diritto non è ammesso in niun modo in Francia, così noi possiamo ancor meno tolerare, questa facoltà più estesa, che la Società si attribuisce contro l'essenza del Voto solenne. Resta ad esaminarsi in ch'ella consista, sì riguardo alla natura delle cause di licenziare, e sì riguardo alle prove.

Il Suarez dice, che un Professo può essere discacciato non solo a cagione dell'incorreggibilità, m'ancora per un delitto grave, che ridonda in iscandalo, o in obbrobrio della Società. Ibid. Secondo le Costituzioni, part. 2. cap. 2. §. 2. un Professo soggetto ad inclinazioni e passioni viziose, oppure ad abiti cattivi, da cui sembra impossibile il correggerlo, sarà licenziato, quantunque i suoi falli non rechino alcun scandalo, perchè segreti, *licet aliis nullum offendiculum (quod manifesta non essent) præberent*; non v'ha

 adun-

adunque quì nè scandalo, nè vergogna o discapito per la Società.. In vano si risponderebbe, che in tal caso il Gesuita viene discacciato come incorreggibile; imperciocchè non si chiamano incorreggibili in tal materia, se non quelli, che sono stati convinti, e più volte penitenziati senza alcun profitto: quelli son contumaci, che si rivoltano ostinatamente contro la penitenza, che loro viene imposta.

Questa facoltà di licenziare i Professi per falli segreti è amplissima, com'è manifesto, e basterebbe per rendere la sorte dei Professi assai incerta; ma vi sono altresì altri motivi d'espulsione comuni a tutte le classi de' Gesuiti, che vengono esposti nel cap. 2. della 2. part. delle Costituzioni. 1. Quando il ritener un soggetto è contrario al bene della Società, poichè il bene del Corpo deve preferirsi al ben ben particolare da tutti coloro, che sinceramente desiderano la gloria di Dio. 2. Se il bene del Corpo, e quello del soggetto esigono, che sia licenziato. 3. Se il bene degli Esterni lo richiede. E quantunque questa dottrina del cap. 2. già citato, sembri convenire piuttosto a quelli, che sono peranco nelle prove, è nondimeno comune a tutti secondo il Suarez. *Doctrina illius cap. 2. ad omnes de Societate, quantumvis illi conjunctos, ac Professos, extenditur*. Ibid. §. 2. La sola distinzione, che si possa ammettere in favore dei Professi si è, che sarà necessaria una dose un po più gagliarda d'alcuna di queste cause.

Il Suarez entrando quindi in una più minuta descrizione, ci avvisa, che c'è diritto di licenziare chi ha tenuto segreto nell'esame alcuno di quei difetti, che gli avrebbero

datta

data l'esclusione; per esempio un' antica malattia, grossi debiti ec. Ma non sarebbe giusto il discacciare un Professo per somigliante cagione, se il difetto è stato conosciuto dalla Società durante il corso delle lunghe prove, che dispongono alla Professione: se per opposto la Società è rimasta nell' ignoranza, ella conserva tutt' i suoi diritti; convien badare al pregiudizio più o meno grande, ch' ella riceverà, o dal ritenere il Professo, o della mormorazione, che la di lui espulsione può cagionare, *ponderandum est, quod majoris momenti sit, vel scandalum, aut rumor, qui ex hujusmodi ejectionibus oriri solet, vel damnum, Societatis in retinenda tali persona*. Ibid. §. 3.

Un peccato commesso prima d' entrare in Religione, ed avanti la Professione, se viene a manifestarsi dopo l' emissione de' Voti solenni, potrà essere in qualche caso giusta cagione dell' espulsione, quantunque espiato quanto al foro interno, ibid. §. 4. Non v' ha alcun dubbio quanto al peccato dopo la Professione commesso, perch' egli pregiudica ancor più alla gloria della Società professa, la quale non si mette al coperto colla correzione del colpevole. Il Generale medesimo può essere discacciato, quantunque non si disperi del suo ravvedimento. *Etiam in illa persona non postulatur incorrigibilitas, & pertinacia, sed prudentiali judicio Societatis relinquitur, præ oculis habendo quod ad majorem Dei gloriam & universale bonum Societatis fore judicabitur*. Ibid. §. 5. La prudenza arbitraria, la politica, il bilancio dei varj interessi della Società danno l' ultima decisione.

Il Suarez non fa parola del delitto irre-

missibile nella Società, *scelus inexpiabile*; questo è quello, di cui le Costituzioni fanno menzione in questo cap. 2. §. 4. part. 2.; e di cui si rende colpevole il Gesuita, il quale, contro la sua promessa, non vuole sottomettere il proprio sentimento al giudizio della Società intorno le opinioni dibattute fra i Dottori, *quod nequeat, vel nolit proprium suum sensum, aut judicium infringere*; non v' hà forse alcun altro fallo meno perdonabile di questo: Tirso Gonzales, nemico del Probabilismo, a mala pena potè salvarsi mediante la protezione del Papa.

Passiam ora all' esame dell' ordine giudiziario. Il Suarez definisce, che se l' espulsione è per modo di pena, bisogna osservare l' ordine sostanziale dei giudizj, e tale, quale prescrivesi nella Società, l. 10. cap. 13. §. 5. *Ordinem saltem substantialem hac in Religione præscriptum.*

Qual è adunque quest' ordine giudiziario prescritto nella Società? Pare anzi si prescriva di non osservarne alcuno. Si trova per verità una specie di forma giudiziale prescritta contro coloro, che ambiscono e procurano il Generalato, Const. 8. cap. 6. §. 2. p. 430. & in Declar. A; vi si distingue la convizione, ed il sospetto probabilissimo risultante da testimonj; ma senza prescrivere alcuna forma per riceverne le deposizioni, e per assicurarne la fede. Nella sesta Congregazione sono nominati varj delitti, la cui dinunzia non solo è permessa; ma ordinata ad ogni Gesuita senza obliare la ribellione contro l' Istituto; e quando sembrerà, che l' interesse del terzo, oppur quello della Società non sia sufficientemente al coperto colla corre-

correzione fraterna, si vuole, che il Superiore lasci l' uffizio di padre per prendere quello di giudice: pronunciata questa parola, nasce tosto la difficoltà intorno la forma, che deve osservarsi, giacchè le vie giudiziarie sono poco in uso nella Società; la Congregazione annunzia una istruzione su questo punto, che non è mai comparsa, Congr. 6. Can. 10. §. 5. p. 720. *Ad instructionem remittitur, quæ tamen post editum Canonem data non est*. Suarez l. 10. c. 13.

Probabilmente sulla fede di questo Canone i Deputati della 7. Congregazione presentarono una formola giudiziale, ma la Congregazione non credette doverla approvare, ed amò meglio l'abbandonarla alla prudenza del Generale per comunicarla ai Provinciali, quando lo giudicasse a proposito, e quando lo esigessero le circostanze più pressanti: *censuit Congregatio, nullo jam decreto suo firmandam, sed Patris nostri prudentiæ rem totam committendam, qui eam, quando commodum, opportunumque, atque expedire in Domino judicaverit, Provincialibus communicare dignabitur, maxime quum gravior aliqua necessitas id postulaverit*. Congr. 7. Decr. 94. pag. 610. Che razza di Monarchia è mai questa, in cui tutti gli giudizj sono arbitrarj.

Quatunque le formalità dell' ordine giudiziale Gesuitico, tali quali teste abbiam vedute, non sieno guari nojose nè importune, non si osservano nondimeno scrupolosamente secondo il Suarez, qualor la espulsione non è per modo di pena, ma per modo di precauzione, e pel bene della Società, §. 5. ibid. sempre però è necessaria qualche specie di ordine e di regola, affinchè il Superiore abbia

bia una notizia moralmente certa del fatto, che decide la sua determinazione, §. 9. Si domanderà forse, quale sia la misura di una tal certezza? Il Suarez risponde, che non è stata prescritta d'alcuna legge, e che si lascia alla prudenza, *prudentiæ relinquitur*. §. 10., ibid.

Per ridurre il tutto in poche parole, il Professo può essere licenziato per la gloria di Dio, pel bene della Società, pel proprio del soggeto medesimo congiunto con quello della Società, pel bene degli esterni. La maniera di procedere in questo negozio è lasciata alla prudenza del Generale; egli si dirigerà con la carità, e col dono di discernimento, che lo Spirito Santo gli concederà. *Caritas & discretionis donum a Spiritu Sancto datum docebit modum, qui in eis dimittendis tenendus sit*. Const. 2. c. 3. in Declar. A.

Non può il Professo lagnarsi dell'espulsione, come d'un'ingiustizia, che se gli fa, poichè è stato ricevuto con questa condizione (1) *non sit contra justitiam, aut contra pactum*.

(1) Io nego questa condizione: se non esiste, è una frode ed un'abuso il supporla; se esiste, l'abuso è evidente, poichè il voto solenne non n'è capace, e perchè debb'essere d'ambe le parti obbligatorio. Si annunzia al Novizio prima dell'emissione dei voti semplici, che dopo averli fatti potrà essere licenziato; ilche presenta allo spirito, che non potrà più esserlo dopo questi ultimi voti; e come penserebb'egli il contrario? Non se gli mostra se non il sommario delle Costituzio-

pactum in Professione inclusum ejiciendo Professum justis de causis, juxta Constitutiones, quia Societas sub hac conditione: & non alias se obligat ad Professos suos retinendos. Suarez de Rel. Soc. Jes. lib. 11. c. 1. §. 1.

Perchè adunque dicono i Gesuiti, che i loro primi voti sono condizionati? Lo sono tutti: nei primi bisogna sott'intendere la clausula, salva l'espulsione, e nei voti solenni, salvo il licenziamento per giuste cagioni, delle quali il Generale giudica arbitrariamente: ma il congedo, che si dà dopo i primi voti, debb'essere ugualmente fondato sovra giuste cagioni, il cui giudizio è lasciato alla prudenza. Pellizario Manual. Regul. tract. 3. cap. 5. sect. 1. n. 4.

Altro non sarà dunque, che un giuoco di parole la differenza, che passa fra gli uni e gli altri? E non potrà egli dirsi, che in cercando i più sottili raffinamenti di politica è giunta la Società a prendersi giuoco degl'impegni più sagrosanti?

Dicono i Gesuiti, che questo voto solenne di nuova invenzione, e d'una inuguaglianza sì manifesta, è stato approvato dai Papi, allorchè confermarono le Costituzioni, che ne regolano le condizioni. Niun Papa ha

tuzioni, le Regole comuni, le Regole della modestia, nelle quali punto non si favella del licenziare i Professi. Adunque le Costituzioni sono abusive in questa parte; ed il tenerle celate è un'altro abuso, ed un'insigne frode il supporre un patto tacito, che non può essere nè conosciuto, nè sospettato dal contraente.

approvato le Costituzioni per modo di giudizio, in niun luogo delle Bolle si dice, che si approvano le Costituzioni dopo l' esame e discussione di ciascuna in particolare: non si citano che conferme vaghe e generali delle Costituzioni fatte o da farsi, senza esaminarne alcuna in particolare, e senz' altro motivo fuorchè quello d' una confidenza, che non debb' essere ingannata. Una siffatta approvazione, che non può autorizzare le disposizioni, che sono contrarie al diritto comune, può ancor meno giustificare gli abusi.

Il Suarez conoscendo l' illusione di tali clausule generali di conferma cerca altri titoli per autorizzare l' espulsione dei Professi, e cita la Bol a, *Non alias* di Gregorio XIII. del 1582, la quale è sì oscura, che si e tentato di sospettare qualche segreta pratica nella Cancelleria Romana

E' necessario per intelligenza di questa Bolla richiamare alla memoria alcune massime del Governo regolare.

Ogni Religioso può secondo il gius comune passare in un' altro Ordine più austero, domandandone la permissione al Superiore, ma senza esser tenuto ad aspettarne il suo consenso. Suarez de obligat. Relig. tom. 4. trac. 8. l. 3. c. 10. §. 1. Pellizar. Manual. Regul. tract. 3. c. 5. sect. 3. n. 77. Questa facoltà può essere ristretta dai privilegj di certi Ordini.

Un Religioso non può passare ad una Regola ugualmente austera senza il consenso del suo Superiore, che rinunzia al diritto acquistato dall' Ordine. Ibid. Suarez c. 9. §. 1.

Il passaggio in un' Ordine più mitigato esige per diritto comune una dispensa del Papa. Ibid. §. 21.

La

La Società relativamente a questo diritto comune ha due sorti di privilegj : 1. Niun Gesuita, o Professo o non Professo, può passare in un'Ordine più austero senza l'espressa permissione del Generale, salvo che per farsi Certosino; e nondimeno non è loro permesso anche di farsi Certosini, senza permissione espressa; non potendo alcun' Ordine essere riguardato come più perfetto della Società.

2. Ogni Gesuita Professo o non Professo può colla permissione del suo Generale abbracciare una Regola eguale alla sua, oppur anche menò austera; egli non è obbligato a ricorrere al Papa per passare in una Regola più rilassata, o, come dicesi, in *laxiorem*.

Questo secondo privilegio si ricava, per quanto si dice, dall'ultima Bolla di Paolo III, e da una Bolla di Pio IV. riferita nella prima Bolla di Pio V. a favore della Società. Ma egli è molto dubbioso, siccome lo confessa lo stesso Suarez, de Relig. Societ. lib. 11. c. 2. §. 3. & seq. e secondo le buone regole canoniche si può dire, che questo privilegio non esiste in conto alcuno: questo è l'oggetto della Bolla *Quum alias* di Gregorio XIII. Cioè l'attribuire, siccome fa, al Generale il potere di dar licenza ai suoi Religiosi anco Professi di passare in un'Ordine più mite Io non credo*, che questo Diploma di Gregorio XIII, la cui oscurità è sospetta, abbia avuto altro motivo nell'intenzione del Papa; il Suarez per opposto pretende, che il Papa abbia approvata, *data occasione*, e come per incidente, l'espulsione dei Professi per giuste cagioni, *ex causis id exigentibus*, e che poi abbia deciso, che i Professi discacciati, *eis*

 sic mis-

sic missis, possano passare in qualunque Regola con la sola permissione del Generale. Questa interpretazione della Bolla *Non alias* mi sembra insostenibile, ecco le mie ragioni.

Il Professo licenziato non è obbligato ad entrare in alcuna Religione. Suarez de Rel. t. 4. tract. 8. de oblig. Relig. l. 3. c. 5. §. 20. Il Superiore, che lo ha discacciato, e che gli chiude ogni via al ritorno, nulla può più prescrivergli intorno l'elezione della Religione, ov'egli vorrà cercare un'asilo; egli ha la porta aperta in tutti gli Ordini, che vorranno riceverlo, eccettuati gli Ordini militari, ibid. §. 18. & 19. Non è adunque verisimile che la Bolla contenga due disposizioni distinte, una per approvare l'espulsione de' Professi, l'altra per dare autorità al Generale di permettere l'ingresso in qualunque Religione ai Professi discacciati dalla Società. L'intenzione del Papa è stata non già di approvare l'espulsione assoluta, che viene ordinariamente espressa con le parole *ejicere*, *dimittere*, ma di dar al Generale un amplissima facoltà per trasferire un suo Religioso in qualsivoglia Ordine, *emittere*.... *ut transeat*.

Il Suarez non può non conoscere questa unità di disposizione; quindi è, ch'egli suppone una specie d'espulsione per purgare la Società col peso di passare nel tale, o tale Ordine; il che può farsi, dic'egli, col discacciare un Religioso con una sentenza alternativa: io vi condanno alla Galera, oppure ad abbracciare un'altra Regola, *ut vel transeat ad aliam*.... *aut ad triremes eat*. Ibid. §. 20.

Potrei

Potrei molte cose dire intorno questa supposizione , ma non voglio più disputare. Io accordo , se si vuole , contro la evidenza, che questa Bolla approvi per incidenza non solo questa espulsione poco onorevole agli altri Ordini , m' altresì l' espulsione assoluta, quando il caso l' esigerà *ex causis id exigentibus* . Ma è ella questa l' espulsione di gius comune per l' incorreggibilità e contumacia , e dopo aver isperimentati i rimedj canonici, oppure l' espulsione arbitraria praticata nella Società, quella, che il Papa approva ? Certamente il S. Padre avrebbe fissate le cause, e le forme dell' espulsione, qualor se ne avesse a lui domandata l' approvazione , d' onde si può mai ricavare , gli sia stato esposto, che il Generale dei Gesuiti licenzia i Professi per cagioni da lui giudicate giuste, e con quelle formalità , che a lui piace di osservare? Come supporre, che i Papi approvino tali usi ? (1) Non s' è avuto corag-

(1) Si dirà forse , non esser possibile il pensare, che tutt' i Papi abbiano ignorate le massime della Società intorno l' espulsione dei Professi . Io distinguo ciocchè il Papa dissimula , da quello, ch' egli approva con bolla; distinguo altresì molto più ciocchè egli approva *in globo* , nelle Costituzioni, che non dice aver lette , da quello, che approva espressamente . Non v' è stato Papa alcuno , che abbia approvato con un Diploma Apostolico l' espulsione arbitraria dei Professi , il voto dell' Exgesuita , ed una infinità d' altre disposizioni delle Costituzioni . Il Generale stesso dei Gesuiti se arrivasse ad avere il Triregno

coraggio di eſporli chiaramente nemmeno agli occhi di Gregorio XIII, e l'oſcurità ſteſſa della Bolla, della quale i Geſuiti vogliono farſi un titolo, depone contro di eſſi.

Pio quinto voleva, che tutt'i Geſuiti foſſero Profeſſi prima d'eſſere fregiati del Sacerdozio, perchè egli ſupponeva, eſſere indiſſolubile il vincolo della Profeſſione, e perchè non credeva, che queſto contratto poteſſe eſsere condizionato come lo vogliono i Geſuiti. Siſto V. ordinando, che la Società doveſse pagare quaranta ſcudi d'oro al Religioſo Sacerdote licenziato ebbe, in viſta i ſoli non Profeſſi. La Bolla di Gregorio XIV, che permette di licenziare i ſoggetti ſenza oſservare alcuna formalità, *nullis terminis etiam ſubſtantialibus ſervatis*, t. 1. p. 103, col. 1. & 2. parla ſoltanto dei non Profeſſi. La Congreg. 7. Decr. 3. p. 587. guiſtificando preſso del Papa l'eſpulſione ſenza gli alimenti, non fa altresì menzione ſe non dei ſoli

non

regno in capo, non le approverebbe. Si obbietterà l'eſempio di Maimbourg; ma io riſpondo, che un'ordine particolare d'un Papa irritato non è una Bolla; che ſecondo i ſiſtemi oltramontani il potere dal Generale eſercitato per ordine del Papa non conchiude nulla pel ſuo poter ordinario. Finalmente, che Innocenzo XI. ha condannato Maimbourg come reo, contumace e ribelle; il ſuo delitto era provato con molte Opere; eraſi armato a favore delle noſtre libertà contro il Vaticano, ſecondo la eſpreſſione del Cardinal Sfondrati.

non Professi. Finalmente la Bolla del 1728, che approva l'espulsione coll'aggravio di provvedere gli alimenti: dichiara, che non si parla dei Professi, *ante... solemnem Professionem* t. 1. p. 200. Se la Bolla di Paolo V dell'anno 1606 t. 1. p. 112 conferma il Decreto 54 della Congregaz. 5, che permette di discacciare i ribelli contro l'Istituto, questo è un caso particolare, che viene riguardato, come ribellione e contumacia. Il Papa suppone un'ordine giudiziale per la convizione, egli non intende, che questo sia, *nullis terminis etiam substantialibus servatis*: La Congregazione 6. aveva promessa una formola per tale istruzione, la Congregazio-7. la rigettò; i Gesuiti osservano le massime loro dalla politica dettate, senz'alcuna dipendenza o dalle regole della Chiesa, e dalla volontà dei Papi.

Annotazione XXXVIII.

Il Suarez accorda, che la tradizione della persona del Novizio accettata dalla Società nei primi voti esiga, almeno quella specie d'immutabilità, che impedisce, che alcuna delle parti possa sciogliere l'atto di sua sola volontà, l. 3. c. 9. §. 14. & 15.; quindi il Gesuita non può domandar congedo senza motivo giusto di dispensa, e la Società dal canto suo non può licenziarlo senza giusta causa. §. 13. Ibid. & l. 3. c. 2. §. 4. Aggiugne, non bastare nemmeno il consenso del Religioso, acciò possa la Società licenziarlo senza legitima causa. Il voto non debb'essere annullato nè per la volontà d'una sola delle parti, nè per le volontà unite d'entrambe sen-

be senza motivo giusto o di dispensa nel Religioso, o d'espulsione per parte della Società. Dopo aver posti questi principj incontrastabili, il Suarez cerca di liberarsene: egli suppone, che secondo lo spirito delle Costituzioni una causa imperfetta di espulsione possa supplirli mediante il consenso del Religioso; ed eccone un'esempio, ch'egli stesso adduce. Un Gesuita stanco o reso incapace di travagliare al servizio della Società, le diviene inutile, ed in conseguenza gravoso; questo motivo d'espulsione non è sufficiente secondo l'equità, ma diverrà tale mediante il consentimento della parte interessata: ma può ella dare questo consenso? La religione del voto non deve impedirnelo? Il Suarez ciò concede quanto alla Tesi generale, ma non secondo le Costituzioni della Società, che suppongono (1) un patto

(1) Questa supposizione d'un patto tacito è assurda. Al Novizio non sono note le Costituzioni, ed ancor meno le dichiarazioni, ed i Decreti delle Congregazioni, delle quali convien raccogliere anco le cose più minute per indurre non già l'esistenza, ma la pretesa necessità di questo patto secondo il sistema del Suarez, del quale ecco l'argomentazione.

Le Costituzioni non sarebbero giuste, e canoniche, se un tal patto non esistesse: ora le Costituzioni sono giuste e canoniche: adunque questo patto esiste. Io dico tutto il contrario. Le Costituzioni non sono nè giuste, nè canoniche secondo il Suarez, se non si sup-

to tacito, secondo il quale può un Religioso in certi casi compiere col suo consenso una causa imperfetta di espulsione, l. 3. c. 2. §. 15. Congr. 5. Decret. 50. n. 3. Non mancano maniere per indurre un Religioso, di cui si vuole liberarsi, a dare questo consenso, e così il voto resterà annullato mediante un consenso imperfettissimo, ed un motivo di espulsione parimenti imperfettissimo. E non sarà egli questo un burlarsi ed un prendersi giuo-

si suppone questo patto tacito: ora egli non esiste, nè può esistere: dunque ec. .... Aggiungo altresì, che se questo patto esiste egli è pessimo, contrarjssimo alla natura del voto, e che in conseguenza le Costituzioni in qualunque ipotesi non sono nè giuste, nè canoniche. Riprendiamo la cosa un pò più da lungi, e nella Tesi generale. Il Novizio non è costituito nello stato Religioso, se la tradizione di sua persona non è almeno in qualche maniera accettata; qualunque accettazione esige almeno quella specie d'immutabilità, che alcuna delle parti possa sciorre l'atto di sua sola volontà. Questi principj son' eglino inconcussi? Or ecco, come io ragiono: Si dice espressamente nelle Costituzioni, che la tradizione non è accettata; e provasi chiaramente, non risultarne da quest' atto alcuna specie d'immutabilità: dunque tutte le supposizioni del Suarez per giustificare gli usi della Società sono chimeriche; adunque il Novizio non è mai stato costituito in una maniera canonica nello stato Religioso; adunque l'abuso è evidente nelle Costituzioni, e nei voti.

giuoco degl' impegni più fagrofanti? E fiffatte Coftituzioni non faran elleno evidentemente abufive?

Se l'accidente faccia, che s' abbia a fare con un uomo oftinato, che neghi di dare il fuo confenfo, bifognerà bene in tal cafo ricorrere ad altri fpedienti, e trovar dei ripieghi nelle Coftituzioni. Supponiamo un Gefuita, il quale conofciuto per una parte fenza talenti, e per l'altra fenz' alcun fallo di volontà, ricufi di farfi giuftizia, e d' accettar di buon grado il fuo congedo, fi avrà ricorfo ad un' altro patto: fi dice tofto; l' inettitudine del foggetto è un' impedimento, egli è ftato ricevuto fotto la tacita condizione d'effere licenziato, fe l' impedimento, che fperavafi poterfi vincere, divien perpetuo, *caufa non fumitur ex defectu ut præceffit* ... *fed ut durat*. Ibid. l. 3. c. 9. §. 11. Quefto patto tacito non è già un'invenzione del Suarez, ma egli è formale nelle dichiarazioni, part. 2. cap. 2. B. pag. 367. Ma quefta è una regola ed una maffima coftante nella Società di non moftrare le Dichiarazioni al Novizio; t. 2. pag. 107. n. 11. d'onde per tanto fi può dedurre quefto confenfo tacito ad un patto, che gli è affatto incognito?

In una parola, uno Scolare approvato può effere licenziato dopo i fuoi primi voti per la fola mancanza de' talenti, e quantunque fia dotato di tutte le virtù religiofe, ed abbia defiderio di addottrinarfi: l'incorporazione del foggetto può fcioglierfi per la volontà arbitraria della Società determinata dal femplice intereffe d' economia, oppur anco dal capriccio; quefto è un'opporfi diametral-

metralmente all'essenza dei voti di Religione, ed inoltre la frode è evidente, poichè si dice costantemente al Novizio, che se adempirà fedelmente i suoi doveri sarà assicurato del suo stato.

Annotazione XXXIX.

Il Suarez pretende, che questa Professione imperfetta degli Scolari approvati sia di maggior merito che la Professione perfetta degli altri Ordini, appunto perchè non è reciproca. Il Religioso è, per così dire, men liberale nella Professione reciproca, perchè mentre dona se stesso alla Religione, ne riceve in ricompensa la sicurezza di vivere nell' Ordine, che lo riceve; il Gesuita per opposto dona tutto in questo contratto, e nulla riceve. E se si dice, essere questa Professione troppo liberale, e che chi fa Professione in questa maniera fa torto a se medesimo con un passo sì inuguale, il Suarez risponde, ch' egli è libero, e che può di se stesso disporre con ogni libertà, l. 3. cap. 2. §. 2. Non solamente egli si dona e dedica tutto intero se stesso senza alcun compenso per parte della Società, ma egli rinunzia altresì ad ogni diritto sulla sua riputazione, che far potrebbe ostacolo alle dinunzie nella Società praticate, *juri famæ, quod quis habet, ne, se invito, apud alios infametur*. Egli lo può, si dice, parimenti, perchè l'uomo è proprietario della sua riputazione, *quia homo est dominus suæ famæ*. l. 10. c. 7. §. 18.

Non è egli questo un disporre troppo presto di tuttociò si possiede di più prezioso?

Le

Le leggi canoniche non hanno approvato che con pena in età di sedici anni la Professione reciproca : quella , che si costuma di fare nella Società coll'emissione dei voti degli Scolari non debb' essere misurata con questa regola ; ella non è soltanto semplicemente più liberale , come confessa il Suarez , ma è prodiga.

Entriamo un poco più addentro negl' impegni , che contrae il Novizio colla emissione de' suoi voti.

1. Si è veduto fare del suo voto semplice di castità un' impedimento dirimente nel matrimonio , il che conviene semplicemente al voto solenne.

2. Si pretende, gli sia proibito d' accettare un Vescovado senza il consenso del suo Superiore : quest' è conforme , dicesi , al cap. *si Religiosus* de elect. in 6. ed alla Clemen. *Quum concessa* de elect. Ma queste Decretali parlano del vero Religioso , ch' è assicurato del suo stato , e non di quello , che può essere licenziato per lo capriccio del Superiore.

Le Costituzioni passano ancor più innanzi : è vietato al Generale il dare questo consenso senza esservi sforzato dal Papa . Questo è un mezzo di più , per potere più facilmente e senza tanti riguardi ricusarlo. Tale Costituzione dei Gesuiti è contraria alle regole canoniche , mentre trasferisce nel Papa un potere , il quale altro non è , che la conseguenza d' un voto d' ubbidienza fatto al Superiore ; ella è altresì incognita al Novizio , il di cui giogo non è già che troppo pesante , poichè egli dà tutto , e nulla riceve.

3. Se

3. Se gli fa promettere d'entrare nella Società: la quinta Congregazione ha definito, che siffatta promessa è un voto. Io credo, che questa decisione sia cattiva ed incompetente, ma non voglio entrare nella discussione di questo punto, e mi contenterò di esaminare il valore di questo quarto preteso voto.

In virtù dei tre primi voti il Novizio entra nella Società con promessa di menarvi sua vita in una perpetua ubbidienza con la condizione, che potrà essere licenziato: in virtù del quarto, egli promette di entrare nella Società colla condizione, che potrà non solo esserne escluso, ma altresì sforzato ad accettare i più bassi uffizj della Religione e della casa.

Tutto questo giuoco di parole nasce dall' ambiguità del termine *Società*, che viene dalle Costituzioni inteso in quattro differenti maniere per moltiplicare gli equivochi.

Il Novizio è nella Società; entra nella Società, quando fa i suoi voti, perchè passa nella classe degli Scolari approvati; ei promette d'entrare nella Società, perchè aspira alla dignità di que' Professi eminenti, che costituiscono la vera Società: ma quest' onore può esergli negato, per quanti sforzi egli faccia; e, quel che è peggio, si può in conseguenza del suo voto d'entrare nella Società ridurlo in una clase di Gesuiti di rifiuto, che hanno una spec.e di sicurezza di non entrarvi giammai, e che venga rilegato in qualche confessionale.

Questi sono i Coadjutori spirituali, i quali secondo la comune fama chiamansi nell'Ordine, *le braccia cacciate*. Per aggiustare il

tutto

tutto, si finge, che i Coadjutori sieno un po più uniti alla Società, che gli Scolari approvati; ma quest'è una finzione. Lo Scolare approvato resta realmento degradato con questa metamorfosi, perchè questa estingue in esso lui quel germe di Professo di quattro Voti, che è lo scopo di tutt'i desiderj, *hi sunt in termino*.

Si suppone parimenti, che i Coadjutori temporali sieno un po più uniti alla Società quindi è, che si potrà far intendere allo Scolare approvato, che bisogna accettar questo grado in conseguenza del voto d' entrare nella Società. Quello, che non può accettar un Vescovado senz' ordine del Papa, sarà un mese dopo obbligato a divenire Frate Laico per volere del suo Superiore. La Società ha voluto acquistare de' diritti i più tirannici sovra quelle persone, alle quali neppur accorda la sicurezza del loro stato, mentre fanno il lor dovere.

Io sono più che sicuro, che niun Maestro de' Novizj ha dato ai suoi Proseliti l'istruzione imperfettissima, ch' io ho abbozzato.

Tutte queste regole inique debbono eccitare una giusta indignazione: l' amor cieco dell' Istituto scusa in parte gli uomini, ma non le leggj.

Il Fine del Tomo Primo.